This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

https://books.google.com

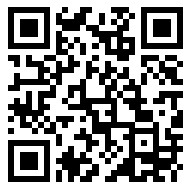

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

B 378715

Digitized by Google

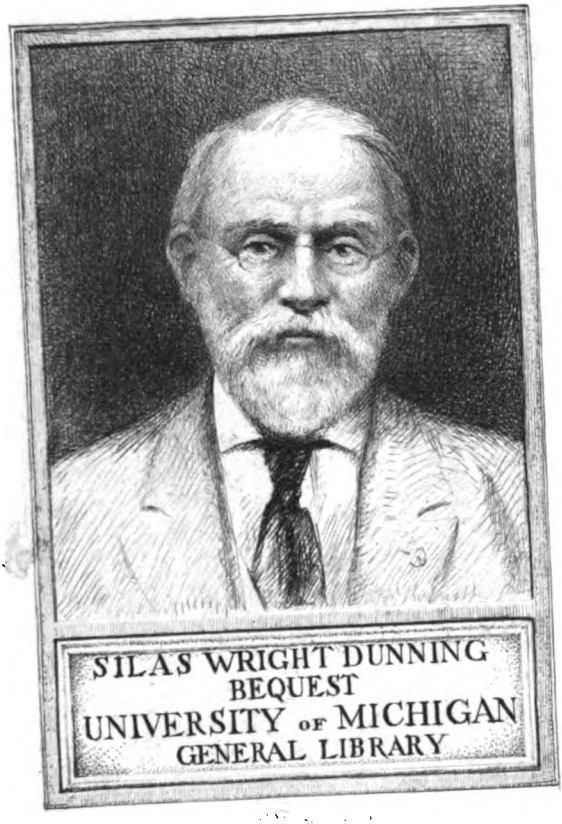

SILAS WRIGHT DUNNING
BEQUEST
UNIVERSITY OF MICHIGAN
GENERAL LIBRARY

Digitized by Google

AS
221
.A6

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

L'ATENEO VENETO

RIVISTA BIMESTRALE

DI SCIENZE LETTERE ED ARTI

Anno XX. - Vol. II.

VENEZIA

PREM. STAB. TIPO-LIT. FRATELLI VISENTINI

1897

Digitized by Google

Digitized by Google

SAGGIO SUL PROTETTORATO

INTRODUZIONE

Chi conosca la ricchissima letteratura moderna del diritto coloniale troverà forse fuor di luogo un nuovo studio sul protettorato, che è stato più volte oggetto di speciali monografie e di trattazioni incidentali. A quest'accusa preventiva, che lo studioso di diritto internazionale potrebbe muovermi, io oppongo a mia giustificazione due cose. Innanzi tutto, se è vero che in questi ultimi tempi in Francia, in Inghilterra e in Germania il protettorato quale sistema di colonizzazione è stato oggetto di molti studi, non è altrettanto vero che l'argomento sia ormai esaurito e quindi chiuso il ciclo delle ricerche originali sullo stesso. Il protettorato, sia come trattazione scientifica che come applicazione pratica, risente naturalmente delle condizioni in cui si trova il moderno diritto coloniale, al quale alcuni secoli di vita non valsero ancora a dare uno sviluppo completamente autonomo, libero dalle postoie dottrinali del diritto naturale e da quelle puramente utilitarie della politica. L'esistenza come organismo scientifico del diritto internazionale non sempre serve di utile impulso e guida all'evolversi del diritto coloniale, spesso anzi nella sua mole ben costrutta appare come una cappa di piombo che tolga aria e luce ad una pianta giovinetta. È destino comune a molte scienze nascenti quello

Digitized by Google

di seguire nei primi passi le orme di una scienza affine; ma se un' emancipazione fatta a tempo non pone fine a un tale momento critico si ha un asservimento o un assorbimento, fonte di gravi danni sia dottrinali che pratici. Così, è veramente profittevole il trarre per lo svolgimento del diritto coloniale ispirazione dai principi del diritto internazionale, ma è a mio avviso un metodo sbagliato il voler ricondurre il primo in ogni sua parte allo sviluppo proprio del secondo; bisogna pensare alla diversità d' oggetto, d' intenti, di sfera d' azione fra il diritto coloniale e il diritto internazionale e persuadersi della necessità di non inquadrare nelle vecchie categorie di quest' ultimo i fatti e gl' istituti nuovi a cui il primo dà luogo. La scienza deve seguire la vita e non fallire al proprio scopo col costringere in un letto di Procuste dei prodotti vigorosi e spontanei, e peggio ancora col condannarli perchè non corrispondono alle esigenze di principî prestabiliti. Bisogna per il diritto coloniale fare quello che è stato fatto per il diritto internazionale, svincolarlo cioè dal diritto naturale così come dai sistemi utilitarî; bisogna farne un organismo giuridico ben caratterizzato, prendendo come punto di partenza alcune idee filosofiche e ricorrendo ad alcuni concetti generali del diritto pubblico internazionale in quanto siano applicabili ai nuovi rapporti. Deve ancora venire chi ponga mano a quest'opera colossale di costruzione; adesso siamo ancora in quel periodo di trattazione frammentaria, che ricorre sempre nell'evoluzione di una scienza. L' argomento del protettorato si presta in modo eminente ad una trattazione autonoma; nuovo, se non nell' idea primordiale, certo nello sviluppo e nell' estenzione grandissima, il protettorato applicato ai paesi barbari soggetti alla colonizzazione degli Stati europei dà l' esempio di un rapporto, a cui è necessario un proprio regolamento giuridico, che pur partendo da principi filosofici ben definiti e traendo ispirazione per forza d'analogia da alcuni dei concetti direttivi dell'istituto della protezione, vigente nel vecchio diritto internazionale europeo, sia svincolato ad un tempo dalle fisime del

Digitized by Google

diritto naturale, dai mutevoli interessi della politica e dai rigidi concetti tradizionali del diritto delle genti. Ora, non tutti gli scritti sul protettorato, alcuni dei quali pur dovuti a penne veramente valenti, corrispondono a quest' ideale, e, mentre la pratica brancola ancora in mille incertezze, gli scrittori troppo spesso si lasciano sedurre dalla considerazione degl' interessi politici ed economici della loro patria o per esagerata ortodossia giuridica condannano dei rapporti nuovi, sol perchè la loro figura non risponde alle vecchie idee. Il mio saggio è ben lungi dalla pretesa di correggere chicchessia o di creare qualche cosa di nuovo; esso va inteso soltanto come un tentativo di cooperare alla costruzione del nuovissimo edificio giuridico seguendo l' indirizzo accennato e cercando di fissare brevemente i principi fondamentali anzichè dilungarsi nelle singole applicazioni pratiche; in ciò vuol essere la sua modesta ragione d'esistere.

Ma un' altra considerazione — e forse la principale — vale a giustificarmi dall'essermi proposto un tema, che molti e valenti scrittori recentemente svolsero con gran copia di dottrina; ed è la quasi assoluta deficienza in proposito della letteratura italiana. A differenza dalla Germania, che, acquistata in pochi anni una posizione eminente fra le potenze coloniali, ha avuto un rigoglio grandissimo di letteratura coloniale, l' Italia non solo è entrata in lizza colla più assoluta impreparazione, ma anche in seguito non ha dato minimamente impulso allo studio di questioni che venivano a toccarla molto davvicino. Che la politica coloniale non sia popolare è un fenomeno di cui non ha il privilegio la sola Italia e non è quindi tale da fare meraviglia; ma quello che è strano si è che ad essa non si appassionino le classi dirigenti e i pubblicisti, che non ne discutano le multiformi questioni e non cerchino di destare la gran massa del popolo con qualche cosa di più elevato che non siano le lamentele infinite e il codardo eccitamento a svellere la bandiera da suolo già italiano; e quello che è più strano ancora si è la mancanza di criteri direttivi ben definiti negli uomini di governo, la

Digitized by Google

cui ignoranza scontammo purtroppo in lagrime e sangue. Quanto allo studio sul protettorato non è a dire che esso abbia perso per noi ogni interesse dopo l'annullamento del famoso trattato d'Uccialli; esso anzi tutto può costituire una riserva per una ripresa allo sviluppo delle nostre colonie ed è in ogni caso utilissimo per l'esatto apprezzamento dei frequenti rapporti politici ed economici con paesi estra-europei, che sono soggetti a protettorato e fra i quali importantissimo per noi la Tunisia, dove non ultimo mezzo per il mantenimento dei nostri vitali interessi è dato dalla precisa conoscenza del diritto pubblico ivi vigente quanto alla posizione reciproca dello Stato protettore e dello Stato protetto e di entrambi questi di fronte agli altri Stati.

Capitolo I.

La sovranità internazionale e le sue modificazioni.

Se è vero che lo studio della fisiologia deve naturalmente e logicamente precedere quello della patologia, se è vero che la ricerca delle cause e del modo di comportarsi di una serie di fatti anormali di necessità presuppone la conoscenza della legge generale rispetto alla quale esiste quella anormalità, nel metodo di trattazione del nostro argomento s'impone l'esame — sia pure fatto a volo rapido — dell'idea pura di sovranità, perchè lo studio delle sue modificazioni sia fecondo di utili risultati sia nel campo strettamente giuridico che in quello sociologico internazionale. Ma avverto subito che io non intendo qui parlare del concetto di sovranità internazionale se non sotto l'aspetto di una questione preliminare, al solo intento cioè di fissare un saldo punto d'appoggio per una costruzione giuridica, senza alcuna intenzione di entrare *de plano* in un campo quasi esclusivamente filosofico, che non offre frutti rigogliosi se non a chi vi porta competenza speciale ed ala d'ingegno.

Più volte nello studio di varie teorie del diritto inter-

Digitized by Google

nazionale mi si affacciò spontanea alla mente l'osservazione della differenza profonda, che esiste fra il posto che lo svolgimento dell'idea di sovranità ha nel comune metodo di trattazione del diritto pubblico interno e quello che allo svolgimento stesso viene attribuito dagli scrittori di diritto internazionale: sicchè mentre nel primo campo il problema della sovranità, per la sua essenza, per le sue origini, per i suoi organi, ha affaticato le menti dei pensatori e ha dato origine a delle teorie, che hanno servito di leva potente ai vecchi reggimenti politici, nell'ambito dei rapporti internazionali il problema stesso non solo subì fasi diverse, ma fu più spesso girato che risoluto, più spesso considerato come un assioma indimostrabile per l'evidenza che come un principio di cui valesse la pena d'indagare l'essenza e lo sviluppo, più spesso trovò delle frasi apodittiche invece di chiare e complete esposizioni teoriche. Non voglio dire che questo modo di procedere degli internazionalisti non sia in alcun modo giustificato dalle pressuposte illustrazioni che il concetto di sovranità ha nel diritto pubblico; ma certo questa giustificazione non riesce completa, quando si pensi all'aspetto e allo sviluppo speciale che quel concetto ha nel didiritto internazionale, onde supponendone una completa nozione nello svolgimento di teorie, che in esso hanno il loro punto di partenza, si suppongono risolte delle questioni, la cui soluzione non è certo data dal diritto pubblico interno. E pure dal modo d'intendere la sovranità internazionale deriva la concezione di tutto il sistema di diritto internazionale e della convivenza degli Stati.

Certo non mancano fra gli scrittori di diritto internazionale coloro che studiarono la natura giuridica della sovranità (1); ma in generale le loro teorie sono difettose o

(1) Il Morello nel volume II della sua *Introduzione alla scienza del diritto internazionale* (Palermo 1870) espone lungamente le varie teorie sul concetto di sovranità internazionale; ma alla diffusione della critica non son ivi pari l'originalità e le profondità delle idee.

Digitized by Google

per l'introduzione di elementi estranei considerati come essenziali, o per la preterizione di elementi essenziali o per il modo di concezione superficiale ed esterna. Io posso prescindere dall'entrare in un esame dottrinale di queste varie teorie, rimettendomene alla critica sagace che nella sua acutezza di buon giurista tedesco ne fece lo Jellinek (1); e ritengo sufficiente ai miei scopi esporre succintamente la mia opinione in uno al processo logico, con cui mi pare di potervi arrivare, dichiarando subito di non aver nulla di nuovo da esporre se non forse nella forma e nell'associazione logica delle idee.

Lo Stato nel diritto pubblico corrisponde alla persona del diritto privato. Le sue alte finalità etiche appaiono nell'età della discussione d'una necessità logica e pratica, che non ha nulla da invidiare alla stessa necessità onde sono informate le finalità dell'uomo. È legge di natura, su cui non val la pena di fermarsi, che ciascun ente creato ed avente una certa destinazione deve essere fornito di tutto l'appannaggio di mezzi atti al perfezionamento di quella destinazione. Così ogni entità giuridica deve necessariamente essere dotata di un complesso di qualità e di diritti atto a raggiungere il suo fine. L'espressione sintetica di questo complesso di facoltà e di diritti sia in rapporto all'individuo che allo Stato è quella che i filosofi chiamano l'autarchia, la morale autonomia. Partendo dal presupposto psicologico, per cui lo Stato può ravvisarsi, secondo il concetto platonico, come uomo in grande, in tutte le fasi del processo di formazione ed attuazione della volontà dello Stato si riscontra quel carattere di morale autonomia che esiste nell'analogo processo psicologico dell'individuo. Soltanto, quello che nell'uomo è *libertà*, nello Stato è *autorità*; e tale fenomeno non è che un prodotto della funzionalità sociale propria dello Stato di fronte a quella dell'individuo. Però giustamente al concetto di sovranità può attribuirsi una base positiva, sia perchè se ne trova il principio nella stessa

(1) Jellinek. *Die Lehre von den Staatenverbindungen*. Wien, Hölder, 1882; cap II, pag. 16-36.

Digitized by Google

psiche dell'uomo civile, sia perchè se ne ha una chiara rappresentazione nel fatto stesso della società. La sovranità può così ritenersi consistere nel potere di adempiere liberamente e col massimo d'intensità le funzioni che sono proprie dello Stato. Un'espressione giuridica di questo libero potere può trovarsi nella formula felice dello Jellinek: obbligabilità solo per atto di volontà propria (selbstverpflichtung) (1).

Sia che si eserciti nell'ambito territoriale dello Stato, sia che si eserciti all'estero, l'idea di sovranità come tale rimane sempre la stessa, ricollegandosi sempre coll'adempimento di una funzione che lo Stato deve compiere in servizio della società da lui rappresentata. Necessità logica non consente che un'idea, un elemento semplice del pensiero umano, possa essere scisso in due parti aventi qualità e natura diverse. Il concetto di sovranità è inseparabile dall'idea di Stato, come, nel concetto dei teologi, l'onnipotenza è inseparabile dall'idea della divinità: come lo Stato è uno, così una è nella sua essenza l'espressione sintetica dei poteri giuridici ond'è investita la sua personalità. Ciò non toglie che esigenze pratiche e scientifiche, attinenti al metodo e al rapido e progressivo specializzarsi degli studi, possano consigliare di esaminare partitamente gli aspetti diversi e i diversi campi d'applicazione e d'esercizio della sovranità. Ed è certo che, per l'indole stessa di quella parte del diritto che studia i rapporti degli Stati fra loro, si appalesa necessaria la speculazione su quel particolare aspetto della sovranità, che con frase comunemente accettata si chiama sovranità internazionale. Ma dal fatto del costituire quest'ultima la chiave di volta di tutto l'edificio scientifico e storico dei rapporti del diritto internazionale troppo corsero gli scrittori coll'arrivare alla conclusione di una differenza profonda, di natura, fra la sovranità interna e quella esterna degli Stati, disconoscendo così quel carattere di unità, che trova un fondamento incrollabile nell'idea filosofica. A questa concezione

(1) Jellinek, op. cit. pag. 34.

Digitized by Google

contrastano le più elementari nozioni storiche. Da quando l'essenza dei diritti fondamentali dell'assolutismo monarchico ebbe legittimazione teorica per opera dei pubblicisti posteriori alla Riforma e particolarmente di Jean Bodin (1), il concetto assoluto della *suprema potestas*, traendo ispirazione della pratica, signoreggiò ad un tempo e nel campo del diritto pubblico e in quello del diritto internazionale; onde i pubblicisti, risalendo agli stessi principi filosofici, giustificavano lo sconfinato potere del sovrano nei rapporti cogli altri sovrani come l'annullamento della personalità dell'individuo di fronte all'autocrazia. Ciò prova all'evidenza che il diritto pubblico e il diritto internazionale s'influenzano a vicenda e che quest'ultimo implica l'idea del primo; e se ne ha una riprova nel fatto che quando fu modificata l'idea della sovranità interna e sorsero i reggimenti politici di libertà, fondati tutti su un sistema organico di freni e di controfreni atti ad assicurare lo sviluppo integrale delle potenze individuali apponendo dei limiti alla libertà di ciascuno, si modificò anche profondamente il modo di concepire la vita degli Stati, che dall'anarchica coesistenza di sovranità assolutamente indipendenti, appena temperata dal sistema dell'equilibrio politico, si trasformò in una comunità giuridica, in cui la sovranità di ciascuno Stato è contenuta nei limiti necessari all'integrità ed allo sviluppo della sovranità di tutti gli altri. Questo principio, che solo parzialmente è entrato nella pratica, costituisce la base del moderno diritto internazionale, dove non trovasi uno scrittore veramente autorevole, che, ripudiando ogni concetto di assolutismo, non ritenga l'indipendenza dello Stato legata dai rapporti di comunanza cogli altri Stati. Per tutti ascoltiamone uno solo, che all'acutezza del giureconsulto unisce in felice connubio la profondità di pensiero del filosofo, il Lorimer: « Les arrangements de la nature sont tels que nulle entité créée ne peut réaliser sa

(1) La sua opera *Les six livres de la republique* comparve per la prima volta nel 1576 ed ebbe una traduzione latina nel 1586.

Digitized by Google

liberté dans l'isolement... La liberté de la creature forme une position de dépendance absolue envers la puissance créatrice et de dépendance relative envers d'autres puissances créées ; il se trouve même en dernière analyse, que cette dépendance relative embrasse toutes les puissances créées. Plus la puissance est grande, réelle et partant raisonnable, moins étroite est sa dépendance vis-à-vis des autres puissances créées... La puissance réelle ne saurait devenir egoïste sans cesser par ce la même d'être réelle ; égoïste, elle n'est plus qu' apparente. Au contraire, plus la puissance est réelle, plus elle implique la reconnaisance, volontaire ou forcée, de la puissance qui se concentre en d'autres entités. La puissance subjective s'appuie sur la puissance objective ; c' est d'après elle qu' elle se mesure, tout comme les droits et les devoirs subjectifs s'appuient sur les droits et les devoirs objectifs et se mesurent d'après ceux-ci » (1).

Alcuni, pensando che l'espressione di *sovranità* implica non solo una possibilità d' iniziativa assoluta, che è contraria ai rapporti di interdipendenza tra gli Stati, ma anche un potere d' impero su dei soggetti passivi, ritengono che anzichè di *sovranità esterna* debba parlarsi d' *indipendenza*, elevata questa a carattere differenziale fra gli enti collettivi che sono e quelli che non sono soggetti del diritto internazionale. Fra questi il Twiss va fino ad inserire questo concetto della indipendenza nel titolo della sua opera ad attestare il suo carattere di essenziale rispetto al diritto fra gli Stati (2). La sola sovranità vera nel senso esatto della parola, dice il Despagnet (3), è la sovranità interna, perchè essa è ad un tempo assoluta e fondata sull' idea di supre-

(1) Lorimer. *Principes de droit international.* Trad. par Nys. 1885 ; pag. 3-4.

(2) Travers-Twiss. *The law of Nations considered as indipendent political communities.*

(3) Despagnet. *Essai sur les protectorats.* Paris, Larose, 1896, pag. 13 e segg.

Digitized by Google

(1701-1800) — Con prefazione dell'autore. — Venezia 1897, Fratelli Visentini.

Campagne del Principe Eugenio di Savoia. — Vol. IX e X., Torino 1896 — Dono di S. M. Umberto I. Re d'Italia.

Salata F. — L'antica diocesi di Ossero e la liturgia slava. Pagine di storia patria. — Pola 1897, C. Martinolich.

Lombroso Cesare. — La delinquenza nella Rivoluzione Francese.
Mosso Angelo. — Mesmer e il magnetismo
Barrili A. G. — Napoleone.
Fiorini Vittorio. — I Francesi in Italia (1796-1815)

(La vita italiana durante la rivoluzione francese e l'impero). — Milano 1897 F.lli Treves.

Martello Prof. **Tullio.** — Commemorazione di Enrico Cernuschi fatta all'Università di Bologna — Bologna 1897, Zanichelli

Camuzzoni Giulio. — Note autobiografiche e scritti vari che vi si collegano. — Verona 1896, Franchini, volumi due.

Capretti Guidi Dott. **Vittore.** — Dell'atrofia infantile, nosografia, e ricerche anatomo-patologiche — Studio — Milano 1897, Stab. tipo-lit. Colombo & Tarra.

Neera. — Addio! romanzo (VIII. edizione) Firenze 1897, Paggi, editore.

Musatti Dott. **Cesare.** — Dell'anatomia in Venezia, discorso del Dott. Luigi Nardo, con note ed aggiunte — Venezia 1897, Visentini.

Romani Fedele. — L'amore e il suo regno nei proverbi abruzzesi. — Firenze 1897, R. Paggi editore.

Sprengel Curzio. — Storia prammatica della medicina, tradotta dal tedesco in italiano dal sig. D R. Arrigoni, N. 8 volumi, II edizione italiana, Firenze 1839, tip. alla *Speranza*. Dono del socio **(Cav. Dott. Cesare Musatti)**.

Santalena Antonio. — Giacinto Gallina. Commemorazione fatta al Politeama Garibaldi in Treviso e ripetuta all'Ateneo Veneto nell'aprile 1897. — Treviso 1897, tipografia Turazza.

De La Sizeranne Robert. — Ruskin et la religion de la beauté Paris, 1897, Librairie Hachette e C.ie.

Massarani Tullo — Come la pensava il dottor Lorenzi. Confidenze postume di un onesto borghese. Roma 1894, Forsani.

— — Il libro del popolo italiano di Cesare Correnti, Roma 1895, tipografia del Senato.

Direttori della Rivista:

L. Gambari — G. Occioni-Bonaffons, *Vicepresidenti dell'* Ateneo

---

Fausto Rova, gerente responsabile

Digitized by Google

L'ATENEO VENETO

RIVISTA BIMESTRALE

DI SCIENZE LETTERE ED ARTI

Anno XX. - Vol. II.

VENEZIA

PREM. STAB. TIPO-LIT. FRATELLI VISENTINI

1897

Digitized by Google

mazia di un potere, che s'impone a tutti coloro ai quali dirige i suoi ordini; la sovranità esterna non è che la libertà limitata dal diritto; fra le due non vi ha solo una differenza di sfera d'azione ma una vera differenza di natura.

Evidentemente così ragionando si parte dalla presupposizione delle viete teorie dell'assolutismo del potere sovrano nei rapporti interni, che ormai ha fatto il suo tempo e che i pubblicisti più autorevoli in materia di diritto pubblico concordemente rigettano. Ove si ammetta che lo Stato è mezzo e non fine a se stesso, ove si accolga quel concetto dello *Stato secondo il diritto*, che la profonda Germania a cominciare da Kant ebbe il merito di elevare a vera e scientifica dottrina giuridica dello Stato, è certo che non si potrà concepire la sovranità interna come un potere libero nelle sue azioni nel modo più assoluto, senza freni di sorta; è certo che gli stessi confini giuridici all'azione dello Stato dovranno riconoscersi nel campo dei rapporti interni alla stessa stregua per cui si riconoscono nei rapporti esteriori. Le varie teorie intorno alle funzioni proprie dello Stato sono la più evidente rappresentazione di questa necessità di limiti inerente all'azione dello Stato di fronte alla società cui presiede; e nelle dispute ardenti, che dal campo sereno degli studi scendono alla piazza mostrando di tratto in tratto i segnali forieri di future rivoluzioni, appare la straordinaria e appassionante importanza pratica di quelle teorie. Come nel diritto interno, osserva sagacemente l'Holtzendorff, l'azione reciproca dell'individualismo e del socialismo, così nel diritto delle genti si presenta l'opposizione delle due forze primordiali della nazionalità e del cosmopolitismo: quest'ultimo rappresenta il principio sociale nell'organizzazione degli Stati (1). Il dualismo ha delle esplosioni violente affatto analoghe nei due campi: la violazione d'una delle due forze, che colla loro azione reciproca mantengono l'equilibrio, non ha in nessuno

(1) Holtzendorff-Rivier. *Introduction au droit des gens.* Hambourg, 1889; pag. 38-39.

Digitized by Google

dei due casi una sanzione diretta; ma alla sanzione indiretta ed eventuale della guerra nell'ambito dei rapporti internazionali corrisponde nei rapporti interni quella della rivoluzione, questo diritto che non si scrive — secondo la frase tipica del Thiers — perchè sta scritto nella coscienza universale dei popoli.

In quanto si è detto è anche la confutazione dell'altro punto di divergenza profonda che vuol riscontrarsi nella natura stessa dei due aspetti della sovranità. La sovranità esterna, si dice, è un vero diritto, una facoltà veramente giuridica, perchè stabilita in virtù di un rapporto fra un soggetto attivo che l'invoca e l'esercita e un soggetto passivo che deve conformarvisi; mentre la sovranità interna manca di tale carattere consistendo in un potere imperante assoluto, di fronte al quale non esiste un soggetto giuridico indipendente (1). Questo modo di considerare la sovranità interna, più che ardito, come confessa lo stesso Despagnet, è veramente inesatto. Certo di fronte ai sudditi l'autorità dello Stato si manifesta come impero; ma questo impero non è arbitrio. Lo Stato non solo fissa i confini della sua attività giuridica, ma pone anche le forme in cui questa deve esercitarsi entro quei confini; sicchè in nessun momento della sua esistenza vi ha una volontà politica formalmente libera. Da questo punto di vista l'azione politica interna non differisce per nulla da quella internazionale: sia nei rapporti coi sudditi che nelle relazioni cogli altri Stati, lo Stato apparisce obbligato per mezzo della sua volontà espressa secondo il diritto. Le leggi ed i trattati, che costituiscono i momenti di obbligazione dello Stato nei due campi dei rapporti interni ed esterni, additano il contenuto concreto di una volontà, che segna a se stessa delle norme obbligatorie per l'esercizio della sua attività; onde i sudditi che sono astretti all'obbedienza delle leggi, alla stessa stregua degli Stati che sono

(1) Despagnet, op. cit. pag. 15-16; e Roguin. *La règle de droit*, pag. 139 (citato in Despagnet).

Digitized by Google

parti contraenti nei trattati, riposano in quella fiducia nella costanza della volontà dello Stato obbligato che è il fondamento della vita giuridica (1).

Potere derivante dall'essenza stessa delle funzioni proprie dello Stato, la sovranità esiste non appena esiste una società politicamente organata; e però, ammettendo l'idea della sua unità, malamente potrebbesi, a rigore di logica, sostenere che la sovranità esterna è una conseguenza della sovranità interna. Se è vero che il diritto internazionale presuppone il diritto costituzionale, è vero altresì che essi hanno tali e tanti punti di contatto che potrebbero paragonarsi a due spirali, che partendo da un punto comune ed avendo pure uno sviluppo proprio hanno nel loro cammino vari momenti d'incontro. Il punto comune è l'esistenza dello Stato, il quale, considerato storicamente e non astrattamente, entra appena nato in quella comunione di rapporti cogli altri Stati, che dà origine all'esercizio della sovranità internazionale. Questa ha una necessità d'esistenza primordiale allo stesso titolo della sovranità interna; e ciò perchè lo Stato non può vivere isolato, avendo bisogno per gli scopi stessi per cui è creato di esercitare così all'estero come all'interno delle funzioni sociali. E così che il riconoscimento da parte dei membri già esistenti della famiglia internazionale non ha che un valore dichiarativo. I punti di contatto fra le due sovranità nello svolgimento delle loro attività sono tanti che non sarebbe del tutto arrischiato il sostenere che le intestazioni dei capitoli in una partizione sistematica del diritto internazionale possono essere le stesse di quelli del diritto costituzionale. Le formule, che il diritto internazionale appresta, possono — secondo un paragone assai bene appropriato — considerarsi come dei numeri, il cui esponente è rappresentato dal valore che a quelle formule vien dato dal diritto costituzionale.

(1) In questo senso ragiona benissimo lo Jellinek, op. cit. pag. 32-36.

Digitized by Google

Questo fenomeno di unità nella loro essenza e di sviluppo parallelo e talora pure intrecciantesi nell'esercizio della loro azione, ha una dimostrazione ancor più evidente nei momenti patologici della vita degli Stati. A tal riguardo benissimo l'Holtzendorff si rappresenta l' intervento come il trattamento scientifico del conflitto di competenza fra il diritto pubblico e il diritto internazionale (1). Generalizzando il concetto, si può affermare che quando l' organismo di uno Stato transitoriamente o permanentemente non può, sia pure in parte, agire sotto il solo impulso della sua volontà, la lesione dell'idea di sovranità si riflette in tutti i campi in cui questa può manifestarsi; e nella menomazione dell' indipendenza, ingenerata dal conflitto o quanto meno dalla coesistenza della volontà propria dello Stato con una volontà esterna, ha base non solo la teoria giuridica dell' intervento ma anche quella della semi-sovranità.

La semi-sovranità (2) può considerarsi e come fenomeno giuridico e come fenomeno sociale internazionale. E le osservazioni che su di essa possono farsi dal punto di vista sociologico scaturiscono dalla sua natura giuridica e dalle sue origini storiche.

Poichè il concetto di sovranità è un concetto necessario, come necessario è il concetto di Stato a cui esso inerisce, è fondata nella logica la deduzione che essa possa esistere o non esistere, ma non subire tali alterazioni che la conservino in vita solo in parte. Gli scrittori, specialmente moderni, che sostengono la giustezza dell' idea giuridica di semi-sovranità, sono nel vero solo in quanto combattono coloro che credono di poter vedere nell'espressione stessa di semi-sovranità una contraddizione in termini appoggiandosi al carattere assoluto della sovranità, carattere che ben giustamente

(1) Holtzendorff-Rivier, op. cit. pag. 50.

(2) L'espressione di semi-sovranità si fa risalire al Moser. (Vedi Heffter. *Le droit international de l'Europe*. Trad. per Bergson 1873; pag. 40, n. 1).

Digitized by Google

viene oggi negato come contrario non solo alle esigenze della comunità internazionale, ma anche ai postulati di una filosofia che ha conquistato un largo campo nel mondo del pensiero. Ma non è men vero che il concetto di semi-sovranità non trova in tesi generale appoggio nella ragione e che per accettarne in condizioni speciali il contenuto bisogna ricorrere ai criteri che la dottrina sociologica appresta nel campo dei rapporti internazionali. Anche ammettendo, come è di fatti, che il concetto di sovranità sia eminentemente relativo, perchè soggetto a tutte le limitazioni di vario genere che vi apporta la coesistenza degli Stati, non può ritenersi che una grave limitazione rientri nella regola determinata da quella relatività, quando non ricorre alcuno di quei motivi su cui questa si basa: quando cioè la permanente lesione della integra sovranità derivi dall'esclusivo volere od interesse di uno Stato forte a danno di uno Stato debole, sia pure coll'assenso di quest'ultimo, senza che ne siano avvantaggiati anzi forse con danno dei supremi interessi della comunanza internazionale, è davvero un fuor d'opera e talora — starei per dire — un' irrisione il cercare un fondamento logico, sia pure per via di analogia, nella regola che segna limitazioni ad una sovranità per il fatto della coesistenza con altre sovranità. Non cerco analogie nel concetto della individualità umana, il cui parziale asserrimento non potrebbe, per i caratteri intrinsecamente diversi, in nessuna guisa legittimarsi coi limiti, che la coesistenza sociale apporta alla libertà dell' individuo. Esse non hanno alcun valore scientifico in un campo aristocratico e chiuso ad invasioni estranee, quale dev' essere quello del diritto pubblico; nè del resto sono necessarie per la nostra dimostrazione.

Lo Stato come organismo etico ha una necessità primordiale, ma questa necessità è correlativa all'attitudine dello Stato stesso a compiere quelle funzioni che sono a lui proprie in servizio della società. Quando dunque uno Stato esiste, si deve ritenere, per una vera presunzione giuridica basata sul concetto stesso di Stato, che questo possegga le

Digitized by Google

attitudini necessarie al compimento di quelle funzioni, che sono la sua sola ragione di essere e per le quali è investito degli adeguati poteri che si concretano e si sintetizzano nella sovranità. Se dunque la sovranità si appalesa come scaturente dall' idea stessa di Stato e se questo esiste per virtù tutta sua, come potrà logicamente ammettersi che la sovranità di uno Stato possa dipendere dall' investitura derivante da un altro stato? Se il potere sovrano è l'espressione attiva della completa funzionalità del supremo organismo politico, come potrà logicamente ammettersi un suo forzato smembramento o anche una volontaria e parziale abdicazione a favore di un terzo Stato? Non è una contraddizione logica il ritenere che uno Stato ceda ad un altro l'esercizio di alcune sue funzioni, per cui egli stesso è stato creato ed esiste?

Cionondimeno la semi-sovranità è un fatto esistente e come tale meritevole delle considerazioni del giurista, il quale non può trincerarsi dietro l'affermazione di un' idea filosofica, mentre è suo dovere cercare col sussidio delle cognizioni affini di darne, per quanto è possibile, una legittimazione o almeno una spiegazione storica. Così, se è vero che le idee sono i germi che appalesano alla luce della storia larga messe di frutti, anche la modesta opera di un giurista può contribuire secondo i risultati scientifici a cui egli è arrivato o a rigettare del tutto quel concetto in pratica o a restringerne l'applicazione entro certi limiti.

La condizione di semi-sovranità, che attualmente viene riconosciuta come anormale e transitoria nella vita degli Stati, era elevata in antico a dignità di sistema politico generale. Nel medio-evo il feudalismo, la supremazia del papa e dell' imperatore, la costituzione delle libertà comunali erano altrettante forze spesso cozzanti insieme, generanti sempre una dipendenza più o meno relativa; sicchè osserva benissimo l'Hall (1), se una legge dovesse formularsi sulla base

(1) Hall. *A treatise on international law.* Oxford, 1884; pag. 18.

Digitized by Google

delle idee allora prevalenti, la nozione della assoluta indipendenza degli Stati vi si dovrebbe completamente escludere. Posteriormente collo svanire dei vecchi ideali di supremazia religiosa e imperiale, coll'accentramento in grandi unità politiche, col cambiare delle dottrine filosofiche intorno alla natura dello Stato, la semi-sovranità mutò in gran parte forma e carattere, ma pur rimase come vero e proprio istituto in servigio dell'equilibrio politico. A questi due grandi momenti storici, del medio-evo e dell'età moderna, corrispondono due tipi distinti di semi-sovranità, che possono designarsi coi nomi di *vassallaggio* e di *protezione*, senza che perciò possa pretendersi di delineare due figure giuridiche ben precise, i cui caretteri si riscontrino in ogni caso pratico, variando le loro diverse manifestazioni come varia la volontà degli Stati per mezzo di accordi bilaterali.

Dal punto di vista giuridico il vassallaggio è la dipendenza di una sovranità nel suo stesso principio virtuale, nelle sue origini, nella sua costituzione. Lo Stato inferiore deriva i suoi poteri sovrani da un'investitura dello Stato superiore: da ciò vari obblighi reciproci, fra cui principali per il primo quello della fedeltà e dell'ossequio, per il secondo quello della protezione. Storicamente il vassallaggio si riconnette colla feudalità ed ha la sua base in quel concetto patrimoniale della sovranità, per cui di questa egualmente che della proprietà si può ritenere il *nudum jus* concedendo il contenuto effettivo del diritto. Esso ha soventi origine dallo smembramento di un grande Stato feudale fra i diversi popoli, cui civiltà ed origini storiche proprie attribuiscono naturalmente una distinta personalità: esempio tipico la penisola Balcanica di fronte alla Turchia; oppure dalla conquista che un grande impero militare fa degli Stati che lo circondano e ai quali, dopo averli condotti in suo potere, lascia per via di concessione spontanea, ma con limitazioni di vario genere, quella sovranità che ormai per diritto di guerra non spettava che a lui solo. In qualunque modo lo Stato vassallo non è che un pianeta, il quale riceve luce di riverbero, e la forza di

Digitized by Google

attrazione, che segna la linea della sua orbita, è determinata dall'un canto dalla potenza dello Stato superiore e dalla sua volontà di restringere sempre più i freni, e dall'altro dalla debolezza dello Stato inferiore e dai suoi sforzi per acquistare sempre una maggiore indipendenza. Da queste contrarie tendenze, da questo lavorio inverso risulta bene spesso la riduzione del diritto dello Stato superiore ad un puro diritto onorifico, come è attualmente della Porta riguardo alla Bulgaria, e infine l'emancipazione completa, quando lo sviluppo di civiltà del vassallo, la sua unione con Stati etnicamente affini, l'accrescimento della sua forza hanno generato in lui la coscienza di nazionalità assieme ai mezzi pratici per darle espressione politica. Quantunque affetti tutta intera l'idea di sovranità, il vassallaggio si presenta con caratteri d'intrinsica debolezza, perchè è veramente uno stato anti-giuridico e socialmente patologico. È anti-giuridico, perchè la sovranità per la sua stessa natura non può derivare da una concessione, essendo un'intima conseguenza dell'organismo politico appena costituito come tale. È patologico, perchè rappresenta la servitù imposta ad un popolo capace di governarsi e che potrebbe fecondamente impegnare le sue energie nascenti nell'incremento della sua civiltà anzichè in una lotta, spesso impari, contro la tiranide; cagiona un grande dispendimento di forze sociali; ritarda lo sviluppo di membri autonomi e coscienti nella società delle nazioni.

Attualmente, sia perchè queste considerazioni abbiano penetrato le menti degli uomini di Stato, sia perchè il progresso della civiltà ha modificato profondamente i concetti del diritto pubblico ed ha tolto sopratutto, col rigettare il connubio fra le idee di proprietà e di sovranità, la base più sicura al vassallaggio, questa forma di semi-sovranità, che perdura ancora nelle civiltà inferiori, dove trova le stesse ragioni giustificative che già nell'Europa medioevale, può dirsi quasi affatto scomparsa dai nostri sistemi politici. Ora nel bacino del Mediterraneo gli unici Stati vassalli sono la Bulgaria e l'Egitto; ed è prossimo forse il tempo in cui la

Digitized by Google

prima, già indipendente di fatto, diventerà tale anche di diritto, e il secondo si trasformerà in uno Stato protetto dell' Inghilterra, come pure di fatto è attualmente.

La protezione è una limitazione nell' esercizio anzichè nella costituzione della sovranità: non dipende da una concessione od investitura dello Stato superiore, ma dalla concessione convenzionale che uno Stato debole fa ad uno Stato forte di alcuno dei diritti della sovranità. In generale il diritto ceduto è quello della difesa, che il protetto per la sua stessa debolezza non potrebbe convenientemente esercitare; e il protettore, a cui spetta in ricambio una preminenza onorifica, assume questa difesa in modo permanente, senza di di che non si avrebbe che una semplice alleanza. Ond' è che tutti i trattatisti ricollegano la protezione coll' alleanza disuguale, facendone rimontare le origini al *foedus iniquum* dei Romani. Come osserva il Gairal, che recentemente studiò assai bene questa figura giuridica internazionale che ormai può dirsi non abbia quasi altro che un valore storico (1), col sopravvenire dell'epoca monarchica il vassallaggio si restrinse nei rapporti interni di ciascun popolo, mentre nei rapporti fra Stati vennero in uso e crebbero a dismisura i trattati di protezione. E ciò trova una spiegazione sia nella stessa natura umana, sia nelle condizioni peculiari del tempo in cui quel gran numero di trattati ebbe luogo.

(1) Gairal. *Le protectorat international.* Paris, Pedone, 1896; pag. 69-108. Lo studio della protezione di Stati data dai più antichi trattatisti del diritto internazionale. Così il Grozio riconosce degli Stati che sono in virtù di trattati *sub patrocinio, non sub ditione* (l. I, cap. III, § 21) e il Bynkershoëk parla di Stati *qui sub tuitione sunt* (*Quaestiones juris publici* l. I, § 9). Sui primi tempi dell' evo moderno troviamo usata la voce protezione nello stile di cerimonia anche tra Francia e Firenze, come si può leggere nelle *Legazioni* di Nicolò Machiavelli al Re Cristianissimo; ma allora essa non aveva ancora quel senso tecnico, che venne fissato dal moderno diritto delle genti. Il Vattel fu il primo a trattare diffusamente e con criteri scientifici del rapporto di protezione (*Il diritto delle genti.* Trad. Loschi. Lione 1781; vol. I, cap XVI, pag. 202-207).

Digitized by Google

L'uomo, a dispetto della sua tanto vantata e pur vera natura libera, sente il bisogno di ossequiare, di ammirare, di obbedire a qualcheduno di lui più grande o più potente; questo bisogno del suo animo è così profondo da costituire in lui quasi una seconda natura, è così potente da obbligare la sua fantasia a creare degli idoli da adorare, quando questi non trova nel mondo naturale. Questo fenomeno psicologico, di cui nessuno vorrà negare la realtà, si verifica anche nelle collettività umane, nelle società politiche; e per quanto questa affermazione possa apparire paradossale, la storia di tutti i tempi s'incarica di fornirne le prove. La storia delle varie epoche di civiltà ci presenta come fenomeno costante quasi tanti sistemi planetari, nei quali intorno ad uno Stato più potente degli altri e degli altri più grande e più civile girano e si aggruppano altri popoli, che volenti o nolenti sono attratti nell'orbità. Si potrebbe dire che esiste nella storia una legge, che chiamerei delle *orbite politiche*, per cui degli Stati pianeti sono attratti nel desiderio di rifletterne la luce attorno ad uno Stato astro. Ora, il fenomeno psicologico, pel quale il nome di un popolo ha in certi momenti storici una tale attrattiva su popoli inferiori per numero di popolazione e per estensione di territorio, per civiltà e per potenza, da obbligarli spesso a domandare e a subirne volontieri una specie di dipendenza, che lascia la sovranità ma diminuisce la dignità; tale fenomeno si verificava in grado eminente nella società europea a favore dei grandi Stati monarchici, che uscendo dal caos politico del medio-evo dovevano la loro esistenza all'azione di una grande forza accentratrice. La Francia ad esempio, per la sua fama di generosa e sopratutto per la sua grande potenza acquistata con una mirabile coesione all' interno, anche all' infuori delle vie coercitive, acquistò un' influenza grandissima sui piccoli Stati che la circondavano e specialmente sui principati italiani. Certo non era solo il sentimento che spingeva gli Stati deboli a porsi sotto la protezione di una grande potenza e di una piuttosto che dell'altra, ma anche e sopratutto la preoccupazione della

Digitized by Google

loro sicurezza, la quale con lieve sacrifizio di libertà e talora con semplice diminuzione onorifica salvaguardavano dalle mire ambiziose degli altri Stati o dello stesso protettore. Sicchè in un periodo storico, in cui la guerra era quasi lo stato normale della società internazionale e l'idea di giustizia era assai scarso freno alla prepotenza dei forti, la protezione traeva la massima ispirazione dal principio dell'equilibrio politico, desumendo ad un tempo dallo stesso quel carattere di instabilità che è proprio degl'interessi politici. Ond'è che i piccoli Stati, costretti dalle vicende a cambiare continuamente orizzonte politico, potevano non meno pei rapporti internazionali che per quelli interni paragonarsi a quell'infermo

> che non può trovar posa in su le piume,
> ma con dar volta suo dolore scherma.

Esempio tipico la repubblica di Genova, che dal 1311 al 1464 s'era già per una diecina di volte data e ripresa in signoria e in protezione a varie potenze, quando Luigi XI di Francia ebbe a dire la celebre frase riferita dagli storici: « Si les Génois se donnaient à moi, je les donnerais au diable » (1).

Senza altrimenti cercare di desumere dalla storia la figura giuridica della protezione, ritenendone attraverso la infinita varietà delle disposizioni convenzionali solo le note salienti sceverate dai vari elementi accidentali, e rimettendoci per ciò alla citata opera del Gairal, noi possiamo accettare la definizione che questo stesso autore fornisce: « la protezione è l'aiuto promesso da uno Stato ad un altro contro i suoi nemici almeno esterni, con riconoscimento da parte di questo a profitto del primo di una superiorità onorifica ». Dal concetto essenziale contenuto in questa definizione discendono gli obblighi reciproci delle parti, variamente sanzionati nei trattati, ma dai quali, almeno nella gran maggioranza dei casi, deriva non solo una diminuzione onorifica ma

(1) Vedi Engelhardt. *Considérations historiques et juridiques sur les protectorats* nella *Revue de droit international* 1893 pag. 230-238.

Digitized by Google

una vera limitazione effettiva di sovranità (1). Messo ciò a confronto col carattere di debolezza, da cui è affetto lo Stato protetto, ne risulta che la protezione si appalesa giuridicamente come una integrazione della sovranità del protetto in quella funzione propria ad ogni sovranità, per cui essa può sostenere anche colla forza i suoi diritti. Non mancano scrittori, anche recenti (2), i quali sostengono che perchè si abbia uno Stato sovrano occorre una sovranità di diritto non solo, ma anche di fatto, ritengono cioè che la potenza di fatto sia coefficiente necessario all' esistenza della sovranità; donde altri trassero la conseguenza che alcuni piccoli Stati, non avendo potenza, non hanno vera sovranità. Non vale certo l' indugiare nel combattere tale teoria, che sarebbe la negazione del diritto internazionale, che indurrebbe nella pratica la più grande incertezza per la mancanza di un criterio fisso nello stabilire quando esistesse veramente la sovranità, e che infine disconoscerebbe quell' elementare principio di filosofia giuridica, che altro è l'esistenza di un diritto altro quella dei mezzi pratici per farlo valere. Se questa teoria fosse vera il protettore fornirebbe alla sovranità del protetto un vero elemento necessario al compimento del suo essere.

Ma il vero si è che anche uno Stato piccolo e debole. quando esiste ed è stato riconosciuto dagli altri Stati, gode della personalità internazionale nella pienezza della sua

(1) Il Travers Twiss distingue gli Stati protetti dipendenti dagli Stati protetti indipendenti; l'indipendenza di questi ultimi qualifica come *indipendenza convenzionale* per opposizione all' *indipendenza assoluta*, di cui godono in virtù del diritto comune delle genti gli Stati potenti che non riconoscono superiore politico; e caratterizza la dipendenza dallo Stato protettore come una *dipendenza sub modo* per opposizione alla *dipendenza assoluta* (*Le droit des gens ou des nations considerées comme communautés politiques indépendantes*, t. I; Paris, 1887; pag. 24-25).

(2) Vedi ad es. Hallek. *International law*. S. Francisco 1861; e Phillimore. *Commentaries upon international law*. Third. edit. vol. I, London, 1879.

Digitized by Google

espressione; soltanto nel sentimento della sua debolezza, ritenendosi incapace di adempiere di per sè alla funzione della tutela dei suoi diritti da ingiusti attacchi esteriori, ricorre al permanente aiuto di uno Stato più forte. Esso è nella sua vita interna uno Stato pienamente perfetto e completamente atto alla vita internazionale: la sua deficienza non riguarda che l'accidente dei rapporti ostili. Stando dunque ai puri criteri di ragione il rapporto di protezione non avrebbe un carattere veramente funzionale nella vita degli Stati: in uno di quei sistemi di coesistenza pacifica e felice, che vengono affrettati dai desideri dei pensatori idealisti, esso non avrebbe ragione di esistere. Ma è certo che nei tempi, in cui esso ebbe il massimo vigore nei rapporti internazionali, non rappresentava uno stato patologico in grado maggiore di quello che non fosse il sistema dell'equilibrio politico, col quale direttamente si riconnetteva; anzi, data l'esistenza di quest'ultimo e quindi di tutte le relative cause di vario genere, esso serviva di correttivo ad un sistema di coesistenza internazionale mancante d'ogni base giuridica. L'attingere la forza da una fonte straniera, anche con sacrifizio della propria dignità, era una necessità dettata dalla lotta per esistenza in un'epoca in cui sulla forza si basava la ragione degli Stati, in cui la diplomazia era senza scrupoli e le ambizioni territoriali senza altro freno che quello della paura (1). Ciò d'altronde prova come nei nostri tempi, affinatosi il senso della morale e della giustizia anche nella pratica dei rapporti internazionali, ed essendo questi guidati almeno in tesi generale da un'idea giuridica, il rapporto di protezione non ha più una giustificazione razionale. Ed ora infatti la protezione è divenuta un rapporto quasi completamente storico (2). Gli Stati deboli sono sotto la salvaguardia del diritto internazionale e sotto la tacita garanzia collettiva delle grandi potenze euro-

(1) Vedi in questo verso Despagnet *Essai sur les protectorats.* Paris, Larose, 1896; pag. 66.

(2) Vedi Gairal op. cit.; Despagnet op. cit.; Engelhardt. *Considéra-*

Digitized by Google

pee: solo gli Stati piccolissimi, quei microrganismi politici che sono delle oasi indipendenti, rinchiuse nei limiti territoriali di uno Stato, figurano nella geografia politica d'Europa come Stati protetti. Ed anche questi ultimi sono ridotti alla più semplice espressione, ad un unico esempio. Il territorio d'Andorra, che la maggior parte degli scrittori considerano come una repubblica protetta dalla Spagna per mezzo del vescovo d'Urgel e dalla Francia coll' intermediario del prefetto dei Pirenei Orientali, fu recentemente provato dal Despagnet (1) coll'appoggio di documenti, che essa non formò mai uno Stato e che fu sempre, come è attualmente, una signoria indivisa tra la Francia e il vescovo di Urgel. Il principato di Monaco, che col trattato dell'8 novembre 1817 s' era posto sotto la protezione della Sardegna, essendo divenuto dopo la cessione di Nizza del 1860 un' oasi del territorio francese anzichè di quello italiano, perse per abbandono tacito del protettore la protezione del regno d' Italia; nè può dirsi che sia divenuto un protetto Francese, esercitando liberamente da sè la sua sovranità estera per mezzo del diritto di legazione attivo e passivo, quantunque con varie convenzioni abbia fatto delle concessioni alla Francia (2).

Non resta che la repubblica di San Marino, che già sui primi dell' età moderna metteva in pratica quella politica d'equilibrio, che per mezzo di alleanze disuguali con alcuno dei principi confinanti doveva preservarla dalla soggezione degli altri. Così nel trattato 20 maggio 1549, che la repubblica passò col duca d'Urbino, questi si assumeva l'obbligo di *difendere*, *proteggere* e *custodire* il popolo sammarinese,

tions historiques et juridiques sur les protectorats nella *Revue de droit international* 1892, pag. 345; 1893 pag. 230 e 466; 1894 pag. 631; 1895 pag. 49, 355, 463, 578; 1896 pag. 445.

(1) Despagnet op. cit. pag. 77-81. Vedi in contrario l' Engelhardt nella *Revue de droit intern.* 1896 p. 445-451.

(2) Così il Despagnet op. cit. pag. 70-71 e l'Engelhardt (*Revue de droit intern.* 1893 pag. 471-472); contra F. De Martens. *Traité de droit international.* Trad. par Léo t. I pag. 346.

Digitized by Google

il quale a sua volta doveva *prestar riverenza*. Il duca esercitava la sua protezione entrando a far parte del consiglio della repubblica, comandando le sue schiere, custodendo talora le sue castella, facendo da mediatore e da paciere nelle sue differenze e usando persino talora il diritto di grazia e giustizia. Devolvendosi in seguito il ducato alla Camera apostolica, la protezione su san Marino trapassò stabilmente al Papato, come fan fede i trattati coi pontefici Clemente VIII e Urbano VIII sul principio del secolo XVII. Dopo l'attentato dell'Alberoni, il Papa, facendo ragione all'antica libertà del popolo sanmarinese, restrinse i suoi diritti ad una semplice *tutela apostolica*. Passata incolume attraverso le bufera napoleonica in grazia della simpatia destata in Francia dalle sue forme repubblicane, San Marino conservò intatte le sue libertà durante la repubblica romana, la cisalpina e il regno italico. Napoleone III ammise nel corpo diplomatico accreditato presso la sua corte un incaricato d'affari sanmarinese e scrisse ai reggenti; « Conservate i vostri innocenti costumi e siate sicuri della mia *protezione* ». Poco dopo, costituitosi il nuovo regno d'Italia, la repubblica nel 22 marzo 1862 stipulò con questo un trattato d'amicizia e di buon vicinato, il cui art. 29 è così concepito: « La repubblica di San Marino, avendo tutto il fondamento di confidare che non le verrà mai meno l'*amicizia protettrice* di S. M. il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima libertà ed indipendenza, dichiara che non accetterà quella d'un'altra potenza qualunque ». Nell'esordio il Re d'Italia dichiara di voler dare col trattato « una testimonianza della particolare sua protezione verso la repubblica di S. Marino » (1). Questa convenzione, che doveva durare dieci anni, fu rinnovata nel 27 marzo 1872, riproducendo all'art. 38 l'identica disposizione

(1) Per la storia e per l'organizzazione politica di S. Marino, vedi Pietro Ellero: *Scritti politici*. Bologna, 1876. Dallo studio ivi inserito *Relazione della repubblica Sanmarinese* (pag. 157-213) sono tratte le brevi notizie storiche surriferite.

Digitized by Google

del citato articolo 39 del trattato del 1862. Anche quest'ultima convenzione, secondo dispone l'articolo 39, durerà in vigore per dieci anni, intendendosi rinnovata di anno in anno, salva denuncia sei mesi prima della scadenza (1). Nulla è in questo trattato come nel precedente che menomi in alcuna parte l'indipendenza del minuscolo Stato, il quale dirige liberissimamente la sua politica interna ed esterna, ha incaricati d'affari a Roma e a Parigi e consoli parecchi, e quantunque sia pur vivo in esso il sentimento d'italianità, che spinse all'unione le altre parti della penisola, non si mostra disposto nè ha mai pur fuggevolmente pensato ad annettersi. La fede profonda nelle sue antiche libertà e il sentimento di sicurezza derivante dal suo piccolo essere, gli attribuiscono talora un senso di fierezza che mostra quanto esso sia geloso della sua autonomia: nell'aprile 1893, in occasione delle nozze d'argento delle Loro Maestà, avendo il rappresentante della repubblica presentato un indirizzo al Re nella sua qualità di *amico* della repubblica, questi fece rispondere assicurando S. Marino della sua amicizia e della sua *protezione.*

Da tutto ciò può trarsi la deduzione, che l'ultimo esempio che sia rimasto in Europa di un rapporto giuridico tra Stati già così in fiore non conserva più di questo che l'apparenza. La protezione dell'Italia su S. Marino è in effetto una *vana species sine corpore*; il suo contenuto (non avendo nulla che fare colla protezione alcuni più stretti vincoli di buon vicinato derivanti *rebus ipsis dictantibus* da ragioni geografiche ed etnografiche) si restringe semplicemente ad impedire per mezzo dell'*amicizia esclusiva del re d'Italia*, che l'in-

(1) V. *Raccolta delle leggi e decreti* 1872 vol. XXXIV pag. 838 e segg. — Con dichiarazione segnata a Firenze il 31 dicembre 1896 e divenuta esecutiva con R. Decreto del 14 gennaio 1897 fu prorogata per la terza volta fino al 30 giugno 1897 la convenzione del 1872, essendo in corso i negoziati per una nuova convenzione. Vedi *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1897 n. 24.

Digitized by Google

fluenza di alcun altro Stato si stabilisca in un punto vitale del nostro territorio, si restringe cioè a prevenire ciò che avveratosi non si potrebbe dal nostro governo reprimere se non a prezzo di conflitti diplomatici.

Vari scrittori dicono che il rapporto di protezione viene stabilito anche per facilitare l'affrancamento di certe popolazioni, e portano ad esempio la Rumania e la Serbia prima della loro indipendenza, la Bulgaria e l'Egitto, le provincie autonome della Turchia e quest' ultima stessa di fronte al concerto delle grandi potenze. Niente di più difficile ed intricato ed anormale del diritto pubblico vigente nell' impero ottomano in generale e nella penisola balcanica in ispecie; il Despagnet che è entrato nella selva selvaggia delle convenzioni, degli atti diplomatici e delle consuetudini riguardanti le varie parti del dominio dei Sultani è giunto alle conclusioni seguenti: che il concetto di protettorato deve assolutamente escludersi per le provincie privilegiate dell' impero ottomano, che godono di un' autonomia amministrativa e sono sotto l'amministrazione di una potenza europea; che parimenti esso non può trovare applicazione in quelle parti, che, siano provincie turche o Stati vassalli, hanno dovuto subire o subiscono ancora l'ingerenza amministrativa e politica, esercitata di fatto più che di diritto, di una qualche potenza europea, come già la Russia nei Principati e più tardi in Bulgaria e l'Inghilterra in Egitto; che infine la condizione della Porta di fronte alle potenze non è tanto quella di uno stato protetto quanto quella di uno Stato posto sotto una garantia collettiva (1). Finchè una parte dell' impero ottomano conserva un qualche legame di dipendenza colla Porta, di vassallaggio più o meno stretto potrà parlarsi non mai di protettorato, trattandosi di un allentamento di vincoli che pur sempre lascia sussistere l'alto dominio del Sultano, da cui deriva la sovranità. In un sol caso a mio avviso potrebbe parlarsi di rapporto di protezione e cioè quando una parte dell' impero ottomano, o per virtù

(1) Despagnet op. cit. pag. 84-137.

Digitized by Google

di armi o per effetto di un trattato collettivo delle potenze, acquistasse la piena e completa indipendenza dal Sultano e poi nel sentimento della sua debolezza si ponesse sotto la protezione di uno Stato europeo all'intento di conservare l'autonomia acquistata; giacchè in tal caso non potrebbe parlarsi di derivazione di sovranità, ma semplicemente di un controllo e di una garantia. Un esempio si sarebbe avuto se si fosse avverata la voce messa in giro sul principio del corrente anno a proposito di Candia, che sarebbe stata completamente emancipata dall'impero ottomano e sottoposta al protettorato dell'Italia, con cui la legano lunghe e gloriose tradizioni storiche. Un altro esempio si avrebbe se gli Albanesi riuscissero ad acquistare la loro piena autonomia e vincesse il partito cattolico-italiano, che seguendo antiche simpatie, che si ricollegano alla dominazione di Venezia, desidererebbe il protettorato dell'Italia (1).

In tal caso il rapporto di protezione avrebbe non solo l'intento di salvaguardare l'equilibrio politico, ma anche una missione civilizzatrice analoga a quella che ha quello speciale rapporto di dipendenza politica, che attualmente viene con grande estensione applicato ai paesi di civiltà inferiore e che pei suoi caratteri si è venuto sempre più differenziando dal vecchio rapporto di protezione usato in Europa riguardo agli Stati deboli o di prima formazione. Tale rapporto, designato col nome di protettorato in contrapposto a quello di prote-

(1) Del protettorato italiano sull'Albania si è parlato anche recentemente a proposito della questione orientale, tuttora viva, in numerose corrispondenze e articoli di giornali; vedi ad es. il *Corriere della sera* del 24 febbraio e del 1.° aprile 1897 (nn. 54 e 89). Vedi anche a tale proposito negli *Annales de l'École libre de sciences politiques* 1892 pag. 292 e segg. l'interessante articolo del Bérard: *Les nationalités de Macédonie: Turcs et musulmans, Bulgares, Valaques*, (estratto dal libro dello stesso autore: *L'Hellenisme et la Turquie contemporaine. La Macédonie et les Bérats.* Paris, Alcan, 1892), nonchè pure del Berard un articolo sullo stesso argomento inserito nella *Revue de Paris.* 1er et 15 avril et 1er mai 1897.

Digitized by Google

zione, e usato dagli Stati colonizzatori come un modo d'estensione della propria influenza politica ed economica e come una tutela civile a favore degli Stati barbari, tale rapporto costituirà ormai l'unico argomento del nostro studio.

Capitolo II.

Fondamento filosofico e giuridico del protettorato. Il protettorato internazionale e il protettorato coloniale.

Trattando di un argomento, in cui il diritto, la filosofia e la politica sono strette in connubio pressochè indissolubile, mi sorge in mente il ricordo della dedica, che il Machiavelli fece del *Principe* a Giuliano dei Medici, e nella quale alla domanda se è permesso ad un particolare di dare lezione a quelli che governano, egli rispondeva ingegnosamente che coloro che sono nella vallata possono vedere più cose che non si vedono nelle alture. Pur non accogliendo questa giustificazione, i cui termini potrebbero facilmente invertirsi, il pensiero da cui essa è inspirata conforta chi nello studio delle più ardue questioni di diritto e di morale internazionale porta la convinzione che l'idea è pur sempre quella che agita il mondo e pone i primi germi del corso della storia, e che quest'idea non è quasi mai il prodotto spontaneo del pensiero individuale, ma una formazione lenta e faticosa del lavoro di molti e talora modesti studiosi, che forniscono direi quasi gli elementi molecolari di una grande idea collettiva destinata a dare impulso alla storia della civiltà.

Certo nel campo dei rapporti di diritto delle genti nessun'idea merita oggi maggiormente l'attenzione degli studiosi e degli uomini di Stato che quella di diffondere e di estendere su questa terra il regno della coscienza e della civiltà e dei modi atti a raggiungere questo fine umanitario. Il principio diretto e ultimo del diritto delle genti è perfettamente analogo a quello del diritto dello Stato: come fine di questo è lo

Digitized by Google

sviluppo integrale dell' individuo, così fine del diritto delle genti è la cultura umana, l'incivilimento generale (1). Tale destinazione finale acquista un' importanza, se non più grande, certo più sensibile nei rapporti con popoli meno civili, nei quali appare saliente la funzione di educatori, che gli Stati civili si attribuiscono, assieme alle prerogative ad essa inerenti. Non credo sia perfettamente esatto quanto afferma il Pillet, che quest'opera civilizzatrice non appartiene al dominio del diritto, rientrando piuttosto nel campo della morale, per il motivo che le nostre conoscenze sulla missione esteriore delle nazioni civili non sono abbastanza complete, perchè si possa prestarle un vero carattere di necessità (2). Ma se scientificamente non possono ritenersi tutti gli elementi, da cui risulta questo concetto del Pillet, giacchè pure ammettendo che l'opera civilizzatrice rientri nei suoi principî nel dominio della morale internazionale, sarebbe pur sempre opera giuridica il fissarne i confini e i modi di pratica estrinsecazione, è certo che lo studio di quell'opera deve in grado eminente poggiare sui dati astratti forniti dalla filosofia. Non è che il legame fra le teorie filosofiche e quelle giuridiche non debba avvertirsi anche nel campo dei rapporti fra Stati civili; ma nei rapporti con popoli semi-inciviliti la necessità di quel legame appare più evidente, quando si pensi alla condizione non ancora molto progredita delle relative teorie giuridiche, per cui è urgente assidere queste su di una solida base razionale, e al fenomeno, che in buona parte ha causa in quella imperfezione, dell' invasione della politica troppo spesso mancipia d' interessi egoistici sotto colore di generosa civiltà.

La socialità e l' individualismo sono le due forze opposte, dalla cui azione risulta la convivenza degli Stati. Alle teorie individualistiche del diritto internazionale, che hanno

(1) V. Ahrens. *Diritto naturale*, pag. 485.

(2) Pillet. *Le droit international pubblic. Ses éléments constitutifs, son domaine, son objet*, pag. 27 (*Revue générale de droit intern. public* 1894 n. I).

Digitized by Google

per cardine fondamentale la sovranità e l'indipendenza di ciascuno Stato, la stessa pratica dà una smentita col recente sviluppo grandissimo di convenzioni collettive, che col sacrifizio della libertà dei singoli soddisfano alle più varie ed elevate esigenze della società umana. Il diritto d'intervento è la rappresentazione scientifica e pratica più saliente del conflitto dei due principî risoluto mediante il sopravvento accordato ai supremi interessi dell'umanità. Il Carnazza-Amari, elevando il principio di nazionalità a norma assoluta e generale della legittimità dell'organizzazione politica singola e collettiva, può a ragione ritenervi fondata una teoria scientifica sull'intervento: posta la premessa la deduzione è logica, poichè ritenendo che la generale applicazione pratica di un'idea importi il benessere dell'umanità, gli Stati che già godono di tale applicazione sono ben fondati nel cercare di estenderla anche agli altri. Ma il principio di nazionalità ha ancora troppe incertezze nel campo degli studi e nella coscienza dei popoli per potersi ritenere come un'idea così generale da poter servire di salda e indiscutibile base al diritto d'intervento. Invece ai nostri giorni tende sempre più ad estendersi e nella pratica e nella scienza l'intervento motivato da una violazione dei diritti dell'umanità (1). Recentemente esso è stato ammesso anche dal Rivier in un libro destinato a divenir classico sopratutto fra gli uomini politici: « Il diritto della società umana, che si può dire rappresentata dalla società delle nazioni, è superiore al diritto di ciascuna nazione presa isolatamente. Quando uno Stato viola il diritto dell'umanità... l'insieme degli Stati rappresentante la società umana, è leso ed ha il diritto d'intervenire, come interviene uno Stato isolato, quando il suo proprio diritto di conservazione è leso » (2). Il Rivier soggiunge che l'intervento collettivo può avere

(1) V. a tal proposito l'interessante studio del Kebedgy. *L'Intervention*. Paris, 1890 pag. 76-87.

(2) Rivier *Principes du droit des gens*. Paris, Rousseau, 1896; t. I, pag. 403.

Digitized by Google

luogo anche per mandatario senza bisogno di mandato espresso, il che facilmente si verificherà quando lo Stato contro cui l'intervento si esercita è al di fuori della società internazionale. Riguardo ai popoli non civili questo diritto d'intervento, pur rimanendo ispirato alla tendenza, esistente anche nei rapporti fra Stati civili, di dare sempre maggior impulso al principio della socialità, si modifica in estenzione e in intensità; da un lato cioè esso si estende dai casi di lesa umanità a tutti i casi in cui un popolo semi-barbaro, essendo incapace per sè di elevarsi al grado di civile, ha bisogno dell'ausilio e della tutela di uno Stato civile, dall'altro per il carattere stesso della funzione, che così viene ad assumere, diventa sistematico e duraturo anzichè transitorio e accidentale.

Vediamo i principi filosofici su cui quest'affermazione si fonda, per poi venirne ad esaminare i principi giuridici e farne infine applicazione per la teoria del protettorato.

L'idea che guida i popoli nell'opera di colonizzazione non può essere che quella stessa che ispira la società internazionale: così in un'epoca in cui questa si basava tutta sull'idea religiosa, le conquiste coloniali ebbero per intento di diffondere la fede; tale il movente dei primi colonizzatori delle Americhe, segnatamente degli Spagnuoli. Ora che l'idea della comunità internazionale si fonda sulla comunanza di cultura, il fine della colonizzazione è quello di diffondere la civiltà. I modi di procedere possono essere diversi nelle due epoche, ma il fenomeno in sostanza non cessa di essere identico: rappresenti esso la lotta fra la fede cristiana e il paganesimo o fra la civiltà e la barbarie, fornisce egualmente la prova dell'imprescindibile bisogno, che l'animo umano sente di diffondere il dominio di un'idea, che gli si addimostra come la destinazione dell'uomo su questa terra. La storia mostra all'evidenza l'efficacia nel campo coloniale di quella lotta per l'esistenza, che Darwin elevò a legge universale; e la psicologia ne appalesa nel campo stesso la necessità. Il terreno della forza, su cui già questa lotta si esercitava, tende ora sempre più a spostarsi verso il terreno

Digitized by Google

dell'intelligenza: come qualche secolo fa poteva affermarsi che dovunque si trovassero a coesistere un forte e un debole, il primo avrebbe preso certamente il sopravvento sul secondo, così oggi può dirsi che dovunque coesistano due esseri di diversa intellettualità, l'essere più intelligente avrà la prevalenza. Ciò che è vero nel campo individuale è altresì vero nel campo dei rapporti fra società umane. La filosofia della fine del secolo scorso e della prima metà di questo, imbevuta dei principi d'individualismo portati alla più ampia espressione dalla Rivoluzione francese, era giunta a condannare i sistemi coloniali, che menavano quasi sempre alla soppressione più o meno lenta delle razze indigene; ma l'esagerata portata attribuita ai concetti da cui partiva l'induceva falsamente a trascurare gl'interessi collettivi dell'umanità per il rispetto ai diritti individuali delle società barbare o semi-barbare e a condannare tutto un sistema anzichè i metodi falsi o almeno imperfetti con cui era condotto. E però giustamente in questa seconda metà di secolo, contemporaneamente al nuovo e potente impulso dato alla colonizzazione, la teoria cambiò vedute e seppe meglio contemperare il rispetto all'individualità umana coi supremi interessi collettivi. Così uno dei più autorevoli ed ortodossi scrittori di diritto internazionale, il Bluntschli, scrive che l'inferiorità manifesta della civiltà della colonia rende un potere *un po' dispotico* quasi indispensabile; incapaci di essere liberi, cambiando, i popoli incivili non farebbero che subire una dominazione peggiore, e del resto « est-il un dispotisme plus capricieux et plus cruel que celui de ces chefs nègres, aussi stupides et aussi noirs d'ailleurs que leurs sujts? » La nazione dominante non deve dimenticare ch'essa deve civilizzare ed elevare a poco a poco gli indigeni delle sue colonie: se questi resistono invincibilmente ai suoi sforzi, non possono prendersela che con se stessi della loro estinzione (1).

(1) Bluntschli. *La politique.* Trad. par Riedmatten; deut. édit. Paris, 1883; pag. 269 e 271.

Digitized by Google

Tutto un sistema filosofico, il sistema di filosofia positiva, contribuì, talora anche insensibilmente, a diffondere fra i pubblicisti questi concetti, che recentemente trovarono un profondo sostenitore in un originale pensatore russo. Il Novicow, ponendo l'inesorabile azione della legge di Darwin come base della vita politica comune degli Stati e dell'esistenza delle società umane, sostiene che le società non suscettibili di progresso devono perire: ciò è così inevitabile come desiderabile: si può ben rivoltarsi contro questa legge crudele della natura, non si potrebbe modificarla. Bisogna colonizzare, egli dice, anche colla forza: è un'imprescindibile necessità correlativa all'altra di estendere il regno della coscienza sulla terra (1). Se si attendesse che i negri si civilizzino per loro propria iniziativa, si dovrebbe attendere un tempo prodigiosamente lungo, forse delle migliaia d'anni. Certo la conquista sistematica delle tribù barbare da parte delle nazioni europee costerà molto sangue; ma ciò è niente in confronto di quello che si versa oggi nelle guerre delle tribù e nei massacri dei tirannelli indigeni; la tratta sola cagiona la morte di un milione d'Africani ogni anno; anche se la conquista dell'Africa costasse la vita a 200 mila uomini (e tutto fa credere che tali sacrifizi non saranno necessari), si avrebbe un'immensa economia (2).

Presso a poco agli stessi risultati, quantunque per vie parzialmente diverse, arriva la sociologia scientifica, che nata con Augusto Compte divenne con Herbert Spencer un mirabilmente armonico sistema di filosofia universale. Secondo questa filosofia il fatto sociale prevale sul fatto individuale, alla vita del gruppo deve essere subordinata l'esistenza degli individui, i cui diritti scaturiscono non tanto dal semplice fatto dell'esistenza quanto dalle attitudini necessarie alla con-

(1) Novicow. *La politique internationale*. Paris, Alcan, 1886; pagine 281 e segg.

(2) Novicow. *La lutte entre sociétés humaines* Paris, Alcan, 1893; pag. 476 e segg.

Digitized by Google

vivenza sociale per resistere agli ostacoli dell'ambiente esteriore. Secondo questi concetti trasportati nel più largo campo della vita internazionale, il centro della vita giuridica internazionale dello Stato non è in esso stesso, ma nella grande società umana con tutti i suoi bisogni e le sue aspirazioni. È così elevato a principio unico e fondamentale quel principio sociale del diritto delle genti, che secondo i moderni pubblicisti di questa branca di scienza giuridica non è che un numero, il cui valore si manifesta solo indirettamente in quanto coll'unione ad un altro, rappresentato dal principio individualistico, determina una media proporzionale. Ad ogni modo secondo i criteri sociologici lo Stato non ha diritto d'esistere se non in quanto possiede quelle qualità che lo rendono un ente politicamente utile nella società internazionale; ma la crudezza di questa affermazione viene temperata dai metodi di cosiddetta terapia sociale, che la dottrina appresta per i casi patologici in cui possono versare le società politiche, metodi che vanno dalla soppressione come misura eccezionale al rimedio costante e paziente della cura in via normale. Bisogna infatti, dice il Novicow (1), distinguere l'aborto sociale della nazionalità embrionaria: il primo bisogna distruggerlo, la seconda lasciarla libera e proteggerla nella sua debolezza. Così da un canto si libera l'umanità da enti parassitari, e dall'altro si arricchisce la stessa di un nuovo tipo sociale, che producendo idee e sentimenti propri renderà ad usura i benefici ricevuti.

In conclusione potrà esservi discordanza nei modi di effettuazione, non nel principio per cui i popoli civili nell'interesse loro e in quello generale dell'umanità devono operare in guisa che le società dalle fasi inferiori dell'evoluzione passino il più presto possibile alle fasi superiori. Ma per ben conoscere lo sviluppo e il modo di comportarsi in pratica di tale principio è opportuno esaminarne la espressione giuridica.

(1) Novicow. *La politique internationale*, pag. 289-291.

Digitized by Google

Il Lorimer, riassumendo felicemente in poche parole il pensiero dei giuristi intorno ai rapporti delle nazioni civili coi popoli non ancora civilizzati, dice che come fenomeno politico l'umanità forma, nella sua condizione attuale, tre sfere concentriche: l'umanità civile, l'umanità barbara e l'umanità selvaggia; e che queste sfere hanno diritto da parte delle nazioni civili a un triplice grado di riconoscimento: il riconoscimento politico pieno, il riconoscimento politico parziale e il riconoscimento naturale o puramente umano (1). Non rinnoviamo qui la discussione sui caratteri, la cui esistenza fa escludere uno Stato dalla comunità internazionale, e se in particolare tale virtù debba attribuirsi alla religione, alla morale collettiva, alla forma politica; e desumendo il criterio dal fondamento stesso, su cui si basa la comunità internazionale, diremo che quando una società politica non esercita affatto o non esercita in modo regolare e illuminato quelle funzioni che sono proprie e comuni a tutti gli Stati civili, non ha il diritto di far parte della società internazionale, la cui destinazione è appunto quella di permettere l'esercizio nel terreno internazionale di quelle funzioni comuni (2). A quel modo che la sovranità è, direi quasi, la quintessenza della civiltà di un popolo politicamente organizzato, si può affermare che dall'esame del funzionamento proprio della sovranità presso i popoli barbari si può desumere il diritto negli Stati civili di accordare solo in parte o di negare affatto il riconoscimento giuridico. Il concetto di sovranità infatti segna un corso evolutivo in gran parte parallelo a quello generale della società e i cui punti salienti possono secondo la tripartizione del Lorimer denominarsi sovranità civile, sovranità barbara e sovranità selvaggia, quantunque naturalmente vi siano dei periodi di transizione, che danno luogo a delle incertezze nel campo giuridico. La

(1) Lorimer, op. cit. pag. 69.

(2) Vedi in questo senso il Pillet nella *Revue générale de droit intern. pub.* 1894 pag. 24-26.

Digitized by Google

sovranità barbara rappresenta di fronte a quella civile uno stadio inferiore d'evoluzione, nel quale la funzionalità dello Stato è assai poco sviluppata e perfetta e rende quindi impossibile la solidarietà piena colle nazioni civili, che hanno percorso tutto quel cammino, che dall'uno inorganico e indistinto conduce all'unità completa e perfetta nei suoi organi. Non è perciò possibile un'applicazione sistematica dei principî del diritto internazionale europeo riguardo alle sovranità barbare: queste non hanno diritto che ai cosiddetti diritti politici fondamentali, a quei diritti che sono in necessario rapporto colla loro funzionalità embrionaria, come il diritto all'indipendenza e all'autonomia interna, a fare la pace e la guerra, a conchiudere trattati cogli altri Stati. L'applicazione dei principî del diritto internazionale sarà così frammentaria e ispirata più spesso alle norme di ragione, da cui quei principi hanno origine, anzichè da quei principî stessi, quali questi sono concretamente applicati nei rapporti fra popoli civili. I popoli barbari vivono ancora in un mondo politico molto simile a quello in cui l'Europa era non molti secoli addietro e che diede origine e giustificazione alla teoria assoluta ed esclusivista della sovranità, per la quale questa, rappresentata dall'autocrazia all'interno, si ritiene libera da ogni freno nei rapporti coll'estero e sconosce i diritti degli Stati e dei cittadini stranieri. A ciò non è estranea l'idea teocratica: a quel modo che il papa nel medio-evo, credendosi il rappresentante di Dio su questa terra, pretendeva tutti i regni fossero a lui sottoposti, nel grande impero orientale il Figlio del Sole fino a non molti anni or sono trattava gli Stati che volevano entrare in rapporti con lui come suoi vassalli e colle forme relative ne accoglieva gli ambasciatori. Così la fede in connubio colla barbarie conduce all'apogeo l'intolleranza e fondendo in un sol concetto straniero ed infedele pone questo al disotto del più immondo degli animali. A tale stregua si giustifica l'espressione dell'Holtzendorff, che la civiltà implica la negazione di ogni diritto per la barbarie, come questa implica la negazione

Digitized by Google

di ogni diritto per la civiltà (1). Dall' unione di queste due negazioni sorge, come nella matematica, l' affermazione del diritto da parte degli Stati civili di ridurre i barbari ad accettare una forma per quanto imperfetta di convivenza internazionale. A quest'intento, quando questi ultimi producono un danno positivo alle società civili, la necessità dell'intervento s' impone e quest' intervento sarà transitorio o permanente secondochè lo Stato, a cui si è per esso imposto l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali derivanti dalla convivenza internazionale, dia o no sufficienti garantie di volerlo e poterlo adempiere. In ambedue i casi la personalità dello Stato barbaro viene sempre rispettata, tanto che in ambedue i casi il nuovo stato di cose viene consacrato in un trattato, il quale secondo l'estenzione ed il carattere che assume la diminuzione della sovranità barbara sarà un trattato stipulante delle servitù internazionali od un protettorato. Quando invece i popoli barbari non producono che un male puramente negativo, perchè l'altrui ignoranza e inciviltà è sempre un male per tutti, allora ogni intervento sarebbe illegittimo e assai facilmente produrrebbe un effetto contrario agl' interessi della civiltà in genere, inducendo nel popolo barbaro una reazione, nella quale vanno disperse quelle nascenti energie sociali, che senza forzato impulso esteriore possono condurre a rapidi e fecondi risultati. E noi possiamo appoggiarci come a splendida dimostrazione all'esempio del moderno Giappone, questo *enfant prodige* che in meno di mezzo secolo, pur conservando sempre la pienezza del *self-government*, sotto la libera azione educatrice delle potenze europee (2) conquistò quell' alto posto nella civiltà, che fu rivelato al mondo attonito dall' ultima guerra colla Cina. Se, prima che questa meravigliosa opera di civiltà fosse compiuta, gli Stati stranieri non si fossero limitati ad esi-

(1) Holtzendorff-Rivier. op. cit. pag. 11.

(2) V. Pasmentry. *L'action éducatrice des puissances étrangères au Japon* (*Annales de l'École libre des sciences politiques* 1888 pag. 295).

Digitized by Google

gere il rispetto dell'attività giuridica ed economica dei propri connazionali per mezzo di quelle capitolazioni, che ora sono in via d'abolizione, se non fosse stata rispettata la grande potenzialità psichica e intellettuale del popolo giapponese, non solo si sarebbe commessa un' ingiustizia, ma si sarebbe privata l'umanità di una nuova, vigorosa ed originale individualità politica (1).

I due diversi momenti dell'evoluzione, che precedono lo stato di civiltà, sono giuridicamente caratterizzati da due diversi tipi di organizzazione politica, dallo Stato e dalla tribù. Il fatto di un potere sovrano imperante su un dato popolo e su un territorio stabile implica la concezione di alti e complicati rapporti di diritto pubblico, che sarebbe impossibile nello stato di disgregazione delle tribù. Le due diverse condizioni sociali e politiche non sono sempre assolutamente e facilmente distinguibili per i naturali periodi di transizione: ma questi giuridicamente non possono avere importanza alcuna; il parlare di *forme simili a Stati* è usare un'espressione ambigua, il cui unico valore è quello di attribuire per analogia a queste forme politiche transeunti e non bene caratterizzate i diritti spettanti agli Stati aventi una indubbia personalità; il sostenere l'esistenza di una quasi-personalità giuridica è un disconoscere l'impossibilità logica di ammettere un termine medio fra due principî contradittorî (2). Un popolo infatti è o non è un Stato, ha o non ha una personalità giuridica: fra l'essere e il non essere non può esservi posto

(1) Così, secondo noi, sarebbe stata una vera disgrazia per la civiltà l'esecuzione del progetto, che pare esistesse nel 1776 negli accordi segreti della Russia e dell'Inghilterra, di conquista comune del Giappone. (Quest'accordo non è stato per ora altrimenti provato che per l'esistenza di una memoria esistente negli archivi del ministero degli affari esteri di Francia e che fu alcuni anni or sono esumata dal Lefèvre-Pontalis. Vedi *Annales de l'École libre des sciences politiques*. 1889 pag. 433-457).

(2) Vedi in questo senso Heilborn. *Das Völkerrechtliche protectorat* pag 21-22.

Digitized by Google

per alcun concetto intermedio. Nè è a dirsi per questo che il diritto tiranneggi la vita e che uno stato sociale e politico non pienamente definito non trovi un' espressione giuridica atta a caratterizzarlo nei rapporti colle altre comunità: il diritto si piegherà alle esigenze della pratica applicando largamente o restrittivamente i concetti di Stato e di tribù secondo che la condizione che di fatto si presenta si avvicina di più all'uno o all'altro di quei concetti.

Nella tribù non v' ha nè personalità nè sovranità, ma solo i germi dell'una e dell'altra. Mentre nel periodo barbarico dello Stato l'elemento personale è subordinato e ridotto quasi alla condizione d'accessorio rispetto all'elemento territoriale, onde il potere sovrano è considerato più come una *proprietas* che come un *dominium*, nel periodo della tribù l'elemento personale è assolutamente predominante e investe del suo carattere il potere del capo. L' incidenza di questo potere su un dato territorio è affatto accidentale: la mancanza dei mezzi atti a sfruttare permanentemente il suolo, il desiderio di cercare nuove terre più fertili, la scarsezza di bisogni sociali e la mancanza degli organi relativi, le continue lotte colle tribù vicine, tutto contribuisce ad indurre quell'unione di persone aventi una comune origine, che è rappresentata dalla tribù, ad operare frequenti trasmigrazioni. Durante questa, la tribù non cessa di esistere, perchè il legame che la tiene unita e le dà vita è il vincolo personale che unisce le persone fra loro e al capo comune. Il fatto stesso delle trasmigrazioni e il carattere provvisorio dell' occupazione del suolo, derivante sopratutto dalla mancanza di veri mezzi di coltura, agiscono negativamente sullo sviluppo del concetto di sovranità territoriale. E la sovranità territoriale è la sola che, meritando il nome per antonomasia, riesce il carattere distintivo dello Stato, ove si trascurino i timidi e rari accenni a teorie contrarie che poggiano alla pura astrazione. Mancando dunque la sovranità, il rapporto della tribù col territorio da essa occupato è un rapporto di natura giuridica privata e il vincolo della tribù col suo capo

Digitized by Google

si caratterizza come rappresentanza di un' unione di persone indipendente (1). Da ciò discende la natura dei rapporti che gli Stati civili hanno colle tribù, rapporti che sono assolutamente al di fuori del campo del diritto internazionale per mancanza da parte di queste ultime di personalità e di sovranità, e che son retti più che dal diritto da norme consuetudinarie ispirate dai principî supremi di equità e di umanità. Così tutto il vasto campo del commercio internazionale, che gli Stati civili tengono fra loro, ed anche gran parte di quello che viene da essi esercitato cogli Stati barbari non vi trova applicazione alcuna; e potrebbe venire generalizzato il principio del diritto inglese, per cui i cittadini di uno Stato, che si trovano in un territorio che è senza Stato, sono esclusivamente soggetti alle leggi e alla giurisdizione del paese cui appartengono, appunto per la mancanza nei capi tribù di un potere territoriale, che possa attribuire loro alcun diritto di giurisdizione sopra gli europei, i quali si trovino nel luogo di loro residenza.

Ma la derivazione più importante del concetto accennato di tribù si è che questa del punto di vista della sovranità e quindi del diritto internazionale costituisce una *res nullius* e come tale occupabile da uno Stato qualunque. L'occupazione per il carattere del soggetto occupante fa sorgere la sovranità là dove non ve n' era costituita alcuna per mancanza di quegli elementi (all' infuori di quello personale) che vengono invece forniti dall'occupante. Da qualche tempo gli Stati civili, sia per il raffinato sentimento di umanità, sia per il desiderio di evitare le spese ed i danni di conquiste a mano armata, preferiscono provvedere all'opera di colonizzazione, anzichè coll' occupazione violenta, mediante l'acquisto di territori dagli stessi popoli che li posseggono. Quando patti di tal genere intervengono fra Stati e tribù non si può dir certo che si abbiano dei trattati internazionali, i quali presuppongono l'esistenza di due distinte e per-

(1) Vedi Heilborn op. cit. pag. 24.

Digitized by Google

fette individualità politiche. Ma tolto questo punto, in cui può dirsi vi sia concordia fra i vari scrittori, le più gravi incertezze esistono intorno al valore giuridico di questi patti, che furono accusati di aver sostituito alla forza l' astuzia e l' ipocrisia e di ricoprire con forme legali un non senso giuridico. Queste accuse si concretano nel dire, che i capi barbari non conoscono il valore delle concessioni che fanno e che bene spesso vengono loro strappate con doni, e sopratutto che essi cedono quello che non possiedono. A noi non importa rilevare come la storia coloniale ed anche la formazione e redazione attuale di tali patti diano in buona parte apparenza di giustizia alle critiche accennate; e restringendoci al campo puramente giuridico, ammettiamo che nei capi barbari esista sempre la coscienza dell'atto che compiono e che non vi sia quindi mancanza di corrispondenza fra la volontà giuridica reale e quella apparente, per esaminare esclusivamente se il contenuto stesso della volontà esca dalla cerchia giuridica propria allo stipulante barbaro. A dir vero tale tesi comporta a prima vista una soluzione completamente affermativa: posto che il capo tribù non abbia sovranità, un atto di trasmissione di sovranità da lui compiuto involve naturalmente una impossibilità giuridica derivante dalla cessione di ciò che non si possiede. Questa impossibilità apparve così incontrastabile, che i più acuti fra gli scrittori che si occuparono dell' argomento pensarono non esservi altra soluzione logica che quella di togliere a quei patti ogni valore giuridico riducendoli ad un mezzo di conquista pacifica, rientrante esclusivamente nel dominio della politica. Così l'Heimburger, che studiò l' istituto dell'occupazione con intenti veramente scientifici, partendo da quella impossibilità ritiene si tratti non già di una cessione, ma di un impegno preso dal capo di un popolo barbaro di non opporsi alla occupazione che di un dato territorio farà lo Stato europeo, il quale acquista così in modo originario la piena sovranità (1). Ma, a mio avviso, la forma del

(1) Heimburger. *Der Erwerb der Gebietshoheit.* Karlsruhe 1888 pag. 132.

Digitized by Google

patto e sopratutto la conseguenza di esso hanno tratto in inganno sul contenuto dello stesso, inducendo a vedere una nullità giuridica là dove non è che una categoria *sui generis* avente una portata tutta speciale. In effetti qualunque sia la forma impropriamente usata nelle stipulazioni (ad es. cessione di tutti i diritti di sovranità su un dato territorio), qualunque la conseguenza che ne deriva (acquisto di sovranità da parte dello Stato civile) è certo che il capo del popolo barbaro non cede, come non può cedere, un diritto di sovranità che egli non possiede; esso non cede che quello speciale diritto personale, che è proprio dei capi barbari e che costituisce un elemento dell' idea di sovranità. Se lo Stato civile cessionario in seguito a tale cessione viene ad acquistare un pieno diritto di sovranità, non è già in virtù di una traslazione operata da parte del cedente, ma in virtù dell' idea di sovranità di cui esso è *ipso jure* investito, e per la quale integra l'elemento personale acquistato cogli altri elementi atti a far sorgere la sovranità. In altri termini non si ha un' inversione del principio di diritto civile, pel quale l'un contraente non può cedere all'altro un diritto maggiore di quello che egli stesso non abbia, *nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet*; giacchè in tal caso il diritto acquistato dallo stipulante civile, maggiore di quello che non avesse lo stipulante barbaro, non costituisce la materia del trattato, ha origine in questo, ma si perfeziona in seguito in virtù delle qualità proprie allo stipulante civile. Sicchè, quando la forma usata in un patto è tale da fare apparire che l'acquisto della sovranità è una conseguenza immediata, o per dir meglio il contenuto stesso della stipulazione, ciò è soltanto per effetto dell'adoperare la figura rettorica dell'antecipazione, del considerare contemporanei e come immedesimati due momenti giuridici, di cui invece l'uno è conseguente all'altro.

Di quanto abbiamo detto si ha una riprova nelle cessioni convenzionali fatte da un capo barbaro a individui o a collettività private. Quando il sovrano di uno Stato barbaro fa ad un privato una cessione di territorio a titolo di sovranità,

Digitized by Google

il cessionario è investito degli stessi diritti sovrani appartenenti al cedente e quando avrà rotto i legami di vassallaggio derivanti dall'investitura, diventerà un vero sovrano indipendente degno d'essere riconosciuto come tale dagli Stati civili. Così sorse il principato di Saravak: sir James Brooke, nominato rajah dal sultano di Borneo, governò come vassallo quel paese, che poi sotto il nipote di lui Carlo Brooke divenne indipendente e come tale fu riconosciuto dalle potenze (1). Quando invece un patto di cessione interviene fra un *capo barbaro* e un privato o una società di privati, questi non acquistano già la sovranità che non era nel cedente, ma solo quei diritti limitati, che costituiscono la personale autorità del capo tribù: in questo caso adunque, in cui il cessionario non può integrare la somma dei diritti ricevuti cogli elementi mancanti per la costituzione della sovranità, questa non sorge in dipendenza del patto, dimostrando così come la diversità dei diritti acquistati dal cessionario Stato e dal cessionario privato non sia già un effetto della diversità intrinseca delle stipulazioni, ma bensì della diversa condizione giuridica dei due stipulanti. Non è che un'associazione privata non possa mai giungere ad acquistare una vera ed effettiva sovranità nei territori a lei ceduti da popoli barbari; ciò è un fatto indiscutibile nel campo del diritto pubblico internazionale e la formazione dello Stato libero del Congo ne è esempio luminoso; soltanto tale acquisto di sovranità si verifica non *a priori* per virtù intrinseca della propria personalità, come avviene per lo Stato, ma *a posteriori*, si verifica cioè quando l'associazione nel territorio a lei soggetto abbia sviluppato le funzioni proprie dello Stato. Sicchè giustamente l'Heimburger pone gli acquisti di territori fatti da privati al di fuori del suo piano di studio sull'acquisto della sovranità territoriale, collocandoli invece fra i modi di formazione degli Stati: acquistato infatti un territorio fuori d'Europa da un privato, individuo o società,

(1) Vedi Le Roux: *The rajahs of Saravak* nella *Fortnightly Review* sept. 1894 pag. 410.

Digitized by Google

l'acquirente vi ha pieno diritto di disposizione indipendentemente dalla sovranità di qualsiasi Stato; poi si sviluppano a poco a poco su quel territorio le funzioni dello Stato; ma finchè queste non siansi sviluppate, l'acquirente non vi ha sovranità territoriale; esso pone i germi di una nuova formazione di Stato; e in questo esso diventa gerente di una nuova sovranità, per la quale può chiedere il riconoscimento degli Stati esistenti (1).

Quando uno Stato civile acquista un territorio l'idea di sovranità sorge in esso per il semplice fatto della qualità del nuovo possessore, senza che questo vi sviluppi le funzioni di Stato, la cui esistenza è invece necessaria perchè si abbia vera sovranità in un territorio analogamente acquistato da un privato; è tuttavia logico che alla idea risponda il fatto, che la sovranità non rimanga un puro *nomen juris* senza effettiva estrinsecazione; di qui il concetto, generalmente accolto nella scienza ed in gran parte anche nella pratica, della effettività dell'occupazione, per cui uno Stato che ha acquistato un territorio ha obbligo di mantenervi stabilmente quegli organi sociali e politici, che siano atti a dare impulso allo svolgersi dell'attività giuridica propria di uno Stato. Sicchè la situazione, in cui si trova il privato colonizzatore (2), non è così profondamente differente, come a prima vista potrebbe apparire, da quella dello Stato: soltanto per il primo è premio e coronamento dell'opera quello che per il secondo è una derivazione della propria natura.

Facciamo ora brevemente applicazione dei principî, sociologici e giuridici, che abbiamo svolti, all'istituto del protettorato.

(1) Heimburger op. cit. pag. 76 77.

(2) È forse inutile osservare che parlando di privati, individui o associazioni, io intendo parlare soltanto di coloro che agiscono per iniziativa e sotto responsabilità propria e non di quelli che agiscono con mandato espresso o tacito (anche sotto forma di ratifica) di uno Stato, nel qual caso i diritti, di qualunque natura essi siano, vengono acquistati solo da quest'ultimo.

Digitized by Google

Il protettorato è nella sua essenza un mezzo di politica coloniale, che trova il suo fondamento ad un tempo e nelle idee filosofiche dei popoli civili e nei combinati interessi di questi e dei popoli barbari. Esso può riguardarsi come l'indice rivelatore di quella legge fondamentale nella storia delle colonie, che già altri avvisò, e per cui dal regime di costringimento e di restrizione si passa progressivamente al regime di libertà. Oggi, come afferma il Leroy-Beaulieu « le mérite d'un pleuple qui colonise, c'est de placer la jeune société qu'il a enfantée, dans les conditions les plus propres au developpement de ses facultés naturelles, c'est, sans gêner son initiative, da lui aplanir le voie, de lui donner les moyens et les outils nécessaires ou utiles à sa croissance (1). » I colonizzatori moderni hanno in gran parte compreso che la diretta ingerenza nell'amministrazione interna dei popoli colonizzati non solo è vessatoria e difficile ad esercitare, ma ritarda sensibilmente lo sviluppo della società barbara; e però si sono indotti a rispettarne l'individualità e a lasciarle una gran parte del *self-government* locale. Nè mancano da parte dei popoli civili le ragioni di utilità pratica: l'opera colonizzatrice pacifica evita o diminuisce le guerre coloniali, dissanguatrici dei già smunti bilanci europei e conducenti ad esiti micidiali anche per le truppe civili ora che gl'indigeni conoscono e si servono delle armi da fuoco, e risparmia dalla distruzione le razze autoctone, la cui opera è necessaria alla coltivazione del suolo, specialmente in Asia e in Africa, dove le condizioni climatiche non rendono possibile la vita o fecondo il lavoro degli Europei (2). Ma certo sopratutto prevale la ragione filosofica: il rispetto all'individualità umana, anche

(1) Paul Leroy-Beaulieu. *De la colonisation chez les peuples modernes*. Paris, Guillaumin, 1874; pag. III.

(2) Vedi Wilhelm. *Des Protectorats. Questions de principes se rattachant à leur fonctionnement* pag. 695 (*Annales de l'Ecole libre des sciences politiques* 1889, pag. 694).

Digitized by Google

nei popoli barbari, ha oggi dei sostenitori fin troppo calorosi, e il sentimento dell'equità è così profondo e generale nelle masse da stabilire una vera ripugnanza per l'impiego della forza non necessaria. Anche secondo la filosofia positiva la evoluzione ha condotto, pure nella vita politica internazionale, all'adozione nella lotta per l'esistenza dei processi economici ed intellettuali; onde l'impiego della forza e l'attentato agli interessi delle popolazioni primitive non debbono verificarsi se non quando sia impossibile l'azione civilizzatrice pacifica.

L'opera educatrice, che lo Stato civile assume mediante il protettorato, riveste naturalmente caratteri differenti a seconda della diversa condizione di fronte alla civiltà in cui si trova il popolo colonizzato e che noi dalla forma politica designammo col nome di Stato e di tribù; e quei differenti caratteri si rispecchiano in un diverso aspetto giuridico del protettorato, che assai scarsamente venne avvisato dalla pratica e dalla scienza. Nell'un caso si tratta di un popolo barbaro bensì, ma che per la sua stessa costituzione mostra di avere delle nozioni di diritto pubblico e che ha, per quanto rudimentalmente, svolto le più essenziali funzioni di Stato: al protettore allora non incombe che di dirigere, di integrare, di perfezionare l'opera sociale e politica dello Stato barbaro per incamminarlo nella via della civiltà, educarlo all'idea della comunità delle nazioni e renderlo partecipe dei vantaggi di cui questa è apportatrice. Nell'altro caso invece, mancando lo Stato e con esso una vera e propria azione sociale e politica collettiva, il protettore non può integrare ciò che non esiste, la sua azione educativa deve essere ben più profonda e molteplice ed assumere in ogni caso assai più una veste creatrice che non integratrice.

Vediamo le note giuridiche fondamentali della prima forma di protettorato per poi esaminare la questione se anche nei rapporti di uno Stato civile con tribù disgregate possa esistere la figura del protettorato e in tal caso in qual senso questa debba intendersi.

Digitized by Google

Al protettorato è essenziale l'esistenza di due Stati, i quali mediante un trattato stabiliscono una posizione giuridica, per cui lo Stato civile assume di fronte a quello barbaro la veste di tutore e di educatore; così a due possono ridursi i suoi caratteri fondamentali, di cui tutti gli altri non sono che una conseguenza più o meno immediata: delegazione della sovranità esterna fatta dallo Stato barbaro al civile, assunzione da parte di quest'ultimo dell'obbligo generale d'incamminare il primo verso la civiltà. Quest'obbligo, che non è l'effetto di un sentimentalismo, ma l'espressione di un bisogno vivamente sentito dalle società forti e civili, si concreta più sovente in una maniera latente e insensibile per quanto intensa, anzichè in appariscenti forme giuridiche: il punto, in cui il protettorato diventa giuridicamente e internazionalmente un rapporto sensibile, è l'abdicazione della sovranità esteriore. Anche nel rapporto di semplice protezione, di cui già dicemmo, si ha da parte del protettore un'integrazione della sovranità esterna del protetto; ma in tal caso l'integrazione si verifica solo in un lato, nè molto importante di quella sovranità, cioè soltanto nella funzione della difesa da aggressioni esteriori. Nel protettorato invece l'integrazione si estende a tutta la sovranità esteriore; e ciò ha una sicura base nelle condizioni di civiltà del protetto. Gli Stati barbari hanno diritto per sè solo ad un parziale riconoscimento internazionale appunto in causa dell'imperfezione delle funzioni di sovranità che essi hanno svolto; il supplire a tali deficienze è la funzione propria del protettorato. Ora la deficienza maggiore, che si riscontra nell'esistenza politica di uno Stato barbaro, è appunto quella derivante dal non concepire o dal non concepire che in un modo falso o insufficiente l'idea di coesistenza internazionale e di comunanza fra i popoli, la quale più che coronamento di civiltà è condizione essenziale al suo integrale sviluppo. Il fatto di far entrare in modo permanente e completo uno Stato barbaro nella comunità internazionale — il che è la destinazione propria del protettorato — non

Digitized by Google

rappresenta dunque soltanto il perfezionamento in una parte vitale della sua individualità politica, ma altresì l'adempimento di una condizione necessaria di progresso sociale ed economico (1). Così da un canto la funzione educatrice del protettore, il bisogno di apportare alla assoluta sovranità barbarica i limiti della civiltà, l'idea di far beneficiare il protetto dei vantaggi della comunità internazionale prima che esso avesse diritto di profittarne per forza sua; e dall'altro i benefici che in corrispettivo il protettore si ripromette e riguardanti gl'interessi economici, l'influenza politica e l'idea prepotente in tutte le forti individualità politiche di foggiare un popolo a propria similitudine imprimendo in lui per virtù di assimilazione il proprio tipo caratteristico di civiltà; tutto ciò spiega l'organismo giuridico e politico del protettorato che gli Stati civili esercitano sugli Stati barbari. È tuttavia opportuno ricordare che le restrizioni della sovranità di questi ultimi e le funzioni instituzionali e permamenti, che i primi esercitano nel territorio di questi stessi, non tolgono ai protetti l'individualità di Stato, la cui permanenza ha una consacrazione negli inizî stessi del protettorato, che deve necessariamente aver origine in un accordo sinallagmatico.

Abbiamo visto come la tribù non abbia personalità e come in conseguenza i patti passati fra essa e uno Stato civile non abbiano il valore di trattati, senza che per questo manchino di valore giuridico, tanto è vero che per mezzo di essi il contraente civile può acquistare la piena sovranità di un territorio, integrando per virtù propria la somma dei diritti acquistati per cessione. Abbiamo anche visto come la disposizione fondamentale di un trattato di protettorato consista nella cessione dell'esercizio della sovranità esteriore. Ora è evidente che tale nota fondamentale deve mancare in

(1) Vedi nell'Holtzendorff-Rivier (op. cit. pag. 49) un accenno all'influenza considerevole che le forme delle relazioni giuridiche esteriori esercitano nella vita interna di ciascuno Stato.

Digitized by Google

un patto, in cui una tribù si sottopone al protettorato di una potenza europea, giacchè in essa non esiste sovranità esteriore più che non esista sovranità interna; dovrà quindi concludersi che in tal ultimo caso la parola protettorato perde il suo significato genuino e riducendosi ad una espressione inesatta ed equivoca nasconde una cessione completa dei diritti supremi di una tribù?

Il capo barbaro ha, come già dissi, un potere personale, esso è il rappresentante della tribù, e questa sua rappresentanza deve necessariamente estrinsecarsi e si estrinseca di fatto tanto nei rapporti interni colle persone che fanno parte della tribù, quanto nei rapporti esteriori colle altre tribù e cogli Stati, avendo in quest'ultimo campo specialmente la sua espressione nella guerra e nella conclusione di patti. Adunque il suo potere derivante dalla supremazia personale assume uno speciale carattere — diverso da quello della sovranità — tanto nei rapporti interni che in quelli esterni. Ciò posto, è possibile che un capo barbaro non ceda mediante un patto tutto il suo speciale potere sulla tribù, che acquistato da uno Stato civile diventa sovranità nella piena espressione di questa parola; è possibile che esso non ceda se non quella parte di potere che si riferisce alle relazioni esteriori: nella facoltà maggiore è compresa la minore. Ora, in questa parziale traslazione di potere avviene un fenomeno analogo a quello che si verifica nella cessione completa; come in questa avviene un'integrazione postuma, che induce all'assunzione da parte dello Stato civile della completa sovranità, analogamente quando si ha una cessione riguardante soltanto il potere del capo barbaro nei rapporti esterni, per virtù ingenita allo Stato civile quel potere si trasforma nelle mani del cessionario in una sovranità internazionale. Uno Stato civile non può esercitare un potere personale esterno della natura di quello posseduto da un capo barbaro, e questa impossibilità deriva dalle nozioni di civiltà e di sovranità che sono ad esso inerenti: e però la trasformazione di quel potere in effettiva sovranità internazionale è una

Digitized by Google

necessità conseguente alla sua natura. Quantunque forse il contrario possa sembrare a prima vista, a chi ben guardi il fenomeno appare del tutto naturale: quando il principio essenziale di due prerogative è lo stesso, ma assume sviluppo, importanza e caratteri diversi per virtù esclusiva delle speciali condizioni dei due enti, ai quali le prerogative stesse ineriscono, allora la cessione di una prerogativa da un ente all'altro importerà, per virtù propria del soggetto cessionario, la sua trasformazione nella prerogativa propria a questo ultimo.

Per tal guisa può dirsi che nei rapporti colle tribù barbare il protettorato ha una base analoga a quella del protettorato nei rapporti con Stati barbari. In entrambi i casi lo Stato civile protettore assume la sovranità internazionale a vantaggio del protetto; soltanto mentre nel primo caso l'assunzione avviene in virtù di una vera e completa cessione di quella sovranità e il cessionario non fa che integrarla e perfezionarla, nel secondo l'assunzione avviene in virtù di una più larga e più profonda opera integratrice, parzialmente creatrice del protettore, il quale di un rudimentale potere ceduto foggia per effetto delle qualità a lui inerenti un perfetto diritto di sovranità. Il risultato è dunque identico nei due casi; solo l'azione necessaria al suo raggiungimento è diversa per natura e sopratutto per intensità. Anche di fronte allo Stato barbaro e alla tribù, riguardo alla somma di diritti che ad entrambi permangono, sono analoghi i risultati del protettorato; mentre infatti nel primo caso il protetto conserva l'esercizio della sovranità interna, nel secondo esso ritiene inalterata quella parte di potere personale proprio alla tribù, che si esercità nei rapporti interni e che corrisponde appunto alla sovranità interna di uno Stato: e in quest'ultima ritenzione sta appunto la differenza fra il protettorato e l'occupazione, che uno Stato civile potrebbe fare del territorio di una tribù considerato come *res nullius* del diritto internazionale, al modo stesso che nella ritenzione della sovranità interna del protetto Stato

Digitized by Google

barbaro sta la differenza fra il protettorato e l'annessione in virtù di conquista.

Ma una grave obbiezione d'ordine giuridico potrebbe muoversi a questa concezione del protettorato esercitato su tribù disgregate. La sovranità internazionale assunta dal protettore ha quel pieno carattere che è proprio della sovranità degli Stati, essa cioè partecipa del carattere territoriale, che ha la sovranitá presso i popoli civili, e che nel caso concreto si manifesta sia colla conclusione di veri e propri trattati stipulati a nome del protetto, sia coll'esercizio del diritto di giurisdizione sugli stranieri che risiedono nel territorio, diritto che sfugge invece al potere personale del capo della tribù. Così in uno stesso territorio si verrebbe ad avere un potere interno di carattere personale e un potere esteriore di carattere territoriale. Che questi due poteri siano in mani diverse non contrasta essenzialmente al principio della indivisibilità del potere sovrano, perchè non si ha tanto una vera scissione di un ente astratto, quanto piuttosto una cessione dell'esercizio di certi diritti: ma quello che nel caso nostro può apparire strano ed anti-giuridico si è la coesistenza — sia pure in mani diverse, ma sempre in uno stesso territorio — di una sovranità internazionale, che è il presupposto di un vero e proprio Stato, e di un potere interno personale, che è la caratteristica della tribù. Così non solo si avrebbe l'anomalia di una collettività avente all'interno i caratteri di tribù e all'estero quelli di Stato, ma si avrebbe di più la stranezza giuridica, per cui una collettività sarebbe considerata come avente o no una individualità politica secondo che la si osservi nei rapporti esterni o in quelli interni: il concetto di personalità implica il concetto di unità, esso esiste o non esiste, ma se esiste deve manifestarsi in tutto l'ambito della sua attività giuridica. Di qui potrebbe venirsi alla conclusione, che l'azione integratrice di uno Stato civile di fronte a tribù disgregate non può giuridicamente verificarsi che *ex integro* riguardo a tutta la personalità da attribuirsi alla tribù; donde l'ulteriore conseguenza

Digitized by Google

che il protettorato applicato a quest'ultima non può avere altro senso giuridico che quello di una occupazione e così non essere legittimo se non alle condizioni per cui è legittima l'occupazione. Io non discuto il valore del principio, ma rifiuto recisamente la deduzione che vorrebbe trarsene e mi propongo di dimostrare in brevi parole, che la scienza non può per il rispetto alla rigidità dei suoi principi sconoscere l'esistenza di un rapporto, a cui la pratica ha dato ormai la sua invincibile sanzione, e che d'altra parte le giuste critiche, che si muovono a tal genere di protettorato, sono piuttosto fondate sul modo con cui esso viene spesso applicato che non sulla sua stessa natura.

Abbiamo già visto come nei rapporti cogli Stati barbari ed ancor più in quelli con tribù disgregate non si possano applicare i principî del diritto internazionale. Non discuto se in tali rapporti debba ritenersi imperante un diritto naturale fondato sul concetto di giustizia; quello che è certo si è che se essi devono essere guidati da un certo senso giuridico, non si possono sempre apprezzare colla scorta di criterî puri di diritto pubblico. Ne fa fede lo sviluppo singolarissimo del moderno diritto coloniale, che è giunto ad attuare delle concezioni, che ben potrebbero dirsi delle eresie giuridiche: l'*interland* e la sfera d'influenza, l'affitto di un territorio a titolo di sovranità, il diritto di preenzione, la ritenzione di una sovranità puramente onorifica larvante una vera e propria annessione da parte dello Stato acquirente, sono altrettanti rapporti che giuridicamente non hanno nome nè esistenza, ma che s'impongono all'attenzione dell'uomo di Stato e non possono essere disdegnati dal giurista che non voglia vivere soltanto nel mondo dell'astrazione. Si ha tutta una serie di idee e di relazioni, che sfuggono alle classiche categorie del diritto internazionale e costituiscono un insieme a parte, per quanto il loro incompleto ed oscillante sviluppo non permetta ancora di ridurle ad un vero sistema; in questo periodo di loro evoluzione credo sia opera migliore da parte del giurista il precisarne la natura ed i con-

Digitized by Google

fini senza inopportuni asservimenti ad idee che loro non si confanno, anzichè in nome di queste contrastarne lo sviluppo e la legittimità. Al postutto non si tratta soltanto di rivalità coloniali fra le potenze civili, ma di un' opera eminente di civiltà, e alle forme non si deve attribuire un' importanza maggiore di quella che esse abbiano come tali; basta che esse nel loro contenuto s' ispirino alla missione del diritto coloniale, destinato a scomparire o quanto meno a fondersi nel diritto internazionale, quando nel corso dei secoli sarà perfezionato l'intento di rendere universale la civiltà su questa terra.

Non è dunque da meravigliare se anche il protettorato presenti nel suo sviluppo e nelle sue applicazioni delle anomalie giuridiche; quello che interessa si è che esso, pur conservando la natura già da noi delineata, sia organizzato in modo da raggiungere adeguatamente la sua destinazione di civiltà. Ora è debito di giustizia riconoscere che da questo pensiero appunto sono mossi coloro che criticano la concezione e l'applicazione del protettorato a tribù disgregate; ma le loro deduzioni sono affatto esagerate.

La Conferenza di Berlino del 1885 fissò nell' art. 34 l'obbligo della notifica alle potenze delle occupazioni che verranno fatte e dei *protettorati* che verranno assunti nelle coste del continente africano posteriormente alla data di essa, 16 febbraio 1885. Nell'art. 35 fu sancito il principio della effettività delle *occupazioni*; non fu affatto parlato dei protettorati. Nel primitivo progetto fissato dai Gabinetti di Parigi e di Berlino il protettorato era assimilato all' occupazione quanto alle condizioni di stabilimento, esigendo per entrambi la notifica alle potenze e una presa di possesso sufficientemente effettiva. Ma l' Inghilterra si oppose all'adozione di quest' ultimo principio, invocando i risultati della sua grande esperienza in materia di colonizzazione e l' impossibilità dimostrata da questa stessa esperienza di mostrarsi così esigenti per i protettorati che per le occupazioni. Essa disse che non intendeva declinare i pesi della sovranità e ricor-

Digitized by Google

rere all'occupazione fittizia per escludere gli altri Stati da certi territori, ma che è impossibile non distinguere i pesi derivanti dall'occupazione da quelli risultanti da un semplice protettorato conformemente ai principi tradizionali del diritto delle genti. E parlando di protettorato essa vi comprendeva anche quello accordato dall' Inghilterra a tribù selvagge e riducentesi all' istituzione di consolati incaricati di rendere giustizia ai nazionali britannici, agli stranieri ed anche agli indigeni (1) Il rappresentante inglese sir E. Malet ottenne un energico concorso da parte del plenipotenziario tedesco Busch; la parola *protettorato* fu esclusa dalla redazione finale dell'art. 35.

Il Despagnet addita le ragioni onde furono mosse Inghilterra e Germania e cerca di svelare il sofisma, che vizia il ragionamento della prima e che consiste nell' impiegare l'espressione di protettorato a proposito dello stabilimento dell'autorità esclusiva di un paese in regioni assolutamente barbare, dove solo l'occupazione è possibile e dove la pratica attenuata del protettorato non può condurre che ad una occupazione fittizia. E però critica vivamente le deliberazioni del Congresso di Berlino, che senza aver avuto un chiaro concetto del protettorato e dopo averlo, implicitamente almeno, ritenuto per un processo di occupazione più attenuato nella forma, più comodo nella pratica e meno compromettente nelle sue conseguenze, non cercò di rimediare ai danni derivanti da tale confusione di idee sancendo anche per i protettorati il principio dell'effettività (2). Tuttavia egli ritiene che la forza stessa delle cose induca a riconoscere l'obbligatorietà di questo principio pei protettorati stabiliti su tribù non organizzate a Stati. Rigetta come contraria alla storia della redazione dell'art. 35, che mostra chiara l' intenzione dei diplomatici europei, ogni interpretazione esegetica; ma non crede di venire in contraddizione con se stesso, quando af-

(1) Vedi Despagnet. op. cit. pag. 220 e 225.
(2) Despagnet op. cit. pag. 221-226.

Digitized by Google

ferma che, nonostante quella chiara intenzione manifestata dall' Europa, anche per quei protettorati occorra una presa di possesso sufficiente come per l'occupazione; perchè altrimenti, egli dice, si conserverebbero tutti gli abusi e basterebbe che una potenza qualificasse di protettorato l'azione che intende esercitare su un territorio per riservarselo mediante una semplice notifica; il protettorato di cui parla l'atto di Berlino, come si comprende dall'obbligo della notifica, deve essere salvo da ogni immistione di potenze straniere, ma per essere esclusivo deve contenere una presa di possesso effettiva, deve essere in altre parole una specie di occupazione. Così a prescindere da ogni argomento tratto dalla dizione dell'art. 35, la disposizione che vi è contenuta è applicabile anche al pseudo-protettorato o mascherata occupazione, che è il solo contemplato dall'atto di Berlino (1).

L' Istituto di diritto internazionale nella sessione di Losanna del 1888, dopo aver posto all'art. 1° delle sue Risoluzioni sull'occupazione l' obbligo da parte dello Stato occupante di installare nel territorio occupato un potere responsabile provveduto di mezzi sufficienti per mantenere l'ordine ed assicurare l'esercizio regolare della sua autorità, nell'art. 2° estese quest'obbligo anche agli Stati, che avessero assunto dei protettorati (2). Il Martitz, su proposta del quale l' Istituto aveva posto all'ordine del giorno la questione dell' occupazione, nel suo *avant-projet* di regolamento distingueva l'*occupation en souveraineté* e l'*occupation à titre de protectorat;* ma quest' ultima forma, comprendente i protettorati stabiliti su tribù selvagge, egli assimilava ai protettorati stabiliti su Stati barbari escludendo in conseguenza l' obbligo della effettività dell'occupazione. In ciò non a torto il Despagnet (3)

(1) Despagnet op. cit. pag. 226-231. L'Autore ha seguito completamente l' opinione esposta dal Westlake nei suoi classici *Études sur les principes du droit international.* Trad. par Nys. Bruxelles - Paris 1895, pag. 195-198.

(2) *Annuaire de l' Institut de droit international.* t. X, pag 202.

(3) Despagnet op. cit. pag. 232-233.

Digitized by Google

vede una contraddizione: la formula *occupation à titre de protectorat*, spiegata dall' art. 6 dell' *avant-projet*, mostra come il Martitz intendesse il protettorato stabilito su capi barbari come una forma attenuata di occupazione, che lascia al popolo indigeno la sua autonomia politica e amministrativa; e allora evidentemente il principio dell'effettività all'intento di evitare gli abusi trova il suo fondamento in entrambe le forme di occupazione, giacchè altrimenti nel momento stesso in cui si cerca d' impedirle si apre la porta alle occupazioni fittizie. Ma anche a prescindere dal punto di vista da cui parte il Despagnet nella sua critica, è certo che la formula del Martitz è giuridicamente insostenibile, implicando una contraddizione in termini, resa ancor più appariscente dalla definizione seguente: « *Une occupation à titre de protectorat*, pour devenir effective, suppose la conclusion d' un accord avec le chef d'un peuple indigène, par lequel ce dernier, tout en maintenant son autonomie politique et administrative, est placé sous le protection de l'État *occupant* contre les étrangers. Elle doit être accompagnée de la notification officielle de cet accord » (1). A mio avviso, il Martitz vedeva che il protettorato riguardante tribù selvagge nei suoi elementi fondamentali si riconnette con quello esercitato su Stati barbari e che quindi così all'uno come all'altro non può, per la natura stessa del rapporto, applicarsi il principio dell'effettività vigente per l'occupazione; egli s'era giustamente accorto come, ciononostante, le due forme di protettorato non potessero in tutto eguagliarsi, ma a mio avviso errò nel ritenere che la differenza fra quelle due forme consistesse nell'essere la prima una forma d'occupazione; e se da questo concetto non trasse la conseguenza, che sarebbe stata logica, di ammettere l'effettività per questa come per l'altra forma di occupazione, è certo che egli viziò la sua teoria ammettendo la combinazione di due concetti giuridici, che si escludono a vicenda.

(1) *Annuaire de l' Institut* t. IX, p. 249.

Digitized by Google

Ma a critiche ben maggiori si prestano le citate Risoluzioni dell' Istituto di diritto internazionale. Chi accetta il concetto del Martitz può osservare come l' Istituto, sancendo l'obbligo della presa di possesso per il protettorato alla stessa stregua che per l'occupazione, non abbia avvisato di distingere il protettorato assimilabile a quest' ultima dal protteto-rato stabilito su Stati barbari, in guisa da ingenerare il dubbio che l'obbligo fosse sancito per tutti i protettorati in genere senza distinzione di sorta. E questo dubbio in realtà è tutt' altro che lieve. L' Istituto colle sue risoluzioni intese correggere e perfezionare il disposto degli articoli 34 e 35 della Conferenza di Berlino (1). Ora che questi articoli, fissando per i protettorati l'obbligo della notifica e non quello della presa di possesso, intendessero disporre per i protettorati di qualunque specie, è fuori di dubbio e lo mostra la pratica stessa degli Stati europei, i quali fondandosi su di essi costantemente hanno notificato diplomaticamente l'assunzione di protettorati sia su Stati barbari, come l'Abissinia e il Madagascar, sia su tribù selvagge, come quelle lungo il corso del Niger o le coste dei Somali. L' Istituto in sostanza non fa che riprodurre questa disposizione, aggiungedovi contemporaneamente l'obbligo della presa di possesso; non essendovi distinzione s'intende che nelle regole dell' Istituto la parola *protettorato* abbia lo stesso senso e la stessa estensione di quella usata nei citati articoli della Conferenza di Berlino. Nè potrebbe sostenersi che l' Istituto ha avuto soltanto il torto di usare abusivamente l' espressione di protettorato nel senso speciale e ristretto, che con parola nuova avrebbe potuto designarsi coi nomi di *occupation à titre de protectorat* o di *protectorat colonial*, ma che in sostanza il protettorato da esso contemplato è quello solo parificabile all'occupazione, con cui di fatto viene parificato nelle norme

(1) Infatti l' argomento di studio della settima Commissione della sessione di Losanna veniva così enunciato: *Esame della teoria della Conferenza di Berlino sull' occupazione dei territori* (V. *Annuaire de l' Institut* X, p. 173).

Digitized by Google

regolatrici; giacchè tale interpretazione viene resa insostenibile dal rapporto in cui le regole dell' Istituto stanno cogli art. 34 e 35 della Conferenza di Berlino, rapporto che potrebbe definirsi di perfezionamento teorico a norme positive, rimanendo inalterato l'ambito della materia su cui entrambi vertono. Per conseguenza non può dirsi che l' Istituto, dettando un progetto sull' occupazione, abbia voluto parlare soltanto del protettorato assimilabile all' occupazione, dal momento che la Conferenza di Berlino, pur dettando norme generali sull' occupazione parlò dei protettorati in genere; secondo i principî d' ermeneutica a ciò sarebbe necessaria una espressa disposizione restrittiva (1).

In sostanza coloro i quali ritengono che il protettorato coloniale non possa considerarsi come una vera e propria e distinta figura giuridica internazionale, ma come una finzione di un' altra figura giuridica ben de inita, che è quella dell' occupazione, partono dal sillogismo seguente: il protettorato coloniale viene stabilito su territorî che sono per il diritto internazionale *res nullius*; ora siccome su tali territorî l'azione delle potenze civili non può esercitarsi che mediante l'occupazione, così qualunque forma di tale azione, sia essa più o meno intensa, deve sempre considerarsi come un' occupazione e assoggettarsi alle regole relative (2). Ma dopo quanto abbiamo detto è facile lo scoprire il sofisma che s' involge in questo

(1) Il Despagnet (op. cit. pag. 223 e segg.) ritiene che anche la parola *protettorato* contenuta nell'art. 34 della Conferenza di Berlino si riferisca soltanto al protettorato su tribù selvagge consistente in una forma attenuata d'occupazione; ma ciò non ha fondamento alcuno nella storia della redazione del citato articolo e nella pratica degli Stati, i quali si uniformano al disposto di esso per qualunque specie di protettorato. Il vero si è che la Conferenza ravvisò il protettorato come un modo di espansione coloniale e sotto tale formula può ben comprendersi sia quello imposto a Stati barbari che quello imposto a tribù selvagge, essendo unico il fine del protettore civile.

(2) Vedi oltre gli autori già citati il Salomon: *Occupation des territoires sans maitre*, pag. 230 e segg.

Digitized by Google

ragionamento. Abbiamo visto come lo speciale potere esistente in una tribù selvaggia si estrinseca in due aspetti diversi, che nella società degli Stati civili corrisponderebbero alla sovranità interna e alla sovranità internazionale. Se il protettorato fra Stati si basa sulla cessione dell' esercizio della sovranità internazionale, quale ostacolo giuridico, potrà opporsi alla cessione fatta da una tribù barbara ad uno Stato civile di quella sola parte di potere che si riferisce ai rapporti esteriori? E se si deve assolutamente rigettare per necessità di logica il concetto della effettività o presa di possesso per il protettorato internazionale, perchè essa dovrà ammettersi per il protettorato coloniale, il cui sviluppo è affatto parallelo al primo e giuridicamente affatto analogo?

Sia esso stabilito su Stati barbari o su tribù disgregate il protettorato non può e non deve essere, se non si vuole che venga meno la base stessa della sua esistenza, un titolo onorifico, una *vana species* senza contenuto pratico effettivo: occorre in altri termini che lo Stato protettore abbia nel paese protetto organizzati quei mezzi che siano necessari all'esercizio della sovranità internazionale e all' incamminamento generale verso la civiltà. In questo senso tutte e due le forme di protettorato devono essere effettive, ma di un' effettività ben diversa da quella necessaria a perfezionare lo stato d'occupazione, non consistente cioè in una vera e propria presa di possesso, ma nello stabilimento di quelle autorità e di quei mezzi, che siano atti a raggiungere la propria destinazione del protettorato. Anzi nella diversa forma ed estensione che prende questa effettività nei due casi sotto l' ispirazione delle differenti condizioni di civiltà e di aggregazione politica, sta la differenza più appariscente fra le due specie di protettorato. Infatti negli Stati, siano pure barbari, esistono già gli organi necessari al compimento dei fini della vita civile, l' obbligo quindi del protettore non si riferisce allo stabilimento di questi organi, ma alla vigilanza sul loro funzionamento nell' interesse degli stranieri e della civiltà in genere: certo anche questa funzione di vigilanza importa lo stabilimento perma-

Digitized by Google

nente nel territorio protetto di un' autorità derivante dal protettore, ma il carattere e le attribuzioni di quest'autorità sono ben differenti in questo caso dall' altro in cui, mancando del tutto gli organi della protezione delle persone e dei beni degli stranieri e della rappresentanza diplomatica, lo Stato protettore deve provvedervi *ex integro*. Di qui si trae agevolmente il carattere differenziale fra l'effettività dell'occupazione e l' effettività del protettorato su tribù barbare: l'occupante infatti deve prendere possesso di tutti i diritti di sovranità e istituire un' autorità sufficiente per l' esercizio di tutti questi diritti, mentre il protettore di una tribù prende effettivamente possesso solo di certi diritti di sovranità (protezione dei nazionali del protettore e degli stranieri e rappresentanza diplomatica della tribù) e l'autorità da esso stabilita si riferisce soltanto all'esercizio di questi diritti.

Se dunque l'effettività, con cui deve essere ordinato il protettorato coloniale, è ben diversa da quella vigente per l' occupazione (1), hanno torto coloro che pretendono misurare l'estensione e l'efficacia della prima da quelle fissate per la seconda dall'art. 35 del protocollo di Berlino, anzichè dalla natura stessa del rapporto, che lo Stato civile ha inteso di stabilire; come hanno torto coloro che, pur prescindendo dalla disposizione dell'art. 35 ritengono di poter trarre dalla natura stessa del protettorato coloniale delle norme di effettività perfettamente uguali a quelle riguardanti l'occupazione. Questi ultimi trovano in verità un valido fondamento nell' art. 2 dell'atto generale della Conferenza di Bruxelles del 2 luglio 1890, il quale dichiara « que les moyens les plus efficaces pour combattre la traite à l' intérieur de l'Afrique étaient les suivants: organisation progressive des services administratifs, judiciaires, religieux et militaires dans les territoires d'Afrique placés sous la souveraineté ou le protectorat des nations civilisées », e prescrive (alinea 2 a 7) lo stabilimento di stazioni fortemente occupate, la costruzione di vie e di strade

(1) Vedi questo senso il Gairal. op. cit. pag. 276-278.

Digitized by Google

ferrate, l'installazione di battelli a vapore nelle acque interne navigabili, lo stabilimento di linee telegrafiche, la restrizione dell'importazione delle armi da fuoco e delle munizioni (1). Ma già l'Atto di Berlino era venuto a mostrare quale incertezza e confusione di concetti dominasse le risoluzioni dei diplomatici a proposito del protettorato; ripugna quindi il ritenere che a cinque anni di distanza e con una disposizione del tutto accidentale le potenze intendessero parificare l'occupazione e il protettorato, ammettendo per entrambi in eguale misura quel concetto dell'effettività, che nel 1885 avevano esplicitamente rigettato per il protettorato. Secondo noi non può essere questo il senso da attribuirsi all'art. 2 dell'Atto generale di Bruxelles, il quale a nostro avviso non può logicamente intendersi se non nella maniera seguente: unico intento delle potenze era quello di fissare i mezzi più efficaci per la repressione della tratta e questi mezzi esse fissarono di fatto sotto forma di obblighi per gli Stati civili nei paesi, dove questi sotto qualunque specie esercitano la loro azione civilizzatrice; l'aver disposto su questi mezzi in via unica vorrà forse dire che i diplomatici della Conferenza di Bruxelles per gl'intenti umanitari per cui erano radunati non si resero un conto adeguato della diversità delle forme, con cui lo Stato colonizzatore esercita la sua azione nei paesi incivili, ma non potrà certo ritenersi che tale fatto valga a pregiudicare una questione, che era già stata definitivamente risolta a Berlino. D'altro canto, per quanto i poteri conferiti dall'art. 2 dell'Atto di Bruxelles possano apparire molto estesi per un protettorato, essi non sono tuttavia tali da essere inconciliabili con tale figura giuridica internazionale, sopratutto quando si pensi alla diversa estensione che questa assume in pratica anche all'infuori dei paesi contemplati dalla

(1) Vedi in questo senso Despagnet op. cit. p. 229; Westlake. op. cit. pag. 195-197 e il libro di Hall, ivi citato. *Foreign Powers and Jurisdiction of the British Crown* pag. 207 e 214; von Stengel. *Die Staats und völkerrechtliche stellung der deutschen Kolonien*, 1889, p. 31-32.

Digitized by Google

Conferenza di Bruxelles. Ma resta sempre il fatto fondamentale che l'intervento frequente del protettore nella vita interna della comunità agli intenti di cui l'art. 2 implica si un' attribuzione di sovranità proporzionata a quest' intervento, ma non già l'assunzione della completa sovranità come avviene nella vera e propria annessione coloniale (1).

Dopo aver cercato di delineare la figura giuridica del protettorato nelle due sue forme di protettorato su Stati e di protettorato su tribù barbare, passiamo ad analizzare singolarmente il modo di essere di ciascuna di esse. Prima di che diciamo una parola delle espressioni, con cui sogliono quelle forme generalmente designarsi. L'opera colonizzatrice degli Stati civili su tribù barbare sotto forma diversa che non sia quella della vera e propria occupazione è ben più recente che non il rapporto di protettorato applicato a Stati barbari: vista la grande analogia che passa fra i due rapporti e che si basa sopratutto sulle due caratteristiche dell'esclusivismo e della rappresentanza accompagnata da protezione (2), il termine antico venne usato al caso nuovo. Senonchè il bisogno di evitare confusioni, feconde di gravi danni pratici e scientifici, indusse a distinguere i due casi mediante aggettivi. Così sorsero le dominazioni di *protettorato internazionale* o *di diritto delle genti* per il protettorato su Stati barbari, e di *protettorato coloniale* per il protettorato su tribù. La prima di tali denominazioni si fonda sul fatto dell'essere il rapporto relativo intercedente fra due Stati, che soli sono i soggetti del diritto internazionale. Non altrettanto esatta mi pare la seconda denominazione. Se infatti coll' aggettivo *coloniale* si vuole intendere che il protettorato su tribù non è altro che una forma di colonizzazione adottata dagli Stati moderni, mancherebbe in esso ogni virtù di distinzione dal protettorato internazionale, il quale pure, a differenza della protezione ora quasi completamente in disuso, rappresenta un modo d'essere del-

(1) Vedi in questo senso lo stesso Hall op. cit. p. 207.
(2) Weslake. op cit. p. 192.

Digitized by Google

l'azione colonizzatrice degli Stati civili su popoli barbari. Se invece quella parola allude ad una parificazione giuridica fra il protettorato su tribù e le vere e proprie colonie costituite mediante occupazione ed esistenti sotto la piena sovranità di uno Stato civile, essa involge una confusione di idee, che noi abbiamo già vigorosamente respinta. Comunque sia è certo che quell'espressione può dirsi ormai entrata nell'uso comune; e in mancanza di un' altra migliore, noi stessi l'adotteremo nella nostra trattazione. La quale si propone di rimanere nello stretto campo dei principî giuridici e di non soffermarsi nell'esame delle applicazioni e dei casi pratici se non quando questi appaiano relativamente nuovi o d'un interesse veramente grande e generale.

P. Fedozzi

(Continua)

Digitized by Google

GENTUCCA

SAGGIO DI COMMENTO AL VERSO 37.° PURG. XXIV.

« Ei mormorava, e non so che gentucca »

« *Gentucca*, è fra le parole della Divina Commedia, che sollevarono maggiori discussioni. Ben settantacinque commentatori di Dante se ne occuparono (1), ed in questi ultimi anni il Bartoli lo Scartazzini, il Poletto. Nessuno però, facendola oggetto di uno studio speciale, riuscì, a parer mio, a darle una sicura ed esauriente interpretazione, nessuno infine intese il vero significato dei versi.

« Femmina è nata e non porta ancor benda,
Cominciò ei, che ti farà piacere
La mia città come ch' uom la riprenda ».

Per tutto il XIV secolo *Gentucca* fu ritenuto nome comune e riferito o alla parte selvaggia, che cacciò Dante dalla sua terra (Ottimo), o ai compagni di pena di Bonaggiunta (Anonimo; Rambaldo (2)) Col Da Buti si cominciò ad affermare che *Gentucca* fosse il nome di una donzella lucchese amata da Dante. Le opinioni andarono poi sempre divise; ai più

(1) La Divina Commedia. Riveduta nel testo e commentata da G. A. Scartazzini. Leipzig 1875, vol. II, p. 470.

(2) Lana afferma che colla parola *gentucca* « ei dicea di sue pene ». Lo Scartazzini pone fra quelli che ritengono *gentucca* nome comune anche Pietro di Dante, il quale invece lascia affatto impregiudicata la questione. Cfr. Petri Allegheri, Super Dantis ipsius genitoris comoediam commentarium curante Vanucci Florentiae 1845, p. 464.

Digitized by Google

antichi s'attennero l'Emiliani Giudici, il Blanc, il Witte, il Bergmann; al Da Buti il Foscolo, il Tommaseo, il Balbo, il Fraticelli, il Wegele, per non citare che i principali.

Il Troja poi affermò di aver scoperto tra documenti lucchesi il nome di *Gentucca* (1); ma non si prese affatto la cura di pubblicare o di indicare questi documenti; così, non potendo i critici fidarsi della sua sola parola, la questione rimase insoluta.

Il Minutoli riuscì a scoprire gli annunciati documenti, ed anzi ne trovò altri, che meglio valgono a sostenere l'opinione del Da Buti. Essi vennero da lui pubblicati nel « Dante e il suo secolo » pag. 226. Le sue prove sono assolute e decisive, tanto che tutti quelli che s'occuparono di questo argomento dopo di lui, concordemente affermarono trattarsi al v. 37 di una giovane lucchese poi amata da Dante.

Ed ora che abbiamo brevemente esposta la storia della controversia, facciamoci ad esaminare come andarono formandosi le varie interpretazioni, e quanto sia in esse di vero.

Vediamo innanzi tutto i versi di Dante:

« Ma come fa chi guarda, e poi fa prezza
Più d'un che d'altro, fe' io a quel da Lucca
Che più parea di me aver contezza.

Ei mormorava, e non so che *Gentucca*
Sentiva io là, ov'ei sentia la piaga
Della giustizia che sì li pilucca.

O anima, diss'io, che par sì vaga
Di parlar meco, fa sì ch'io t'intenda
E te e me col tuo parlare appaga.

Femmina è nata, e non porta ancor benda,
Cominciò ei, che ti farà piacere.
La mia città, come ch'uom la riprenda.

Tu te n'andrai con questo antivedere.
Se nel mio mormorar prendesti errore
Dichiareranti ancor le cose vere ».

(1) Troja. « Il Veltro allegorico di Dante ». Firenze, 1826, pag. 142.

Digitized by Google

Alcuni, quali il Rambaldi, l'Anonimo, il Lana non trovano nessuna relazione fra il « *Gentucca* » e il « Femmina è nata » del verso 43. L'Anonimo ci dice, commentando il verso 37.

« Ei mormorava, e non so che *Gentucca* ».

» ciò è secondo il volgar lucchese dicea che *gentucca* ciò è che *genticella* è questa » ; e più sotto, al 43.

« Femmina è nata e non porta ancor benda, »

» l'autore nella sua giovinezza fu innamorato molto di due » donne, la prima che fu figliuola di Folco Portinari vicina » dell'Autore per cui fece il libro della Vita Nuova, l'altre » furono una di Casentino e una giovinetta da Lucca della » quale il presente parla Ser Bonaggiunta, et fece per lei » quella ballata:

« Io mi son pargoletta bella e nova »,

quindi afferma che è la stessa della quale si parla al XXXI canto del Purgatorio da Beatrice:

« Non i dovea gravar le penne in giuso
Ad aspettar più colpi, o pargoletta,
Od altra vanità con sì breve uso »

Il Rambaldo ci dice: « Ei mormorava di Dante, e non » so che *gentucca* sentiva io, e sentiva *gente bassa* di non » farne conto là ov'ei sentiva la piaga della giustizia che sì li » pilucca, là vicino all'albero sopra descritto, dove quella » *gentaglia* soffriva la pena che tanto la dimagrava » ; ed al verso 43: « nomavasi pargoletta della quale si parlava al » canto 31 ».

Il Lana ci dà una nuova e singolare interpretazione: « Lamentandosi parlava lucchese e diceva di sue pene » ; ma poi commentando il verso: Femmina è nata ecc. ritorna all'interpretazione degli altri due. « Qui predice lo detto Buo-

Digitized by Google

» naggiunta a Dante d'alcuna donzelletta di Lucca nella quale » l'autore mise amore e da esso per lei fu acceso ».

Come ben si vede per questi tre commentatori il verso: « Femmina etc. » non dipende affatto da *gentucca*, e non ne è nè la spiegazione, nè la conseguenza: con *gentucca* è generalmente intesa la gente bassa e vile che circonda Buonaggiunta e Dante.

Il *gentucca* interpretato come *genticcella (gentaglia, gente bassa, di non farne conto)* sembra rispondere perfettamente ai versi:

« Ma come fa chi guarda e poi fa prezza
Più d' un che d'altro fè io a quel da Lucca »

che difatti il Rambaldi interpreta « E poi fa conto e stima » più l'uno che l'altro ». Dato questo sguardo interrogatore di Dante è naturale che Buonaggiunta venga a giudicare coloro intorno ai quali pareva che Dante volesse un giudizio. Le anime poi di questo scaglione del Purgatorio sono davvero della gentina. Vediamole ad una ad una e ce ne convinceremo.

Nel canto XXIII. Dante ci presenta Forese coi versi:

« Questa favilla tutta mi raccese
Mia conoscenza alla cambiata labbia
E ravvisai la faccia di Forese.

Costui, quantunque appartenga alla terribile e famosa famiglia dei Donati, non fu celebre, che per essere alquanto scabbioso (Lana) e per essere stato rimbrottato da Dante in un sonetto pel vizio della gola (Anonimo) (1). Era vivo il contrasto tra l' intemperanza di Forese e la gentilezza della buona Nella, che doveva sempre torturarsi il cervello per accontentare il ghiotto marito (Rambaldo).

(1) Il Landino lo confonde anzi con un Forese giureconsulto.

Digitized by Google

Tien dietro a Forese un papa:

« . . . . . e quella faccia
Di là da lui più che l'altre trapunta
Ebbe la santa Chiesa in su le braccia
Dal Torso fu e purga per digiuno
L'anguille di Bolsena e la vernaccia.
Canto XXIV, v. 20-24.

Egli è Martino IV, il più inutile dei papi, alla cui morte il Villani non sa dirci altro, se non che fu seppelito onorevolmente, e che a quanto ci affermano il Da Buti e il Lana quando aveva ben mangiato era solito esclamare: « O sanctus Deus, quanta mala patimur pro ecclesia sancta Dei! » (1). Quindi vede:

« Per fame a vôto usar li denti
Ubaldin della Pila e Bonifazio
Che pasturò col roco molte genti »

Di Ubaldino della Pila non si sa di importante, se non che egli ricercava ad ogni ora il cuoco dei cibi del pranzo e della cena (Rambaldo); ed egli sempre aggiungeali tre o quattro vivande (Lana). Bonifazio poi figlio, secondo il Lana di Ubaldino, fu altrettanto nullo quanto goloso (Anonimo, Ottimo).

Il

Messer Marchese, ch' ebbe spazio
Gia di bere a Forlì con men secchezza.

era ignoto anche ai più antichi commentatori (Scartazz. o. c. v. II, p. 169), e solo nel XV secolo (Landino) udiano intorno

(1) Si noti la relazione tra questo detto e il verso:

« Ebbe la santa chiesa in su le braccia »

al quale non si può negare una certa tinta ironica.

Digitized by Google

a lui raccontare un' aneddoto originato forse dai versi danteschi (1).

L'epiteto di *gentucca* ottimamente si addatta a queste buone anime, che si distinsero solamente per essere state vittime del più meschino de' vizj, la gola. Ad alcuni potrebbe parere non consona ai sentimenti dell'anime del Purgatorio questa parola di sprezzo; ma si pensi che qui non si ha a che fare con una delle imprecazioni abituali ai dannati, ma solo con un termine un po' ironico, e l' ironia e la compassione leggermente offensive non sono rare nel Purgatorio. Ci basti rammentare il C. I, 40 (II, 120; IV, 99, 114, 127: XI 82, 109).

Però tale interpretazione per quanto rispondente a quella allora più accettata del verso 34, e alle qualità morali ed intellettuali di questo scaglione incontra due difficoltà, che assolutamente non riesce a risolvere (2).

Se *Gentucca* si riferisce alle anime del Purgatorio, come mai al verso:

« .... Fa sì ch' io t' intenda »

col quale Dante prega Buonaggiunta di parlar più chiaro, giacchè non gli è riuscito di capirlo, questi risponde discorrendo

(1) Marchese fu cavaliere forlinese della famiglia de' Rigogliosi grandissimo bevitore e massime delle loro ribole. A Costui dicendo il cancvaio, che per tutto si dicea che non facea mai altro che bere, rispose ridendo perchè non dicon essi ch' io ho sempre sete ». Landino.

(2) Non tratto per ora le difficoltà linguistiche, alle quali tale interpretazione andrebbe incontro, e mi limito ad osservare, che i più antichi commentatori di Dante spesso conoscono poco il linguaggio degli anni loro antecedenti, come bene apparve nella nota questione tra il Rigutini e il Tortoli intorno al verso: « Qui non son femmine da conio ». (Inf. XVIII, 56 Vedi Ascoli Archivio Glottologico VII, pag. 130); e nella spiegazione che gli antichi diedero al « *ringavagna* » dell' Inf. 24, 12:

« Come il tapin che non sa che si faccia,
Poi ride e la speranza ringavagna »

che essi derivavano da *cavagna*, mentre i moderni linguisti derivano da *gagner*.

Digitized by Google

di cosa, che non ha nulla a fare con quanto prima egli aveva fra i denti mormorato?

Come si spiegano poi i versi 47-48:

« Se nel mio mormorar prendesti errore
Dichiareranti ancor le cose vere »?

Ammesso quanto ci dicono i nostri tre commentatori, avrebbe Buonaggiunta fatta mai alcuna predizione, mormorando, ossia mentre pronunciava la parola *gentucca*?

Quanto poi all' identificazione che il Rambaldi e l'Anonimo fanno di questa femmina che non porta ancor benda, colla pargoletta del C. 31, si osservi che non è davvero verosimile che Dante parli in tal modo di un amore che Beatrice doveva poi tanto acerbamente rimproverargli (XXXI-58), così da farlo stare:

« Quale i fanciulli vergognando muti
Con gli occhi a terra, stannosi ascoltando,
E sè riconoscendo e ripentuti »

Di più potrebbe un' anima che è per salire alle stelle, come Bonaggiunta, lodare un amore che dalla loda di Dio vera sarà biasimato?

L'Ottimo, il Blanc (1), il Bergmann (2), pur ammettendo che *gentucca* sia nome comune, lo pongono in istretta relazione col « femmina è nata » ed ecco come.

L' Ottimo ci dice « cioè Bonaggiunta parlava con parola non intellettiva e dicea *io non so che gente bassa,* » e poi « Femmina è nata, cioè la parte Bianca di Firenze è nata, » ma non è ancor sposo che si attrarà sì a sè, che per la » sua virtù ti farà cacciare fuori di Firenze. E per la grieve » divisione, che sarà a Firenze, tu loderai l'astinenza e con- » tinenza, che fermerà Lucca, quantunque l'uomo la trascini » per mobilitade e poco sapere ».

(1) Vocab. Dant. Firenze 1859 *Gentucca.*
(2) Propugnatore. Vol. IV, parte I. (Le pretese amanti di Dante).

Digitized by Google

Questa è una spiegazione uniforme, continua, che non incontra alcuna delle difficoltà, alle quali più sopra abbiamo accennato. Come ognuno sa, frequenti sono i fatti storici, le parti politiche, i vizj, le virtù appunto nel Purgatorio simboleggiate da Dante in una donna (1); però come dimostreremo più sotto non è possibile secondo la linguistica che *gentucca* sia nome comune, quindi anche questa interpretazione cessa di essere accettabile.

Il Blanc ci dice: « hai trattato i lucchesi di *gentuccia*; » ma presto ne farai altro concetto ». E nella « Femmina che non porta ancor benda » egli vede un' Alagia dei Fieschi, che fu moglie a Merovello Malaspina.

La credenza che Dante avesse amata una Malaspina è antica. La troviamo già nell'Ottimo e in altri dei primi commentatori. Si sapeva che questa donna non era troppo tenera dei suoi doveri di moglie, e Dante aveva cercato quasi scusarla addossandone la colpa alla famiglia Fieschi, che l'aveva male allevata, e l'andava continuamente guastando con orribili esempi.

Adriano V infatti nel XIX del Purgatorio esclama:

« Nepote ho io di là ch'ha nome Alagia
Buona da sè, purchè la nostra casa
Non faccia lei per esempio malvagia;
Questa sola m'è di là rimasa » (2).

Si sa ancora che essa era separata dal marito (3). Ad un amore con Alagia sembrava accennasse Dante nel sonetto:

« Guido, vorrei che tu e Lape ed io »,

al verso:

« E monna Vanna, e monna Lagia poi »

(1) Purg. 19, 7; Purg. 27, 97; Purg. 28, 40; Purg. 31, 104; Purg. 31, 131; Purg. 32, 149.

(2) Cfr. l'indulgenza colla quale tratta Francesca da Rimini colla famiglia del cui marito era unito da vincoli di ospitalità.

(3) Minutoli « Dante e il suo secolo » pag. 225.

Digitized by Google

secondo quanto si legge nel manoscritto magliabecchiano 991 (1).

Dante molto lodava, adulava quasi la nobile famiglia Malaspina nel C. VIII del Purgatorio colle parole:

« La fama che la vostra casa onora
Grida i signori e grida la contrada
Sì che ne sa chi non vi fu ancora.
Ed io vi giuro s'io di sopra vada
Che vostra gente onrata non si sfregia
Del pregio della borsa e della spada.
Uso e natura si la privilegia,
Che perchè il capo reo lo mondo torca,
Sola va dritta, e il mal cammin dispregia »

quantunque da uno dei Malaspina venissero poi i Bianchi sconfitti a Campo Piceno con danno di Dante stesso, come ben appare dalla profezia di Vanni Funi (C. XXIV. Inf.):

« Tragge Marte vapor di val di Magra
Ch'è di torbidi nuvoli involuto
E con tempesta impetuosa ed agra
Sopra Campo Picen fia combattuto:
Ond'ei repente spezzerà la nebbia
Si ch'ogni Bianco ne sarà feruto;
E detto l'ho perchè doler ti debbia »

Dante poi nella misteriosa epistola III, (che pel Witte è diretta a Morovello Malaspina di Giovagallo, appunto marito d'Alagia) dice a costui di essersi quasi senza volerlo, proprio senza sua colpa, « senza mio libero arbitrio, non valendo in » contrario alcuna mia virtù », appena lasciata la Curia da lui poscia sospirata, innamorato di una donna « meis auspitiis undique, moribus et fortunae conformis ». Davvero è poco naturale, come benissimo osserva il Fraticelli (2), che Dante parlasse di un'avventura amorosa ad un vecchio e severo guerriero, nero per di più, se questo amore non avesse avuto con lui o colla sua famiglia alcuna relazione.

(1) Vedi Troja « Il Veltro allegorico etc., » pag. 136.
(2) Fraticelli « Il convito e le epistole », p. 450.

Digitized by Google

Morovello ebbe poi sempre a che fare con Lucca, tanto che a nome di Firenze e Lucca occupò Pistoia dopo la sua vittoria a Serravalle, sui Bianchi (1301-02) (1); e quindi perchè non avrebbe Dante potuto imbattersi a Lucca colla donna sua? (2).

Questa concordanza di fatti ci mostra facile e quasi legittima l'illazione che Dante si fosse innamorato di un' Alagia dei Fieschi. Quantunque nulla d'assurdo sia in questa spiegazione, pure non credo si possa accettarla pel « mormorar » del verso 47. Buonaggiunta, *mormorando* che Dante ha sinora creduto i Lucchesi *gentucca*, non gli verrebbe a fare alcuna predizione, chè gli « potrebbero poi dichiarare le cose vere ». D'un amore di Dante per una grande dama quale era Alagia sarebbe corsa fama per tutta Italia, o almeno il poeta non ce n'avrebbe lasciata solo questa leggiera traccia.

Il Bergmann ci dà un'interpretazione strana, sorprendente. Leggendo il suo articolo nel Propugnatore, mi pareva di correre dietro ad un'idea balzana, che mi fosse sortita dal cervello in un'ora di buonumore, e dalla quale non mi fossi saputo più liberare.

Il Bergmann colla maggior serietà di questo mondo, da vero tedesco, che va sino all'ultima conseguenza delle proprie idee, ci vien svolgendo e sostenendo questa curiosa ipotesi: a Lucca il poeta si incontrerà in una donna, che non appartiene alla *gentucca* dei poeti meschini, che seguivano il Notaio e Guittone d'Arezzo; la quale, poetando come lui (Dante), gli renderà dolce la città sua. L'ipotesi presentata con una sicurezza e con un dogmatismo davvero invidiabili

(1) Bartoli. « Storia della lett. ital. 5 (Epist. a Guido Novello).

(2) Per quanto il Minutoli cerchi di darci notizie precise intorno al soggiorno di Dante a Lucca pure esso è pochissimo conosciuto, tanto che il Boccaccio e con lui Filippo Villani, Leonardo Aretino, Giannozzo Manetti e Maria Filelfo saltano affatto il periodo che va dal 1313 al 1320. Non è affatto provato che Dante andasse a Lucca solo nel 14, anzi è probabile che ei vi si recasse anche nel 1301. (Bartoli, l. c. Lucca e Pisa).

Digitized by Google

non merita una lunga discussione. Innanzi tutto, per quanto io abbia cercato, non mi fu dato di imbattermi in una lucchese, che a quel tempo fosse poetessa.
Si osservino inoltre i versi:

« O frate, issa vegg' io, diss' egli, il nodo
Che il Notaio e Guittone e me ritenne
Di qua dal dolce stil nuovo ch' io odo ».

nei quali Buonaggiunta dimostra di aver sorpreso solo allora la differenza di metodo che correva tra Dante ed il Notaio, tra la vecchia e la nuova poesia.

Non poteva quindi dividere, prima delle parole di Dante:

. . . . . « Io mi son un che quando
Amore spira noto, ed a quel modo
Che detta dentro vo significando »

i poeti fra coloro che *dietro al dittator sen vanno stretti* e quelle invece che perdono il loro tempo in aride forme ed in fiacche imitazioni.

Che cosa predica poi Buonaggiunta a Dante col suo « mormorar » credo sappia solo il dotto tedesco!

Ed ora facciamoci al Da Buti, al Troja, al Minutoli al Bartoli. all' Imbriani, allo Scartazzini ed agli altri i quali sostengono, che assolutamente *Gentucca* è nome proprio, e che con essa Dante vuole indicare la donna, che gli avrebbe fatto piacere la sua città.

Innanzi tutto è provato che *Gentucca* possa essere nome proprio? Sì, a ciò non si può movere alcuna obbiezione. Il Troja aveva già accennato ad una *Gentucca* degli Allucinghi, che egli scoprì in alcuni documenti di Lucca (1); ed il Minutoli ritrovò il nome di *Gentucca* in un contratto di vendita del 1325, in un repertorio di spose, in uno strumento (2). Ma quello che non è ancora provato è che Dante amasse una Gentucca.

(1) Veltro di Dante, p. 126.
(2) Minutoli. « Dante e il suo secolo », l. c.

Digitized by Google

Dei più antichi commentatori di Dante, solo il Da Ruti ce ne parla, dicendo « Finge l'autore, ch'elli nol sapesse in- » tendere, perchè, secondo la sua finzione, non era anco stato » quello ch'elli predicea ed annunziava, cioè ch'elli dovea es- » sere confinato di Fiorenza a Lucca, e quivi si dovea inna- » morare d'una gentildonna, che sarebbe nominata Gentucca » e così era avvenuto innanzi che l'autore scrivesse queste » parole, che l'autore essendo a Lucca, non potendo stare in » Fiorenza, puose amore ad una gentildonna chiamata *Gen-* » *tucca*, che era di Rossimpelo per la virtù grande ed onestà » che era in lei non per altro amore ». Ed innanzi tutto che autorità può avere un'affermazione del Da Buti? Il Foscolo (Discorso sul testo C. XC), lo dichiara ricco di aneddoti e credulo assai.

E perchè mai se, come dice il Centofanti nella sua prefazione al commento, ama allegare le autorità e le prove ogni qualvolta lo renda appena necessario il detto medesimo dell'autore, perchè mai qui distaccandosi da tutti i suoi predecessori, non si curò neppure di assicurare la preponderanza alla sua opinione sostenendola con qualche prova? Era cosa nota questo amore di Dante? E perchè allora egli non cerca spiegare come mai il Lana, l'Ottimo etc. l'abbiano taciuto? Era cosa ignota? Ed allora è naturale che egli se ne sbrighi con sì brevi parole? Il Landino seguì per il primo il Da Buti dicendo: « questa dicono essere stata una nobile e non men bella che gentil donna lucchese, de la quale il poeta fu innamorato e che per lei abitò un tempo a Lucca »; e lo seguirono il Vellutello, il Volpi, il Lombardi ed altri.

Oltre a quanto abbiamo accennato considerando l'indole dell'affermazione del Da Buti, si avanza spontanea l'osservazione che nè la *Gentucca* del Troja, nè quella ultimamente rinvenuta dal Minutoli corrispondono a quella del Da Buti (1).

(1) Il Da Buti pone una Gentucca di Rossimpelo, il Troja una degli Allucinghi, il Minutoli un'altra dei Fondora. Il Minutoli si appoggia

Digitized by Google

Noi dunque dobbiamo rinunciare alla pretesa di scoprire la vera e propria Gentucca, giacchè, come giustamente osserva l'Imbriani (Giornale Napoletano 70, p. 73), « in quelle due facoltose gentildonne non concorrono le condizioni volute nella profezia di Buonaggiunta. » Dopo i documenti rinvenuti dal Minutoli l'opinione che qui si accenni ad una gentildonna lucchese è, si può dire, accettabile.

È ammesso che Gentucca sia nome proprio presso i Lucchesi, come giustamente osserva lo Scartazzini, riesce alquanto inverosimile che questi dicessero *gentucca* per gente bassa e vile.

Possiamo inoltre affermare sull'autorità dell' Ascoli che forme simili a *gentucca* come appellattivi si hanno nei territori neolatini confinanti coll' Italia come *pauruc, paoruc* (provenzale) *spureg, tumaleg* (soprasilvano), ma non ne esiste alcuno in Italia e quei pochi, che, come *festuca, caduco, paliuca*, sembrerebbero collegarsi a gentucca, hanno ragioni affatto speciali che per *gentucca* non esistono (Archivio glottologico italiano Vol. 7, pag. 500).

Anche il Meyer-Lübke (1) pur annotando parecchi suffissi affini all'*ucco, ucca* quali *ucchia* e *ucchio* di *gucchia* e *baciucchio* (VII, pag. 459) non cita alcun suffisso in *ucca*.

Dati questi risultati della linguistica ci è impossibile credere *gentucca* nome comune. Solo possiamo ritenerlo nome proprio giàcchè questa categoria di nomi è meno soggetta alle regole linguistiche, tanto che il Meyer-Lübke nei cataloghi di voci italiane (Vol. I, p. 552, 555, Vol. II, p. 653-655; 663-665) non cita mai alcun nome proprio.

Ora convien discutere sul genere di questa relazione di Dante. Il Troja ci dice che qui si accenna ad una donna veramente amata da Dante. Il Bartoli (Letteratura 5., 261) os-

oltre che sui documenti scoperti, anche su un codice Laurenziano in cui si dice che la Gentucca di Dante fu donna a Coluccio di Giano dei Fondora.

(1) Grammatik der Romanischen Sprachen. Leipzig, 1893.

Digitized by Google

serva: « Lo Scartazzini ci dice che l'amore di Dante per » Gentucca fu senza dubbio un amore platonico, santo, sce- » vro da qualsiasi pensiero meno casto ed onesto; ora noi » non abbiamo la sicurezza dell'ottimo Scartazzini intorno a » ciò. Ci pare anzi che le parole della commedia farebbero » credere il contrario ».

Il Minutoli all' incontro:

« La predizione del Buonaggiunta prende forma di una » dolce visione creata dalla fantasia del poeta, visione ca- » stissima quasi direi celeste che nulla ritiene della materia ».

Tale è l'opinione di questi tre illustri cultori di Dante, opinione che a me sembra inesatta, come verrò più sotto dimostrando. È però probabile, se non assolutamente vera. L'Imbriani invece, nell'articolo « La pretesa Beatrice », (Giornale napoletano VII, p. 74), sostiene che qui si tratta di una fantesca, o fors' anco di peggio che Dante avrebbe reso madre, mentre scriveva il Canto XXII del Purgatorio e che gli avrebbe data una bambina, (mentre quegli sperava un maschio), alla quale egli avrebbe posto nome Beatrice. A parte tutto ciò che v' è di strano, di infondato in questa fantasticheria osserviamo che *femmina* non ha esclusivamente senso spregiativo Femmina non è altro che uno di quei vocaboli « urbana lubrica et rebuzza » lutrici e rabuffati; « que in superfluum sonant » la cui resonanza è superflua i quali si contrappongono ai « pexa et lubrica » i pettinati e gli irsuti « que vocemus grandiosa » (1). A questo appartiene donna (2). I primi non si possono usare che nello stile medio, quello della commedia (3); i secondi appartengono al Volgare illustre « sola etenim pexa irsutaque urbana tibi restare videbis que nobilissima sunt et nembra vulgaris illustris ».

(1) De vulgari eloquentia per cura di P. Rajna, L. II, c. VII, § 2 e 4.

(2) De vulg. eloq. e. c. L. II, c. VII, § 5.

(3) Et per hoc patet quod Comoedia dicitur praeseus opus. Nam si ad materiam respiciamus...., si ad modum loquendi remissus est modus et humilis quia loquutio vulgaris in qua et mulierculue communicant. Ep X, p. 416. Ed. Moore.

Digitized by Google

La chiesa invocava la madre di Dio col nome di foemina, « sola suo esempio placuisti foemina Christo » (1); Dante stesso nel IV dell' inferno contrappone *femmine* a *viri*.

« E ciò avvenia di duol senza martiri
Che avean le turbe che eran molte e grandi
D' infanti e di femmine e di viri »

e così son chiamate « femmine » Camilla, Lavinia, Lucrezia, Marzia, Cornelia; una femmina è pure la madre Eva (Purg. 29, 26 (2). Nè Dante era solo a dare questo più esteso significato a femmina.

Il Villani al C. 51 del Libro XII, parlandoci del come e perchè fu morto Andreasso, che doveva essere re di Sicilia e di Puglia ci dice: « E più baroni ed altri fece mettere in pri» gione e due *femmine*, la maestressa della regina e dama » Ciancia Campana ». E Guido Giudice delle Colonne nel suo volgarizzamento della Storia della Guerra di Troia: « E là ebbe novella che Penelope sua *femmina* era stata richiesta » pei suoi baroni che la volevano prendere a femmina (15» 182) ». Il Passavanti nella omelia di Origene (Specchio di vera penitenza 211 Ed. fior. 1821) scrive: « O signore, che » potea fare questa buona *femmina* se non piagner che era » tutta piena di dolore e non trovava consolazione», e la *femmina* è qui nientemeno che Maria Vergine; cosicchè il Tommaseo (3) è costretto ad ammettere che « femmina è detto » anche di donna di qualche riguardo, autorevole » ed il Gherardini (4) pure afferma, che « femmina sta specificamente per » donna il cui opposto è uomo », « non maschio » Se *femmina* non indica niente di basso tutta l'argomentazione dell' Imbriani cade e non ha più ragione d' essere. Buonaggiunta poeta gen-

(1) Scartazzini. « Dante in Germania ». Milano 1881, Appendice « Fu Dante lussurioso ed adultero? p. 296 nota.

(2) Scartazzini, o. c. l. c.

(3) Dizionario della Lingua Italiana « Femmina ».

(4) Supplemento a' Vocabolarj italiani « Femmina ».

Digitized by Google

tile, spirito che sta per ricongiungersi a Dio non si sarebbe mai abbassato a rammentare in una forma tanto affettuosa un amore volgare, triviale, e non avrebbe di ciò certamente fatto un vanto alla sua città.

Dante io credo, non parla qui affatto d' un amore, i suoi versi non ne fanno alcun accenno, solo ci dicono che una donna farà piacere Lucca al Poeta. Perchè volerci a tutti costi dare un nuovo amore? Forse per seguire la tendenza di affibbiare il maggior numero di amanti al povero esule (1)? Esagerò certamente, e poco intese Dante, chi fece della Vita Nuova di « questo profumo della prima giovinezza, sogno di quell'amore che Dio manda a' suoi eletti perchè non abbiano a disperare della vita ed a dimenticare l' immortalità del loro spirito » (2) una qualunque iniziazione massonica. « La Palingenesia cioe la rigenerazione o iniziazione venne denominata appunto Vita Nuova da coloro che scrissero » (3); chi volle Beatrice « la bella Vergine d'onestà vestuta che sale ai gradi del trono celeste nelle pitture dell'amico Giotto ed allieta il mondo coi primi sorrisi della Madonna » (4), il simbolo dell'imperial podestà, la madre allegorica del Veltro imperiale (5), la beatitudine dell' intelletto (6), la figura della libertà, la dea della ragione, la riforma, la repubblica universale, colei che svestita dalle sue ingannevoli forme esteriori si rivelerà un giorno agli sguardi spaventati degli uomini » (7); ma esagerò pure, chi vide Dante correr dietro alle sottane della Genovese Alagia del Fiesco, della Gentucca lucchese, della Casentinese gozzuta, di Monna Piera degli Scrovigni, della bolognese, e di altre ancora, di tante insomma che davvero non sapremmo

(1) Pitrè, Propugnatore III. 2.

(2) Scritti lett. di un italiano vivente (Mazzini) Lugano; III, 324.

(3) G. Rossetti. « La Beatrice di Dante », p. 15.

(4) E. Massarani. « L'arte a Parigi, Roma 1879, p. 213.

(5) G. Rossetti. « La divina Commedia di Dante ». Londra 1826, pag. 268.

(6) G. Rossetti o. c. p. 335.

(7) Aroux. « Dante her. rep. et soc. p. 426. cf. pure p. 123.

Digitized by Google

come l'Alighieri morto a 56 anni circa e distratto dalla miseria, nella sua vita randagia potesse a tutte provvedere (1). Una Beatrice simbolica, come un Dante vizioso e donnaiolo(2) possono essere concepiti solo da chi non ha del poema una idea seria e matura. Dante secondo la maggiore probabilità scrisse questi versi a 49 anni (V. Minutoli l. c. e Bartoli S. d. l. Vol. V, Lucca e Pisa), quando cioè l'età degli amori era passata e di molto, se pur non gli vogliamo attribuire uno di quegli sconci amori senili (cfr. Imbriani) che egli tanto dispregiava (3). In qualunque altro posto poi potrebbe trovarsi accenno ad un amore futuro, fuorchè qui, nella Divina Commedia, giacchè egli attraverso il fuoco dovrà purificarsi da ogni desiderio erotico, (Purg. XXVII) giacchè questa commedia egli l'ha fatta per Beatrice e solo per lei ed è quindi assurdo che egli qui si vanti di un altro amore. E Beatrice tanto gelosa che ha tanto desiderio che a lui bastino le belle membra sue, perchè non gliene fa rimprovero al Canto XVI dove rammenta le sue colpe amorose?

Ammesso dunque che *Gentucca* sia nome proprio, io non vedo in essa se non una buona e pietosa gentildonna che mostrandosi col poeta gentile, offrendogli forse l'ospitalità, gli fece amar Lucca e dimenticare: (4)

« . . . . . si come sa di sale
Lo pane altrui e com'è duro calle
Lo scendere e il salir per l'altrui scale »

Dott. Luigi Mario Capelli

(1) Giornale Dant. 1894, in-8. p. 317. Lumini « La Beatrice di Dante ».
(2) Scartazzini. « Dante in Germania l. c. p. 288.
(3) Convito I, 1, p. 238, r. 119, ed. Moore.
(4) Dopo aver compiuto questo lavoro m'accorgo colla più sentita compiacenza, che queste mie idee sono pure divise dall'alto ingegno di Fr. D'Ovidio (cfr. Colagrano. Studi critici, Napoli 1884 p, 46) e dal compianto Lumini (Giornale Dant., 9, p. 364).

Digitized by Google

GASPARE GOZZI E I SUOI GIORNALI

(Cont. e fine — V. fasc. maggio-giugno 1897, pag. 385-401)

Ma l'opera maggiore di Gaspare Gozzi, in cui doveva rivivere intera la sua figura di uomo onesto, è l'*Osservatore*, — il periodico a cui s'accinse il 1. febbraio del 1761 — memore dell'accoglienza ricevuta dal suo Mondo Morale; l'opera a cui aveva pensato forse da lungo tempo, ispirandosi al lavoro di quel grande inglese « qui était sain dans » les parties nobles, pur de toute trace de perfidie, de lâcheté, » de cruauté, d'envie » (1).

A due colonne, in 8. coi tipi del Colombani, questo giornale usciva due volte per settimana, il mercoledì ed il sabato, e costava cinque soldi al foglio. Redigendolo, il Gozzi s'allontanava dalla tradizione delle Gazzette, poichè, come dichiarava lo stesso editore Colombani nella prefazione, scopo del giornale era « di pubblicare alcuni fogli che a somi- » glianza dello *Spettatore* di Addisson rappresentassero ri- » tratti universali di costumi », trattassero « vari argomenti » ora piacevoli ed ora intorno alle buone arti di qualche » virtù o vizio vestito d'allegoria con quello stile che sarà » conveniente ad ogni componimento » (2). Come lo dice egli stesso, e come si può riscontrare benissimo leggendo le due opere, l'*Osservatore Veneto* non è che una imitazione dello

(1) *Addison et son époque.* Oeuvrès diverses de Lord Macaulay 1860.
(2) *Osservatore Veneto.* Prefazione.

Digitized by Google

Spettatore di Addisson; infatti, in questo come in quello sono analizzati e descritti le virtù, i vizi, le abitudini ed i capricci degli uomini, in quello come in questo gli avvenimenti di tutti i giorni sono studiati e raffigurati con verità, con grazia, con spirito. Però, se mi fosse permesso esporre il mio giudizio, non crederei che potesse sussistere il paragone fra l'uno e l'altro come fece, per esempio lo Zanella, perchè i termini di un paragone devono essere necessariamente simili e nel nostro caso la similitudine manca. È vero che « l'Italiano rimase di tanto addietro all'Inglese » (1) come dice lo Zanella, è vero che la materia dell'*Osservatore* è troppo spesso lambiccata e che i dialoghi interminabili affaticano i lettori, mentre quella dello *Spettatore* presenta nella sua unità anche una ammirabile varietà; ma è vero altresì che il Gozzi doveva preparare il suo giornale da solo, e scrivere nello stesso tempo da filosofo, da poeta, da satirico, da novelliere, mentre Addisson aveva quali compagni più che trentadue autori dei più esperti di Inghilterra nel maneggiare la penna; aveva a sua disposizione l'ingegno ardente, espansivo di Swift, prosatore lirico, possente nel far ridere e nel far piangere, ricco di tutte le arditezze della immaginazione; l'ingegno appassionato di Steele, uomo dal carattere dolce, dal cuore sensibilissimo, dall'animo abituato alle passioni energiche; aveva quello di Budge, di Parnell, di Tickell e di tanti altri; è vero che l'osservazione del Gozzi non va al di là della sua stretta cerchia veneziana, mentre quella dell'Addisson è più larga, più profonda, ha un carattere quasi direi generale, ma è vero altresì che l'inglese aveva viaggiato la Francia, l'Italia, l'Inghilterra, aveva avuto agio di conoscere e di vedere molti uomini e molte cose, era entrato nella Camera dei Comuni portatovi dai liberali, era salito alla carica di Segretario di Stato, aprendosi sempre nuovi centri di indagine, mentre il nostro veneziano, non aveva veduto niente all'infuori di Venezia,

(1) Giacomo Zanella. Paralleli letterari.

Digitized by Google

di Padova e del suo Friuli, ed era vissuto sempre nello stesso centro, circondato sempre dalle stesse persone. Se può sussistere un paragone questo non deve già esser fatto tra le opere, ma fra i due giornalisti considerati come uomini e come scrittori; Addisson più grave, il Gozzi più poetico, ma di un'eguale forza intellettuale, tutti e due critici, tutti e due satirici, tutti e due onesti nell'animo, tutti e due accesi dal desiderio della rigenerazione morale dei loro contemporanei. In quanto alle due opere, secondo il mio parere, si deve dire questo: il Gozzi si prese quale modello Addisson e lo imitò assai bene, nei risultati finali poi, la sua opera fu di tanto inferiore a quella dell'inglese, quanto erano diverse le condizioni dei due paesi, le condizioni dei due giornalisti, e le influenze esterne: certo, posti nello stesso centro, con la stessa educazione, con gli stessi aiuti, i due uomini avrebbero dato risultati uguali.

L'*Osservatore* del Gozzi è il suo più grande titolo di gloria, e parlando di esso uomini sommi non trovarono che parole di lode. Ugo Foscolo dice di lui (1): « Egli dee aversi » per uno dei pochi eletti fra quegli italiani, che studiando » e scrivendo la loro lingua, ne raccolgono le grazie natie, » senza guastarle per alcuna affettazione sia di raffazzona- » menti filosofici, sia di purismo pedantesco e scansando » quella verbosità che tanto è cospicua nella turba degli » scrittori italiani » e conclude: « A quelli fra gli Inglesi che » lamentano il poco numero di prosatori italiani da poter » esser letti senza noia noi vorremmo raccomandato l'*Os-* » *servatore* di Gasparo Gozzi ». Il Pindemonti, nel suo elogio al Gozzi, ch'è un vero inno alla gloria del giornalista veneziano, lo chiama « emulo di Orazio e vincitor del Chiabrera (2) » e del medesimo parere è il Baretti, il quale, benchè in genere non fosse prodigo di lodi, pure dice: « che

(1) Ugo Foscolo. Letteratura italiana periodica.

(2) Ippolito Pindemonte. Elogio dei letterati italiani, Firenze, Barbera, 1859.

Digitized by Google

» egli s'è studiato di far parlare Orazio al modo nostro, nè » gli è riuscito male il disegno di ficcare, come Orazio faceva, » pensieri assai in poche parole » soggiungendo poco dopo: » non so alcuno fra i nostri che abbia fatto altrettanto nella » nostra lingua » (1) e Gaetano Sangiorgio afferma nella sua *Diceria agli scolari* (2) che « nell' *Osservatore* con vena » mai seccata a lanci e a salti, col pennello castigato e cor- » retto del Correggio, e co' tratti arditi del Veronese a furia » di baje vi difese e v' insegnò la verità, derise corbellerie » e malvagità senza riuscire pettegolo e ridestò la buona » morale ». Nè qui finisce l' elenco di tutti i suoi ammiratori, il Gherardini, il Ginguéné, l' Emiliani-Giudici, il Settembrini, il Malmignati, il Tommaseo, il Carducci, hanno tutti qual più qual meno delle parole di elogio per Gaspare Gozzi, le cui opere dovrebbero essere più diffusamente conosciute e più profondamente studiate. Il Carducci lo pone anzi a capo del rinnovamento classico « in quanto che contrastando la ri- » lassatezza dello scrivere ingenerata dagli sfibramenti del » pensare e del vivere, opponendosi allo straripare dei fru- » goniani e dei cesarottiani, contenendo l'invasione del fran- » cesismo mantenne e restituì salvo in parte all' Italia il te- » soro della favella » (3), ed il Malmignati afferma che il *Mondo Morale*, la *Gazzetta* e l' *Osservatore* « sono i primi » esempi di una letteratura veramente popolare che diver- » tendo ammaestra e migliora » (4).

Leggendo il giudizio di persone così eminenti, leggendo le lodi attribuite alla figura simpatica dello scrittore vene- ziano, noi proviamo invero quel senso d'intima soddisfazione che ci invade sempre il cuore quando vediamo posto nella

(1) Giuseppe Baretti. Frusta letteraria.

(2) Gaetano Sangiorgio. Loc. cit.

(3) Giosuè Carducci. Bozzetti critici e Discorsi letterari, Livorno, Vigo 1876.

(4) Malmignati. Gasparo Gozzi ed i suoi tempi, Stabilimento Pro- sperini 1890.

Digitized by Google

sua vera luce un uomo condannato da molti ingiustamente all'oblìo, ma questo però non esclude, che non si possa trovare eccessiva qualcheduna di tali espressioni. E tralasciando di discutere quelle del Pindemonte e del Settembrini molto esagerate, troppo anzi esagerate, mi fermerò all'ultima citata, a quella cioè del Malmignati in cui afferma, come gli scritti della *Gazzetta*, dell' *Osservatore*, del *Mondo Morale* divertendo, ammaestrano e migliorano.

Veramente ammaestrano? — Sì, è vero. — Veramente divertono e migliorano? — Non è vero. — Difatti ammaestrare vuol dire insegnare, e l'insegnamento può essere impartito anche col semplice mezzo di una favola, di una novella, o di un breve ragionamento mentre invece migliorare vuol dire render più morale, e per ottenere tale effetto occorrono dei mezzi ben più energici, ben più efficaci di una novella, o di un breve ragionamento: ci vuole la parola calda e veemente di un Savonarola, di un Bourdaloue, di un Bossuet; chè per strappare gli uomini dal loro letargo morale è necessaria in chi parla od in chi scrive una sovrabbondanza di forza e di volontà. In quanto a divertire poi questo bisogna negarlo assolutamente; nell' *Osservatore* gli scritti del Gozzi hanno proprietà, precisione, sagacità, in essi v'è l'osservazione acuta, il ritratto fedele dei suoi tempi, ma vi manca sempre qualchecosa, vi manca la grande fiamma, la nota dell'immaginazione, il suo stile è troppo uniforme e moderato, nè mai vi sono accenti appassionati, nè passaggi bruschi. Da un capo all'altro del lavoro regna una grande serenità, una gran calma, ci sembra di respirare, in mezzo ad un ambiente limpido e luminoso: mai grida passionate d'amore, di gelosia atroce, mai le angoscie supreme del corpo affranto sotto il peso dell'anima ammalata, mai il prorompere veemente della passione: si direbbe che il Gozzi non scrivesse per il popolo, ma per uno di quei saloni del suo tempo, in cui tutto doveva esser grazioso, calmo, gentile, in cui perfino un rimprovero doveva essere accompagnato da un sorriso.

Digitized by Google

È vero, si può dire, che c'era al di là delle Alpi, chi sentiva il coraggio di aprire agli uomini un orizzonte nuovo, di insegnar loro forse per la prima volta che cos' era l' amore e la passione divorante, reale, quale purtroppo si prova nella vita; è vero che Gian Giacomo Rousseau, con quella sua prosa così bella, così calda e colorita ed in certi momenti così ritmica segnava il primo passo di quel grande rinnovamento che doveva avvenire non molto più tardi, tanto nella letteratura come nella società, tutto ciò è vero; ma non bisogna, nè si può avvicinare nemmeno per un momento lo scrittore francese al nostro Gozzi. Il Rousseau aveva conosciuto fino da fanciullo le tempeste della vita e quelle dell' animo ed aveva sortito da natura un ingegno ardente ed appassionato, e sviluppatosi sotto le influenze esterne aveva saputo trar partito dalle circostanze accompagnanti la sua vita avventurosa, aveva si può dire presentito ciò che doveva accadere più tardi, ciò che avrebbe dato alla vecchia società latina un aspetto del tutto nuovo, ma il Gozzi no; veneziano di costumi, di spirito, d' inclinazione, tranquillo come quella sua città tranquilla, incosciente come quel suo popolo incosciente, non aveva veduto nulla all' infuori di quei luoghi in mezzo a cui viveva; tanto è vero che l' aria che si respira, le cose che ci circondano, i cibi che ci nutrono, i libri che leggiamo, le più insensibili circostanze che avvengono intorno a noi, contribuiscono a formare il nostro speciale carattere.

Gasparo Gozzi non fu il precursore di un' epoca nuova, non fu che il moralista di una società corrotta, vecchia, sfinita, un moralista, il quale, desiderando di ricondurre gli uomini ai loro doveri, offriva la pittura dei difetti e degli errori dei tempi introducendo anche molte volte personaggi fittizi, a cui accordava perfino facoltà di parlare. Ed è perciò che quest' opera, la quale pure ha in sè un grande merito — quello cioè d' essere un' opera onesta — non dà a noi moderni nessun diletto, il Gozzi non ci ha fatto vedere di quanti errori divenga preda la povera mente dell' uomo, di

Digitized by Google

quante tragedie sia teatro la vita; limitatosi ad osservare usi e costumi non studiò profondamente nè il cuore, nè le passioni, nè la volontà umana. Mancante d'originalità, non ebbe nè l'ingegno del Montaigne, nè l'elevatezza del Pascal, nè la profondità di La Rochefaucauld. Però, e questo bisogna dirlo in suo onore, non aspirò neppure alla lontana, alla fama di grande scrittore, volle solo mostrare agli uomini le immagini di quelle cose e di quei sentimenti che erano loro più famigliari, accontentandosi di ragionare in una maniera semplice e piana.

Nell'*Osservatore* c'è poca per non dire punta metafisica, ma molto buon senso pratico, ma una conoscenza sicura della vita giornaliera acquistata da una lunga esperienza; c'è la rivelazione di un'intelligenza precisa e chiara delle cose comuni, di una tendenza naturale verso il ragionamento e di una as irazione sincera verso la virtù. L'ingegno del Gozzi non era fatto per l'astrazione ma per l'osservazione, egli non viveva d'idealità ma lavorava per l'utilità pratica, non occupandosi della filosofia trascendentale studiava i principi morali, non sdegnando anche l'esperienza degli antichi.

Tutte le sue idee, poi, sono espresse semplicissimamente: anzi pochi de' suoi contemporanei misero in pratica come egli fece nei suoi giornali, ciò che aveva scritto un tempo La Bruyère: « Les plus grandes choses n'ont besoin que » d'être dites simplement: elles se gâtent par l'emphase: » il faut dire noblement les plus petites, elles ne se sou- » tiennent que par l'expression, le ton, et la manière » (1). Il Gozzi, infatti, dette ad ogni sua espressione questo carattere di nobiltà, leggendo i suoi giornali sentiamo che è un gentiluomo quello che scrive; mai nè parole, nè idee volgari, ed anche quando adopera la satira contro la corruzione dei costumi ed il cattivo gusto letterario si mantiene sempre corretto ed irreprensibile, la sua è una satira calma e dignitosa; giustamente fu detto ch'egli flagellò i suoi contempo-

(1) La Bruyère. Les caractères. Chap. III, N. 77.

Digitized by Google

ranei ma con un flagello di seta. Swift, nello *Spettatore*, aveva una satira triste e terribile, in essa noi troviamo indignazione, dolore, disprezzo; il Parini nel suo Giorno diventa mordace, caustico, d'una ironia tanto più fine quanto più si nasconde sotto l'apparenza del sorriso; il Gozzi no, egli tocca il male ma con mano leggera, dei vizi e delle debolezze degli uomini ne fa sì delle pitture, ma tanto reali quanto inoffensive; egli vuole censurare il vizio senza offendere il vizioso ed è perciò ch'egli non ammise nei suoi giornali che delle lezioni di moralità le quali potevano applicarsi a tutti senza colpire particolarmente nessuno: il pubblico doveva capire e gustare la sua satira scevra di punture, di bassezze, di equivoci. E poi lo sguardo ch'egli rivolge sulle cose e sugli uomini che lo circondano è uno sguardo sereno, egli tollera il suo destino e perdona molto agli altri, anzi nel suo compito d'osservatore non c'è niente in lui che ricordi la malinconia terribile, la perdita di tutte le illusioni, il disgusto degli uomini, la coscienza della miseria umana che troviamo in Rousseau, che troviamo talora anche in La Bruyère il quale usciva delle volte in espressioni tristissime nella loro crudele verità, come per esempio, questa: « Il faut rire avant d'être heureux, de peur de » mourir sans avoir ri » (1). Il Gozzi no, è sempre fiducioso, sempre tranquillo, vede il male, ma crede possibile il rimedio. — Perciò egli osservava, perciò egli scriveva. — E noi dobbiamo riconoscergli prima di tutto il grande merito d'osservatore, quel suo ingegno particolare veramente raro, per cui arrivava a conoscere ed a distinguere gli uomini sotto la maschera dietro la quale generalmente si nascondevano allora come si nascondono adesso, per cui era divenuto talmente pronto nel giudicare i cuori umani da dedurre delle giuste conclusioni anche da un atto semplice o da un breve discorso.

Questo è quanto mi pare si possa dire in generale del-

(1) La Bruyère. Loc. cit.

Digitized by Google

l' *Osservatore*, l' opera che darà sempre fama al Gozzi, a lui che oppresso da un passato barocco, da un presente di una mollezza arcadica, e con l' avvenire davanti d'una incertezza inquietante, seppe lavorare con animo riposato per sollevare la morale e per ridare allo stile purezza e limpidità.

Ed ora analizziamo in breve questo suo terzo giornale. Quale fosse lo scopo di esso, lo stesso Gozzi lo dice più di una volta nel corso della sua pubblicazione. « Io tento con » queste coselline nelle quali io spargo non poche verità in- » torno al costume ed alle lettere di fare un dipresso l' uf- » ficio della balia, la quale con un latte sano e dato a tempo » comincia a formare le prime membroline d' un fanciullo e » con certe parole vezzeggiative gl' insegna a sciogliere la » lingua.... Faccia conto chi legge che l' opera non sia altro » che l'aprire un sentieruzzo per entrare in luoghi più ampi » e maggiori »... (1). E più sopra dice: « Virginibus pue- risque canto ». La mia canzone è indirizzata ai fanciulli ed ai giovanetti. Ed è perciò ch'egli volendo insegnare e nello stesso tempo prestare diletto si serviva di tutte quelle no- velle e di tutti quei sogni che a noi, abituati alla novella ed al romanzo psicologico, recano piuttosto noia ma che a quel tempo indubitatamente piacevano. « — Così è — in oggi le » genti non vogliono rompersi il capo in lezioni più gravi » e non c' è cosa che più volentieri si legga d' una canzo- » netta stampata in un ventaglio e più volentieri ancora se » saranno due o tre versi soli che con un po' di rima nel » fondo allettino gli orecchi ». Infatti egli scriveva per quella società che andava in estasi per le canzonette del Rolli e dello Zappi e per i madrigali del Metastasio! Anzi, in fondo io provo una certa meraviglia nel vedere come fossero bene accetti in quell' ambiente i giornali del Gozzi i quali rivesti- vano un carattere se non grave, certo relativamente serio. Forse ciò proveniva dal fatto che i lettori ritrovavano in quelle brevi pagine una fedele pittura di loro stessi e dei

(1) *Osservatore Veneto* N. 34, addì 30 Maggio 1761.

Digitized by Google

loro sentimenti. Ho letto e non ricordo dove, che il Gozzi esagerò le condizioni de' suoi tempi, che la pittura dei costumi è falsa, ch' egli era un visionario: confesso che mi misi a ridere, e deploro ancora di non poter ricordare il nome di questo scrittore, il quale di storia civile veneziana mostrava di saperne un bel niente; allora esagerati e visionari, dovremmo chiamare tutti i satirici del tempo, quali il Dotti, il Labia, il Barbaro, ma dunque visionario era Zaccaria Seriman nel cui romanzo « Enrico Wanton nel regno delle Scimmie » c' è una pittura fedele della società veneziana? ma dunque visionario fu Pompeo Molmenti che « nella storia di Venezia nella sua vita privata » tratteggia il secolo XVIII con tinte ben più energiche, ben più forti, di quello che non fece Gaspare Gozzi? — Quest' ultimo ci parla di una gioventù poco amante del trafîco e del lavoro, ed invero le navi veneziane che avevano solcato un tempo, gloriose signore, i mari dell' Oriente restavano allora inoperose nei cantieri ed era un largo senso di abbandono e di indolenza in ogni genere di industria e di commercio: — ci parla di famiglie rovinate e disperse i cui figli avevano consumato e gioventù e danaro ai tavolini da gioco, ai piedi di attrici e di ballerine, ed è appunto lo stesso Senato che imparte nel 1770 l' ordine di chiudere il Ridotto, nelle cui sale regnava l' avidità brutale e che era fonte di rovina e di disonore; ci parla di parassiti, anime vili e vendute al signore da cui aspettavano doni ed inviti, ed i parassiti non sono solo del settecento, ma di tutti i tempi purtroppo; ci parla del cavalier servente del famoso cicisbeo che doveva essere accanto alla dama e servirla in ogni momento della giornata e sottoporsi ai suoi capricci, alle sue incostanze, alle sue bizzarrie di carattere, e questo in niun modo può essere considerato un parto fantastico della mente del Gozzi dal momento che tutti, storici, critici e satirici al cicisbeo consacrarono e pagine e versi.

Pochi invece, veramente dovremmo dire, furono tanto arguti quanto il Gozzi nel cogliere a volo certe particolarità

Digitized by Google

e servirsene come arma di ridicolo in questo suo nuovo giornale! In fatto di costumi niente sfuggì alla sua osservazione e nel giornale troviamo perfino la descrizione intima della conversazione alla moda, del casino, il ritrovo importante in cui si giuocava e si prendeva il caffè, in cui i principi portavano il loro lusso fastoso ed i poeti leggevano le loro strampalerie arcadiche e gli avventurieri narravano le straordinarie avventure; troviamo descritta la vita dei caffè, quella vita tutta speciale di Venezia, percui essi erano diventati i più aggradevoli centri di convegno, in cui dai morbidi sedili di velluto nell'inverno, o dalle comode sedie impagliate all'estate, si ascoltava la musica o si guardava la gente passeggiare, in un abbandono molle, in un sentimento di riposata dolcezza! In quelle pagine c'è tutta la Venezia del secolo passato!

I costumi però costituiscono una sola breve parte dell'*Osservatore* in cui c'è posto per l'analisi di ogni sentimento, per il racconto di novelle, per lo svolgimento delle sue idee filosofiche, delle sue idee pedagogiche e di quelle letterarie. Fermiamoci ad osservare un po' la manifestazione dei suoi vari sentimenti. Non ne trascurò nessuno, ed egli, amico buono, che sapeva darsi tutto agli amici, che conosceva le parole più dolci, le espressioni più affettuose, parlò dell'amicizia « che deve essere un vincolo di schietto amore » e di virtù, non di vizii che non formano legame altro che » in apparenza, ma in effetto lo sciolgono » (1) — parlò del progresso, esultando nell'anima, per i miglioramenti che riscontrava nel suo secolo, — riverente per la donna, manifestò tutta l'alta stima che nutriva per lei soffrendo nel vederla ridotta ad una così frivola condizione e dandone giustamente la colpa all'uomo: « Se quando le reggono » bene la famiglia s'andasse sotto alle loro finestre con una » schiera di Musici e di strumenti a cantar le loro lodi, se » le potessero acquistare gli amanti quando si vedono cele-

(1) *Osservatore Veneto*. Addì 4 Aprile 1761.

Digitized by Google

» brate per nobiltà e grandezza di cuore, noi le vedremmo » cambiare mentre ch'io scrivo. Non veggiamo noi forse che » ci annojano quando dicono sei parole in sul sodo? Che se » le ci appariscono dinanzi vestite senza mille squisitezze, » diciamo che le sono idiote? Che se le dicono mille cose » per traverso e per diritto le chiamiamo pezzi di carne con » gli occhi. Il continuo cianciare, muoversi, dibattersi e quasi » far visacci e bocche lo chiamiamo vivacità, il dir male » arguzia, il far peggio spirito, ed abbiamo tanto lodato le » poche forze e la delicata complessione che le si sono ri- » dotte quasi tutte a sofferire mille maluzzi ed a starsi a » letto più giorni della settimana per acquistarsi anche que- » st' onore » (1). Così si chiama parlare liberamente, e certo le lettrici intelligenti avranno capito la lezione, avranno aggradito i consigli, senza però prendersela col giornalista, il quale fattosi paladino della donna, spezzava in suo favore una lancia tutte le volte che gli si presentava il destro. Un altro sentimento ch' egli espresse più volte è l' amore per la campagna, per il verde, per l' aria libera. Fuori pei campi egli sentiva rinascere spontaneo l' estro poetico ed in riva ad un ruscello coperto da cespugli si sentiva obbligato a verseggiare così:

O selve amiche, o piaggia solitaria
Della mente e del cor pace e tesoro,
In cui l'ombra a vicenda e l'apert' aria
Son della vita natural ristoro,
Fra voi contento il pensier mio non varia
Qui vegg' io quale fu l' età dell' oro
Il viver cheto e i semplici costumi
Erano il latte e il mel d' alberi e fiumi.
Colli beati e comodi boschetti
Quanto è felice chi nacque tra voi!
Di quà son lungi sempre ira e sospetti.
Non usa invidia gli aspri denti suoi (2).

(1) *Osservatore Veneto.* Addì 15 Marzo 1761, N. 15.
(2) *Osservatore Veneto.* Addì 18 luglio 1871, N. 48.

Digitized by Google

Così pure ebbe sempre una profonda simpatia per la classe dei contadini, quella classe laboriosa, che col sudore della fronte coltiva la terra, che fa germogliare le ricche messi e col lavoro impedisce agli altri uomini di mancare di pane.

Fiammingo nei ritratti, il Gozzi, ce ne dà una serie meravigliosa. Ci sono tutti i tipi e tutte le condizioni — v'è « l'uomo di apparenza » il quale dietro le spalle ti maledice e ti manda all'inferno e ti chiama importuno e davanti ai tuoi occhi ti abbraccia affettuosamente e ti sorride, e mostra di rammaricarsi ad ogni più piccola notizia triste che ti riguarda; il burbero benefico, taciturno, sgarbato, che non scherza mai, ma è buono nell'anima e generoso e male giudicato dal mondo « che vuol maschere ed estrinseche superstizioni »; l'uomo galante che balla bene e canta meglio, che è sempre di buon umore e spende volentieri ed ha buon gusto, ma sfuggito dalle donne perchè « flemmatico »; lo smanioso di novità che ascolta tutto e sa tutto, e dice quel che sa e quel che non sa inventa « e che sarebbe vacuo se dell'altrui non s'impregnasse »; il disgraziato senza denari da tutti sfuggito e specialmente dalle donne; la *Maddalena bionda,* bella, rosata, dall'occhio soave, dalle braccia e dalle mani d'avorio distesa sulle coltrici ricamate; la giovinetta che ha acquistato il benessere dei genitori poveri ed infermi a duro prezzo ed è triste anche in mezzo all'allegria pazza delle feste; la contadinella che s'innamora per la prima volta e da lieta e spensierata diventa taciturna e triste e si orna il seno e le tempie di fiori; l'uomo e la donna alla moda che avvicinatisi al letto di un amico moribondo, si guardano nello specchio, si acconciano i fiori sulle vesti, e mentre aspettano l'ultima decisione del medico pensano al ventaglio che poi vorranno comperare e dopo un « Dio vi consoli » lasciano i parenti disperati e vanno in fretta pel ventaglio; l'infingardo che non fa nulla, dorme quasi sempre e s'aggira annoiato, e passa il dopo pranzo come passò la mattina, e la sera come passò il dopo pranzo, conducendo una vita eguale monotona e disutile.... Tipi tutti reali e

Digitized by Google

parlanti tanto simili agli uomini coi quali trattiamo tutti i giorni.

Ma il genere in cui egli eccellè fu la favola: piccole brevi favole di una semplicità maravigliosa, scritte con lingua quasi direi perfetta, e che si potrebbero considerare come gioielli letterari, molto migliori delle novelle la cui lettura ci lascia quasi sempre freddi ed annoiati. L'amore, per esempio, non è trattato quasi mai o se vi è trattato non riveste mai un carattere ardente. Ma di questo il Gozzi non ne aveva colpa. Al tempo suo, come dissi più su, non c'era l'amore ma la galanteria, galanteria che non aveva niente del nostro ardore passionale. Si amava la bellezza della donna press'a poco come si ama un fiore od un ornamento. Le mani bianche, la pelle rosea e delicata, gli occhi ridenti di una signora piacevano a tutti, perchè le cose belle piacciono sempre, ma non suscitavano nessun sentimento ardente; con un sorriso i cavalieri mormoravano all'orecchio della bella un complimento esagerato, con un sorriso la dama scuoteva il capo incipriato e tutto finiva con una riverenza. Perciò non aspettiamoci nelle novelle del Gozzi ciò che egli non poteva dare, ciò ch'egli non conosceva, che non aveva, forse, mai notato intorno a sè. Dirò questo soltanto che un loro carattere particolare consiste nello scopo altamente morale, per cui queste novelle si potrebbero ritenere esempi illustrativi di una sana massima. Difatti, ora vuole provare come amore e ragione sieno necessari al governo dei popoli, perchè senza il primo « essi riescono piuttosto ceppi che uomini e senza la seconda più presto bestie che altro », ora mettere in burla coloro che cambiano d'umore di minuto in minuto « tanto che a far conversazione con esso loro per parecchi anni gli è sempre come conoscersi per la prima volta tanto riescono nuovi e variati di giorno in giorno »; ora prendendo la difesa delle donne dimostra come il mondo fosse fatto gentile da una di esse, Floriana la bella, dall'andatura di regina, dai capelli che pareano d'oro, dai begli occhi in cui v'era grazia infinita,

Digitized by Google

« Floriana, la quale per incarico di Giove deve sgombrare le tenebre del mondo ed a modo di scintillante stella del mattino discacciare l'ombra della notte » Floriana, l'ispirata da Apollo e dalle Muse. L'orditura di queste novelle è oltre ogni dire semplice, quasi fanciullesca: sull'eterno soggetto della calunnia, sulla quale per esempio i romanzieri e novellieri moderni hanno creato le storie più fantasticamente strazianti, egli non sa raccontare che di una fanciulla buona e pura la quale per portare soccorso al fratello che doveva restare nascosto si reca da lui nottetempo; azione che interpretata malignamente, e ripetuta dall'uno e dall'altro, serve ad oscurare la sua fama di fanciulla onesta per modo che, non potendo sopravvivere al dolore, dopo due anni ne muore, vittima del dovere e della calunnia, e la sua innocenza non viene proclamata che sei annì dopo la sua morte. Il tragico della novella però è appena sentito, quasi direi appena accennato. Alle volte invece narra delle storie che hanno qualchecosa di leggendario, che potrebbero parere una delle fiabe delle *Mille ed una notte*, se non nascondessero uno scopo di alta moralità: per rappresentare l'eterna lotta dell'uomo che anela verso l'impossibile e quasi ne muore, eppure ancora moribondo si risolleva rianimato da un ultimo slancio di speranza, mette in scena un principe vissuto al tempo dei cavalieri erranti, che compie imprese pazze, pericolose ed ardite e rimane oppresso, ferito, quasi moribondo, e non ottiene alla fine della sua colossale impresa che di riavere quanto ha perduto lungo il faticoso cammino.

Ed ora vediamo sotto quale aspetto si possa considerare la filosofia del Gozzi. Egli stesso ne dice: « Io vorrei sapere un tratto qual significato abbia il nome di Filosofo e che cosa sia quella che Filosofia viene chiamata ». Così scrive il lepido conte veneziano, questo desidera di sapere il sereno calmissimo uomo, che alla bella fama di osservatore acuto doveva aggiunger quella di vero filosofo. Ma intendiamoci bene, non egli si occupava del pensiero metodico indirizzato a conoscere le cose nella loro connessione uni-

Digitized by Google

versale, della filosofia che ha per oggetto la totalità dell'ente, e vuol conoscere l'ente come tutto e dalle leggi del tutto sforzarsi di afferrare il nesso di ogni scienza, non egli si preoccupava dell'alto problema della *relazione* tra *essere e pensiero* il cui rissolvimento dette tanto da fare ai filosofi greci, a quelli del medio evo, ai moderni; non egli studiava l'*Idea* che Platone pose come unico ed assoluto oggetto della filosofia, nè la filosofia prima, che Aristotile faceva consistere nella ricerca delle ultime ragioni delle cose, non lo preoccupava la metafisica del Cartesio, del Wolf, dello Spinoza, del Leibnitz, nè l'empirismo di Bacone e di Locke, egli era filosofo nel senso volgare della parola, datosi allo studio del genere umano e sopratutto della società in mezzo a cui viveva, per diffondere le verità atte a rendere i suoi contemporanei più buoni e più virtuosi, che apprezzava le cose nel loro giusto valore accettando la vita come gli si presentava — sereno e calmo — opponendo ai colpi di una fortuna avversa coraggio e rassegnazione, fidando nel domani e nella Provvidenza: egli era stoico ma d'uno stoicismo corretto dalla sapienza cristiana.

In un tranquillo giorno di primavera il Gozzi gustò in sogno la beata vita del filosofo: lontano, attraverso il mare ampio e scintillante al sole, Fortuna lo conduce sulla nave ornata di perle e di coralli e circondata dagli dei marini, e dalle Nereidi, al palazzo della Filosofia; palazzo circondato da tutti i lati, dalle ricchezze che possono offrire i meglio coltivati terreni. A perdita di vista vigneti e prati d'erba minuta, e sullo sfondo colli verdeggianti di pingui ulivi. Tenendolo per mano, Filosofia lo conduce entro il palazzo e lo presenta ai suoi seguaci, creature dallo sguardo felice, dalle dolci maniere accarezzanti, unite nella pace della casa tranquilla, eppure tutte libere di vivere alla loro maniera. Sparsi pei tavoli trova i libri degli antichi e quelli dei moderni, i libri che trattano delle grandi questioni morali, come quelli che trattano della coltivazione della terra. All'ora di pranzo lo si conduce davanti ad una tavola scintillante di

Digitized by Google

cristalli e di argenteria, lo si fa bere nelle coppe pregiate gli squisiti vini e mentre si succedono le più delicate vivande, fiorisce la conversazione in motti graziosi, vivaci, vicendevoli, mai mordaci nè maligni. E nel sogno egli pensa: « Oh » vera scuola di Filosofia! Oh intelligenza non fallace e non » guidata dall'astrazione e dalle cose aeree le quali applicate » all'umano vivere nulla giovano ». — Poveri Platoni, poveri Socrati! così egli, filosofo della vita pratica, condannava quella vostra fredda teoretica filosofia!

E questo vago sogno di maggio era veramente il sogno della sua vita; andarsene fuori nella calma solitudine dei campi, in presenza della natura, in compagnia di altri filosofi coi fidi libri degli antichi, senza noia, senza preoccupazioni e passare la vita nella pace, nella tranquilla pace dell'animo. Bel sogno che non doveva mai cambiarsi in realtà! Altra era la via a cui lo chiamava il destino, ed egli vi si sottopose serenamente; poichè credeva inutile ribellarsi, « la fortuna essendo una certa bestialità cieca la quale va » a cui vuole e quando le vien voglia ». Sul teatro della vita v'ha chi rappresenta la commedia e chi la tragedia, Gaspare Gozzi non rappresentò nè l'una, nè l'altra, piegò il capo ascoltando la voce della virtù che « può empiere l'animo » del suo santissimo lume e far comprendere che tutte le cose » di questo teatro non sono altro che ombra e vanità che » passano, onde rinforzato il petto con lo scudo d'una mi- » rabile costanza comporti quelle battaglie, quegl'inganni, » burrasche od altre maledizioni ch'empiono l'orditura del- » l'atto suo sperando sempre in esso qualche scena meno » fastidiosa, e se non le giunge mai, chiudendolo con quel » vigore che dimostra non essere mai la sua parte più nobile » stata offesa dalle finzioni e dai giuochi di una scena ». Concetto questo ch'egli esprimeva più tardi scrivendo alla sua nobile amica, Co. Caterina Dolfin-Tron. E noi moderni dovremmo imparare da lui, specialmente noi giovani a cui la vita sembra tanto amara, noi che ci lasciamo andare così presto alla disperazione, che ci diamo vinti appena comincia

Digitized by Google

la lotta, senza forza, senza coraggio, vecchi a vent' anni, freddi nell' anima inaridita che non sente bisogno d' ideale. A lui sorrideva la virtù, la pace della coscienza, a noi nulla sorride, neppure il bene che abbiamo compiuto, nè quello che potremmo forse compiere.

Come il Gozzi riconduceva la filosofia alla pratica della vita così s' occupava *praticamente* dell' educazione dei fanciulli e si addolorava nel vederli tenuti sotto quella fredda e sistematica disciplina che distrugge la grazia nativa del corpo e dell' anima ; si addolorava nel vederli abbandonati alle mani di precettori che non potevano e non sapevano amarli — piccole creature che hanno bisogno d' amore come le piante hanno bisogno del sole — e propone di lasciar stare il latino e di condurli fuori, all' aria aperta per farli ridere e scherzare, non tralasciando mai però l' occasione di insegnar loro ciò che nella vita v' ha di bello e di buono. Ed è con un sentimento di rammarico ch' egli pensa a quel numero infinito di fanciulli obbligati dai genitori nei primi anni della loro vita ad attendere agli studi e costretti ad un lavoro manuale più tardi, quando la mente apertasi quasi direi ad un vasto orizzonte, sentirebbe il bisogno di spaziare più largamente, più liberamente. Invero egli allude a quella serie di spostati, tanto numerosa ai nostri giorni. « A » che dar loro da studiare Cicerone e la Grammatica e la » Rettorica ? Non sarebbe stato meglio avezzar loro le brac- » cia e la testa a quello che fanno al presente, che empierli » di latinità e di figure ? Non credevano essi forse che tanto » sia necessario al mondo un buon calzolaio, quanto un buon » Grammatico e più ? Perchè non s' aprono scuole costà di » fucine e martella, colà di seghe e pialle, in un altro luogo » di falamoje ? Tanto che ogni condizione di gente ritrovi » l' appartenenza sua, e non s' abbatta sempre nei primi anni, » a nomi verbi, concordanze, tropi, ed altri cancheri che » divorano la giovanezza senza frutto, tolgono l' utilità del- » età mezzana, l' agio della vecchiezza ? » (1). Questo suo

(1) *Osservatore Veneto*. Addì 15 Aprile 1771, N. 15.

Digitized by Google

desiderio non preludeva forse a quello nostro moderno che ebbe la sua effettuazione nelle scuole professionali?

E parlò anche di letteratura ispirando in chi lo leggeva l'amore e l'imitazione degli antichi! Forse questi sono gli articoli più belli dell'*Osservatore*. Non basta mutare la forma, egli dice, bisogna badare al concetto; al pensiero profondo dei grandi poeti; studiare le passioni rappresentate da Omero con infinita grandezza, i dolori, le ire, le sofferenze profonde dei dannati nell'Inferno di Dante, la nobile malinconia dei purganti, la beatitudine divina di coloro che godono nel Paradiso. E più ancora dei sentimenti che rispecchiano grandi idee bisogna fare attenzione, secondo ne dice lo scrittore alle piccole minute cose, alle semplici immagini tolte dalla vita reale! I grandi trecentisti « ad » ogni cosa ponevano mente ed esaminavano aria, terra, » acqua, opere d'uomini, naturali effetti, apparenze di tutto. » Questa è l'imitazione usata dagli uomini grandi ed in ciò » gli dobbiamo imitare. Di chi si ride di loro ridi e tieni » per certo che in altro modo non si fa Libro che oltrepassi » con la fama sua l'età dello scrittore » (1).

Fu detto che l'amore del Chiabrera per l'antichità classica greca sarebbe da paragonarsi all'amore del Gozzi per la poesia dantesca, poichè come l'uno si limitò ad ammirare la parte esteriore della lingua greca, così l'altro si fermò per così dire alla buccia della poesia dantesca, senza capire la grandezza del contenuto. Per quanto povera la mia opinione, io desidererei affermare invece che questo non è vero, perchè il Gozzi capì, sentì nell'animo tutta la grandezza del divino poeta, lo studiò veramente con amore perfino nelle sue più intime parti, e fu forse uno dei primi a dare di lui un esatto giudizio: « Perch'egli nel vero non » solo è squisito poeta, ma sì nuova ed originale è la sua » invenzione, ed andò così alto e così fuori d'ogni umano » pensiero ch'egli a leggerlo ti pare ogni genere di poesia » ed è la poesia di Dante ».

(1) *Osservatore Veneto*. Addì 22 Aprile 1761, N. 23.

Digitized by Google

Di Gaspare Gozzi considerato quale satirico, ne ho già parlato più su, esponendo le mie semplici e generali considerazioni sull' *Osservatore*; qui dunque ripeterò soltanto come la sua satira fosse sempre acuta, giudiziosa e cortese, com' egli conservasse sempre « la manò pura e la mente » e come mai lo trasportassero quegli eccessi a cui si lasciarono andare più tardi irreflessivamente uomini pure d' ingegno, ed a cui sorrideva anche un nobile ideale. Il Settembrini chiamò il nostro poeta « *il gentile ed onesto Gozzi* » invero meglio non avrebbe potuto definirlo.

In un giorno di tristezza profonda, ammalato e vecchio egli scrisse alla sua nobile protettrice: (1)

. . . . Ma tu che speri, or parlo a me, che speri
Già salitor di Pindo? E che ti giova
Più colle genti, Osservator canuto
L' aver notate con novelle e scherzi
Costumanze da uso? E che ti valse
Congregar Pellegrini, trovatori
Di fole, d' allegorici romanzi?
Che invocar gravi o facete Muse
Per empiere a tuoi di mille quaderni?
Sudasti invano . . . . . .

l' avvenire doveva però dargli una giusta e solenne smentita, perchè è doveroso per ognuno ricordare con onore il più saldo, il più onesto tra i primi giornalisti, colui che dette un' opera non vana e transitoria, ma tale da aprire una nuova e splendida via a numerosi e nobili seguaci.

GEMMA ZAMBLER.

(1) GASPARO GOZZI. I Sermoni commentati da Emilio Spagni, Sermone XV a S. E. la procuratessa Caterina Dolfin Tron.

Digitized by Google

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

I Poemetti di **G. Pascoli.**

Nella deliziosa prefazione, l'autore, tra l'altro, dice: — « Voglio, cioè vorrei, trasfondere in voi, nel modo rapido che si conviene alla poesia, qualche sentimento o pensiero mio non cattivo: Vorrei che voi osservaste con me, che a vivere discretamente, in questo mondo, non è necessario che un un po' di discrezione. ... Vorrei che pensaste con me che il mistero nella vita è grande, e che il meglio che ci sia da fare, è quello di stare stretti più che si possa agli altri cui il medesimo mistero affanna e spaura. E vorrei invitarvi alla campagna. »

Nè più dolce invito venne mai dalla poesia Virgiliana nè da quella dei poeti *Laghisti*. Una serenità così dolce è diffusa per tutta la prima parte di questo volume, e la gente vi è così semplice, attiva e contenta, che una smania viene di correr tosto laggiù a Castelvecchio di Barga, a veder sorgere il sole, come « Rosa da le bianche braccia », da quella finestretta, su cui fioriscono l'amorino e i crisantemi; a tesser con lei; a stacciare come lei la farina e far le spianate per gli aratori; e andare, e tornare, e faticare, per poi dormir bene la notte, quei suoi forti sonni beati, sognando di boschi e di cinciarelle, di tela e di grano, di mignoli d'uliva e di sementa nella gran pace rurale.

Che riposo infinito!

Si disse che il Pascoli « abusa delle sue particolarissime cognizioni campestri ». Vuol forse dire che ha torto di chiamar col suo nome le piante e le erbe che crescono sui colli toscani e che non son quelle, poniamo, dell'Alpi o delle vallate lombarde? che ha torto di conoscere, oltre la zappa, il vomero o il rastrello, molti altri attrezzi rurali, ed ha pure il torto, parlando d'uccelli, di non scambiar le *verlette* con le *canapaiole*, nè i *balestrucci* coi *roudoni?* non sarebbe più franco dire che ha poco riguardo all'ignoranza del prossimo?

Si disse che « la passione del nuovo o meglio del diverso dall'usato, la » inebria, lo domina. » Ahimè! quel che a taluno par l'insolito e *il*

Digitized by Google

nuovo, non sarebbe per caso la magnifica signoria della parola che in sua mano si piega ad ogni più delicato rabesco, ad ogni, direi, disegno intimo delle cose, ad ogni più difficile e segreto volteggiar del pensiero? La piena scienza delle dovizie infinite che la nostra portentosa lingua racchiude?

Da qualcuno cui parlavo con entusiasmo di questo volume, sentii dirmi:

— Sì, sì, tutto quel che volete, ma i contadini non parlano a quel modo, non parlano come i poeti. Quel capoccio che dice alla moglie che:

« *tristi i grilli piangono l'estate* »

e poi che sentì: — « *passar su casa un lungo rombo d'ale* » e quella madre che dice alla figliuola: — « *già piange le sue notti serene il grillo stanco* » e che: « *l'anatre vanno per la notta nera:* » non sono mica contadini toscani; son personaggi di melodramma: « — Una *boutade* che può a tutta prima parer giusta, e non è. I contadini toscani parlano spesso e appunto con il colore e le immagini degli orientali. Rammento d'aver udito un capraio senese dir della Luna, (che un largo alone velava): — « *La Luna è offlitta stasera* »; e la facilità dello stornellare non viene da una lor propria disposizione poetica?

A mezzo del libro, l'idillio affascinante si chiude, e le pacate visioni di campi e d'aratori, di vesperi cheti e di stornellatrici gioconde, fuggono a un tratto, disperse come da un vento di burrasca improvviso. Il pensiero, un momento sopito nel riposo largo della campagna dalle « voci d'oro » delle campane di San Vito e di Badia, ammonenti che « a vivere discretamente in questo mondo non è necessario che un po' di discrezione », si risveglia più acceso alla subita bellezza dell'idea, terribile bellezza che lo riconquista e lo aggioga, ritrascinandolo alle sue laboriose e tormentose ricerche Il mistero della vita; il mistero del dolore, che fece imprecar Giobbe e dubitar Geremia, si riaffaccia nei poemetti che seguono; mirabili opere d'arte che ti lasciano lungamente pensoso.

Il *Cieco*, il *Libro*, *I due fanciulli*, e tutti e tutti sono gioielli dalla magnetica luce che svegliano insoliti lampi nell'anima del lettore.

Il poemetto *Il Libro*, è d'una finezza e d'una forza di rappresentazione inarrivabili. Nell'altana, sovra un leggìo di quercia, è un libro aperto, un libro antico. Passa il vento delle montagne e par che qualcuno sia venuto e lentamente sfogli le carte; s'ode il leggiero crepitio; e l'*uomo* non si vede ma è là, invisibile come il pensiero. Certo è là che sfoglia dalla prima all'ultima pagina rapidamente, poi piano piano va dall'estrema alla prima, quindi nell'ira della vana ricerca volta i fogli a venti, a trenta, a cento con la mano impaziente, e ancora torna a volgerli lento, a uno a uno, esitando, ma via via più forte, più presto av-

Digitized by Google

venta i fogli contro i fogli .... Sosta ... ha trovato? non s'odono più gemere gli usci, tutto oscilla nell'austero silenzio. Legge? un istante, e volta le contorte pagine e torna ad inseguire il vero. Ma io non so tenermi dal descrivere qui integralmente la terza ed ultima parte di questo piccolo capolavoro, nè altro saprebbe più possentemente incitare alla lettura e allo studio di questo mirabile volumetto del Pascoli

III.

. . . . . .
E sfoglia ancora; al vespro, che da nere
nubi rosseggia; tra un errar di tuoni,
tra un aliare come di chimere.
E sfoglia ancora, mentre i padiglioni
tumidi al vento l'ombra tende, e viene
con le deserte costellazioni
la sacra notte. Ancora e sempre: bene
io n'odo il crepito arido tra canti
lunghi nel cielo come di sirene.
Sempre. Io lo sento, tra le voci erranti,
invisibile, là, come il pensiero,
che sfoglia, avanti indietro, indietro avanti,
sotto le stelle il libro del mistero.

E *Il Vischio*, *Le meditazioni*, *L'Eremila*, *il Cieco?*..... Si può dire del Pascoli quel che il Nencioni scrisse alludendo a Roberto Browning: — « La mano dedalea di un vero poeta dà forma e moto anche alle più vaporose astrazioni.

Venezia, 3 Luglio '97.

VITTORIA AGANOOR.

Nel Sogno di **Matilde Serao.**

Niente di nuovo certamente ci dice l'illustre scrittrice in queste 48 paginette di prosa appassionata, ma il contenuto del breve lavoro risponde a un sentimento universale e quindi appaga pienamente il lettore. Nessun fascino nella vita senza il sogno. Indiscutibilmente vero; ma è altresì vero che ogni umana creatura è, per intima e provvidenziale tendenza, — sia pure in modo diverso e consono alla misura dell'intelligenza, della cultura, dell'indole propria, — sognatrice. L'illustre autrice pare deplori che ora si sogni meno e forse non si sogni più, per il troppo sottilizzare e analizzare a cui siamo portati. Io credo si sogni ancora; forse in modo diverso, ma si sogni sempre. Il *Socialismo;* la

Digitized by Google

Pace universale; la *ricerca del mare libero* al Polo, sono antichi sogni in piena rifioritura tra noi, e il più tradito e disilluso degli uomini, pur amaramente parlando, chiuderà in qualche segreto ripostiglio dell'anima un nostalgico sogno di amore, come il più oscuro ed infelice poeta, un luminoso sogno di gloria.

V. A.

Il Poema Semitico del Pessimismo (Il Libro di Job). Tradotto e commentato da **David Castelli.**

L'insigne orientalista che dal 75 è professore di ebraico nell'Istituto Superiore di Firenze e che dal 66 in quà diede alle stampe saggi critici e storici, versioni e commenti d'una singolare importanza come *Il Messia secondo gli Ebrei; Il commento di Donnolo sul Libro della Creazione; Il Cohelet o Ecclesiaste*; *Le Leggende talmudiche* ecc. ecc. ecc. ci dà ora tradotto e commentato il Libro di Job, ch'egli chiama *Il Poema Semitico del Pessimismo* — con quella rara e profonda dottrina che è frutto di lungo studio e d'acutissimo ingegno Egli prende a trattare del poema semitico come del libro « nel quale i sentimenti del dolore umano comune a tutte le genti e a tutti i tempi, hanno la loro più alta e nobile manifestazione »; e discorrendo le diverse opinioni di dotti orientalisti francesi, tedeschi, inglesi e italiani (come il Renan, il Beer, il Cheyne, il Rossi, e altri e altri) sull'origine della leggenda che ispirò il poema, e l'epoca in cui fu scritto, e la sua intima significazione; svolge limpidamente e largamente l'opinion propria, confortata da argomentazioni allacciantisi per anelli logici alla parenèsi finale che è questa: — « Vorrei che la lettura di questa mia traduzione infondesse negli animi degli infelici quella pace che il povero Job non trovò nella propria ragione, nè in quella dei suoi compagni, ma solo nella rassegnazione dinanzi alla imperscrutabilità degli eventi, non pure umani ma di tutto l'Universo; nel quale gli uomini vogliono darsi troppa importanza, e dovrebbero invece riconoscere che sono un nulla ».

V. A.

Un'Etèra romana, Tullia d'Aragona (con ritratto). — Studio di **Guido Biagi** — In Firenze, presso Roberto Paggi. M DCCC.LXXXXVII.

Questo studio pregevolissimo comparve la prima volta nella *Nuova Antologia* del 16 Agosto 1886. È ristampato ora in questa bella edizione senza alcuna modificazione; ciò vuol dire che l'autore coscienzioso ha creduto che il suo lavoro fosse compiuto. Ed infatti fino dalla prima stampa fu subito molto pregiato, studiato e citato nelle Storie principali della letteratura nostra, come, ad esempio, in quella eccellente del Gaspary,

Digitized by Google

il quale, come al solito, succ samente e chiaramente riepilogò questa materia Dice questo stesso scrittore, con arguta osservazione, che come nel Medio Evo abbiamo avuto la santa letterata, così nel cinquecento abbiamo avuto la cortigiana letterata. Ed il chiarissimo signor Biagi studiò con vero amore e con profondità il suo soggetto, illuminandolo in maniera da ottenerne la donna vera e la poetessa quale fu veramente. Non erano molte le fonti a cui egli potesse ricorrere in particolare; si giovò specialmente degli scritti di Salvatore Bongi. Ma lesse addentro ne' Canzonieri e ne' Novellieri del tempo: in modo speciale ne' versi del Muzio e del Varchi. Confutò l'Aretino, il Giraldi, il Firenzuola e riportò lettere importantissime della Tullia d'Aragona. Lo studio del Biagi nè sull'Antologia nè in questa edizione, ha prefazione nè proemio; comincia coll'illustrare il classico ritratto del Moretto da Brescia, nella civica pinacoteca Tosio, che secondo la tradizione sarebbe appunto l'immagine fedele della Tullia d'Aragona, sebbene non corrisponda forse a certi ritratti lasciatici da scrittori di quell'epoca. Continua poi in sette brevi divisioni, quasi capitoli, a narrare della vita e della morte di lei. Egli accetta l'opinione che nascesse a Roma di madre cortigiana ferrarese, e del Cardinale Lodovico d'Aragona e ne fa spiccare, per mezzo degli aneddoti principali, la vita ne' soggiorni di Ferrara, di Venezia, di Siena, di Firenze, di Roma. Con molta verità storica, con molto sapore e delicatezza di stile è dipinta, nel capitolo secondo, la condizione singolare delle cortigiane in Roma, e con profondo studio psicologico fa risaltare quello stato astuto e compassionevole della Tullia, la quale tentava quasi d'ingannare sè stessa sotto la maschera della poetessa, mentre non era che una fredda, impassibile, fatale e talvolta volgare cortigiana. E di luce riflessa, ma rivelatrice, sono illuminati il Muzio ed il Varchi, così da riuscirne altri due ritratti degni dello stesso Moretto. È importantissimo poi il Sonetto integro della Tullia quale fu mandato da lei al Varchi perchè venisse corretto; questo ci mostra che cosa valesse veramente e come, pur troppo, in esse sia più famosa la Cortigiana piuttosto che la poetessa. La critica è inesorabile; a noi svela ciò che la povera Tullia avrebbe desiderato venisse cancellato dal tempo; e tutto quell' insieme strano di costumi a noi nuovi, di una morale pratica singolare, di casi infami o pietosi, ci lasciano da ultimo nell'animo un sentimento non di simpatia ma di umana pietà. Quella donna formosa venne corrotta, fino da fanciulla, da madre infame, e dovette subire tutti gli effetti, tutte le umiliazioni della società tra la quale la triste sorte la fece nascere. Trovavano le bellissime etère e coltissime dei Socrati e de' Pericli corteggiatori, ma le polizie le notavano ne' libri neri, e Regolamenti speciali erano tratto tratto pubblicati i quali strappavano dalle momentanee illusioni le sventurate, in mezzo alle adulazioni e forse anco alle invidie. Questo studio si legge con profitto e con piacere; il Biagi non è il critico

Digitized by Google

sdegnoso dell'arte, ma è vero artista così per la lingua come per lo stile, senza ch'egli comprometta, per questo, le terribili esigenze del gran metodo storico positivo. Egli è sempre l'arguto pittore degli *Aneddoti Letterari*, de' quali rileggo qualche volta quello saporitissimo: *Una gita a San Lazzaro*.

RAFFAELLO FABRIS.

Dott. Vittore Capretti Guidi. — *Dell'atrofia infantile:* nosografia e ricerche anatomo-patologiche. — Milano, 1897, tip. Colombo e Tarra. — Dal *Corriere Sanitario*. —

È l'atrofia infantile, o atrepsia del Parrot, un morbo, il quale, per quanto occorra frequente e sia troppo spesso letale, venne sino ad ora assai poco illustrato, sì che di lavori intorno ad esso la letteratura medica è poverissima. Eppure che altro argomento nella patologia infantile meglio che questo avrebbe dovuto spronare il medico, massime il medico pediatra, a indirizzarvi i suoi studi? Vi si accinse l'A., il quale, raccogliendo e passando in esame il non molto che ne fu scritto e aggiungendovi non poco del suo, e questo corredando di fatti clinici e anatomo-patologici, vi riuscì così bene che ce ne ha dato una monografia quasi completa. Portaci un'estesa, esatta descrizione del morbo, ne discorre da prima della sintomatologia, accennando alle sue forme, l'acuta e la lenta e dappoi della eziologia, avvertendo che, se complessi ne sono i sintomi, più molteplici ancora ne sono le cause: anche s'intrattiene, e a lungo, sull'eredità, sull'ambiente, sulla predisposizione e più sulla mala alimenzione, causa che è forse la prima e la più grave del morbo, chè da essa appunto derivano que' processi morbosi che incolgono l'apparato digerente, nel quale l'atrofia infantile, sempre, o quasi, ha la prima sua origine. L'A. completa il suo molto accurato lavoro; alle non poche osservazioni, e cliniche, e anatomo-patologiche, alcune aggiungendone di microscopiche sulle feci, sull'orina e sul sangue; ma queste ultime, pure apprezzando, non tiene in un conto, come fa altri, soverchio; saviamente avvertendo che il microscopio, per quanto sia un alleato, e potente, dell'anatomia patologica, non deve mai essere un sovrano della diagnostica. È a far voti che l'egregio autore continui i suoi studi su di un argomento che ha tanta importanza medica, e ai fatti, e clinici, e anatomo-patologici, e alle ricerche microscopiche che sino ad oggi ha così accuratamente raccolte e studiate, altre ne aggiunga; così della miglior guisa concorrendo egli a ciò che l'atrepsia del Parrot (che, a dir vero, più ci piace che atrofia infantile), col toglier le cause che le danno origine e, più che tutto, con una buona igiene e una idonea alimentazione si faccia sempre men diffusa e letale.

Dott. C. T.

Digitized by Google

NOTIZIE VARIE

Busto di Gustavo Modena. — Un ricordo marmoreo a G. Modena sarà innalzato tra breve a Torino. Il Comitato già fece domanda a quel Municipio dell'area relativa; ed il ricordo consisterà in un busto eseguito dallo scultore Bistolfi. E quando si farà altrettanto a Venezia?

Verona. — *Folklorismo.* — Da un pregiato lavoro del prof. Giuseppe Biadego, bibliotecario della Comunale di Verona, sopra quell'insigne folklorista che fu Ettore Scipione Righi (*Nuovo Archivio Veneto*, tomo XII, p. II) apprendiamo avere il Righi stesso lasciati inediti molti scritti di letteratura popolare, cioè oltre 200 fiabe della città e provincia di Verona, indovinelli, superstizioni e costumi, bibliografia popolare, canti e proverbi; che la gentile figlia di lui attende a rendere di pubblica ragione. Più degno monumento non potrebbe dedicare la colta signora alla cara memoria paterna.

Digitized by Google

Ultime pubblicazioni arrivate all'Ateneo

Masi Ernesto. — Vincenzo Monti.
Chiarini Giuseppe. — Ugo Foscolo.
Pascoli Giovanni. — Giacomo Leopardi
Venturi Adolfo. — Antonio Canova e l'arte de' suoi tempi.
Panzacchi Enrico. — La musica.

(La vita italiana durante la rivoluzione francese e l'impero). Vol. III. — Milano, 1897, Fratelli Treves editori.

Castelli David. — Il poema semitico del pessimismo. (Il libro di Job). Tradotto e commentato. — Firenze, 1897, R. Paggi, editore.

Serao Matilde. — Nel sogno. — Firenze, 1897, R. Paggi, editore.

Pascoli Giovanni. — Poemetti. — Firenze, 1897, R. Paggi, editore.

Biagi Guido. — Un'etèra romana, Tullia d'Aragona (con ritratto). — Firenze, 1897, R. Paggi, editore.

Guicciardi-Fiastri Virginia. — Due voci. Romanzo. — Torino, 1897, Roux e Frassati.

Lazzarini Vittorio. Marino Faliero. La congiura. — Venezia, 1897, Visentini.

Ambrosoli D.r Solone. — Lo zecchino di Porcia. — Milano, 1897, L. F. Cogliati.

Paternò Castello e Gagliani. — Nell'ottavo centenario del primo Parlamento siciliano. — Catania, 1897, Cav. N. Giannotta, editore.

Bullo Carlo. — Eleonora Duse e suo Nonno. — Venezia, 1897, ex Cordella.

Caversazzi Ciro. — Nota critica sul Tasso e l'Utopia. — Milano, 1897, Ulrico Hoepli, ed.

Grossi D.r Vincenzo. — Nel paese delle amazzoni. — Roma, 1897, Tip. Unione cooperativa editrice.

Billia Prof. L. M. — Lezioni di Filosofia della morale. — Torino, 1897, Clausen.

— Sulle ipotesi dell'evoluzione. — Torino, 1897, Bocca Fratelli.

Digitized by Google

Capelli D.r Luigi Mario. — Primi studi sulle enciclopedie medioevali. — Modena, 1897, A. Namias.

Mantegazza Paolo. — Il Vangelo della salute. Almanacco igienico popolare. Anno 1897. — Milano, 1897. F.lli Treves.

Molmenti Pompeo Gherardo. — Federico Stefani. — Firenze, 1897, M. Cellini e C.

Orsi Prof Pietro. — La storia d'Italia, narrata da scrittori contemporanei agli avvenimenti. — Venezia, 1895-96, succ. Fontana.

Bullo Carlo. — I carbonari in Polesine. (Per nozze Guerrini-Bragadin). — Padova, 1897, Prosperini.

Billia L. M. — Il carattere morale di Antonio Rosmini, Milano, 1897, Tip. L. F. Cogliati.

Fontana Prof Vittorio. — Valerio Da Pos, contadino poeta (1740-1822). Studio critico-biografico con appendice di poesie inedite. — Belluno 1897, tip. Cavessago.

Gasparolo Prof. Francesco. — La famiglia Zoppi di Cassine. Appunti e documenti. — Alessandria, 1897, Jacquemod figli.

Pittei Dott. Costantino, direttore del R. Osservatorio di Firenze. — Terremoto del 18 maggio 1895. Breve relazione e curve sismografiche. — Firenze, 1895, Cooperativa.

Naccari Prof. Dott. Giuseppe. — Astronomia nautica (con 46 incisioni e tavole numeriche). — Milano, 1897, Ulrico Hoepli editore.

Santalena Dott. Antonio. — L'evoluzione dell'arte e la critica nel giornalismo moderno. — Treviso, 1897, tip. della *Gazzetta*

De Vita Dott. Gaetano. — La lotta. — Sala Consilina, 1897, tip. De Marsic

Bizio Comm. Avv. Leopoldo. — Per il Comune di Venezia contro il R. Ministero della Pubblica Istruzione. Ricorso e sentenza denunciata. — Venezia, 1897, Visentini.

Direttori della Rivista:

L. Gambari — G. Occioni-Bonaffons, *Vicepresidenti dell'* Ateneo

Fausto Rova, gerente responsabile

Digitized by Google

Digitized by Google

SAGGIO SUL PROTETTORATO

Capitolo III.

Il protettorato internazionale

§ 1. — stabilimento del protettorato

Come qualunque negozio giuridico il protettorato va innanzi tutto studiato nella capacità dei suoi soggetti, attivo e passivo.

Sociologicamente parlando, perchè uno Stato abbia diritto di esercitare una missione educatrice presso un popolo barbaro, occorre che esso sia superiore a quest'ultimo moralmente ed intellettualmente, ed abbia forze sufficienti per corrispondere in modo adeguato alle responsabilità che assume. Ma nell'ordine giuridico qualunque Stato, a qualunque civiltà esso appartenga, può per regola generale assumere un protettorato; soltanto bisogna tener conto in via d'eccezione dei casi, in cui è sminuita la piena autonomia dello Stato, avvisando che secondo un principio di diritto universale bisogna sempre interpretare la incapacità restrittivamente. A tal proposito io non trovo nulla da aggiungere a

Digitized by Google

quanto recentemente hanno scritto il Despagnet (1) e il Gairal (2), alle cui conclusioni pienamente sottoscrivo. In tesi generale gli Stati semi-sovrani non possono acquistare protettorati. Lo Stato vassallo lo potrà liberamente, quando si trova di fronte al *suzerain* in una condizione di dipendenza puramente onorifica per effetto dell' investitura; non lo potrà invece se non col consenso del *suzerain*, quando questo controlla o dirige le relazioni esteriori del vassallo. Quest' ultimo caso si verificherà sempre quando uno Stato protetto intenda assumere a sua volta un protettorato, il quale viene a profittare al primo protettore per l' impossibilità in cui si trova il protetto di agire liberamente dal punto di vista diplomatico. Così ad esempio, il Transvaal non ha potuto esercitare il protettorato sullo Swaziland che in virtù della convenzione 10 dicembre 1894, colla quale l'Inghilterra concedendo l' autorizzazione si riservava all' art. 15 il diritto di nominare un funzionario ausiliario britannico con residenza nello Swaziland (3). Lo Stato neutrale, che in correspettivo della garantia collettiva delle potenze, concessa nell' interesse particolare dello Stato neutro e generale della comunità internazionale, ha assunto l' obbligo di interdirsi ogni azione militare all' infuori di quella necessaria per difendere la sua indipendenza ed integrità territoriale, non può assumere un protettorato, che importerebbe per lui l'obbligo contradittorio col primo di difendere lo Stato protetto da ogni attacco esteriore (4). In ogni caso occorrerebbe

(1) Despagnet, op. cit., pag. 278 e segg.

(2) Gairal, op. cit., pag. 136 e segg.

(3) Vedi *Revue générale de droit intern. pub.* 1895. *Documents*, pag. 13-16.

(4) Il Belgio ha creduto di poter evitare questa contraddizione modificando così nel 1893 l'articolo 1° della Costituzione: « Les troupes belges destinées à la défence des colonies, possessions d'outre-mer ou *protectorats*, ne peuvent être recrutées que par des engagements volontaires ». Del resto lo stesso art. 1° afferma prima la capacità dello Stato belga di acquistare colonie e assumere protettorati, disponendo che « les colo-

Digitized by Google

l'assenso delle potenze, che hanno segnato il trattato di garantia collettiva a favore dello Stato neutrale.

Oltre queste incapacità generali ve ne possono essere di speciali, per cui uno Stato non possa assumere il protettorato su un dato paese. Negli svariati e complicati avvedimenti della politica coloniale moderna avviene di sovente che uno Stato riconosca ad un altro il diritto esclusivo di esercitare la sua influenza su una regione determinata e di stabilirvi la sua sovranità o relazioni di protettorato, ricevendo in cambio il riconoscimento della propria esclusiva influenza in un altro determinato territorio (1). Ora quando uno Stato ha stipulato con un altro un trattato per la delimitazione delle rispettive zone d'influenza, non può, salvo patto contrario, assumere un protettorato nella zona d'influenza propria dell'altro Stato contraente. Altre volte due Stati prendono reciprocamente impegno di non stabilire nè diritti di sovranità nè protettorato su un dato territorio, su cui entrambi avrebbero delle mire e che quindi preferiscono veder sottratto all'influenza di ciascheduno, per togliere motivo alle rivalità coloniali localizzate in quel dato territorio. Così con dichiarazione del 10 marzo 1862 la Francia e l'Inghilterra s'erano impegnate a rispettare in modo assoluto l'indipendenza del sultano di Zanzibar. A poco a poco l'Inghilterra cominciò di fatto a dare uno strappo a tale

nies, possessions d'outre-mer ou protectorats que la Belgique peut acquérir seront régis par des lois particulières ». Vedi a tal proposito l'articolo del Fauchille: *L'annexion du Congo à la Belgique et le droit international* nella *Revue générale de droit intern. pub.* 1895, p. 400-439.

(1) La storia coloniale è piena di convenzioni di simil genere. Si può citare ad es. l'accordo anglo-germanico del 15 nov. 1893 per la delimitazione delle sfere d'influenza nel golfo di Guinea, nel quale all'articolo 5 viene riportata la clausola solita in tali stipulazioni, per cui ciascuno Stato contraente s'impegna a non fare acquisti di territori, a non conchiudere trattati, a non stabilire protettorati o diritti di sovranità nella sfera d'influenza dell'altro (Vedi *Revue générale de droit intern. pub.* 1894. *Documents* pag. 1 e sgg.). Numerosi esempi possono trovarsi nel Gairal, op. cit., pag. 138-140.

Digitized by Google

convenzione; ma quando nel 1890 essa volle trasformare la sua supremazia di fatto in un protettorato giuridicamente riconosciuto sulle isole di Zanzibar e di Pamba dovette, il 5 agosto 1890, ottenere dalla Francia il consenso alla modificazione dell' accordo del 10 marzo 1862, riconoscendo in correspettivo il protettorato francese su Madagascar stabilito con trattato 17 dicembre 1885 (1).

Altro esempio di simili stipulazioni si ha nella convenzione 8 febbraio 1888 tra la Francia e l' Inghilterra, per cui queste due potenze s' impegnavano a non cercare di annettere o di porre sotto il loro protettorato l' Harrar, riservandosi al tempo stesso il diritto di opporsi a che una terza potenza acquistasse dei diritti nella stessa regione. Intervenuto fra l' Inghilterra e l' Italia un accordo in data 24 marzo 1891, completato dagli altri in data 15 aprile seguente e 5 maggio 1894, mercè cui la prima potenza riconosceva che tutto l' Harrar era nella sfera d' influenza italiana, la Francia protestò assumendo che gli accordi anglo-italiani violavano la convenzione del 1888. Evidentemente patti della natura di quest' ultimo non possono legare che gli Stati contraenti, onde l' Italia non poteva per nulla sentirsi vincolata dall' accordo anglo-francese del 1888. Quanto all' Inghilterra, essa aveva bensì di fronte alla Francia l' *obbligo* di non occupare nè acquistare diritti di sorta nell' Harrar, ma solo la *facoltà* di non opporsi a che un' altra potenza acquistasse tali diritti; ora gli accordi coll' Italia non potevano logicamente avere altro significato se non quello di una rinuncia a valersi di tale facoltà di fronte all' Italia, rinuncia ben più preventiva che attuale, inquantochè il riconoscimento di una sfera d' influenza implica piuttosto il riconoscimento di un eventuale acquisto di diritti di sovranità anzichè quello di diritti attuali. E però le proteste della Francia erano destituite d' ogni seria base giuridica, non potendosi menar per buona l' interpretazione data dal

(1) Despagnet, op. cit., pag. 146-147.

Digitized by Google

Despagnet (1), per cui l'Inghilterra, ottenendo dall' Italia delle concessioni territoriali, avrebbe in correspettivo disposto dell'Harrar che aveva promesso di rispettare. Il fatto si è che gli accordi anglo-italiani per la delimitazione delle rispettive sfere d' influenza non hanno meno che tutti gli altri accordi di simil genere il vizio giuridico di vertere su oggetti, che non sono nella disposizione dei contraenti: ma posta nel diritto coloniale l' esistenza di tali patti ed essendo la Francia una delle potenze che ne abbiano fatto maggior uso, non si potrebbe logicamente fare a quelli delle critiche maggiori ed attribuir loro un senso più ampio che non a tutti gli altri accordi di simil genere. In ogni modo, quando l' Italia nell' ultima guerra coll' Abissinia volle rendere effettivi i suoi diritti potenziali sull' Harrar e domandò all' Inghilterra il permesso di far passare per Zeila le truppe destinate alla occupazione di quel paese, il governo inglese per non dispiacere alla Francia accordò la chiesta autorizzazione circondandola di tali riserve da toglierle ogni valore. Quantunque non fosse a ciò indotto da un preciso obbligo giuridico derivante dalla convenzione del 1888, si comprende agevolmente come il *Foreign Office*, pur avendo implicitamente rinunciato di fronte all' Italia di proteggere l' indipendenza dell' Harrar, avesse poi degli scrupoli per aiutare in modo positivo l'occupazione militare da parte dell'Italia (2).

Quanto alla capacità passiva di sottostare ad un protettorato, essa esiste in ogni Stato che gode della piena autonomia e che come conseguenza stessa della sua libertà ha il diritto di sottoporre il suo governo alla direzione ed al controllo di uno Stato più potente e più civile. Per gli interessi superiori della civiltà, a cui abbiamo sopra accennato, noi non intendiamo certo sostenere che il protettorato

(1) Despagnet, op. cit. pag. 157.

(2) Vedi a questo proposito il mio articolo *Le droit international et les recentes hostilités italo-abyssines* nella *Revue de droit international* 1896 livr. VI.

Digitized by Google

non è legittimo se non quando l'assenso da parte dello Stato inferiore è liberamente e spontaneamente prestato. Noi ammettiamo completamente l'applicazione dei principii sociologici alla vita internazionale e riteniamo che gli Stati forti e civili abbiano di fronte ai popoli, cui circostanze storiche funeste o incapacità nativa hanno impedito di elevarsi da sè stessi fino alla vita intellettuale, gli stessi doveri che la società ha di fronte alle classi diseredate, di aiutarle cioè anche contro loro volontà (vedi ad es. le leggi sull'obbligatorietà dell'istituzione elementare) ad elevarsi alle più alte fasi dell'evoluzione. L'unione di una nazione civile ad un popolo barbaro, abbastanza stretta ed efficace per condurre quest'ultimo sulla via della civiltà, abbastanza larga e sapientemente ordinata perchè, non pesando su esso come una tirannia, non ne disperda nella reazione le native energie, è quanto possa concepirsi di più vantaggioso nell'interesse generale dell'umanità, di più nobile e salutare per le vigorose nazioni civili, di più grandemente utile per le stesse società barbare. Ma la costrizione, che spesso è necessaria, è talora dannosa; il che si verifica sempre quando la società barbara, avendo un governo fortemente organizzato e saggiamente ispirato, ed essendo sopratutto dotata di una nativa e feconda attitudine all'incremento della civiltà, si sente lesa nella sua dignità e nel suo patriottismo anche da un lieve legame di dipendenza politica, quale può essere il protettorato, e consuma nella lotta per la libertà quelle energie, che sarebbero altrimenti votate alla causa della civiltà. Accenniamo ad un unico esempio, il Madagascar, e nell'accennarvi tralasciamo di tener conto dei numerosi studi sulla storia civile e politica dell'isola per attenerci esclusivamente ad informazioni recentissime, attinte certo a fonte non sospetta (1).

Tutte le fasi dell'azione politica e militare esercitata dalla Francia e la permanente e tenace resistenza degli

(1) Paul Mille, *Les Hovas et l'insurrection de Madagascar* nella *Revue politique et littéraire* del 6 février 1897.

Digitized by Google

Hovas mostrano quanto sia in questi profondo lo spirito di libertà e il sentimento di patria, di cui essi si vantano volentieri narrando la storia gloriosa di un secolo. Tutti i Francesi, che hanno acquistato conoscenza delle cose dell'isola, sono concordi nel riconoscere la fortissima compagine e la azione sapiente del governo Hova, che secondo Paul Mille ricevono la prova migliore dalla repressione dell'alcoolismo, che sembra presso quel popolo una passione irresistibile, e nel rendere la dovuta giustizia alle qualità di vero uomo di Stato del primo ministro del governo d'Emyrne, Rainilaiarivony, che pagò colla vita la sua implacabile ostilità alla dominazione francese (1). Gli stessi scrittori sono parimente concordi nel riconoscere i progressi grandissimi fatti in questi ultimi tempi dagli Hovas, spinti sulla via della civiltà dalla libera azione dei missionari protestanti inglesi appartenenti alla *London Missionary Society*, che da lungo tempo lavoravano per fare un Madagascar autonomo, capace di svilupparsi da sè stesso (2). La potenzialità del popolo malgascio a costituire un tipo proprio di civiltà, prendendo ad esempio e guida la civiltà europea, è contrassegnata non solo da quanto essi raggiunsero, finchè furono lasciati liberi nell'espansione delle loro energie, ma anche dal forte sentimento della loro individualità e dalla coscienza della loro potenzialità civile, appalesantisi in colloqui, che il Mille ci riporta. Avendo questi un giorno vantato con degli Hovas i vantaggi della dominazione francese, additando a riprova

(1) Rainilaiarivony fu dai Francesi arrestato e internato in Algeria, dove poco tempo dopo morì. Circa le sue grandi qualità d'uomo di Stato vedi ciò che un francese stesso scrive nel *Journal des Débats* del 25 luglio 1896.

(2) Circa l'opera benefica dei missionari inglesi vedi una pubblicazione francese intitolata: *Nos droits sur Madagascar et nos griefs contre les Hovas examinés impartialement*, citata dal Pensa nel suo articolo: *Le protectorat de Madagascar*, dove pure vengono confrontati statisticamente i risultati della propaganda cattolica francese e quelli, infinitamente superiori, della protestante inglese (*Revue bleue* 1893, I, p. 436).

Digitized by Google

la luce elettrica e la ferrovia, si sentì rispondere: « E credete forse che noi col tempo non saremmo stati capaci di fare altrettanto? » E un altro giorno un Hova in aria di grave tristezza disse allo scrittore francese: « Se voi aveste atteso cinquant'anni, noi avremmo fatto quello che hanno fatto i Giapponesi » (1). Un tal popolo sentì come una profonda umiliazione la conquista francese, che, cominciata all'intento di rendere più saldi i legami del protettorato stabilito nel 1885, finì col completo asservimento dell'isola sfortunata, con grave danno della causa della civiltà in generale. Ciò hanno compreso molti nella stessa Francia, dove accesosi un lungo e vivace dibattito fra i sostenitori del protettorato e quelli dell'annessione, i primi assumevano doversi lasciare agli Hovas il loro proprio sistema di governo e guidarli nella via della civiltà col maggior rispetto delle apparenze e della legittima suscettibilità di un popolo, che nella servitù si sarebbe ridotto nelle peggiori condizioni di depressione morale e di abbrutimento, come è successo degli Arabi di Algeria. Prevalse il partito dell'annessione; e così il danno per il popolo malgascio è divenuto maggiore. Intanto la Francia, che colla conquista credeva di aver finito la sua azione militare, si accorge con sgomento che le continue insurrezioni la costringeranno a stare continuamente colle armi al piede e renderanno il suo dominio amaro ed infecondo (2).

(1) Il Gautier a proposito della capacità degli Hovas ad assimilare la civiltà europea scrive: « Ils seraient un exemple unique de peuple sauvage cherchant s'assimiler nos moeurs, si le Japon n'existait pas ». (*Revue scientifique* 6 avril 1895 p. 431 : *Madagascar et son avenir*).

(2) Appena compiuta la conquista francese i Fahavalos suscitarono intorno a Tananarive un movimento insurrezionale, lanciando al popolo degl'infiammati proclami patriottici, che vennero attaccati sui muri stessi della capitale. (Vedi *Revue britannique* oct. 1896, pag. 251-252). Recentemente il generale Gallieni, avendo fatto un viaggio nell'interno dell'isola, incontrò dovunque delle ostilità e constatò che è ancora nulla l'opera della Francia e che almeno quattro quinti del territorio sono da esplorare e colonizzare (Vedi *Journal des Débats* du 6 août 1897).

Digitized by Google

Del resto la capacità di sottoporsi ad un protettorato deriva in ciascun Stato dalla capacità in astratto di disporre dei suoi diritti e dall'essere libero da ogni impegno contrario. Così a rigore un precedente legame di vassallaggio impedirebbe ad uno Stato di sottoporsi al protettorato di una terza potenza, che lo porrebbe verso quest'ultima in una condizione di dipendenza inconciliabile coi suoi doveri verso il *suzerain* (1). La storia della penisola balcanica ci fornisce un esempio di protettorato esercitato, di fatto se non di diritto, su un paese soggetto alla *suzeraineté*, ben più di diritto che di fatto, di un altro Stato. Secondo le capitolazioni concluse il 1460 fra i principati di Moldavia e Valachia e il sultano, questi s'impegnava a difendere i primi da ogni aggressione esterna, esigendo in correspettivo la *supremazia sulla sovranità* dei principati e il pagamento di un tributo di 10 mila piastre; ma mentre la supremazia del sultano era più apparente che reale e si estrinsecava sopratutto colla rappresentanza diplomatica all'estero, la Russia estese ed intensificò in guisa il suo intervento da esercitare per mezzo di residenti tutte le funzioni di un protettore. Questa condizione di cose durò fino alla guerra di Crimea: il trattato di Parigi del 1856 sostituì al protettorato russo la protezione collettiva delle grandi potenze, che preparò la via all'emancipazione completa dei principati dal vassallaggio turco (2).

Avviene assai spesso nei paesi di civiltà inferiore, che si trovano ancora in condizioni politiche molto simili a quelle della nostra epoca feudale, che uno Stato sottoposto al pro-

(1) Il Cambodge, prima di accettare il protettorato francese col trattato 11 agosto 1863, riconosceva la *suzeraineté* del Siam, il quale dopo lunghe contestazioni con trattato del 15 luglio 1867, riconoscendo il protettorato francese sul Cambodge, rinunciò ad ogni segno di vassallaggio da parte di quest'ultimo. Vedi *Dislère: Traité de législation coloniale*, vol I, 1re partie, pag. 53-54.

(2) Engelhardt, *Considérations historiques et juridiques sur les protectorats* nella *Revue de droit international* 1892, pag. 345 e segg.

Digitized by Google

tettorato di una potenza europea sia a sua volta *suzerain* di altri Stati barbari: in tali condizioni erano per esempio l'Abissinia e il Madagascar. Allora gli Stati vassalli non mutano la loro posizione giuridica; solo cederanno al protettore del *suzerain* quei diritti, che a questo spettavano per la convenzione di vassallaggio e che attualmente esso non può più esercitare per la sua condizione di protetto, come ad esempio la rappresentanza diplomatica e l'esercizio del diritto di difesa esterna; mentre resteranno a vantaggio del protetto quegli altri diritti, che non sono incompatibili con tale sua posizione internazionale, come il diritto d'investitura e il diritto al pagamento del tributo (1).

L'incapacità di uno Stato protetto a sottoporsi ad un nuovo protettorato, salvo il caso di un protettorato collettivo come quello esistente sulle isole Samoa, non può essere oggetto di discussione, tanto palese è la contraddizione, che non consentirebbe la coesistenza di due vincoli di dipendenza da due Stati diversi. Possono invece esservi dei dubbi sulla esistenza di tale incapacità da parte di uno Stato neutrale. Alcuni ritengono che, essendo sottratto alle vicende della politica internazionale ed avendo la sua esistenza salvaguardata dalla comune garantia delle potenze, lo Stato neutrale non potrebbe infeodarsi ad un altro Stato diventandone mancipio dal punto di vista politico; esso così si esporrebbe in caso di guerra a far causa comune col protettore, violando gli obblighi impostigli dal trattato di neutralità, ed in ogni caso verrebbe a diminuire la sua autonomia, che questo trattato stesso vuole completa (2). Senza dubbio ha ragione il Despagnet, quando sostiene che a tale opinione

(1) Circa la questione se il trattato di protettorato segnato da un re barbaro debba estendersi anche ai capi indigeni a lui sottoposti e se questi possano fare distinti trattati di protettorato con altre potenze vedi Delavaud, *La politique coloniale de l'Allemagne*, negli *Annales de l'Ecole libre des sciences politiques* 1888, pag. 31-34.

(2) Despagnet, op. cit., p. 282 e segg.; Gairal, op. cit., p. 134 e segg.; e gli autori ivi citati in nota.

Digitized by Google

non può opporsi come argomento di diritto positivo l'articolo 10 dell'Atto di Berlino del 1885, per cui le potenze possono proclamare la neutralità delle regioni, nelle quali hanno stabilito un diritto di sovranità o di protettorato ed esigere che gli altri Stati segnatari rispettino questa neutralità, fintantochè la potenza che l'ha dichiarata desidera mantenerla. Non si tratta infatti qui della neutralità assoluta e perpetua stabilita nell'interesse di tutti, quale è intesa nel diritto internazionale europeo, ma dalla facoltà accordata ad uno Stato colonizzatore di assicurare i benefici della pace ad un territorio coloniale sottoposto alla sua autorità, facoltà questa unilaterale e revocabile a piacere. Senonchè, pur trattandosi di Stati veramente neutrali secondo i concetti puri del diritto internazionale, io inclino a riconoscere ad essi la facoltà di sottoporsi ad un protettorato. Come avremo veglio a vedere in seguito, il protettorato non ha per effetto l'assorbimento della politica estera del protetto in quella del protettore, ma solo l'assunzione da parte di quest'ultimo dell'esercizio della politica estera del primo; in altre parole, quantunque unico sia l'agente, gli interessi politici dei due Stati rimangono distinti. Non è dunque esatto il dire che il protetto politicamente resta alla mercè del protettore, che può volente o nolente trascinarlo nelle sue proprie guerre: la storia abbastanza recente del rapporto di protezione in Europa ci offre l'esempio convincente delle isole Ionie, che rimasero in pace colla Russia, mentre la loro protettrice Inghilterra era in guerra con quest'ultima potenza (1). Se così è, il protettore assume la direzione della politica estera del protetto, conservandola nelle condizioni in cui questa si trova per effetto della convenzione di neutralità perpetua; e poichè il rapporto di pro-

(1) Al contrario la Francia nel 1870 lasciò comprendere Tahiti nel teatro della guerra, servendosi dell'arsenale di Papeete per vettovagliarvi gl'incrociatori e custodirvi le prede: tutte operazioni che escludono la idea di neutralità.

Digitized by Google

tettorato, non avendo una formula giuridica nettamente definita nei suoi elementi, si piega con grande elasticità alle varie esigenze dei due Stati contraenti, si potrà nel trattato che lo stabilisce fissare le necessarie garanzie atte a conservare allo Stato protetto i diritti che ha e i doveri che gl'incombono in conseguenza della sua posizione di neutrale. Con ciò mi sembra anche vengano più fedelmente intese le intenzioni delle potenze, che si posero garanti della neutralità: se infatti tali intenzioni consistono semplicemente nel sottrarre per sempre ad ogni guerra il paese dichiarato neutro, non pare che in alcun modo ad esse si contravvenga se lo Stato neutro sottopone la sua ridotta sovranità internazionale ad un controllo straniero. Trattandosi poi di paesi barbari, sui quali si esercita il protettorato di cui noi parliamo, la neutralità, come si rileva dall'esempio del Congo, ha per intento di rendere il paese ad essa sottoposto un campo sicuro per l'attività delle potenze civili, di sottrarlo alle lotte per rendergli più facile e rapido il raggiungimento della civiltà; sicchè un trattato, per cui un terzo Stato s'impone l'obbligo di difendere quel paese dalle offese esterne, facili in territori occupati da genti barbare o selvagge, e di aiutarlo nel suo cammino della civiltà, non solo non contraddice al concetto ispiratore della neutralità, ma vi collima esattamente e ne è quasi la perfezione (1).

Nel tema dei soggetti passivi di protettorato si presenta l'interessante questione di sapere, se possa giuridicamente ritenersi il concetto di protettorato riguardo a quelle colonie, che raggiunto un alto grado di civiltà e di autonomia di fronte alla madre patria si trovano di fatto nella stessa posizione di Stati protetti. La questione si pone principalmente per quelle che nel quadro delle colonie inglesi vengono de-

(1) Circa l'importante questione, molto simile a quella da noi trattata, dell'annessione del Congo al Belgio vedi Despagnet op cit, pag. 287-297 e l'articolo citato del Fauchille nella *Revue générale de droit intern. publ.* 1895, pag. 400-439.

Digitized by Google

signate col nome di *responsible colonies* (1). Ciascuna di queste colonie ha il suo parlamento, di cui le due camere sono generalmente elettive; il potere esecutivo è nelle mani di un governo responsabile. Un governatore nominato dalla Regina la rappresenta nella colonia e vi tiene il luogo di un sovrano costituzionale avente un diritto di veto sulle decisioni della legislatura, del resto diritto teorico. Negli affari diplomatici che la concernono la colonia è rappresentata dal governo della regina; ma da vari anni a questa parte per la negoziazione dei trattati di commercio un agente della colonia è aggiunto all' ambasciatore britannico ed è lui in realtà che discute le clausole della convenzione; l' accordo riveste la forma di un *trattato fatto dalla Gran Brettagna* col paese straniero *per la colonia*. Il Canadà anzi ha il diritto di trattare direttamente per le sue tariffe doganali.

L' Inghilterra s' incarica quasi completamente della difesa, esercitata sopratutto dalla sua potentissima flotta. Poichè tale situazione di diritto e di fatto non pare soddisfacente nè agli inglesi nè alle colonie, reclamando queste una parte nella direzione degli affari esteri per tema di essere danneggiate da atti per cui non sono consultate, credendo i primi di poter essere impegnati dalle colonie in complicazioni internazionali, si è cercato di ovviare ai possibili danni col far tenere dalle colonie presso il *Colonial Office* dei rappresentanti, gli agenti generali, che sono incaricati di sostenere gli interessi del governo che li manda e che hanno spesso esercitato delle pressioni sul governo imperiale. Sfugge alla nostra considerazione il fenomeno interessantissimo della lotta fra il movimento imperialista, che è potente in Inghilterra, e la resistenza delle colonie, il cui spirito di indipendenza comincia apertamente a manifestarsi; a noi basta constatare come in realtà quelle colonie siano degli Stati autonomi, con queste sole restrizioni che il governo britannico le rappre-

(1) Per l'enumerazione e descrizione dei vari tipi di colonie inglesi vedi il Caldecott, *British colonization and Empire*, London, Murray, 1891.

Digitized by Google

senta al di fuori e conserva per mezzo del governatore un diritto di veto — più nominale che effettivo — sulla loro legislazione, e come l'Inghilterra, che concede loro l'appoggio della sua diplomazia e della sua flotta — la più potente del mondo — assuma in sostanza la veste di un potere moderatore e protettore (1).

Ma, qualunque siano le apparenze, le due forme giuridiche, assunte nei due casi dalla politica coloniale, differenziano fondamentalmente. Il rapporto di protettorato s'inizia mediante un accordo fra due Stati, l'uno dei quali acquistando sull'altro certi diritti assume l'obbligo di esercitare in esso la sua azione civilizzatrice; nel caso delle colonie inglesi invece non esiste un trattato di protettorato nè un vero e proprio Stato protetto, e quella individualità, politica e non internazionale nel vero senso della parola, di cui son dotate le colonie, non è già preesistente ai loro rapporti coll'Inghilterra, ma rappresenta una naturale conseguenza dei rapporti stessi, che secondo la tradizionale idea giuridica inglese sono venuti a poco a poco quasi insensibilmente svolgendosi fino al loro assetto attuale. La condizione delle colonie inglesi è il risultato di una lunga e laboriosa evoluzione politica, parallela al progresso di civiltà, e rappresenta l'estremo limite delle concessioni dell'Inghilterra, che pur di non perdere la parte più prospera del suo dominio coloniale, si accontenta di rendere sottili e rasati come fili di seta i legami, con cui la tiene avvinta a sè stessa. Mentre dunque il protettorato nel suo stabilimento come tale rappresenta il principio dell'opera coloniale di uno Stato civile, il regime delle *responsible colonies* ne rappresenta la fine, l'evento fortunato. Quando avvenisse la disintegrazione dell'impero britannico e quelle colonie si costituissero in Stati perfettamente autonomi, si avrebbe dal

(1) Vedi in questo senso, quantunque del tutto incidentalmente, Rolin - Jacquemyns, *Le mouvement vers une constitution fédérale de l'empire britannique envisagé spécialement au point de vue international*, pag. 119 120 (*Revue de droit international* 1892, p. 113).

Digitized by Google

punto di vista internazionale il sorgere di nuovi Stati sulla base di una lenta e ormai matura formazione di nuove nazionalità; rompendosi invece un vincolo di protettorato, lo Stato protetto ritorna semplicemente alla primitiva condizione di membro autonomo della famiglia internazionale, e non potrà sempre dirsi che questa reintegrazione nei diritti politici di Stato avvenga per avere il popolo barbaro acquistato una grande unità morale, assieme alla prosperità economica e al pieno progresso civile.

Dopo avere analizzato le differenze di origine e di fondamento fra i due rapporti, riesce quasi inutile lo spingere oltre l'indagine e il vedere come, a prescindere dai due importanti punti di contatto della difesa e della rappresentanza diplomatica, varii siano i modi di essere e di esercitarsi dei due rapporti. Ne basti il rilevare come, mancando nell'azione dell'Inghilterra di fronte alle *responsible colonies* il carattere di colonizzatrice e civilizzatrice, necessariamente mancano ad essa tutti quei fini, al cui raggiungimento il protettorato destina mezzi ed istituti speciali e che costituiscono in sostanza la molla principale della sua intromissione nei rapporti interni ed esterni dello Stato protetto; sicchè, se proprio si amasse fare un paragone, si potrebbe dire che il modo di esistere e di funzionare dei rapporti fra l'Inghilterra e le sue colonie autonome assomiglia a quello del rapporto di protezione della vecchia Europa anzichè al rapporto di protettorato del moderno diritto coloniale.

Come rapporto fra due Stati, il protettorato ha il fondamento della sua costituzione in un trattato, il quale nelle linee generali non differisce da tutti gli altri accordi contrattuali degli Stati. Tuttavia la storia ci offre in proposito qualche eccezione. Così nei primi tempi di sua costituzione la Compagnia inglese delle Indie orientali trattava gli altri Stati, che s'erano formati sulle ruine dell'impero mongolo, come Stati internazionalmente sovrani; ma poi « lottando contro l'ambizione di alcuni degli Stati indigeni vicini, contro la anarchia interna di altri e contro gli sforzi tentati dalla

Digitized by Google

Francia o da avventurieri francesi per edificare con questi elementi una potenza rivale, il governo inglese fu rapidamente condotto a constatare che, anche nei limiti che aveva raggiunto, la sua sicurezza consisteva unicamente nel farsi in mezzo agli Stati dell' India una posizione preponderante »; sicchè questi ultimi « persero il loro carattere d' indipendenza non in seguito a qualche dichiarazione della sovranità britannica, segnante una data nella storia, ma in favore di un cambiamento graduale della politica del governo inglese » (1). La preponderanza della Compagnia era tale che un gran numero di principi godevano della protezione britannica senza che vi fosse un trattato o una concessione, in virtù appunto del potere supremo della Corona britannica, dei precedenti stabilitisi in tal senso, delle analogie coi principi che potevano invocare dei trattati o concessioni di vero protettorato (2).

All' infuori di tali casi eccezionali, spiegabili colla coesistenza negli stessi limiti geografici di un potere supremo e di piccole individualità politiche, è necessario un vero e proprio trattato per la costituzione di un rapporto, che intacca la normale figura della sovranità. Quanto agli organi della volontà dello Stato e alla loro capacità derivante dalla rispettiva costituzione, nulla vi è in proposito di diverso da quanto avviene per gli altri trattati. Senza entrare direttamente nel dibattito esistente fra i pubblicisti sulla validità di un trattato stipulato dal rappresentante di uno Stato eccedendo i limiti del potere concesso dalla costituzione, io mi riporto all' opinione egregiamente svolta dal Catellani in una nota critica al lavoro del Gairal, che aveva sostenuto la validità nel diritto internazionale di un trattato che sarebbe nullo secondo il diritto costituzionale (3). Il regime

(1) Westlake, *Études sur les principes de droit international.* Trad. per Nys, 1895, pag. 216.

(2) Westlake, op. cit, pag. 222 e segg.

(3) *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. XXIII, fasc. 1, pag. 87-98.

Digitized by Google

costituzionale, osserva il Catellani, rende complessa in certi rispetti la personalità atta ad agire come organo dello Stato, e in certi altri, pur mantenendola individuale, la circonda di controlli e di freni tali che modificano tutto l'esser suo: ora sarebbe assurdo che quella persona conservasse nei rapporti internazionali dei poteri non riconosciuti dal diritto costituzionale e nei due campi agisse ed esistesse diversamente. Senonchè tale ragionamento, valido per gli Stati civili, retti generalmente a sistema rappresentativo, non calza più per gli Stati barbari, destinati a diventare soggetto passivo di un protettorato, trovandosi questi nelle stesse condizioni politiche, che diedero origine all'opinione dei vecchi trattatisti europei. Nelle monarchie barbare domina infatti l'assolutismo; il sovrano è la fonte e l'arbitro di tutti i poteri; da lui emanano tutte le regole costituzionali, con cui i poteri stessi devono venire esercitati, e però quando esso, come organo della volontà dello Stato, esce nella stipulazione di un trattato dall'orbita delle regole da lui stesse fissate, sana la violazione colla sua stessa volontà. In tal senso deve ritenersi giusta la conclusione del Gairal, per cui un trattato di protettorato rimane valido, quantunque sia nullo secondo la costituzione dello Stato inferiore (1); e ciò sebbene il Gairal l'appoggi alla teoria, secondo noi erronea, della validità generale nei rapporti internazionali degli atti dei rappresentanti diplomatici che hanno oltrepassati i loro poteri, quando lo Stato li abbia legittimati facendoli suoi.

Negli Stati, dove, come nel nostro, devono essere sottoposti all'approvazione del parlamento i trattati che importino un onere alle finanze o variazioni di territorio (articolo 5 dello Statuto), i trattati di protettorato, essendo da escludere in loro l'idea d'annessione, non ne hanno bisogno se non importano un peso al bilancio dello Stato, il che avviene però quasi sempre quando il protettorato ha la sua completa estrinsecazione (2).

(1) Gairal, op. cit., pag. 42-44.

(2) Gairal, op. cit., pag. 145. Il Despagnet tuttavia nota (op. cit.,

Digitized by Google

Costituito validamente il rapporto di protettorato, esso deve venire riconosciuto come tale dai terzi Stati, pei quali costituisce una *res inter alios acta* e può agli stessi venire opposto in tutte le relazioni, che essi abbiano collo Stato protetto. Tuttavia per evitare le lesioni ai loro diritti e per essere al caso messi in grado di protestare contro un atto, al quale non sono intervenuti, è giusto che gli Stati vengano notificati dello stabilimento di un protettorato. L'articolo 34 dell'Atto di Berlino stabilisce: « La puissance, qui, *dorénavant*, prendra possession d'un territoire *sur les côtes du continent africain* situé en dehors de ses possessions *actuelles*, ou qui, n'en ayant pas eu jusque là viendrait à en acquérir, et de même la puissance qui y assumera un *protectorat*, accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux puissances *signataires du présent acte* afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations ». L'obbligo della notifica fu ammesso dall'Istituto di diritto internazionale nelle sue risoluzioni di Losanna per tutti i protettorati in genere, senza le limitazioni apportate dalla Conferenza di Berlino per i protettorati egualmente che per le occupazioni. L'obbligo della notifica, fatta in forma diplomatica (1), è stato riconosciuto dagli Stati così conforme agl'interessi generali e alla franchezza e cortesia, a cui devono essere improntati i rapporti internazionali, che ormai nell'uso esso è esteso oltre i limiti imposti dall'Atto di Berlino: l'Italia stessa ne dette un esempio quando notificò alle potenze il trattato di Uccialli, quantunque l'Abissinia non fosse sulle coste dell'Africa; l'Inghilterra e la

pag. 276) come in Francia si faccia distinzione fra protettorati coloniali, approvati con semplice decreto del presidente della repubblica, e protettorati internazionali ratificati dalle Camere. In Italia il governo dette comunicazione alle Camere del trattato d'Uccialli quando l'interesse lo richiese, senza però chiederne l'approvazione, mostrandosi così dell'avviso di coloro, i quali sostennero che l'art. 5 dello Statuto non può applicarsi alle colonie, riferendosi esclusivamente alle variazioni del territorio naturale e geografico dello Stato.

(1) L'Istituto di dirittointe rnazionale ammise che la notifica po-

Digitized by Google

Germania colla convenzione del 1° luglio 1890 art. 5 s'impegnarono a notificarsi tutti i trattati ch'esse faranno coi capi indigeni intorno al lago Tchad, cioè fuori dei limiti previsti dell'Atto di Berlino (1).

La notifica e la risposta che vi vien data possono paragonarsi alla notifica, che uno Stato nuovamente creato fa della sua costituzione agli altri Stati già esistenti, e al riconoscimento che questi vi prestano; e quest'analogia suggerisce in proposito alcune considerazioni giuridiche sul valore che a quelle deve attribuirsi nei rapporti internazionali. Stabilito validamente il rapporto di protettorato mercè l'accordo dei due Stati interessati, è esclusa la possibilità di integrazione alla sua legittimità da parte di un elemento estraneo qualsiasi. Come il riconoscimento di uno Stato nuovo non ha altro significato se non quello del riconoscimento di un fatto esistente, a prescindere da ogni considerazione di merito, e del beneplacito degli Stati esistenti di trattare quello nuovamente creato come un membro della famiglia internazionale, così la risposta data ad una notifica di protettorato non significa se non che gli Stati acconsentono a considerare lo Stato protetto come soggetto alla nuova condizione fatta dal trattato, non ledente i loro diritti acquisiti. Tanto il riconoscimento di uno Stato nuovo quanto il prender atto di un protettorato, che viene notificato, sono atti a cui uno Stato non è giuridicamente obbligato, rientrando nel dominio del libero

tesse farsi sia per via diplomatica che per mezzo della pubblicazione nella forma, che in ciascuno Stato è in uso per la notificazione degli atti ufficiali.

(1) La forma in cui la notifica deve esser fatta, il tempo entro il quale la stessa deve aver luogo, i requisiti della notifica specialmente riguardo all'esatta indicazione dei confini del territorio sottomesso a protettorato, il tempo in cui gli Stati notificati devono rispondere, la forma e il valore della risposta che deve darsi alla notifica, i motivi giuridici e politici per cui uno Stato può rifiutare di prendere atto della notifica, gli effetti della mancata notifica, la portata delle disposizioni contenute nell'art 34 dell'Atto di Berlino: sono queste altrettante interessanti questioni, di cui io credo inutile ripetere lo svolgimento,

Digitized by Google

apprezzamento politico. Uno Stato può avere dei motivi a rifiutare il riconoscimento di uno Stato nuovo, come può avere dei motivi a non riconoscere un protettorato; e ciò nonostante nell'un caso il protettorato, nell'altro il nuovo Stato non cessano di esistere legittimamente (1). Dalle discussioni intervenute nella Conferenza di Berlino risulta che, se veniva stabilito l'obbligo della notifica, restava però inteso « qu'un acquiescement unanime n'est pas la condition préalable de la validité d'une prise de possession » (2). Se uno Stato notificato contesta in tutto o in parte la validità del protettorato pretendendo una lesione di diritti acquisiti, allora si avrà un conflitto diplomatico, per la risoluzione del quale i due Stati interessati potranno ricorrere all'arbitrato, come prescrive l'art. 12 dell'Atto di Berlino. Ma del resto la mancanza di risposta e le riserve fatte nelle stesse non

dappoichè esse si trovano ampiamente e dottamente trattate dal Despagnet (op. cit., pag. 257-274).

(1) Di contraria opinione è l'anonimo scrittore di uno studio su *Tunisi ed il protettorato* (Roma, Bocca, 1891, pag. 103-108), il quale ritiene, che in mancanza di notifica il protettorato non possa avere nessuna efficacia di fronte ai terzi, analogamente alla novazione del diritto privato, che non produce effetti giuridici se non è notificata; e sostiene in conseguenza che il protettorato francese di Tunisi non ha esistenza giuridica di fronte ai terzi. A parte ogni considerazione sulla tesi generale, che ci pare a sufficienza combattuta da quanto abbiamo detto sopra, la deduzione dell'autore quanto a Tunisi è affatto insostenibile di fronte al chiaro disposto dell'art. 34 dell'Atto di Berlino, dove l'avverbio *dorénavant*, che fu poi soggetto a tante critiche degli scrittori, fu posto con intenzione dai diplomatici che lo redassero. E di fronte a tale intenzione esplicita è impossibile una retrotrazione, dato anche, come sostiene l'autore, ma non concesso, che l'articolo 34 non contenga che una semplice dichiarazione di principio già esistente e riconosciuto. Del resto, quando i terzi Stati hanno col protettore stipulato degli accordi riguardanti il paese protetto, come può ammettersi che il protettorato non possa loro opporsi? — Quanto al valore del riconoscimento del protettorato fornito dagli Stati terzi, vedi Fiore: *Il Diritto internazionale codificato*, 2ª ediz. § 100.

(2) *Libro Verde. Africa equatoriale* ecc. Annesso al protocollo n.° 8, p. 300-302.

Digitized by Google

alterano per nulla la validità del protettorato legittimamente stabilito (1).

Nessun rapporto, credo, di diritto internazionale è di così difficile definizione come quello del prottettorato, la difficoltà anzi confina tanto coll' impossibilità ch' io vi rinuncio senz'altro, punto confortato dai tentativi, a mio avviso infecondi, di chi mi precedette in questo studio. Se infatti una definizione giuridica deve consistere nella descrizione sintetica degli elementi essenziali di un istituto, manca la base per una vera definizione, allorquando non v'è elemento che appaia essenziale alla costituzione della cosa definibile, che non si trovi mancante in qualche caso pratico. Questa osservazione, la cui verità è indiscutibilmente provata da tutta la storia dei moderni protettorati, mi rende titubante nel dichiarare qui il contenuto dei trattati di protettorato fissandolo in punti fondamentali, i quali non possono porsi come regole se non con un largo beneficio di eccezioni. Non è che io ritenga, come taluni, che il protettorato non esista teoricamente e che esso abbia a riguardarsi soltanto come uno stato di fatto studiabile singolarmente secondo i termini del trattato che l'istituisce ; sono anzi persuaso (e i libri del Heilborn, del Despagnet e del Gairal sono in proposito prove convincenti) che sia possibile un trattato d' insieme ; ma la grande disparità delle opinioni degli scrittori, la confusione ancor più grande esistente negli uomini politici e nei trattati, i vari tipi in vigore presso le varie potenze coloniali, sono argomenti più che

(1) Quanto al valore delle risposte degli Stati Uniti d' America e della Russia alla notifica fatta dal nostro governo del trattato d' Uccialli vedi Catellani, *Les possessions africaines et le droit colonial de l'Italie*. Extrait de la *Revue de droit international* 1895, pag. 11-12. Quanto alla stranezza della risposta russa, che metteva innanzi delle obbiezioni riguardanti i pretesi diritti della Turchia, la quale alla sua volta non aveva sollevato proteste di sorta, vedi alcune buone osservazioni del Falzone, *Il Trattato di Uccialli secondo il diritto delle genti*, Napoli, Pierro, 1896, pag. 106-107.

Digitized by Google

sufficienti per consigliare la maggior cautela nell'esposizione teorica dei principî fondamentali costituenti un protettorato.

Forse i caratteri fondamentali del protettorato potrebbero ridursi col Wilhelm (1) ai quattro seguenti:

1° abdicazione della sovranità esteriore;

2° abbandono da parte del protetto del diritto di giurisdizione sui nazionali del protettore e sugli stranieri;

3° obbligo di difendere il protetto contro ogni aggressione esterna;

4° incamminamento generale verso la civiltà.

Ma se queste possono dirsi le note fondamentali dedotte dallo studio storico dei protettorati, non può affermarsi che il tipo da esse risultante si riscontri in ciascuno di questi e che quando uno Stato si pone sotto il protettorato di un altro, cedendo a questo per mezzo del trattato per es. solo un diritto di controllo sulle sue relazioni esteriori, il protettore abbia senz'altro il diritto di sviluppare il rapporto secondo il quadro sopra descritto.

Non essendo il protettorato un istituto nettamente definito in tutti i suoi elementi e come tale generalmente accettato, ha un ben scarso senso giuridico il riconoscimento di un protettorato *avec toutes ses conséquences*, come quello dato dall'Inghilterra e dalla Germania nelle convenzioni del 5 agosto e 17 novembre 1890 al protettorato sul Madagascar (2). Pare infatti un concetto preferito dai Francesi e messo da loro in pratica a Tahiti, al Cambodge e a Tunisi, che non potendo un trattato di

(1) Wilhelm, *Des protectorats. Questions de principes se rattachant à leur fonctionnement* negli *Annales de l'Ecole libre de sciences politiques* 1889, pag. 694.

(2) Fu per influenza di questa formula di riconoscimento che nel progetto di trattato, che il generale Duchesne concluse col governo Hova dopo la presa di Tananarive nel 1° ottobre 1895, era detto nell'art. 1°: « Le gouvernement de sa Majesté la reine de Madagascar reconnait et accepte le protectorat de la France *avec toutes ses conséquences.* » Vedi Despagnet, op. cit., pag. 418-419; e *Revue généale de droit intern. pub.* 1897, *Chronique* p. 232.

Digitized by Google

protettorato tutto prevedere, poco importa la sua lettera, mentre tutto dipende dallo spirito col quale si applica, e che anzi è bene che il trattato sia poco esplicito per dar modo al protettore di svolgerlo a seconda delle circostanze senza imbarazzi sia col protetto che coi terzi Stati (1). Non si nega al protettore il diritto di acquistare dal protetto nuovi diritti nel suo territorio e nella sua amministrazione per mezzo di convenzioni posteriori al trattato di protettorato, all'intento di far meglio corrispondere i mezzi allo scopo di civilizzazione che lo Stato civile si prefigge: quello che a me pare si debba contestare si è la legittimità del cosiddetto svolgimento del protettorato, che fa acquistare al protettore dei diritti che non trovano un riscontro nel trattato. *Quod contra rationem juris receptum est non est trahendum ad consequentias*; e certo tutte le stipulazioni del genere di quelle da noi considerate sono eccezioni alla piena sovranità, che costituisce la situazione normale degli Stati. Le uniche conseguenze, che a tal proposito a me sembrano legittime, sono quelle dello stabilimento nel territorio protetto dei mezzi pratici atti a far valere i diritti, che il trattato riserva al protettore; tutte le altre, non derivanti da un accordo espresso o tacito dei due Stati, non possono essere che un abuso che il protettore fa della propria forza ed autorità, abuso che potrà politicamente giustificarsi e ritenersi anche utile, ma che dal punto di vista giuridico non può non condannarsi. In India il governo inglese, quando le circostanze l'esigevano, non domandava ai principi indigeni protetti nuovi trattati o nuove concessioni, ma adottando il principio che il suo era il potere supremo nell'India, il potere più forte e più legittimo, interpretava tutti i trattati e le concessioni nel senso di autorizzare l'esercizio di questa supe-

(1) Vedi Meyer, *Le protectorat en Tunisie* negli *Annales de l'École libre des sciences politiques* 1888, pag. 72. — Sulla tradizionale tendenza accentatrice della politica francese riguardo alle colonie vedi Catellani: *Le colonie e la Conferenza di Berlino*, pag. 181-817.

Digitized by Google

riorità, quando uno scopo benefico lo richiedesse. Ma il Westlake e tutti gli autori inglesi da lui citati, che hanno esposto il sistema indiano, potranno in esso vedere una splendida prova della sapienza politica e coloniale del governo britannico, non certo un omaggio alle pure ragioni giuridiche (1).

Nella varietà infinita delle stipulazioni di un trattato, che ponga uno Stato barbaro in una certa condizione d'inferiorità e di dipendenza di fronte ad uno Stato civile, possono sorgere dei dubbî sull'esistenza stessa del protettorato (2), che per mezzo di quel trattato possa credersi stabilito, oscillando le relative stipulazioni fra due estremi, che da un lato confinano con un semplice obbligo contrattuale, che non implica una diminuzione essenziale della sovranità dello Stato obbligato, e dall'altro colla vera e propria annessione. Un rapido accenno ad alcuni casi pratici fornirà modo di saggiare le difficoltà, che possono intervenire nell'interpretare il contenuto di un trattato di protettorato, e anche di vedere quanto sia scientificamente esatta la creazione di una nuova e distinta categoria di protettorati, che partecipa dell'annessione e quasi si confonde con essa.

(1) Westlake, op. cit., pag. 222 e segg.

(2) Circa il modo di risolvere le controversie, che possono sorgere fra protetto e protettore sull'interpretazione del trattato di protettorato vedi Heilborn, op. cit. p. 166 e segg. Finora non hanno approdato i tentativi fatti per introdurre anche in questo campo l'azione dell'arbitrato: quanto al protettorato italiano sull'Abissinia vedi Falzone pag. 119; e quanto al protettorato francese sul Madagascar cfr. *Revue générale de droit intern. pub.* 1897, *Chronique* p. 228, n. (2). Recentemente il Transvaal offrì all'Inghilterra di risolvere col mezzo di un arbitrato le differenze esistenti fra i due governi; il Chamberlain, ministro delle colonie inglese, interpellato in proposito nella seduta del 26 luglio della Camera dei Comuni, rispose di non poter dire quale sarà la risposta che si darà al governo di Pretoria, mostrandosi in massima — senza esplicitamente confessarlo — poco favorevole ad un sistema, che non sembra troppo conforme alla maggiore dignità e alla superiorità di diritto, che l'uno dei contendenti ha sull'altro.

Digitized by Google

Già da tempo l'Inghilterra accarezza il sogno di un gigantesco impero africano, estendentesi senza interruzione dal Capo ad Alessandria: gli audaci propositi di Cecil Rhodes e la spedizione del dott. Jameson sono l'ultima e luminosa prova dell'esistenza di un piano, alla cui esecuzione è necessario spazzar via tutti gli Stati indipendenti, che s'interpongono nel tronco del colossale impero (1). Così si spiegano le frequenti lotte, le annessioni ed i trattati stipulati dall'Inghilterra col Transvaal. Il trattato di pace del 3 agosto 1881, mettendo fine alla ostilità fra gl'Inglesi e i Boeri, che dopo una gloriosa resistenza erano rimasti vincitori, consacrò l'autonomia della repubblica sud-africana dal punto di vista dell'amministrazione interna, ma sottomise la direzione degli affari esteri al gabinetto britannico. Nel prologo del trattato è detto che il Tranvaal è assoggettato alla *suzeraineté* di S. M. la Regina; ma le condizioni di questo rapporto, fissate nell'art. 2, mostrano come non si trattasse già di un vincolo feudale, ma di un vero e proprio protettorato, come esuberantemente e con grande acume giuridico ha dimostrato il Heilborn contro l'opinione dei pubblicisti inglesi, che pretendono interpretare quel trattato alla stregua del vassallaggio (2). Nel 1883 una deputazione con alla testa il presidente Kruger andò a Londra a negoziare col gabinetto di San Giacomo la modificazione del trattato del 1881 divenuto intollerabile. Ne venne così il trattato del 27 febbraio 1884, tuttora vigente, il cui art. 4 è del seguente tenore: « La république Sud-Africaine ne signera aucun traité ni engagements avec un État ou Nation, sauf l'État libre d'Orange, ni avec aucune tribu indigène à l'est et

(1) Sulle idee grandiose della politica inglese nel Sud-Africa cfr. l'interessante l'articolo del Dicey: *Why South Africa cannot wait* nella *Nineteenth Century*: may 1896, pag. 721-738.

(2) Heilborn, *L'Angleterre et le Transvaal* nella *Revue générale de droit intern. pubbl.* 1896, pag. 26 e segg. Vedi anche Westlake, *L'Angleterre e la republique Sud-Africaine*, p. 273-275 (*Revue de droit international* 1896, pag. 268-300).

Digitized by Google

à l'ouest de la République, sans avoir obtenu l'approbation de S. M. la Reine. Cette approbation sera considerè comme accordée si le gouvernement de S. M. n'a pas notifié, six mois après avoir reçu la copie du traité en question, qui lui sera communiqué immédiatement après sa confection, que la conclusion de ce traité est contraire aux intérêts de la Grande Bretagne ou d'une des possessions sud-africaines de S. M. ». Una grave questione pregiudiziale per esaminare se l'attuale posizione del Transvaal sia quella di un protettorato inglese, consiste nel decidere se la convenzione del 1884, oltre avere abolito vari articoli, fra cui l'art. 2, della convenzione del 1881, abbia mantenuto in vigore il preambolo di quest'ultima fissante la *suzeraineté* britannica (1). Lord Derby, che all'epoca della convenzione del 1884 era *premier* del gabinetto di S. Giacomo, in una lettera ufficiale del 15 febbraio 1884 diretta ai plenipotenziari del Transvaal e che figura nel *Libro bleu* inglese, riconobbe espressamente la capacità della repubblica d'entrare in relazioni diplomatiche colle potenze. Infatti dopo il 1884 quasi tutte le Potenze, fra le quali ultimamente può annoverarsi anche l'Italia, hanno i loro consoli a Pretoria, mentre il Transvaal ha un console a Londra e un inviato all'Aja e a Berlino; il che permise all'imperatore Guglielmo II di mandare direttamente al presidente Kruger il famoso telegramma di congratulazione (2). Ma recentemente il governo inglese,

(1) Vedi Joubert, *L'indépendance du Transvaal* nella *Revue britannique* avril 1896, p. 225; De Louter, *La question du Transvaal* nella *Revue de droit international* 1896, pag. 117-135; Pierre Leroy-Beaulieu, *Boers et Anglais dans l'Afrique du Sud* nella *Revue des deux Mondes* 15 février 1896, pag. 815-848; Lampertico, *Transvaal* nella *Nuova Antologia*, 1 febbraio 1896, pag. 401-416; Heilborn, *Revue générale* ecc. 1896, pag. 42 e 173; Blind, *Problems of Transvaal* nella *North American Review*, april 1896, pag. 457; Rouire, *Les conventions de Prétoria et de Londres* nella *Revue britannique*, octobre 1896, p. 355.

(2) È strano che, nonostante il telegramma dell'imperatore, i ministri tedeschi al Reichstag, abbandonando la tesi sostenuta dai pubblicisti del

Digitized by Google

assecondato da membri del parlamento e da pubblicisti, si mostrò d'avviso contrario. Mr. Chamberlain, ministro delle colonie, quantunque nei numerosi dispacci a proposito dell'affare Jameson parli più volte della repubblica dei Boeri come *a foreign State*, *a foreign power*, in un telegramma 4 febbraio 1896 a sir E. Robinson, governatore del Capo, assumeva che tutte le relazioni esteriori del Transvaal sono sottomesse al controllo dell'Inghilterra (1). Nel parlamento e nei giornali il Transvaal viene chiamato *british territory*, *colony*, *vassal* della corona inglese e semplicemente *our own*, e in generale si parla dell'Inghilterra *as the paramount Power in South Africa*, cercando di fare applicazione nel continente nero di quel principio di supremazia, che nel continente asiatico valse all'Inghilterra l'impero delle Indie (2).

Che il trattato del 1884 abbia modificato i rapporti del Transvaal coll'Inghilterra nella loro fondamentale natura oltrechè nelle singole disposizioni risulta a mio avviso esplicitamente dall'interpretazione logica del trattato e dall'intenzione delle parti contraenti. È ben vero che la convenzione del 1884 soppresse e modificò solo alcuni articoli della convenzione di Pretoria del 1881, non abrogando completamente quest'ultima; ma è altrettanto vero che nè il preambolo nè le singole disposizioni del trattato del 1884 accennano affatto, implicitamente o esplicitamente, alla *suzeraineté*. L'intendimento dei negoziatori del trattato era appunto quello di obliterare del tutto quella *suzeraineté*, che menzionata nel preambolo del trattato del 1881 aveva poi nei vari articoli il suo svolgimento; sarebbe assurdo il ritenere che con tale intenzione avuta dai plenipotenziari s'intendesse mantenuta nel principio virtuale quella condizione di cose, che esplicitamente veniva abolita coll'abrogazione dei singoli articoli, che la di-

loro paese, abbiano riconosciuto espressamente che il protettorato dell'Inghilterra era incontestabile (Rouire, art. cit., pag. 369).

(1) Joubert, art. cit, pag. 245.

(2) Vedi in *The Edinburgh Review*, april 1896: *The Rights and Duties of Great Britain in South Africa.*

Digitized by Google

sciplinavano. Mr. Blind, che nelle questioni del Transvaal ha una competenza speciale per essere stato membro del Comitato esecutivo per l'indipendenza del Transvaal a Londra nel 1881 e per aver seguito il corso delle negoziazioni del 1883-1884, attesta nel modo più esplicito che la deputazione dei Boeri non avrebbe segnato il nuovo trattato se il titolo di *suzeraineté* non vi fosse stato cancellato: essa venne a Londra a questo scopo e questo scopo raggiunse (1).

Il titolo del rapporto e quindi il valore che ad esso deve venire attribuito, sia esso di vassallaggio o, come noi riteniamo, di protettorato, non fu dunque trasmesso dal trattato del 1881 a quello del 1884 e però il come può giuridicamente definirsi la posizione fatta alla repubblica sud-africana dal trattato del 1884 si deve esclusivamente dedurre dalla citata disposizione dell'art. 4 di quest'ultimo trattato (2). A caratterizzare il protettorato basta l'influenza sui rapporti esteriori in qualunque modo esercitata; esso può esistere anche senza la rappresentanza diplomatica diretta (3): e però credo errata l'opinione, che intendesse caduto nel 1884 il protettorato stabilito nel 1881 per l'abolizione della rappresentanza diplomatica da parte dell'Inghilterra (4). Io non ritengo col Blind, che la restrizione portata dall'art. 4 alla facoltà del Transvaal di conchiudere trattati debba considerarsi come una servitù internazionale, analoga per es. a quella che la Svizzera ha di fronte alla Francia per l'occupazione militare dell'alta Savoia in tempo di guerra (5); poichè le servitù di diritto delle genti sono modificazioni convenzionali della sovranità territoriale, che non intaccano la sovranità

(1) Vedi il cit. art. nella *North American Review*, april 1896, p. 457.

(2) Vedi in questo senso il Westlake nel citato articolo nella *Revue de droit intern.* 1896, p. 275 e segg.

(3) Heilborn, *Revue générale* 1896, p. 43.

(4) Vedi in questo senso Povolni. *La situation au Transvaal au point de vue international* nella *Revue politique et parlamentaire* 10 avril 1886, p. 147.

(5) *North American Review*, april 1896, pag. 466-467.

Digitized by Google

stessa nella sua essenza e nella sua origine, mentre il protettorato e in genere le forme di semi-sovranità (che potrebbero impropriamente qualificarsi come *servitù personali del diritto delle genti*) diminuiscono o nella sua origine o in alcuna delle sue manifestazioni, la personalità dello Stato soggetto (1). Ora la libera disposizione della propria volontà nel commercio internazionale è la più preziosa prerogativa della Stato, la cui mancanza inficia quest' ultima nella sua stessa essenza ; quindi l' accordo, che stipula il bisogno di una superiore approvazione per la validità dei trattati stipulati da uno dei contraenti, costituisce per quest' ultimo una diminuzione di sovranità (2), che a mio avviso può qualificarsi per protettorato, inquantochè esso porta necessariamente con sè da una parte una restrizione all' indipendenza governativa dello Stato subordinato, dall' altra l' obbligo della protezione dovuta come correspettivo dallo Stato superiore. Il Heilborn dice che, sia per la libertà che il Transvaal ha di conchiuder trattati collo Stato d'Orange, sia per il fatto che l' Inghilterra avrebbe l' obbligo della protezione solo nel caso in cui il suo *veto* esponesse la repubblica ad un' aggressione, non si può ritenere la figura di protettorato, e ricorre alla solita scappatoia del rapporto *sui generis* o all' adozione del concetto di *suzeraineté*, quando tale parola si prendesse come un' espressione generica per i rapporti tutti fra Stato superiore e Stato inferiore (nel qual caso sarebbe vana la questione della sussistenza o no del preambolo della convenzione di Pretoria). A me sembra, che non volendo fare questione di parole, poichè nel caso concreto si hanno, per quanto in misura molto limitata, due dei caratteri fondamentali del protettorato, cioè controllo di gran parte delle relazioni esteriori e obbligo di difesa correspettivo, si debba ritenere il Transvaal soggetto ad una forma, la più attenuata che sia possibile, di protettorato.

(1) Vedi la mia voce *Servitù internazionali* nel *Digesto italiano*.
(2) Vedi in questo senso anche il De Louter nel cit. art., pag. 126.

Digitized by Google

Dalla forma più tenue passiamo ad esaminare la forma più intensa di protettorato, che può confinare coll'annessione. Per esempio gli Stati indigeni dell' India rientrano per varie particolarità nella categoria degli Stati protetti, mentre per altre appaiono come territori direttamente soggetti alla Corona inglese: i sudditi dei principi alleati di S. M. sono così profondamente distinti dai sudditi britannici dell'India inglese, che, se vogliono naturalizzarsi sudditi britannici, devono farlo assolutamente nella stessa maniera che i tedeschi e i francesi, e ciò mentre è politica fermamente stabilita dall' Inghilterra nel commercio colle potenze straniere di considerare l' impero come costituente un'unità internazionale, estendendosi negli affari esteriori il senso della parola *suddito britannico*. La distinzione, dice lo Westlake, dei domini e dei sudditi dei principi indigeni dai domini e dai sudditi della Regina non è che una formula cortese derivante dalla tradizione, qualche volta utile nelle questioni costituzionali, ma affatto priva di significato internazionale; l' espressione di protettorato applicata ai principi è corretta dal punto di vista etimologico, ma sprovvista di senso tecnico. Il sistema internazionale vigente in India nei primi tempi della colonizzazione divenne sistema imperiale per un processo di transizione dovuto all'accennata massima della politica inglese. Sicchè attualmente la situazione dei principati indiani può eguagliarsi a quella di una parte distinta dei domini della Regina, come la Nuova Galles del Sud e l' India Britannica, avente un governo locale residente nel principe indigeno e sottoposto alla Regina e al Parlamento inglese. I poteri di questi sono di fronte ai principi identici a quelli di fronte alle colonie, ma nella pratica vengono limitati dal rispetto per la lunga storia dei principi e dalla convinzione che la direzione superiore dell' Inghilterra sia sufficiente al loro avanzamento. In sostanza i territori soggetti ai principi indigeni sono delle colonie, la cui situazione d' indipendenza è intermedia fra quella delle colonie autonome e quella delle colonie della corona; no-

Digitized by Google

nostante le apparenze la loro è una situazione di semi-sovranità costituzionale non di semi-sovranità internazionale (1).

Protettorati in origine, divenuti poi colonie nonostante alcune apparenze esteriori destinate a soddisfare il gusto inglese per il simbolismo politico, i principati indiani sono il tipo di quel processo coloniale, che vecchio nella origine ricevette recentemente il nome nuovo di *protettorato amministrativo*. Di questo noi dovremo parlare diffusamente a proposito del protettorato coloniale; essendo esso, applicato a Stati barbari, assai raro nella pratica, noi ne diremo qui poche cose partendo da quanto è stato detto e fatto in Francia riguardo al Madagascar.

Non essendo stato rispettato dagli Hovas il trattato di protettorato, che la Francia aveva stipulato il 17 dicembre 1885, il governo della repubblica intraprese una campagna all' intento di stringere e di rendere più efficaci i vincoli di cui la corte d'Emyrne aveva mostrato di far poco conto (2). Chiusa la questione militare colla presa di Tananarive, che costò alla Francia più di 100 milioni di lire e la perdita di poco meno di 6 mila uomini, il generale Duchesne il 1° ottobre 1895 concluse col governo Hova un nuovo trattato di protettorato con riserva della ratifica da parte del parlamento francese. Tale trattato accordava alla Francia i più vasti poteri che uno Stato protettore possa avere: oltre la rappresentanza diplomatica e il dovere di difesa, esistenti già nel trattato del 1885, esso comprendeva anche il diritto d' occupazione militare generale e il controllo su tutta l'amministrazione interna dell'isola. Se le clausole stesse del trattato mostrano all' evidenza come si trattasse veramente

(1) Westlake, op. cit. p. 229-250. Per la condizione dei principati indigeni dell'India vedi i due libri interessantissimi del Tupper. *Our Indian Protectorate;* London, 1893, e del Lee Warner. *The Protected Princes of India;* London, 1894, che sono largamente riassunti nella *Edinburgh Review*, july 1897 p. 188 e segg.

(2) Vedi Dubois, *La France à Madagascar* nella *Revue de droit international* 1896, pag. 477-501.

Digitized by Google

ben più di un' annessione anzichè di un protettorato, tale risultato ha la più esplicita conferma dalle intenzioni manifestate dall' Hanotaux, che redasse il progetto di convenzione rimettendolo al gen. Duchesne fin dal momento della sua partenza. L' Hanotaux infatti, che sedeva allora al *Quai d' Orsay*, spiegò il suo sistema dimostrando come con esso i Francesi divenissero i soli ed assoluti arbitri dell'isola, rimanendo soltanto la regina e i suoi ministri come organi di trasmissione degli ordini delle autorità francesi, che dalla popolazione sarebbero stati mal compresi e male interpretati se fossero pervenuti per altra via o in altra forma : ad uno stato di civiltà rudimentale conveniva un regime politico e amministrativo egualmente rudimentale, ma avente una elasticità tale da potersi naturalmente svolgere a seconda delle nuove necessità, del cui apprezzamento la sola Francia sarebbe arbitra. Noi non vogliamo contestare il merito politico della concezione dell' Hanotaux, che mediante la formula di *protectorat avec toutes ses conséquences* intendeva provvedere allo sviluppo graduale della colonizzazione francese senza spese per la madre patria ; nè vogliamo in proposito rinnovare le obbiezioni d' ordine giuridico già sopra svolte ; ma ci preme rilevare per motivi di principio come l' abilità politica dell' Hanotaux trascendesse i giusti confini, mascherando ad arte un' annessione sotto forma di protettorato e cercando di trarre da quest' ultima tutti i vantaggi di cui è suscettibile non solo nei rapporti interni ma anche in quelli internazionali. Ciò era una diretta conseguenza del più assoluto disconoscimento dei criteri giuridici, che devono dominare il protettorato. L' Hanotaux stesso ne dà la prova più lampante facendo di quest' ultimo un semplice espediente di politica, privo d' ogni fisso criterio di diritto : il protettorato, egli dice, non è altro che uno stato di fatto che si concreta in una restrizione, limitazione o moderazione, che nel suo interesse lo Stato vincitore impone a se stesso nel momento della vittoria, nella misura che gli conviene, anche quando potrebbe in virtù del diritto di guerra andare sino alla fine

Digitized by Google

della sua conquista (1). E giunge fino a dire che nel 1885 nel Madagascar non vi era protettorato, perchè non vi era dominazione e nel 1895 il protettorato nasceva nel tempo stesso che la dominazione s'imponeva, essendo il trattato del 1895 una capitolazione sottoscritta (2).

Subito dopo la conquista dell'isola si accessero le dispute fra i fautori dell'annessione e quelli del protettorato, dispute nelle quali si trova predominante quella grande confusione di concetti che abbiamo già riscontrato nel progetto dell'Hanotaux. L'opportunità di rispettare i costumi, la religione, la gerarchia sociale e politica fortemente costituita nel Madagascar, era un falso argomento addotto a sostegno della loro tesi dai fautori del protettorato, potendo quell'opportunità benissimo conciliarsi anche coll'occupazione effettiva, come la storia coloniale particolarmente dell'Inghilterra e dell'Olanda prova ad esuberanza e come venne poi addimostrato dalla stessa organizzazione interna che venne data all'isola di Madagascar, dopo che fu dichiarata colonia francese (3). Come conseguenza è per lo meno di esagerato valore l'altro argomento d'indole economica, che si può riassumere nelle tipiche frasi del Martineau: « Annessione e protettorato non sono vane parole mascheranti una stessa politica; l'una significa *spese* e l'altra *economie* » (4). In sostanza fra i partigiani dei due sistemi vi era accordo sulla necessità di giovarsi dell'organizzazione amministrativa indigena e di non caricare la madre patria di gravi pesi economici; dall'altra parte tutti erano convinti, indotti soprattutto dall'esempio della Tunisia, dell'opportunità di non sob-

(1) Hanotaux, *Madagascar et le régime de Protectorat (Revue de Paris*, 1er avril 1896, p. 474).

(2) Hanotaux, *Le traité de Tananarive* (Revue de Paris, 1er janvier 1896, p. 5).

(3) Vedi Dubois, *La France à Madagascar* nella *Revue de droit intern.* 1896, pag. 650 e segg.

(4) Martineau, *Le protetorat de Madagascar*, pag. 202 (*Revue politique et parlamentaire* 5 nov. 1895, pag. 193).

Digitized by Google

barcarsi ai doveri d'indole politica ed anche economica che il protettore ha di fronte agli altri Stati ed allo stesso protetto; sicchè, in virtù della concezione del protettorato quale semplice processo di amministrazione coloniale, si cercò di adottare un termine medio fra i due sistemi, che venne qualificato di *protettorato amministrativo*, il cui contenuto è dato dall'annessione riguardo all'estero e dall'amministrazione col concorso delle autorità indigene come regime interno (1). Tuttavia i gravi sacrifizi, che la spedizione e la conquista erano costati alla Francia, e la preoccupazione degl'imbarazzi politici, che i terzi Stati avrebbero potuto procacciare al governo della repubblica col sistema del protettorato, per quanto questo larvasse un'annessione, estesero il numero e l'influenza dei fautori dell'annessione pura e semplice. Il Berthelot, successo all'Hanotaux al ministero degli esteri, mandò nell'isola un nuovo residente generale, Laroche, il quale nel 18 gennaio 1896 fece segnare alla regina Ranavalo un atto diplomatico di carattere unilaterale, per cui il governo della repubblica dichiarava di « prendre

(1) Vedi Le Myre de Vilers. *Le traité Hova* (*Revue de Paris*, 15 nov. 1895, p. 225); X. *Annession ou Protectorat* (*Revue de Paris* 1er déc. 1895, p. 580); Fournier de Flaix, *La colonisation à Madagascar: moyens et ressources* (*Économiste Français*, 27 avril 1895, p. 528); Paul Leroy-Beaulieu. *De l'organisation future de notre possession de Madagascar. Necessité de l'annexion au regard de l'étranger et recours aux autorités indigènes pour l'administration intérieure* (*Économiste français* 24 août 1895, p. 237); Grandidier. *Le futur régime de Madagascar* (*Économiste Français* 21 sept. 1895, p. 385); Paul Leroy-Beaulieu. *Le régime de Madagascar. Necessité d'éviter toute ambiguité et d'assurer à la France la souveraineté absolue sur l'île* (*Économiste français* 19 oct. 1895, p. 505); Paul Leroy-Beaulieu. *Madagascar possession française* (*Économiste français* 30 nov. 1895, p. 697); Paul Leroy-Beaulieu, *La colonisation Française à propos de Madagascar* (*Revue des deux Mondes* 15 nov. 1895, p. 349); Pierre Leroy-Beaulieu. *Le régime et l'avenir de Madagascar* (*Économiste français* 11 avril 1896, p. 453); Gairal, op. cit., p. 296-297. — Un'esposizione sommaria delle polemiche fra i partigiani dell'annessione e quelli del protettorato può riscontrarsi nella *Revue générale de droit intern. pub.* 1897 *Chronique* p. 243-248.

Digitized by Google

possession de l'île de Madagascar ». Tuttavia che non si trattasse di una vera e propria annessione fu constatato alla Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1895 dallo stesso ministro, il quale disse che la nuova convenzione non faceva sparire almeno dal punto di vista interno, cioè nei suoi rapporti colla Francia, il governo malgascio, a cui era parzialmente mantenuta la sovranità interna dell'isola (1); e più ancora risulta dalla lettura dell'atto stesso, nel quale si parla del residente generale come rappresentante il governo della repubblica presso S. M. la Regina del Madagascar, dell'assunzione da parte della Francia di tutta la sovranità internazionale e del controllo sull'amministrazione interna, come se si trattasse di un vero protettorato per quanto molto accentuato. Le potenze, a cui fu notificato l'atto del 18 gennaio 1896, domandarono schiarimenti. L'Hanotaux, ritornato al ministero degli esteri, per togliere gli equivoci credette opportuno ricorrere ad un'annessione definitiva e in un progetto deposto alla Camera dei deputati nel maggio 1896 espose i motivi di tale soluzione. Il 20 giugno, discutendosi tale progetto lo stesso ministro riassumeva così mirabilmente la situazione: « Quand une fois le procès se fut engagé, au fond, dévant les principales puissances interessées, il s'est developpé, il devait se developper, en vertu d'une logique ineluctable, dans le sens de la solution qui s'impose aujourd'hui. On ne peut changer la nature des choses. Les règles du droit ne sont, en somme, que la synthèse de l'expérience des faits. Les questions se posent d'elles-mèmes, et elles exigent de claires réponses. *On ne peut séparer les droits des devoirs, ni*

(1) Le dichiarazioni del ministro Berthelot sono quanto di più strano possa mai immaginarsi: l'equivoco e la contraddizione vi dominano dalla prima all'ultima parola; un periodo parla di annessione per contentare i fautori di questa, il periodo seguente parla di protettorato per rassicurarne i partigiani. Vedi *Revue générale de droit intern. pub.* 1897 p. 250-252.

Digitized by Google

l'autorité de la responsabilité » (1). Una legge del 6-8 agosto 1896, dichiarò definitivamente l'isola di Madagascar colonia francese (2).

Dall' affare del Madagascar la scienza e la pratica degli Stati non possono certo essersi avvantaggiate, se non forse indirettamente per il trionfo di un' idea giuridica ben definita su ibridi concetti ispirati ad interessi esclusivamente politici. In tal caso la politica internazionale assunse la difesa delle ragioni del diritto e ne inculcò il rispetto alla politica interna della Francia. Gli Stati infatti non hanno alcun motivo legittimo d' intervento circa i modi, coi quali una potenza coloniale intende trarre profitto da una sua conquista; ma essi hanno bene il diritto a che il conquistatore fissi senza ambagi la posizione che egli intende prendere di fronte al territorio conquistato onde siano al tempo stesso incontroverbili i diritti, che gli Stati stessi e i loro cittadini vengono ad avere nel paese soggetto. Gli Stati nell' interesse generale non possono consentire a che si snaturino gl' istituti universalmente accolti nei loro mutui rapporti e si attribuiscano ad alcuno di essi degli effetti, che solo appartengono ad un altro istituto. E però le potenze legate da trattati col Madagascar erano pienamente fondate nel sostenere, che, se esse non avevano nulla da opporre a che i loro trattati sparissero *ipso facto* per effetto dell' annessione, tale effetto secondo i principi del diritto internazionale non potevano riconoscere ad una presa di possesso, che con formula vaga dissimula un protettorato (3).

(1) Dubois, *La France à Madagascar. Revue de droit int.* 1896 p. 648.

(2) Per le vicende della questione malgascia in Francia dal trattato del 1° ottobre 1895 alla legge 6 agosto 1896 vedi Rouard de Card. *Les traités de Protectorat conclus par la France en Afrique* 1870-1895. Paris, Pedone, 1897, pag. 73-81; Despagnet, op. cit. pag. 415-433; *Revue générale de droit intern. pub.* 1897, *Chronique*, p. 228-268, Dubois: *La France à Madagascar* nella *Revue de droit international* 1896, p. 633-661.

(3) Vedi Rouard de Card., op. cit., p. 80; *Revue de droit intern.* 1896. p. 645-648; *Revue générale de droit intern. pub.* 1897, p. 259-260.

Digitized by Google

Il sistema francese si appalesa non solo insostenibile e dannoso in riguardo agl'interessi della politica internazionale, ma anche frutto di una concezione essenzialmente anti-giuridica. L'annessione distrugge l'individualità politica del paese che si annette e ciò quantunque lo Stato annettente si serva come strumenti della sua dominazione di tutti gli antichi organi dell'amministrazione indigena dal capo sino agli ultimi agenti; il protettorato invece lascia sussistere la personalità dello Stato protetto, per quanto accentuati e stretti siano i vincoli, onde questo viene avvinto al protettore. Da questa differenza primordiale dipendono le differenze consequenziali fra i due rapporti, che principalmente consistono — riguardo all'importanza pratica — nel mantenimento dei trattati precedentemente conchiusi e nella condizione di stranieri, che i cittadini del protettore conservano nel paese protetto, diversamente da quanto avviene nel caso dell'annessione. Ora, l'individualità politica esiste o non esiste, è mantenuta o è persa; in questo secondo caso essa non esiste in tutti i rapporti, nei quali può e deve manifestarsi, sia nei rapporti interni che in quelli esteriori. È quindi un assurdo il sostenere che un paese possa rivestire giuridicamente la doppia figura di paese annesso di fronte alla società internazionale e di una individualità politica semplicemente protetta di fronte allo Stato superiore o annettente. Qualunque sia la formula adottata dal conquistatore e di qualunque natura siano i poteri, che vengono riservati alle autorità indigene, è certo che mediante l'annessione questi poteri non sono che una delegazione dello Stato annettente, mentre per virtù del protettorato essi sono un appannaggio proprio dello Stato protetto; essi dunque non bastano per sè soli a qualificare il rapporto in un modo o nell'altro, tutto dipende dall'intenzione sul rapporto che s'intende stabilito. Il diritto internazionale a tutto vantaggio di uno Stato non può ammettere una frode ai suoi principi, riconoscendo il valore di una volontà apparente in contraddizione colla volontà reale: la necessità della corrispondenza fra la vo-

Digitized by Google

lontà effettiva e la manifestazione di volontà non appare meno essenziale nei rapporti fra Stati che in quelli fra individui, dominando in entrambi il principio della lealtà e della buona fede.

In conclusione: se col nome di *protettorato amministrativo* si vuole intendere un modo economico e pratico di governare una colonia, lasciando a questa gli organi amministrativi che già possedeva, non si ha che un'espressione nuova, ma impropria ed incerta, per indicare un metodo vecchio nella storia coloniale; se invece con esso vuol designarsi un termine medio fra l'annessione e il protettorato, raccogliente in sè per lo Stato colonizzatore tutti i vantaggi senza i danni di ciascuno dei due termini estremi, si ha una concezione ibrida e assurda dal punto di vista giuridico, dannosa e sleale nei rapporti internazionali, tale da giustificare la resistenza che gli Stati interessati opposero al tentativo fatto dalla Francia d'introdurla nella pratica (1).

§ 2. Effetti del protettorato

a) *Conservazione della personalità internazionale dello Stato protetto e sue principali conseguenze.*

Abbiamo testè veduto come la differenza sostanziale giuridicamente parlando, che intercede fra annessione e protettorato sia il mantenimento, che in quest'ultimo caso si verifica, della personalità giuridica dello Stato protetto. Tale è infatti il carattere fondamentale del protettorato e che bisogna sempre tener presente nelle numerose questioni, che

(1) A proposito del protettorato, che maschera un'annessione, il Fiore nel § 99 del suo *Diritto internazionale codificato* (2ª ediz.) scrive: « ogni qualvolta che in virtù dei patti stipulati nel trattato di protezione non solo venga tolta allo Stato protetto ogni capacità di diritto e di fatto nei rapporti internazionali, ma sia inoltre assoggettato allo Stato protettore anche nell'esercizio dei poteri sovrani nei rapporti all'interno, questo costituirebbe una vera annessione sotto la forma di protettorato. »

Digitized by Google

reclamano una soluzione derivante dai principî generali e teorici dell'istituto come tale, in mancanza di un esplicito disposto dei trattati. Una diminuzione di dignità nello Stato inferiore, la sua più o meno accentuata subordinazione allo Stato superiore, la cessione dell'esercizio di alcuni diritti di sovranità modificano il modo d'essere e di funzionare, la capacità di volere dello Stato subordinato, non ne intaccano nei suoi principî virtuali la sovranità, non ne distruggono la propria individualità. Un'assunzione di tutela e di rappresentanza nei rapporti fra Stati non ha nè può avere giuridicamente un'influenza maggiore di quella che essa abbia nei rapporti privati: un'integrazione, che necessariamente s'estrinseca in forma di subordinazione, è di per sè come concetto ideale contrario all'assorbimento, in cui la parte che si confonde nel tutto rimane non solo subordinata, ma distrutta come ente individuale.

Anche chi sdegni di qualificare di sentimentali le imprese di civiltà presso i popoli barbari e le ritenga invece dettate dall'interesse più reale e più concreto, di mantenere la salute delle società che le intraprendono e di soddisfare il bisogno intenso, che tutte le società più elette provano di prodigare al di fuori le loro migliori qualità, anche chi senza ingenuo ottimismo sia disposto a considerare da un punto di vista elevato l'opera colonizzatrice degli Stati civili, deve in fondo riconoscere che il primo movente pratico è sempre l'interesse politico più o meno acutamente inteso dai governanti. Così il protettore del diritto internazionale non è il tutore del diritto civile, che gerisce gli affari del minore e ne integra la personalità col più puro e illimitato disinteresse; nella gestione e nella rappresentenza degl'interessi dello Stato protetto esso vede non solo un incremento alla sua influenza politica, ma un modo di avvantaggiare in varie guise i diversi interessi che esso ha come nazione civile. Nella realizzazione pratica di un protettorato avviene spesso che si verifichi un asservimento degl'interessi del protetto a quelli del protettore o per lo meno una confusione fra i due,

Digitized by Google

come se si trattasse di una sola individualità politica. La forza suggestiva di tale fenomeno, dovuto ben più spesso ad abuso che alla natura stessa del protettorato, è tale da indurre più volte dottrina e giurisprudenza a disconoscere nel protetto un' esistenza individuale distinta dal protettore, applicando poi tale negazione ad alcuni particolari rapporti, che non trovavano nei relativi trattati un esplicito criterio direttivo. È ben vero che quasi sempre gli organi rappresentativi degl' interessi esteriori, per cui si appalesa l' esistenza di un membro distinto della società degli Stati, sono comuni al protetto e al protettore; ma la comunanza degli organi non nasconde l' identità degli interessi riferentisi ai due Stati, i quali invece rimangono bene spesso distinti e talora contrari, come necessariamente deve essere per la diversa condizione di civiltà e per le condizioni proprie della politica tradizionale dei due paesi. Il trattato di protettorato, come correspettivo dell' obbligo di difesa che ha il protettore, sancisce dei casi in cui la personalità del protetto viene a cedere confondendosi con quella del protettore, nell' interesse di quest' ultima; ma quest' eccezione non infirma il principio essenziale della conservazione della distinta personalità, che si manifesta nel momento stesso in cui la restrizione di capacità viene stabilita per mezzo del trattato, che implica l' esistenza di due enti distinti. Nella risoluzione poi dei vari problemi, che possono presentarsi nell'esercizio di un protettorato, il principio accennato viene come criterio direttivo rafforzato dall'altro della interpretazione restrittiva delle incapacità contenute nelle clausole del trattato.

Da queste massime discende una folla di conseguenze, che hanno il loro campo d' azione sia nei rapporti fra protettore e protetto che in quelli fra protetto e Stati stranieri, e il cui principio generale può riassumersi dicendo che giuridicamente il territorio (1), i beni, le persone dello Stato pro-

(1) Un'applicazione per noi importantissima del principio, per cui il territorio dello Stato protetto deve considerarsi come straniero di fronte

Digitized by Google

tetto devono considerarsi come stranieri rispetto allo Stato protettore e quindi come un ente distinto nei rapporti con gli altri Stati. Così i nazionali del protetto, quantunque siano assimilati ai cittadini del protettore dal punto di vista della protezione diplomatica, pure giuridicamente rimangono stranieri ed hanno quindi bisogno di una vera e propria naturalizzazione per divenire sudditi del protettore: soltanto questo può talora facilitare la forma della naturalizzazione, come fece la Francia con due decreti del 29 luglio 1887 riguardo a Tunisi, all' Annam e al Tonkino (1). Così pure tutta la legislazione dello Stato protettore, che ha tratto agli stranieri, come le norme di diritto internazionale privato, quelle sull' esecuzione delle sentenze, sul diritto penale internazionale, sulle società commerciali, sulla proprietà delle navi, sui marchi di fabbrica e sui brevetti d' invenzione, sulla proprietà letteraria ecc.; tutta questa legislazione si applica in massima anche allo Stato protetto (2). Il che appare del tutto naturale, quando si pensi che il diritto internazionale privato — intesa la parola nel suo significato più ampio — trova applicazione anche nei sistemi politici complessi, in cui i singoli Stati, che ne fanno parte, hanno nulla o quasi nulla la personalità internazionale.

Il protettorato ha certamente influenza sull' istituto dell' estradizione. Esso non l' annulla nei rapporti tra protetto e protettore, sostituendovi un' azione diretta da parte di quest' ultimo, senza quindi i limiti riguardanti i disertori e i

al protettore, sta nel divieto che questo ha di valersi di quel territorio come base di eventuali operazioni guerresche contro altri Stati. È da questo punto di vista che io credo sarebbero fondate le proteste dell' Italia per le intenzioni manifestate dalla Francia di fortificare Biserta e stabilirvi un arsenale marittimo, essendo queste opere unicamente dirette contro di noi, possibili nemici della Francia e non della Tunisia. Vedi in questo senso lo scritto anonimo *Tunisi e il protettorato. Memoranda.* Roma, 1891, p. 99.

(1) Despagnet, op cit, pag. 315; Gairal, op. cit., pag. 171.

(2) Questa parte viene illustrata con considerazioni pratiche e con decisioni di giurisprudenza francese dal Gairal, op. cit., pag. 167-174.

Digitized by Google

delitti politici, che hanno vigore nel regime della estradizione; il Wilhelm, che così ritiene, parte dall' erroneo concetto che protettorato valga annessione (1). Ma una grave modificazione consiste in una semplificazione di forme, che tradisce una preponderanza degl' interessi del protettore, la quale viene grandemente accentuata, quando il trattato stabilisce a favore del protettore delle concessioni quanto al diritto di polizia e di giurisdizione, come avviene particolarmente a Tunisi (2); sia infatti che un delinquente dello Stato protetto si rifugi nel territorio dello Stato protettore, sia che avvenga il caso inverso, si comprende come non possa esservi luogo alle formalità diplomatiche, con cui l'estradizione è chiesta ed accordata, dal momento che, essendo unica l' autorità diplomatica per lo Stato richiedente e per quello richiesto, sarebbe il protettore che verrebbe ad esercitare ad un tempo la parte attiva e quella passiva; da ciò anche si deduce come, salvi i principî generali dell'estradizione, questa debba essere naturalmente resa più facile nei rapporti fra protetto e protettore.

L' estradizione fra i paesi di protettorato e gli altri Stati è retta da speciali trattati, non già da quelli proprî del protettore, come avviene generalmente, senza neppur bisogno di espressa menzione, per le colonie (3). Qualche volta avviene che i trattati del protettore vengano estesi al protetto in virtù di accordi che il primo fa colle potenze contraenti: così per es. ha fatto la Francia per Tunisi (4). Ad ogni modo le necessarie negoziazioni diplomatiche si svolgeranno per mezzo del protettore. Visto il principio, quasi generale, della non estradizione del cittadino, il Despagnet si fa la

(1) Wilhelm, *Théorie juridique des protectorats (Journal du droit inter. privé*, 1890, p. 204).

(2) Per la questione dell' estradizione riguardante specialmente Tunisi, vedi Despagnet, op. cit., pag. 331-335.

(3) Vedi Bernard, *Traité théorique et pratique de l' extradition*. Paris, Rousseau, 1883; t. II, p. 606 e segg.

(4) Despagnet, op. cit., pag. 381.

Digitized by Google

questione, se il governo del protettore possa accordare ad un terzo Stato l'estradizione di un delinquente suddito del protetto rifugiato nel suo territorio o di un delinquente, suo suddito, rifugiato nel territorio protetto: nel primo caso esprime solo dei dubbi, avuto riguardo alla protezione di fronte all'estero che il protettore deve ai sudditi del protetto egualmente che ai suoi cittadini; nel secondo risponde senz'altro negativamente, non potendo ammettere che le autorità di un paese concorrano in qualunque modo all'estradizione di un nazionale. Io avrei in entrambi i casi un'opinione affermativa, non comprendendo come in tale rapporto possa diversamente interpretarsi la condizione del territorio e dei sudditi del protetto di fronte al protettore, sopratutto in servizio di una massima, il cui valore estensivo è assolutamente contrario al generale disfavore, con cui essa è veduta nella scienza.

Altra importantissima conseguenza della conservazione della personalità da parte del protetto, che servì di arma potente ai fautori dell'annessione nella questione del Madagascar, si è quella riferentesi al regime doganale. Anche infatti nei riguardi doganali il territorio protetto è considerato come un paese straniero e soggetto alle tariffe fissate nelle relative convenzioni col protettore come con qualunque altro Stato; onde anche, di fronte agli altri Stati, la conseguenza che tutti i vantaggi, che il protettore stipula per le sue merci nel territorio del protetto, vanno anche a vantaggio delle potenze, che godono di fronte al protetto della clausola della nazione più favorita, rimanendo in vigore, come vedremo fra breve, i trattati che uno Stato ha conchiuso prima di divenire protetto. Questa condizione di cose esiste in Tunisia, dove in virtù del trattato di commercio italo-tunisino dell'8 settembre 1868 e finchè questo rimase in vigore (1) l'Italia poteva, come può tuttora l'Inghilterra

(1) Essendo stato il trattato italo-tunisino denunciato dalla Francia nel febbraio 1895, nel settembre dell'anno seguente esso fu sostituito da

Digitized by Google

per la convenzione *sine die* del 19 luglio 1875 pretendere tutti i vantaggi ottenuti dalla Francia, la quale per l'art. 4 del trattato del Bardo garantì l'esecuzione dei trattati esistenti fra la Reggenza e le diverse potenze europee. Ciò ebbe la conseguenza che dopo la rottura commerciale del 1888 fra l'Italia e la Francia, le merci tunisine al confine doganale francese furono sottoposte alla tariffa generale nè più nè meno che le merci italiane: così si ebbe il fenomeno di una vera guerra di tariffa esistente fra protetto e protettore. Per ovviare a questo grave inconveniente economico nel novembre 1888 il governo della repubblica presentò un progetto di legge ammettente entro certi limiti la franchigia reciproca; ma il progetto fu poi ritirato e non è fuor di luogo il supporre, che ciò fosse per eliminare gl' imbarazzi diplomatici provenienti dall' art. 4 del trattato del Bardo (1). Alcuno credette di poter trovare una via di soluzione, interpretando a suo modo questo articolo e attribuendo al protettorato un valore, che esso assolutamente non ha; così è affatto antigiuridica l' analogia con la Bosnia-Erzegovina e con Cipro, che Austria e Inghilterra incorporarono dal punto di vista doganale senza che nessuno Stato straniero reclamasse la clausola della nazione più

varie convenzioni. Quanto al trattamento della nazione più favorita nella convenzione di commercio e navigazione (la quale conferma la precedente posizione italiana riguardo al cabotaggio e alla pesca marittima) è stipulato: « Le traitement de la nation la plus favorisée, dont la juissance est assurée à l' Italie, ne lui donne pas droit au régime douanier qui pourrait être institué entre la Tunisie et la France, mais seulement aux avantages de quelque nature que ce soit, qui seraient concedés à une tierce puissance quelconque ».

(1) Nelle discussioni parlamentari, a cui diede luogo la legge 19 luglio 1890, con cui la Francia accordava nel suo territorio un trattamento di favore a certi prodotti tunisini, il ministro Ribot rispondendo agli oratori disse che la questione delle dogane a Tunisi « est avant tout une question française », che lo scopo del Governo era « de faire de la Tunisie un prolongement de la terre française » e che la legge doganale si doveva « regarder comme un pas évident fait vers cet état définitif que vous souhaitez.... ».

Digitized by Google

favorita (1), e ciò non solo perchè, essendo la Bosnia-Erzegovina e Cipro parti smembrate di altri Stati, l'Austria e l'Inghilterra non potevano avere occasione di garantire l'osservanza di trattati anteriori, che non si concepiscono se non per tutto uno Stato come la Reggenza di Tunisi (2), ma anche e sopratutto perchè, qualunque fosse il nome ipocrito che la pudica diplomazia loro desse, è certo che quei due citati ad analogia rappresentano due casi di vera e propria annessione territoriale.

Al carattere delle ostilità fra protetto e protettore vien fatta un'elegante e controversa applicazione del principio della conservazione della personalità internazionale del protetto. Parecchi scrittori, segnatamente francesi, sostengono che alla lotta armata fra protetto e protettore non può applicarsi il concetto di guerra, pel quale sono necessari due Stati completamente liberi e indipendenti, ma bensì quello di guerra civile, che interviene fra Stati facenti parte di una stessa confederazione o fra i quali in qualunque modo intercede un legame di dipendenza tale da far considerare come un ribelle lo Stato inferiore (3). La questione, come facilmente si comprende, ha la più grande importanza per la condotta dei belligeranti, per l'influenza che vengono a subire i trattati e particolarmente quello di protettorato e per la posizione giuridica degli Stati neutrali. Il carattere di personalità distinta del diritto internazionale, che ci ha finora guidato, ci pare ancora la scorta più sicura per sostenere l'opinione trattarsi

(1) Meyer, *Le protectorat en Tunisie (Annales de l'École libre des sciences politique* 1888, p. 72).

(2) D'Orgeval, *Le régime douanier de la Tunisie (Annales* ecc., 1889, pag. 613).

(3) Vedi Fauchille nella *Revue générale de droit intern. public*, 1895, pag. 156 e 1896, pag. 58-63; Féraud-Giraud, *De la neutralité dans les guerres entre États, les guerres civiles et les différends entre État protecteur et État protegé* nella *Revue générale de droit intern. pub.* 1895, pag. 295-296; Wilhelm, *Protectorat et neutralité. Transport maritime de matérial de guerre (Journal du droit inter. privé*, 1895, p. 760 e segg.); Engelhardt, *Les protectorats anciens et modernes*, pag. 203 e segg.

Digitized by Google

nel caso citato di una vera e propria guerra (1). Chi viola un trattato, di qualunque natura esso sia, non può giuridicamente considerarsi come un ribelle, giacchè ribelle non è se non chi resiste alla legge. Del resto, anche quando si differisse d'avviso circa la natura intrinseca delle relazioni giuridiche fra Stato protettore e Stato protetto, si dovrebbe pur sempre accogliere per la ostilità tra questi due Stati il carattere di vera guerra: se, osserva giustamente l'Holland in una comunicazione al *Times* del 16 febbraio 1895, anche dei ribelli sono stati riconosciuti come belligeranti, specialmente dall'Inghilterra al tempo della guerra civile d'America, *a fortiori* bisogna considerare come belligerante un popolo che resiste a un intervento nei suoi affari interni (2).

Quanto alla condotta dei belligeranti la teoria, che considera la guerra fra protettore e protetto una guerra civile, viene costantemente contradetta nella pratica, nella quale il protettore non tratta mai da ribelli i soldati del protetto. Così in Francia, a proposito della spedizione del Madagascar, lo stesso ministero, di cui faceva parte il signor Hanotaux, riteneva trattarsi di semplice repressione di una insurrezione e modificarsi in conseguenza le leggi della guerra; ma le autorità militari in campagna non trassero le conseguenze logiche di tale principio in omaggio al più elementare spirito di umanità, che vieta di trattare come delinquenti i cittadini di uno Stato, che lotta per la sua com-

(1) Vedi in questo senso Despagnet, op. cit., pag. 336 e segg., 372 e segg.; Gairal, op. cit., pag. 163-165; Heilborn, op. cit., pag. 168 e segg.; Fiore, *Il diritto internazionale codificato*, 2ª ediz., § 102; Dubois, *La France à Madagascar* nella *Revue de droit intern.* 1896, pag. 617-622; Fedozzi, *Le droit international et les récentes hostilités italo-abyssines*, nella *Revue de droit intern.*, 1896, pag. 591-592.

(2) La lettera d'Holland è riportata in esteso nel citato articolo del Wilhelm nel *Journal du droit intern. privé* 1895, pag. 760 e segg., e nella *Cronique* della *Revue générale de droit intern. public.*, 1895, pag. 249 e segg.

Digitized by Google

pleta indipendenza (1). In Italia, tranne da parte di qualche giornalista corrente sulle orme dei francesi, non si dubitò mai, che il conflitto armato coll'Abissinia avesse in virtù dei principî del diritto internazionale i caratteri di una vera guerra; e tale senza dubbio fu anche il pensiero del governo, che col decreto 26 gennaio 1896 (2) riconobbe lo *stato di guerra* fra i due paesi. Tutta la condotta della campagna poi da parte delle nostre autorità militari fu scrupolosamente conformata a questa teoria (3).

La conseguenza più importante, che discende dall'adozione del concetto di guerra internazionale, è quella della neutralità dei terzi Stati, neutralità che il protettore non può pretendere, se tratta il protetto come un ribelle e non come un belligerante; in pratica poi, osserva giustamente il Despagnet (4), il protettore, pur ritenendo trattarsi di una ribellione, avrà sempre interesse a condurre le ostilità come se si trattasse di una vera guerra e a pretendere in conseguenza la neutralità degli altri Stati. Così per esempio operò la Francia nella guerra del Madagascar, a proposito della quale il governo inglese non emanò una dichiarazione di neutralità per motivi di opportunità e non certo perchè credesse mancare la base a tale stato giuridico, come, nonostante le contrarie asserzioni del Wilhelm, risulta nel modo più limpido dalla discussione tenuta in proposito alla Camera dei Comuni nella tornata del 18 febbraio 1895 e dalle risposte date agli interpellanti dal Grey, sotto-segretario per gli affari esteri (5). Dalla condizione di neutralità degli altri Stati risulta in

(1) *Revue générale* ecc. 1896, pag. 58, 59, 63 e segg.

(2) *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1896.

(3) Vedi il mio articolo nella *Revue de droit intern.* 1896, livr. VI, e 1897, livr. I.

(4) Despaquet, op. cit., pag. 372-374.

(5) Wilhelm, *Journal du droit intern. privé* 1895, pag. 760 e segg.; *Revue générale de droit inter. public.* 1895 pag. 249 e segg. — Ivi è svolta la questione, che dette origine alla discussione della Camera dei Comuni, e che si riferiva al trasporto della spedizione francese al Ma-

Digitized by Google

entrambi i belligeranti il diritto di reprimere il contrabbando di guerra e di stabilire il blocco, valendosi di tutte le norme relative stabilite dal diritto internazionale.

Dallo stesso principio della conservazione di due distinte personalità del diritto delle genti discende a proposito della guerra l'altra conseguenza di massima, che le guerre in cui è impegnato l' uno dei due Stati, o il protettore o il protetto, non si estendono anche all' altro. Obbligo massimo del protettore, quello anzi che caratterizza il rapporto di cui esso è parte, è appunto l' obbligo di difesa. Questo tuttavia deve venire limitato ai casi espressamente enunciati nel trattato e a quelli che derivano come conseguenza naturale dalle funzioni, che il protettore ha assunto di fronte al protetto; così anche quando, come spesso avviene nei trattati di protettorato, il primo non garantisca al secondo la sicurezza da ogni attacco esteriore, esso in forza del trattato è obbligato a prender parte alle guerre, in cui il protetto si trova impegnato per effetto dell' azione diplomatica esercitata dal protettore (1). In ogni caso l'unione in una guerra fra i due Stati deriva, implicitamente o esplicitamente, dal trattato e non già dal concetto della fusione delle loro personalità internazionali. Analogamente le guerre, in cui si trova

dagascar operata da una Casa inglese; ma il punto principale della questione presenta per noi uno scarso interesse, riferendosi all' applicabilità nel caso concreto del *Foreign Enlistment Act* del 1870, il quale commina delle pene ai sudditi britannici che violano in qualunque modo i doveri di neutralità.

(1) In massima potrebbe concordarsi col Gairal, (op. cit., pag. 162) che, mancando nel trattato un'esplicita clausola di garanzia, la guerra del protetto non s' estenda al protettore, quando trattandosi di guerra difensiva quest' ultimo non abbia avuto parte alcuna nei motivi della dichiarazione di guerra, o quando, trattandosi di guerra offensiva, esso non l' abbia precedentemente autorizzata. Ma questa distinzione, teoricamente esatta, è di assai scarso valore pratico, mostrando la storia quanto incerto sia sempre il significato delle espressioni di guerra difensiva e guerra offensiva.

Digitized by Google

impegnato il protettore non si estendono al protetto, eccetto che il trattato non si presti ad una diversa interpretazione, per il fatto per esempio che il protettore ha un diritto di occupazione militare nel territorio protetto; così durante la guerra del 1870 la Francia riconobbe che Tahiti poteva essere compresa nel teatro delle ostilità, dal momento che essa in virtù del trattato di protettorato 5 agosto 1847 (art. 2 e 38) aveva diritto di tenervi forze militari, occuparvi fortezze ecc. come correspettivo all'obbligo della difesa del paese contro ogni aggressione straniera (1); così ancora, essendosi l'Inghilterra nel trattato del 1884 riservato il diritto di far passare le sue truppe attraverso il territorio della repubblica Sud-Africana, questa non potrebbe più considerarsi come neutrale, se l'Inghilterra facesse uso del suo diritto in una guerra con un terzo Stato.

b) *Abbandono della sovranità esteriore.*

La direzione e il controllo della politica estera del protetto sono il segno necessario e caratteristico del protettorato; quanto è stato detto superiormente sulla special forma di azione colonizzatrice, che gli Stati civili mediante tale rapporto intendono esercitare sugli Stati barbari, ci dispensa dal dimostrare come sia essenziale a prescindere da ogni altro dato l'abdicazione della sovranità esteriore; il fatto stesso che sotto formule varie e con varia estensione tale abdicazione si riscontra in tutti i trattati di protettorato, anche in quelli dove mancano altri caratteri di non lieve importanza, e l'osservazione che quell'abdicazione stessa da un lato corrisponde agl'intenti dello Stato civile e dall'altro serve di correspettivo alla responsabilità che questo assume, contrastano coll'asserzione del Despagnet del non potersi ritenere

(1) Rouard de Card, *Un protectorat disparu: l'annexion de Tahiti et ses dépendances* (*Revue générale de droit intern. publ.*, 1894 pag. 330).

Digitized by Google

che il controllo delle relazioni esteriori del protetto appartenga all' essenza irriducibile del protettorato (1).

Prima di venire ad esaminare che cosa contenga generalmente quest'abbandono, che il protetto fa della sua sovranità esteriore, e a quali questioni dia origine, ci piace di ripetere quello che è quasi il *leit-motiv* di tutto lo sviluppo organico del protettorato, ossia la distinzione che nonostante questo rapporto permane fra la personalità internazionale dello Stato protettore e quella dello Stato protetto. Se il primo di questi due Stati assume la rappresentanza e la direzione della politica estera del secondo, non vuol dire che debba avvenire un' assimilazione di quest' ultima da parte della politica estera del protettore. Si sa qual parte importantissima abbia la politica coloniale nella politica generale delle grandi potenze, che sono quelle che assumono più facilmente dei protettorati; a loro volta i protettorati non rappresentano la parte minore degl' interessi coloniali della madre patria. Così è agevole il comprendere come la preoccupazione del tornaconto del protettore debba prevalere nell' esercizio che questo fa della politica del protetto, il che non toglie però che nel maggior numero delle volte l'interesse del paese colonizzato coincida con quello bene inteso della metropoli. Nel sostenere le ragioni dello Stato protetto lo Stato superiore provvede, sia pure indirettamente, ai suoi stessi interessi; è quindi giusto che nell' adempimento delle sue funzioni usi della maggior possibile arte conservatrice rispettando, assieme ai costumi, alla religione, alle leggi, la politica tradizionale dello Stato protetto, che trova il suo natural fondamento nella situazione geografica e nella speciale condizione di civiltà. Riguardo alla politica estera vengono sostituiti gli attori, ma il teatro e la commedia rimangono gli stessi. Il non riconoscere e non seguire la tradizionale politica del protetto entro i limiti consigliati dall' interesse dell' uma-

(1) Despagnet, op. cit, pag. 317-318.

Digitized by Google

nità rappresenterebbe un fallo altrettanto grave quanto la pretesa di una rapida e forzata colonizzazione interna; il non applicare al protetto quegli stessi criteri direttivi, che informano la tradizionale politica del protettore, è reso talora necessario dall' interesse, affatto peculiare ed esclusivo, del paese inferiore, che si trova in giuoco, talvolta comandato dal più elementare senso di convenienza in vista sempre della situazione e delle condizioni speciali del protetto; così per es. riesce spesso inopportuno, quasi sempre dannoso il voler applicare ai paesi protetti il regime economico e doganale della madre patria. Gl' Inglesi, maestri in arte di politica e di colonizzazione, diedero nelle Indie uno splendido esempio del come debba intendersi il protettorato nei riguardi della politica estera: essi mantennero il carattere proprio della politica indiana pur sopprimendo i politici indiani, e, sostenendo sempre, anche contro i loro interessi attuali, le ragioni dei principati indigeni, giunsero a dare alle Indie la più grande prosperità, la quale a sua volta si converte in benefici per la madre patria (1).

La clausola principale, quella anzi che anche sola sintetizza il rapporto di protettorato quanto all' abbandono della politica estera, è quella riguardante la rappresentanza diplomatica del protetto assunta dal protettore. Anche qui per giudicare dell' estensione dei diritti, che il protetto viene a perdere, bisogna aver riguardo ai singoli trattati, dove si riscontra al solito una varietà grandissima di disposizioni; il che non toglie però che una serie di regole razionali e teoriche possa trarsi per deduzione giuridica dalle clausole ge-

(1) Lo studio della politica estera nei paesi di protettorato appartiene ben più al dominio della politica coloniale che non a quello del diritto internazionale, e però noi, nonostante la grande attrattiva del tema, in omaggio al disegno propostoci, siamo costretti a rimetterci al bellissimo articolo del De Pouvourville: *Des bases de la politique extérieure dans les pays de protectorat*, recentemente pubblicato nella *Revue générale de droit intern. public.* (1897, n. 2, pag. 176-202).

Digitized by Google

neralissime, che vengono talora stipulate. Così l'art. 17 del trattato d'Uccialli, per cui « S. M. il Re dei Re d'Etiopia consente a servirsi del governo di S. M. il Re d'Italia ser trattare tutti gli affari, ch'egli potrà avere colle altre potenze o governi », dà l'esempio di una generale disposizione riguardante la rappresentanza diplomatica, in cui si contiene virtualmente tutto il rapporto di protettorato, che l'Italia intendeva acquistare sull'Abissinia: nessuno infatti può revocare in dubbio, che in quell'articolo, dati gli antecedenti rapporti fra l'Italia e l'Abissinia (1) e la protezione risultante dai fatti e dai documenti diplomatici, che prepararono e seguirono la stipulazione del trattato, si contenga una vera e propria clausola di protettorato (2); il quale, se restò più nominale che effettivo, non si deve, come alcuno parve credere (3), ad una inefficacia insita nell'art. 17, ma bensì alle differenze sorte fra i due paesi poco dopo la conclusione del

(1) Nel trattato 21 maggio 1883 concluso fra Menelik e il conte Antonelli l'art. 13 alludeva lontanamente ad un incamminamento verso il protettorato, stipulando che: « Sarà permesso a S. M. il Re dello Scioa di servirsi delle autorità consolari italiane, o del commissario reale in Assab, per tutte le lettere o comunicazioni ch'esso voglia far pervenire in Europa ai governi, presso i quali le dette autorità sono accreditate. I sudditi di S. M. il re dello Scioa potranno egualmente sollecitare la protezione di queste autorità, tanto alla costa che nei differenti paesi dove avranno affari ». Libro Verde *Etiopia*. Seduta del 17 dic. 1889, n. 61, annesso, pag. 130.

(2) Vedi in questo senso anche un recente ed autorevole scrittore francese tutt'altro che favorevole all'Italia: Despagnet, *Le conflit entre l'Italie et l'Abyssinie* (*Revue générale de droit intern. public.* 1897, pag. 5-61).

(3) Vedi Contuzzi voce *Stato* nel *Digesto Italiano*, pag. 84; e Falzone op. cit. pag. 123-132. Lo stesso pensiero manifestò il presidente del Consiglio on. di Rudinì nelle tornate 17 e 25 marzo alla Camera dei Deputati e al Senato, quando assunse il potere in seguito alla battaglia di Adua: io ebbi altrove occasione di mostrare come egli così si ponesse in aperta contraddizione con sè stesso (vedi il mio articolo nella *Revue de droit intern.* 1896, p. 589-590).

Digitized by Google

trattato e che condussero all' impossibilità di dare completa effettuazione al contenuto virtuale dell' art. 17.

Lo stesso bisogno di salvare le apparenze, che induce talora gli Stati civili a non porre nel trattato che lo stipula la parola *protettorato*, fa sì che non sia sempre chiaramente additata l' estensione delle rinuncie del protetto, le quali possono in seguito per le benevole disposizioni di quest' ultimo trovare un assetto durevole e fortunato, ma possono anche riuscire a deplorevoli conflitti fra i due Stati. Come regole d' interpretazione, all' egoismo e alla politica ipocrita dello Stato civile, che consideri il protettorato come il principio di un' evoluzione che mena gradatamente all' annessione completa per semplice suo beneplacito, bisogna contrapporre il mantenimento della personalità dello Stato protetto in tutto quanto non discende dal trattato o esplicitamente o implicitamente, sempre per via d' interpretazione restrittiva. Così quando in un trattato venga sancito il rapporto di protettorato con altre clausole che non sia quella riguardante la rappresentanza diplomatica, si deve intendere che il protetto conserva intatto il suo diritto di legazione attivo e passivo: di tale diritto gode infatti, come abbiamo già accennato, il Transvaal dopo il trattato del 1884, il quale contiene il protettorato solo in virtù della stipulazione riferentesi all'approvazione dell'Inghilterra ai trattati stipulati dalla Repubblica. Gli Stati di civiltà inferiore, che son quelli su cui si esercita il protettorato da noi studiato, generalmente non hanno accreditati degli agenti diplomatici negli Stati europei; i rapporti fra i primi e gli ultimi vengono quasi sempre esercitati per mezzo degli agenti diplomatici, che gli Stati europei mandano presso le corti barbare, da parte delle quali l' invio di rappresentanti non solo non è giustificato dal bisogno, ma è anche accettato con riluttanza dagli Stati europei, i quali in ogni caso non accolgono i rappresentanti di Stati barbari se non colla riserva dell' ammissione nel corpo diplomatico presso di loro accreditato con inferiorità di diritto quantunque con eguaglianza di cerimoniale. Questa condizione di

Digitized by Google

cose non subisce di solito alterazione per effetto di un protettorato, il quale non può dirsi faccia perdere allo Stato protetto il diritto di tenere un agente diplomatico presso il protettore, diritto che esso assai facilmente non esercitava neppure in precedenza. Tuttavia alcuna volta l'opportunità di fare delle concessioni più apparenti che reali al paese che viene sottoposto a protettorato e di abbagliarlo collo spettacolo del fasto e della potenza del protettore, induce a stipulare a favore dello Stato barbaro il diritto di tenere degli agenti diplomatici nello Stato civile: in tal caso è certo che questi ultimi, come inviati di uno Stato, avranno diritto agli stessi onori e privilegi di cui godono gli altri agenti diplomatici, salvo l'accennata diminuzione giuridica nella rappresentanza collettiva degl'interessi degli Stati civili. Ma è questa una concessione a cui gli Stati civili, timorosi d'imbarazzi, mal si piegano, e mentre si hanno molti esempi di missioni straordinarie mandate dal protetto al protettore, assai difficilmente si trovano esempi di missioni permanenti (1).

Di uso quasi generale è invece la rappresentanza diplomatica del protettore presso il protetto; ed è osservabile, che questa rappresentanza è affatto caratteristica ed in correlazione colla natura dei vincoli che uniscono due Stati, l'uno dei quali è di civiltà inferiore. L'istituzione di speciali agenti diplomatici, che uno Stato colonizzatore invia in un paese che esso intende colonizzare colla forma del protettorato, è così antica come questa forma stessa. Nella Persia i re conquistatori, Dario particolarmente, lasciavano spesso ai popoli soggetti la loro lingua, i loro costumi, la loro re-

(1) L'art. 20 del trattato tra la Francia e l'Annam del 15 marzo 1874 permetteva a quest'ultimo di avere un residente a Parigi o presso il governatore della Cocincina a Saïgon. Il trattato di Uccialli (art. 2) stipulava per ciascuna delle parti contraenti il diritto di essere rappresentata da un agente diplomatico accreditato presso l'altra e di nominare dei consoli e agenti consolari negli Stati dell'altra; questi agenti avrebbero goduto di tutti i privilegi e immunità derivanti dalle regole di diritto internazionale.

Digitized by Google

ligione, le loro leggi, la loro organizzazione politica: la Tunisia e l'Egitto poterono conservare l'una i suoi suffeti, l'altro i suoi re. L'autorità suprema del monarca persiano si esercitava mediante i satrapi, i quali rappresentano gli agenti di quei primitivi protettorati. Roma, che raggiunse la sua egenomia sul mondo servendosi del protettorato quale principale strumento, mandava in ciascuno Stato protetto un delegato detto procuratore o prefetto, il quale personificava l'autorità centrale, dirigeva o sorvegliava il personale amministrativo indigeno nella misura dei poteri di cui era investito (1). In tutto simili a questi antichi agenti coloniali sono i moderni *residenti* o *commissari*, che lo Stato protettore invia nel paese protetto (2). In quanto rappresenta lo Stato che l'ha inviato, il residente è un vero agente diplomatico, ma in quanto impersona l'autorità del protettore per tutti i diritti che esso ha nel paese protetto, anche riguardo all'amministrazione interna e all'azione di civiltà, esso è anche un agente amministrativo; nella sua prima qualità esercita tutti i poteri riguardanti la sovranità esteriore, che il protetto ha delegato al protettore, e può perciò considerarsi come il ministro degli affari esteri del protetto, pur derivando la sua autorità solo dal protettore (3); nella seconda egli rappresenta la viva voce della civiltà della patria, per mezzo dell'ascendente morale, degli avvisi, dei consigli conduce il paese nella via del progresso, dà da sè o sollecita dal governo della metropoli quei provvedimenti, che si rendono necessari pel mantenimento e retto esercizio del protettorato e nell'interesse dello Stato protetto (4).

(1) Engelhardt, *Les protectorats romains. Étude historique et juridique comparative.* (*Revue générale de droit intern. publ.* 1895, p. 489-509).

(2) Prima ancora degl'Inglesi, gli Olandesi adottarono il sistema dei *residenti* traendone vantaggi grandissimi per la loro azione coloniale. Vedi Catellani. *Le colonie e la Conferenza di Berlino* p. 234 e segg.

(3) Heilborn, op. cit, pag. 135-137.

(4) Non essendo il residente un agente diplomatico puramente e semplicemente, non può spettare allo Stato protetto il diritto all'aggradi-

Digitized by Google

In generale i trattati di protettorato sono molto sintetici quanto alle funzioni che vengono demandate ai residenti, sempre nel desiderio di rendere insensibilmente e tacitamente invadente l'autorità di questi ultimi. Il trattato di Casr-Saïd 12 maggio 1881 (art. 5) attribuisce al residente francese a Tunisi la funzione di vegliare all'esecuzione del trattato e di servire d'intermediario pei rapporti del governo francese colle autorità tunisine per tutti gli affari comuni dei due paesi; il trattato 17 dicembre 1885 dice (art. 2) che il residente francese presiederà alle relazioni esteriori del Madagascar senza immischiarsi negli affari dell'amministrazione interna; il trattato di Pretoria del 3 agosto 1881, fissando all'art. 18 le funzioni del residente britannico, dice che questo è il protettore degl'indigeni verso il governo del Transvaal, riunisce le funzioni d'un incaricato d'affari e di un console generale, è col governatore della Colonia del Capo l'intermediario delle comunicazioni del governo del Transvaal alle potenze straniere.

Quando il protetto non ha diritto di legazione attiva, i suoi sudditi in virtù della veste di tutore assunta dallo Stato civile saranno all'estero sotto la protezione degli agenti consolari di quest'ultimo; (1) onde logicamente l'esclusione del diritto attivo di legazione importa quella del diritto attivo di consolato. Viceversa nessuna ragione milita per la perdita del diritto passivo di consolato: la missione dei consoli,

mento della persona scelta dal protettore, (vedi Gairal, op. cit. pag 204); ma in pratica si comprende agevolmente come sia importantissimo per la buona riuscita di un protettorato, che il residente sia bene accetto al sovrano barbaro, col quale le buone relazioni personali possono avere un'importanza politica ben maggiore che non negli Stati civili.

(1) Così l'Italia riconobbe al console francese di Firenze il diritto di assumere in virtù del trattato del Bardo la protezione di sudditi tunisini, a proposito della successione del generale Hussein, che diede luogo al famoso incidente consolare. Vedi Gabba. *L'incident consulaire franco-italien à Florence.* (*Revue de droit international* 1888 p. 229).

Digitized by Google

costituita in prevalenza dalla tutela degl'interessi economici della madre patria e dei suoi cittadini, non viene per nulla alterata dal rapporto di protettorato, dopo il quale continueranno a sussistere i consolati esteri stabiliti nel paese protetto con tutte le loro precedenti attribuzioni riguardo ai loro connazionali. Il che, come vedremo, è particolarmente importante per il regime delle capitolazioni esistente quasi sempre nei paesi barbari, dove viene stabilito un protettorato. Ma lo stabilimento di un consolato e la designazione della persona son cose che riguardano direttamente l'autorità dello Stato protettore, non solo perchè rientrano nell'ambito della politica estera che fu a questo delegata, ma anche perchè dei consoli ostili al protettore potrebbero inceppare la costui azione e fomentare la rivolta, come avvenne al Madagascar a proposito del console degli Stati Uniti, Waller. Il protettore ha quindi il più alto interesse ad esercitare il potere di accordare o rifiutare lo stabilimento di un consolato nel paese protetto e di accordare o rifiutare l'*exequatur* al console designato: ciò rientra indubitatamente nelle attribuzioni del residente (1).

Per mezzo delle sue autorità centrali, dei suoi agenti diplomatici all'estero, del residente, il protettore esercita la

(1) A proposito dell'*exequatur* sorse una questione tra la Francia e il Madagascar dopo il trattato del 1885. Il primo ministro Hova, Rainilaiarivony, si oppose costantemente all'intervento del residente francese riguardo all'*exequatur* da darsi ai consoli stranieri: questi, non volendo disgustare nè le autorità francesi, nè le autorità malgascie, ricorsero al mezzo ingegnoso di non sollecitare da alcuno l'*exequatur*, e di occupare il loro posto come gerenti interinali, il che non impediva loro d'esercitare tutte le attribuzioni devolute ai consoli. Così fecero gli agenti inglese, tedesco, e americano a Tamatava. Vedi *Revue générale de droit intern. public* 1894. *Chronique*, pag. 287-288; e *Revue de droit international*, 1896, pag. 495-496. — Nella recente convenzione consolare e di stabilimento italo-tunisina del 28 settembre 1896 l'Italia si obbligò espressamente a non estendere la sua rete consolare in Tunisia senza l'aggradimento della Francia.

Digitized by Google

sua missione di rappresentante degl' interessi del protetto di fronte agli altri Stati, missione che si estrinseca mediante la domanda di soddisfazione per ingiurie o lesioni di diritto subite dal protetto (1), la stipulazione di accordi amichevoli, i buoni uffici, la mediazione, l' arbitrato, l' *ultimatum*, la dichiarazione di guerra, la conclusione della pace, la stipulazione di trattati: quest' ultima rappresenta la funzione più saliente riguardante la sovranità internazionale, che viene generalmente delegata al protettore e che per le questioni cui dà origine merita una considerazione speciale.

Come osserva il Despagnet (2), nella pratica la diminuzione di capacità dello Stato protetto a conchiudere trattati assume due forme distinte, che corrispondono ai tipi giuridici della tutela e della curatela: nella prima il protettore agisce per conto del protetto, nella seconda esso controlla ed approva i trattati fatti direttamente da quest'ultimo. Il primo è il caso normale, che non ha bisogno di un' esplicita dichiarazione derivando dalla clausola, che abbiamo visto quasi abituale nei trattati di protettorato, e per la quale il protettore presiede per mezzo del residente alle relazioni esteriori del protetto: in tale ipotesi il protettore stipula trattati in nome del protetto anche senza il suo consenso, interviene ai congressi riguardanti interessi coloniali e segna anche a nome del protetto i relativi atti generali, (3) aderisce alle convenzioni generali degli Stati riferentesi a interessi d' indole economica o sociale internazionale (4), estende al

(1) Vedi Heilborn op. cit. p. 112 e segg.

(2) Despaquet, op. cit., pag. 324.

(3) In virtù del trattato d' Uccialli l' Italia intervenne alla Conferenza di Bruxelles del 1890 e segnò il relativo Atto generale anche a nome del Negus d' Abissinia.

(4) Il governo inglese aderì alla convenzione dell' *Unione postale universale* segnata a Vienna il 4 luglio 1891 in nome e nell' interesse dei protettorati di Zanzibar e di Sarawak. (*Revue générale de droit intern. publ.* 1896, pag. 88 e 1897 pag. 268).

Digitized by Google

territorio protetto in virtù di convenzioni speciali i trattati già da lui stipulati con altre potenze. I limiti di questo potere vastissimo attribuito al protettore rientrano più nel campo della politica che in quello del diritto, dal quale non possono essere ispirate se non quelle restrizioni, che derivano dalla natura di rapporto personale e non cedibile propria del protettorato. Quando lo Stato protettore esercita soltanto un diritto di controllo e di approvazione sui trattati direttamente stipulati dal protetto, bisogna generalmente aver riguardo alle clausole del trattato in quanto regolano i rapporti dei due Stati e fissano i limiti delle rispettive attività giuridiche: può servire d'esempio l'art. 4 del trattato 27 febbraio 1884 fra l'Inghilterra e il Transvaal. Se il diritto del protettore è fissato in termini generali, come spesso avviene, i suoi limiti non possono derivare che da ragioni di convenienza politica; ad ogni modo il protettore non potrà mai approfittare della sua posizione per estendere il suo potere ed assumere senz'altro la facoltà di concludere direttamente trattati in nome del protetto, basandosi sugl'inconvenienti prodotti dal semplice accordo preventivo o *veto* su quelli stipulati dal protetto, come ha fatto la Francia a Tunisi in base al principio già da noi accennato del graduale e tacito serramento dei vincoli, che uniscono lo Stato protetto allo Stato protettore (1).

La parte più o meno diretta, che esso prende alla stipulazione dei trattati del protetto, la rappresentanza diplomatica e il controllo di tutte le relazioni esteriori di quest'ultimo Stato, importano per il protettore l'obbligo di agire come avrebbe dovuto il protetto per quanto riguarda l'esecuzione dei trattati conclusi anteriormente al vincolo del protettorato. Adunque la garantia, che il protettore deve agli Stati già legati col protetto da vincoli convenzionali, è una conseguenza logica del concetto stesso di protettorato, a prescin-

(1) Despagnet, op. cit., pag. 325-326.

Digitized by Google

dere da ogni clausola esplicita (1), la quale del resto non trova esempio se non nell'art. 4 del trattato del Bardo, dettato allo scopo di prevenire le difficoltà provenienti dagli Stati aventi interessi in Tunisia. Il mantenimento dei trattati anteriormente stipulati dal protetto, ammesso come principio da tutti i pubblicisti (2), è il grande argomento di coloro che al protettorato quale sistema coloniale preferiscono l'annessione, la quale secondo l'opinione comune ha per effetto di far cadere i trattati, che imponevano allo Stato annesso delle obbligazioni personali, e di far rimanere in vigore quelli che imponevano delle obbligazioni reali (questi ultimi di gran lunga inferiori di numero ai primi). Ma l'avvisata differenza fra annessione e protettorato riguardo ai trattati esistenti è in sostanza minore di quanto possa apparire, o per dir meglio la rigidità dei diversi criterî giuridici imperanti nei due casi viene temperata nella pratica per la forza stessa delle cose. Come infatti sarebbe inesatto l'affermare che l'annessione ha per virtù di rendere caduchi tutti i trattati del paese annesso, così sarebbe contrario ai principî ond'è ispirato il rapporto di protettorato il sostenere che questo non ha alcuna influenza sui trattati precedentemente stipulati dal protetto. L'annessione coloniale e il protettorato hanno nei loro concetti primordiali un tal punto di contatto da attenuare grandemente le differenze di effetti riguardo al mantenimento dei trattati e da ridurle bene spesso a differenze di modi e di forme anzichè di sostanza: in qualunque modo infatti sia organizzata l'azione che uno Stato civile esercita presso un popolo barbaro, rimanga o no a questo l'autonomia politica,

(1) Despagnet, op. cit., pag. 387-388.

(2) Il principio viene negato soltanto da coloro, che facendo una grande confusione di idee giuridiche non considerano il protettorato se non come una forma d'amministrazione interna, che utilizza l'amministrazione indigena esistente, in contrapposto all'annessione coloniale che significa amministrazione diretta. (Vedi *Revue de Paris*, 1^er^ déc. 1895, pag. 580 e segg.; e 1^er^ janvier 1896, pag. 5 e segg.).

Digitized by Google

è certo che esso sotto l'influenza civilizzatrice di organismi più o meno complessi ha profondamente modificate le sue condizioni d'esistenza; tali modificazioni, come trovano il loro riscontro in ogni parte della vita civile interna, così devono avere un'influenza anche nei rapporti esteriori, la cui modificazione in conseguenza s'impone di necessità. I principî fondamentali di civiltà, a cui uno Stato civile s'inspira sempre quando viene a contatto con un popolo barbaro, fanno sì che tanto nel caso dell'occupazione che in quello del protettorato l'annullamento di alcuni trattati apparisca come termine correlativo alle innovate condizioni del popolo barbaro; così anche nel caso di un trattato, che imponesse al popolo barbaro un onere reale, tale quindi che per effetto dell'annessione non diventerebbe caduco, lo Stato civile, sia esso occupante o protettore, ha diritto a pretenderne dagli altri Stati contraenti l'annullamento. In tutti gli altri casi riferentisi a trattati, che imponevano al popolo barbaro un'obbligazione personale, contrastante colla nuova condizione fatta a quello dallo Stato civile, si ha diritto a sostenere le caducità e l'annullamento; soltanto, mentre nell'ipotesi dell'annessione, per effetto dell'estinzione del soggetto obbligato, i trattati di quella specie cadono nel nulla *ipso jure*, nel caso del protettorato per la sopravvivenza del soggetto stesso occorre a quell'intento uno speciale accordo, nel quale il protettore, secondo quanto abbiamo detto, si sostituisce al protetto di fronte agli altri Stati contraenti. Ecco in che cosa si concreta fra i due casi la differenza giuridica, certo assai rilevante e feconda talora di conflitti diplomatici, ma sotto la quale si scorge di leggieri una stessa necessità logica.

Poste queste basi in tesi generale, noi possiamo adottare queste regole di massima poste dal Pic nel recente e bello studio che egli fece in proposito: (1) « Dal concetto di protettorato discende per il protettore:

(1) Pic. *Influence de l'établissement d'un protectorat sur les traités antérieurement conclus avec des puissances par l'Etat protegé* (*Revue générale de droit intern. pub.* 1896 p. 613-647).

Digitized by Google

1.° il diritto di affrancarsi dalle obbligazioni e servitù internazionali, che non erano imposte al protetto che per la sua civiltà rudimentale e che non hanno più oggetto, quando la civiltà del protettore è sicura garanzia del rispetto nel territorio del protettorato dei diritti dei sudditi delle terze potenze;

2.° di sciogliersi dagl' impegni ordinari, che collocando il prôtetto per certi riguardi nella dipendenza politica o economica di un altro Stato porrebbero ostacolo al buon funzionamento del protettorato ».

L'applicazione più importante della prima di queste due regole ha luogo per le capitolazioni, sempre esistenti nei paesi di civiltà inferiore e dovunque destinate a scomparire quando il paese che vi è soggetto, o per forza propria, come al Giappone, o per benefica azione degli Stati civili, come nei paesi colonizzati, ha sviluppato tutti quegli organismi amministrativi e giurisdizionali, che sono essenziali alla vita dei sudditi degli Stati civili. Stabilite da trattati perpetui, nei quali è sottintesa la clausola *rebus sic stantibus* (1), le capitolazioni non possono in ogni caso essere abolite, se non sussiste quella nuova condizione di fatto, che toglie loro la ragione d' esistenza; e però il protettore non può reclamarne l'abolizione dagli Stati che ne godono per il semplice fatto dello stabilimento e della notifica del protettorato, occorrendo l'impianto delle nuove giurisdizioni e degli altri servigi pubblici, che nel territorio dello Stato soggetto erano riservati all' attività degli Stati civili. Ma quando quest'impianto sia avvenuto e notificato alle potenze, il protettore ha diritto d' esigere l' abolizione delle capitolazioni, la quale del resto viene sempre accordata (2). Poichè il protettore quanto all' esecuzione

(1) Per un accurato esame dottrinale della clausola *rebus sic stantibus* vedi l'articolo del prof. Olivi: *D'un cas controversé de cessation de la force obbligatoire des traités internationaux* nella *Revue de droit intern.* 1891 p. 580.

(2) Pic. art. cit. pag. 629. Ivi, nelle pagine seguenti, sono accennate le principali conseguenze derivanti dall' abolizione delle capitolazioni in un paese protetto. Come esempio, per noi assai interessante, di tali con-

Digitized by Google

dei trattati si sostituisce esattamente nella posizione giuridica in cui si trovava il protetto, esso dovrà sempre procedere per via di accordi amichevoli e giammai esimersi dal rispetto alle capitolazioni con atto unilaterale di volontà, essendo ormai un principio accolto nel diritto positivo esistente fra gli Stati europei (per essere stato proclamato in un protocollo *ad hoc* del 17 gennaio 1871 annesso agli atti della Conferenza di Londra, che condusse al trattato del 13 marzo 1871), che uno Stato non può esimersi unilateramente dal rispetto ad un trattato, per quanto questo sia oneroso o ridotto nel processo del tempo incompatibile col pacifico e legittimo progresso dello Stato obbligato.

La seconda delle regole poste dal Pic si applica ai trattati e ai patti di qualunque forma, che legando lo Stato protetto ad uno o più Stati diversi dal protettore imporrebbe a quello degli obblighi contrattuali o morali in contraddizione con quelli da esso assunti verso il protettore, oppure renderebbe a quest'ultimo soverchiamente onerosa o difficile la sua posizione di fronte allo Stato subordinato. Ad es. quando la Francia basandosi sull'art. 7 del trattato del 1881 cre-

seguenze si può ricordare l'abolizione degli uffici postali, che il protettore aveva nel paese protetto. La Francia, organizzata la posta tunisina, chiese all'Italia l'abolizione dei suoi uffici postali, che erano stati istituiti dal governo di Sardegna ed erano stati riconosciuti, allo stesso titolo che le poste francesi, dalla Convenzione per l'Unione postale universale (Vedi *Tunisi e il protettorato. Memoranda*. pag. 158-159). L'Italia, parte per non pregiudicare la sua posizione di diritto creata dal protocollo del 1884, parte perchè effettivamente i nostri uffici contribuivano alla celerità e regolarità dei rapporti postali fra l'Italia e la Tunisia, dette costantemente un rifiuto; ma in seguito alla Convenzione consolare e di stabilimento del 28 settembre 1896, colla quale l'Italia abbandonò le ultime pretese capitolari che vantava in Tunisia, si rese inopportuno il mantenimento degli stabilimenti postali italiani, i quali così furono aboliti con R. Decreto del 29 aprile 1897 (*Gazzetta ufficiale* 12 maggio 1897). Quanto alle altre conseguenze derivanti dall'abolizione delle capitolazioni italiane in Tunisia in dipendenza della citata convenzione vedi Paul Leroy-Beaulieu. *Le traité italo-tunisien et le traité anglo-tunisien (Économiste français* 17 oct. 1896 p. 405).

Digitized by Google

dette di dover riformare la gestione finanziaria della Tunisia e con una convenzione stipulata col governo beylicale l'8 giugno 1883 assunse la garantia del debito pubblico tunisino, fu soppressa *ipso facto* la commissione internazionale, composta di delegati francesi, italiani e inglesi, e istituita con una convenzione conclusa a Tunisi il 4 aprile 1868, allo scopo di esercitare un controllo generale sulle oberate finanze della Reggenza (1). Sarebbe eccessivo pretendere che il protettore non dovesse mai denunciare i trattati di commercio perpetui stipulati anteriormente dal protetto; il loro mantenimento, specialmente quando contengono la clausola della nazione più favorita, danneggia grandemente lo sviluppo dei rapporti economici fra protetto e protettore e il libero ed utile esercizio del protettorato; la modificazione intervenuta nelle condizioni del protetto può bene fare esperimentare la virtù della clausola *rebus sic stantibus* e autorizzare il protettore a pretendere la modificazione del trattato (2). Quando si tratta di convenzioni temporanee, il protettore ha l'obbligo di rispettare la scadenza a cui il protetto s'era obbligato, colla facoltà di farne la denuncia nel tempo in cui quello avrebbe potuto farla: di tale facoltà si servì ad es. la Francia nell'agosto 1895 denunciando il trattato di commercio italo-tunisino dell'8 settembre 1868, che doveva durare fino all'8 sett. 1896, colla clausola della tacita riconduzione salvo denuncia un anno prima. Anche riguardo ai trattati di commercio temporanei il protettore non è obbligato a rispettare quelle clausole, che spesso vengono poste nei trattati con paesi di civiltà inferiore e che accordano al contraente civile certi diritti privilegiati, che più o meno attentano alla sovranità territoriale; ma esso è sempre obbligato

(1) Rouard de Card. *Les traités de protectorat conclus par la France en Afrique* (1870-1895); pag. 12-13 e 30-33.

(2) Vedi Paul Leroy-Beaulieu. *Questions coloniales. La Tunisie. Madagascar* (*Économiste français* 25 janvier 1896 p. 97); Idem. *La situation de la Tunisie et les traités Tuniso-italien et Tuniso-anglais* (*Économiste français* 1er août 1896 p. 146).

Digitized by Google

a rispettare la clausola della nazione più favorita, per quanto questa sia dannosa allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Stati legati dal trattato di protettorato; nessun giurista sottoscrive, nè potrebbe sottoscrivere, all' opinione contraria di alcuni economisti e uomini politici, che sacrificano agl' interessi economici ogni ragione di diritto. L' Inghilterra e l' Italia, che non protestarono quando la Francia con legge 19 luglio 1890 accordò un trattamento di favore a certi prodotti tunisini nel suo territorio, avrebbero certamente reclamato i loro diritti derivanti dalla clausola della nazione più favorita, se la Francia stessa avesse preteso, senza denunciare i trattati, di ottenere pei suoi prodotti nel territorio della Reggenza un trattamento di favore, di cui non avrebbero potuto godere i prodotti inglesi ed italiani (1).

P. Fedozzi

(Continua)

(1) Pic. art. cit. p. 645-646.

Digitized by Google

GLI ULTIMI GIORNI

DELLA

REPUBBLICA VENETA IN CHIOGGIA

Già erano calati i Francesi in Italia e si facevano torbidi i tempi per la Republica, per cui mandava essa a Chioggia Podestà Angelo Memo, che si era coperto di gloria nelle ultime brillanti fazioni della Marina Veneta sulle coste dal l' Africa.

Ned era soltanto uomo d' armi o di mare, ma avveduto e saggio sapeva comprendere i bisogni dei popoli e sostenere nel tempo medesimo l' autorità del governo. Favorì quindi l' istruzione, si mostrò popolare curando personalmente gli interessi dei poveri e dei cittadini con frequenti visite alle vendite ed alle misure, ai fondachi delle farine, procurando lavoro agli artigiani, proteggendo le industrie.

Per comodità dei naviganti istituì a sue spese due lanterne, l' una a Castello del Porto sul ponte di Vigo, in rame dorato e cristalli per ornamenti e forma veramente magnifiche.

Rivendicò alla Città l' antico diritto che l' anziano fra i Giudici di Proprio avea di fungere le veci del Podestà in sua assenza, detto perciò Giudice Vicario ; diritto che usurpar si voleva dai Salineri Veneziani, e che dal Governo, come tanti altri, tentavasi insensibilmente di togliere, ed anche ora veniva soltanto limitato alle cause civili.

Digitized by Google

Chioggia retta da leggi proprie civili e criminali, in origine confederata alle altre Isole tribunizie, e indipendente (1), anche dopo la concentrazione del Governo in Venezia, nella sua amministrazione e nella sua giudicatura conservò gelosamente i suoi diritti contro la tendenza di Venezia di avocarli a sè o sminuirli o farli dimenticare. Che se questa condotta sembrerebbe contraria alla politica seguita sempre dalla Republica verso le città di terraferma, e le suddite in genere, non lo era invece per Chioggia del cui porto e della cui felice posizione ne' rapporti del commercio grandemente temeva. Tuttavia sempre trattolla come la prima città del Dominio, fu insignita d' onori e di privilegi, e i tentativi di sminuirne l' indipendenza erano fatti sotto pretesto di protezione e pel suo miglior interesse. Questa tendenza si manifestò specialmente verso gli ultimi tempi quando nell' ozio della pace le popolazioni s' eran date a passatempi, i dotti a futilità letterarie, e tutti in genere ad un servilismo ributtante (2), lasciando libera la mano ai dominatori.

Così nel 1761 dopo la morte del Canc. Grande Marangoni s'era tentato di frapporre ostacoli all' elezione del successore, tentando di sopprimere quella carica come qualche secolo prima s'era fatto a Murano ; ma essendosene la Città opposta, l' elezione ebbe luogo nella persona di Gian Pietro Angelo Pasquinelli. Così, prescindendo dagli attentati che provenivano dall' avidità dei Dazieri, i Podestà col pretesto di meglio regolare le cose del Comune s'intromettevano dove

(1) Come Chioggia avesse una certa indipendenza a differenza delle altre Isole spicca specialmente, oltre da altri documenti, dalle Promissioni ducali in cui il Doge fa un' eccezione per Chioggia e giura *de facto Clugiae non intromittam sine maiori parte consilii nostri* e dallo speciale giuramento dei Clodiensi riportato dal Cecchetti nel *Doge di Venezia*.

(2) A convincersene basta leggere le orazioni e le poesie che si faceano per ingressi a cariche e regressi di reggimenti nelle quali tutto si attribuiva al Rettore anche quello che era opera e spesa dei Comuni o frutto dei Cittadini.

Digitized by Google

non ne aveano diritto, si faceano conferir facoltà dai compiacenti consigli, e persino le fraglie di Venezia pretendeano supremazia sulle nostre. Donde nasceano questioni finite spesso col trionfo del buon diritto, ma che dimostravano ad evidenza lo spirito d' accentramento che verso Chioggia spiegava la dominante (1).

Angelo Memo onesto magistrato quanto abile politico comprese che non bisognava disgustare le popolazioni, e Chioggia in particolare come difesa principale di Venezia specialmente alla vigilia di seri eventi; protesse quindi le sue istituzioni, appoggiò le sue aspirazioni, ed il Consiglio gli decretò particolari attestazioni di gratitudine. Ebbe sincere manifestazioni d' affetto e dai nobili e dai popolani, coi quali specialmente avea saputo mostrarsi informato a quel grande principio di giustizia che tutti eguaglia dinanzi alla legge.

E benchè qui pure specialmente nei letterati fossero vive le aspirazioni a più libere forme politiche, ed affigliati vi fossero alle loggie massoniche già stabilite in Venezia, seppe colla sua saggia condotta ravvivare in ogni ordine l' affetto allo Stato.

Ma intanto francesi e tedeschi si combattevano nel territorio della Republica, e mentre Bonaparte assediava Mantova, Wurmser scendeva dal Tirolo con 60.000 Austriaci, chiedendo alla Republica di poter fare acquisti di grani e di averne liberi i trasporti, avendo divisato di ritirarne anche da Trieste per mare facendo scalo a Chioggia.

L' ufficiale austriaco *de' Pasquali* erasi appunto per questo recato a Chioggia (21 Maggio 1796), e di tale arrivo il Memo dava tosto partecipazione al Senato. Arrivavano con-

(1) Troviamo accennato in un memoriale redatto sotto la Democrazia a favore del Porto di Chioggia come leggi proibitive impedissero sotto il dominio de' Veneziani l' ingresso alle merci nel nostro Porto. Su ciò già qualche cosa dicemmo ed abbiamo rilevato da' documenti, ma ci riserviamo di fare degli studi speciali in proposito.

Digitized by Google

temporaneamente in porto otto legni carichi di grano per l'armata imperiale, ed altri sette arrivavan dappoi parte con bandiera veneta e parte con bandiera pontificia, oltre ad un burchio carico di monture, moschetti, granate e palle (22 Maggio). Scriveva inoltre il Memo come si fossero rifugiati in Chioggia tre prigionieri tedeschi scappati dai Francesi, e come fossero giunti tre fornai austriaci, uno scrivano alle proviande e il sig. Giovanni Brunsvich e il sig. Nicolò Bradovich spedizioneri, richiedendo esplicitamente « di fare un deposito di grani, di transitare con roba per lo Stato Veneto, di potersi procurare noleggiatori e traduttori veneti », finalmente avvertiva il Senato che sarebbe passato per Brondolo e Chioggia il principe Saverio di Sassonia sotto il nome di conte de Steumen, in seguito a che il Senato rispondeva al Podestà di negare i noleggi, di accordar pratica ai legni in modo però che non potessero scaricare la roba, di negare il deposito e di far buona cera al principe di Sassonia (1), cosicchè gli ostacoli infrapposti fecero determinare gli Austriaci a rimandare i legni a Trieste.

Intanto i Francesi con male arti tentavano di ruinare la Republica e di farsi partito entro la capitale; onde a soffiare nel fuoco de' malcontenti e propagare le nuove idee mandavano emissari sotto mentite spoglie o di questuanti o di vittime della rivoluzione, falsi nobili o falsi religiosi, che fingevano di cercare asilo in Venezia.

Giacomo Nani, nominato provveditore estraordinario alle lagune e lidi per la difesa dell'estuario quando finalmente Venezia pensò alla difesa, conobbe la triste manovra ed ordinò che fossero rinforzati gli appostamenti di soldati nei passi da Terraferma a Venezia e Chioggia, onde impedire l'entrata di questuanti e fuorusciti forestieri.

Il 9 Giugno 1796 il Nani presentava al Senato le disposizioni date per la difesa dell'estuario, e Tomaso Condulmer, già compagno dell'Emo, era nominato luogotenente del

(1) Delib. Senato T. F. Militar, filza 23, all'Archiv. Gen. dei Frari.

Digitized by Google

Nani e comandante la flottiglia della laguna. Allora risvegliatosi l'amor della patria, i giovani nobili meno infiacchiti corsero ad offrire i loro servigi all'armata, e fra i primi (terzo) troviamo con piacere Giovanni Veronese di famiglia Clodiense aggregata al patriziato (1).

Dal quartiere generale di Roveredo 11 Giugno 1796 (2) Ruprecchl, capo sopraintendente delle proviande di S. M. I. presso l'armata d'Italia, inviava in Chioggia all'ufficiale Giuseppe Gerstenbrand, che qui si trovava, l'ordine di spedire su pel Brenta a Primolano provvigioni di biade che erano in Chioggia, e di ritirar da Trieste quelle che vi erano andate, e il 27 Giugno alle 23 ore giungeva in Chioggia il colonnello austriaco Herache sollecitandone la spedizione per Rovereto.

E pare che la Republica non s'opponesse a questo invio, perocchè dall'accurata lettura dei documenti e dei carteggi d'allora ben si deduce come il Governo veneto si sentisse più inclinato a favorire gli Austriaci, volendo però salvare le apparenze verso i Francesi; sciagurata politica d'incertezza e di paura, mentre solo francamente alleandosi all'Austria e facendo tesoro dello slancio patriottico de' suoi popoli, avrebbe potuto resistere alla tracotanza del Bonaparte o, se si vuole, meno vergognosamente cadere. I fatti di Verona, delle Valli Bresciane, di Salò, del Friuli chiaramente ce lo dimostrano.

All'imminente pericolo della patria accendevansi di entusiasmo i popoli delle lagune. E Chioggia levavasi coi generosi sentimenti della leonessa (3) che vede minacciato il proprio rifugio. Offerivano i cittadini sostanze e vita, chiedendo istantemente e ripetutamente armi e munizioni, pronti a combattere ovunque li avessero condotti i suoi capitani.

(1) Delib. Senato T. F. Militar, filza 23, 9 giugno 1796.

(2) Ibid., filza 24.

(3) L'arma di Chioggia è una leonessa rossa rampante in campo d'argento. Vuole il Cassaneo fosse l'arma di Troja.

Digitized by Google

E i corpi civili, le associazioni, le fraglie ne prendevano solenni deliberazioni.

Angelo Memo, colla lettera 18 Giugno 1796, scriveva al Senato di aver rinnovato le sue suppliche all'Ecc. Kav. Nani onde ottenere le armi e munizioni richieste dalla popolazione, tanto più necessarie in vista della venuta dei Francesi a Badia e del timore della loro comparsa a Goro e in questo litorale per cercare delle biade destinate all' armata austriaca « e nel tempo stesso, diceva, ho accompagnato a » S. E. le Parti prese dai tre Corpi di questa Città le quali » mantengono la volontaria offerta delle loro persone al pub- » blico servizio.

» L' ingenua offerta e la pienezza de' voti con cui fu- » rono prese le parti assicurano della fedele loro sudditanza » e del loro attaccamento alla Serenissima Republica per cui » implorando d' esser provveduti d' armi e munizioni, si pre- » steranno di buon grado ad ogni esigenza a norma de' bi- » sogni e delle circostanze » (1).

(1) Delib. Senato Terraferma Militar, filza 24.

Può immaginarsi il lettore con quanta diligenza ed ansietà io abbia cercato di queste tre parti spedite al Nani e delle altre sei più innanzi citate dal Memo prese dalla Città di Chioggia, ma sfortunatamente, ad onta dei validi aiuti gentilmente prestatimi dall' egregio comm. Cecchetti e degli altri cortesissimi e bravi impiegati dell' Archivio, non si rinvennero. Mi resta però una speranza. Nell' ultimo giorno di vita della Republica, Zuanne Zusto succeduto al Nani nel Provveditorato Generale, scriveva al Senato (lettera alleg. al Dec. 11 maggio 1797, Delib. Senato T. F, Militar, filza 47)..... « disposte tutte le cose suddette e disarmato intieramente l'Estuario, cessa eziandio il motivo ond' io mi possa impiegare in questo ufficio a servire Vostre Signorie; perciò comanderanno V. Ecc dove abbiano ad esser consegnate le molte carte e filze e registri relativi ad un tale importantissimo affare ». Ma il Senato si scioglieva e nulla deliberava in proposito. Probabilmente le carte rimanevano al Zusto e da esso passavano al conte Vettor Pisani che ne raccoglieva l'eredità. Morto anche questo venerando patrizio, scrissi all'amministratore della sua eredità avvertendolo che nell' Archivio Zusto si trovano forse questi documenti interessantissimi per Chioggia, e dalla cortesia dei nobili eredi Pisani Zusto, cui mi legano antica servitù ed

Digitized by Google

E in un altra lettera al Doge (28 Giugno) così s' esprimeva: . . . « Supplito a ciò, devo presentar alla Serenità Vostra ed a V. Ecc. (Senato) oltre l'offerta volontaria dirò così di tutta intiera questa popolazione soggetta a questa mia giurisdizione di servire e difendere questa Città e territorio senza alcun pubblico aggravio, provveduti che siano d'armi e munizioni còn le sei parti esibite all'Ecc. K.r Nani Dep.o, sono anche pronti a servire ovunque a me piacerà in questo Territorio.

Tali esibizioni utili e indispensabili a custodia e sicurezza della Città *mi si perdoni il rifletterle del maggior peso poichè la garanzia della Città stessa che può esser la prima attaccata, influisce alla salvezza di codesta Serenissima Dominante.*

Questà Fedelissima Comunità mi chiamò ad unir il suo Corpo del Minor Consiglio e dirò pure a mia compiacenza, *con modi esuberanti e pieni*, proposero i Capi di essa con l' inserta parte che accordar loro si possa a tenor delle proprie forze di girar una doppia decina nella publica cassa cioè quella imposta da Vostra Serenità, e volentieri ne esibiscono un' altra che unite tutte due formano la summa di duc. 4,000 due risultanze dai comandi del Decreto 9 Giugno corrente. e li altri duemila di volontaria oblazione ai dispendi publici ai quali Vos. Ser. va incontro, oltre l' offerta delle personali loro figure. »

Ecco la Parte: addì 24 Giugno 1796.

« Ereditaria col sangue nei cittadini nostri la fede e la gloria dell' originario vassallaggio sin dal nascere della Serenissima Republica verso il nostro amorosissimo Principe e Padre, ora che le provvide sue cure si vedono rivolte anco alla special difesa di questa Città, se le fraglie degli Artisti ed altri nelle rispettive parti prese, tributarono un saggio della comun devozione, non può nè deve la Comu-

affezione, mi riprometto le più accurate indagini per appagare il ben giusto nostro desiderio.

Digitized by Google

nità nostra degenerare dagli esempi tramandatici da' nostri maggiori in ogni incontro di publica urgenza come rilevano le Parti prese nel Maggior Consiglio, negli anni 1570, 1617, 1646, 1648, 1693, 1701, 1714 ecc. ecc., trovando prudente consiglio nelle correnti emergenze l' evitar una apposita riduzione del Maggior Consiglio, li due Minori Consigli attuale ed uscito autorizzati da decretata Parte 1739, 25 Settembre a surrogarne ne' casi urgenti le veci, mandano parte per cui sia implorato il noto zelo e paterno impegno dell'attual benemerito Eccellentissimo nostro Rappresentante che a nostra fortuna nelle attuali circostanze ci fu donato e che non risparmia indefesse fatiche pel bene nostro e dello Stato, perchè scorti i vivi nostri voti al Soglio Augusto, onde discender voglia ad accordarci anche nel presente caso il Sovrano suo beneplacito di disponer del denaro come sopra destinato ad affrancazioni di capitali che saranno differite, *per poterlo invece passare in gratuita offerta* a Sua Serenità qual duplicata decima, che dinoti in qualche guisa un saggio d' esser anco di presente sempre eguali ai nostri Proavi nel costante inalterabile fortunato nostro vassallaggio e divozione verso l' immortale adoratissima Republica nostra Sovrana ».

A tale atto generoso rispondeva il Principe con lettera Ducale in data 28 Giugno 1796 ad Angelo Memo Podestà di Chiozza e deputato alla custodia de' suoi litorali: « Soddisfacente riscontro infine di filiale attaccamento e suddita divozione di cotesta fedelissima comunità, coglie il Senato della volontaria oblazione con cui oltre quelle derivateci dall' intiera popolazione pel publico servigio nelle presenti esigenze già fatte giungere al N. H. Provveditor sudetto oltre, con parte presa nel suo consiglio, il contamento d' una doppia decima nella publica cassa di duemila ducati, oltre a quelle di egual suma dipendente dal Decreto 9 del mese spirante. Penetrati pertanto gli animi nostri da così plausibili sentimenti, il Senato v' incaricà di chiamare alla vostra presenza in momento del maggior concorso li Rappresentanti

Digitized by Google

essa Comunità ai quali premessa la lettura rilascierete in copia il presente articolo di Ducale, accompagnandolo con quelle abbondanti espressioni che l' esperienza vostra troverà adattate, per manifestar loro i pieni sensi del meritato publico aggradimento. Come poi una tale offerta è circoscritta da decreti e terminazioni del Collegio alla Milizia da Mar così si rilasciano al medesimo le opportune commissioni onde possa seguirne i' effetto corrispondente ».

Così oltre alla straordinaria esazione di una doppia decima, oltre alle particolari contribuzioni delle Fraglie (documento I) e dei Privati che non ci è dato di rilevare, ma che appariscono generose e di persone e di denaro, offerse la Comunità volontariamente altri ducati 2650 (libro Cons. XX, pag. 93). Complesso ragguardevole di somme che l'amor di patria spremeva da una Città recentemente devastata dagli infortuni in guisa che avea chiesto per dieci anni l' esenzione di quelle imposte le quali ora con virtù antica trovava modo di quadruplicare.

Infatti una tempesta devastatrice desolava la Città nella state del 1792; seguivala una furiosa bufera ed innondazione nel 22 Novembre, e nel 24 Decembre altra maggiore burrasca e marea apportava immense rovine. Così tali sventure si trovano descritte nel lib. XX de' Consigli a pag. 47:

« Se fatale fu a questa misera indigente popolazione la » burrasca ed innondazione successa li 22 Novembre decorso, » ed immensi i danni da essa cagionati nelle case, strade, » rive, ponti, valli, argini et terre, già precedentemente de- » vastate dall' orribil tempesta sofferta nella state decorsa, » non è possibile di descrivere quelli di gran lunga supe- » riori apportati dall' altra senza esempio per la seconda » volta precipitosamente replicata li 24 Decembre cadente » con straordinario aumento d' innondazione, che giunse a » un pieno allagamento dell' antico territorio, di cui nè le » Storie nè gli Uomini ci dan memoria, e con impetuoso » vento e fortuna di mare tale cui non fu bastante resistere » la marmorea superba mole de' publici Murazzi, con pro-

Digitized by Google

» fusione emula a quella della Romana Republica dalla so-
» vranità del Principe imaginati et instituiti a riparo e difesa
» della Dominante, dell' Estuario e della Laguna.

» Le grandiose spese, che, tolte all' alimento delle affa-
» mate miserabili famiglie, s' impiegarono nel lusinghiero
» riparo dei danni sofferti nella precedente innondazione su-
» detta, la perdita delle intiere scarse rendite dei pochi pos-
» sidenti e di quelle puranco della Comunità, tratte da ag-
» gravi su indispensabili generi di primissima necessità unita
» pur anco a quella perfin dell' impiego di tanti infelici vi-
» gnaiuoli, vallesani e pescatori, ridotti alla dura necessità
» di restar intieramente privi di modi di sussistenza ; le al-
» tre indispensabili spese occorrenti a prestarci riparo, rese
» molto più gravose dall' impotenza ed impossibilità di sup-
» plirvi, formano bensì in pieno un ammasso d' incalcolabili
» danni, ma che si perdono, e si confondono nella vasta
» estensione e totalità dell' universale incredibile devastatoria
» strage e rovina.

» Ovunque si volga lo sguardo altro non si presentano
» sott' occhi che oggetti di tristezza e di compassione la più
» comovente. Muri diroccati, rive distrutte, ponti parte rotti
» e parte crollanti, case e stabili indebolite e cadenti, pozzi
» guasti e ridotti a non somministrar neppur l' acqua, strade
» inabissate ed impedienti il passaggio, perfin nell' adiacente
» territorio quantità di barche pescareccie ed altro barco-
» lame rotte e dall' impeto del vento e del mare fra un' in-
» finità di legname ed attrecci trasportate a sconquassarsi
» e fra se stesse, e con flagello del fabbricato e perfin delle
» terre, e le riduce sempre più incapaci a coltura e senza
» speranza di renderle fruttanti nè per il proprietario nè per
» il lavoratore, se non trascorsi che saran vari anni dopo
» che si avran potuto rimettere gli argini, nè si può ram-
» mentare che col più vivo dolore di sensibilissima umanità
» carcerati quasi affogati dall' onde, e teneri innocenti par-
» goletti natanti strascinati e fatti bersaglio delle acque fra
» mendichi vestiti infraciditi anco ne' più bassi tuguri rico-

Digitized by Google

» vero di tante infelici famiglie; non risparmiando neppur » quelli che necessità per aggiunta di maggior miseria fece » essersi in pegno nel S. Monte senza speranza di poter in » sì fatal emergenza sostituire, e in mezzo a un sì lugubre » spettacolo che continua a starci sempre presente trattener » non si ponno le lagrime al continuo incontrarsi di deso- » late famiglie rese più numerose da tante nuove vedove ed » orfani rimasti privi dell' appoggio di marito e di padre mi- » seramente periti nel mare nel desolatorio orrendo infor- » tunio ».

A parte lo sfogo di rettorica descrittiva, non può negarsi che sia allora avvenuta per la città nostra una tremenda catastrofe. Ad implorare il soccorso del Governo, furono spediti dal Consiglio (p. 47) nel 27 Decembre il deputato Anziano Giambattista Pasquinelli e il Co. Domenico Cestari. Fatta eseguire una perizia di quanto occorreva a riparare i guasti avvenuti nelle vie, rive e luoghi publici della Città dall' ing. Gaetani, risultava un dispendio di ducati 16954. Il Consiglio deliberò di chiedere l' esenzione per dieci anni della quota di Decime e Campatici che dovea pagare allo Stato, onde con quella somma devoluta al Comune far fronte alle urgenti bisogne. Tale esenzione infatti si ottenne coll' intercessione del Podestà e de' suoi aderenti, con ducale 7 Giugno 1793 e con questo e col provento della *Cassa delle Pene* istituita dal Podestà la quale era costituita dal prodotto delle multe inflitte ai giuocatori, viziosi ed altri trasgressori delle leggi, si dava mano a riparare tante rovine.

Avendo il Senato decretato che si notassero in apposito libro le spontanee offerte che venivano dalle Città e da sudditi (1) rimarchiamo con piacere che nessun' altra città fece più ampia offerta delle persone congiunta a contribuzione di danaro, perocchè od offersero le vite e non il de-

(1) Doc. 11 Giugno 1796, Murano, 500 cittadini a presidio delle situazioni contermini alla dominante.

Digitized by Google

naro, o questo e non l'altre, e molte personali offerte per la posizione poco importante de' luoghi si riducevano a un'apparenza e non altro, mentre da certi siti più tornava giovevole un' obblazione di denaro che col pretesto di povertà volevasi risparmiare.

Le promesse traducevansi in atto; Chioggia con Sottomarina organizzavano militarmente due compagnie di volontari, ed egualmente faceano Murano e Burano, onde Pietro Donà consigliere di settimana e savio di Terraferma li 3 Settembre 1796 così s'esprimeva proponendo a delibera del Senato: « Rilevasi in primo luogo con vera compiacenza che le generose esibizioni fatte dalle fedelissime popolazioni di Chioggia, Sottomarina, Murano e Burano d'un corpo di volontari per servire alle possibili publiche esigenze siansi realizzate col dar loro una configurazione militare colla formazione di 21 compagnie componenti in tutto teste 2210, e coll'istruire gli individui nel maneggio del fucile e del cannone onde esser atti al publico servizio.

Volendo quindi il Senato dimostrare il suo aggradimento per una si plausibile spontanea oblazione accondiscende alle loro istanze prodotte col reputato mezzo del Provveditor suddetto (Nani) e però conferma i titoli militari che configurano li loro capi di nazionale milizia e la facoltà di vestire una divisa che li distingua e decori. — Una tale graziosa publica condiscendenza che servirà vieppiù animarli a prestarsi con maggior impegno al publico servizio, non dovrà portar ad essi alcuna paga e alcuna influenza nel corpo delle milizie regolate nè accordar loro diritto di pretendere rango alcuno con la milizia, ed ingresso alcuno nella truppa dovendo essi, se le esigenze li chiamasse a servire colla stessa, rangare giusta le norme fissate dal libro Maresciallo di Scholembourg nel Capitolo stabilito appositamente per questo ».

Fa dolore pensare come in Chioggia la memoria di tali atti magnanimi si fosse perduta, e mentre Murano sollecito del patrio decoro conserva religiosamente il ritratto del Capitano delle sue milizie e lo tiene in posto d'onore nella

Digitized by Google

Sala del palazzo municipale, mentre raccolse e pose in quadri le ducali d'aggradimento che noi pure per Chioggia abbiamo esposte, qui non solo non si abbia conservato l'effigie di quei generosi ma perfino il nome se ne abbia dimenticato. Ed è questo il difetto massimo di noi Clodiensi di troppo trascurare noi stessi, donde ingiusto il lagno e noi soli colpevoli se gli altri di noi non si curano, e male ci conoscono. A quel mirabile ordine che presiedeva negli uffici della Republica, all'amore con cui viene tenuto il Generale Archivio dei Frari, dobbiamo se si potè ora trovare fortunatamente il nome almeno dei comandanti dei nostri volontari in foglio allegato al Decreto del Senato 3 Settembre 1796 sovra riferito (V. quadro nella pagina qui appresso).

Le compagnie di Chioggia che s'erano offerte di servire *ovunque avesse piaciuto al Podestà*, vennero poste sotto gli ordini di Gian Battista Contarini fu Zuanne, eletto li 13 Agosto, in Pregadi, Deputato ai litorali della giurisdizione di Chioggia, con incarico delle ispezioni tutte militari tanto in acqua che in terra sopra codesta città, castello, fortificazioni, truppe e sopra ogni altro militare rapporto, ed erano spedite anche nei posti avanzati di terraferma.

Il Contarini spediva a Venezia le vecchie ed inservibili armi che si trovavano in castello e nella camera dell'armamento (1), facendone venire di meno balorde, perocchè fa compassione davvero il leggere come si trovasse con poche e mal tenute armi anche l'arsenale di Venezia. A tale deficienza supplì il Contarini col fare incetta di fucili da caccia, armando barchette di laguna e di valle per pattugliare nei bassi fondi e nei paludi, sicchè in breve ora a merito suo tutta la popolazione fu in armi.

Ma per dare un'idea dell'imperdonabile trascuranza con cui il Governo veneto si comportò in sì fatali stringenze,

(1) Nel Palazzo di Città. La Loggia degli Incanti nel 25 Gennaio 1797 fu dai Deputati del Min. Con. ceduta al provveditor Giacomo Nani per corpo di guardia.

Digitized by Google

	Capitani	Tenenti	Alfieri	Sergenti	Caporali	Falconieri	In tutti
Chioggia							
Scuola di S. Giacomo degli Artisti							
C.e C.o Giovanni Olivi . . .	1	1	1	2	4	121	130
C.e C.o Girolamo Gradara . .	1	1	1	2	4	121	130
C.e C.o Francesco Bullo . . .	1	1	1	2	4	121	130
Scuola di S. Marco dei Calegheri							
C.e C.o Francesco Voltolin . .	1	1	1	2	4	91	100
C.e T.e Antonio Voltolin. . .	—	1	1	1	2	65	70
Scuola dei Botteri							
C.e A.o Marco Rubile	—	—	1	1	2	27	31
Somma . .	4	5	6	10	20	546	591
Chioggia sotto Marina							
Scuola di S. Martin							
C.e C.o Francesco Bonivento .	1	1	1	2	4	94	103
C.e C.o Tomio Boscolo . . .	1	1	1	2	4	91	100
C.e C.o Fortunato Boscolo . .	1	1	1	2	4	91	100
C.e C.o Carlo Moretti	1	1	1	2	4	91	100
Scuola di S. Paula di Cesteri							
C.e A.e Angelo Bonivento . .	—	—	1	1	2	39	43
Scuola di S. Iseppo de Mureri e Marangoni							
C.e T.e Antonio Cansi (forse Carisi)	—	1	1	2	4	66	74
Somma . .	4	5	6	11	22	472	520

Digitized by Google

basta il dire che alle replicate e insistenti richieste dei popoli di terraferma di armi e di munizioni non rispondeva neppure, sì che Nicolò Venier podestà di Rovigo, città con castello, al 21 Aprile 1797 scriveva che i Francesi s' appressavano, che la popolazione domandava di difendersi, ma nulla poteva fare non avendo ricevuto munizioni « ed attrovandosi nella dispiacevole combinazione di non trovare neppur un'oncia di polvere e di piombo da acquistare da questo appaltatore. » (Delib. Senato. T. F. Militar, filza 45). Così Venezia assisteva disarmata e neutrale a tante violazioni del suo territorio ed alle insidie di sua libertà, lasciando esposti sudditi generosi e fedeli agli insulti degli stranieri, avviliti, valorosi e fieri patrizi, rappresentanti di una Repubblica un dì tanto gloriosa ed allora così fiacca ed inerme.

Nè per vero il Senato dee tanto ritenersi colpevole della ignominiosa caduta del Governo veneto se, come è dimostrato dagli storici, gli Inquisitori ed i Savi lo tennero fino alle ultime ignaro della vera condizione delle cose. Ma il Nani lo eccitava continuamente alla difesa dell'estuario, e da un foglio allegato alla sua scrittura al Senato (T. F. Mil. n. 28) del 26 Agosto, vediamo come egli avesse disposto le forze regolari (Doc. II) e come quindi avesse provveduto a Chioggia. E poichè s' era accorto il Senato che falsi emigrati e disertori francesi continuavano ad introdursi per ordire conventicole in Venezia ed in Chioggia e spargere idee contrarie alla sicurezza dello Stato, nel 10 Settembre 1796 stabiliva: « E da mo' nella riflessibile estraordinaria combinazione che esistono in prossimità dell'Estuario bande di fuggiaschi e sbanditi, la providenza del Senato trova conveniente di ingiungere alla conosciuta esatezza del N. H. Provveditor alla Laguna e lidi di disponere le più precise istruzioni ed ordini onde sia risolutamente impedito non solo ai corpi o individui che abbiano appartenenza alle armate belligeranti, ma altresì fino a nuove disposizioni a qualsivoglia forestiere non avente domicilio e che non sia

Digitized by Google

suddito nostro, l'ingresso in questa capitale ed in Chiozza, così esigendo i publici riguardi. »

Ma contro le insidie francesi nulla giovava, perocchè essendosi ribadito con altri ordini di divieto d'entrata ai Francesi, eccettuati quelli soltanto che avrebbero portate lettere o pieghi pel Ministro di Francia residente in Venezia, un bel giorno (22 Aprile 1797) ben 11 ufficiali dell' esercito francese si presentarono contemporaneamente a Fusina per entrare a Venezia, portanti ciascuno un piego pel loro Ministro, sì che gli appostamenti dovettero lasciarli passare. — A tal punto di avvilimento era caduta la Republica da esser così impunemente derisa dai suoi nemici! (1)

Nulla troviamo che sia qui avvenuto di rimarchevole durante l'inverno 1796-97, perocchè, occupato il Bonaparte a combattere gli Austriaci, Wurmser a Mantova, l'Alvinzy sull'Adige, il principe Carlo nelle Alpi Noriche, non si curava di molestare direttamente Venezia.

Ma nella primavera le navi francesi cominciavano a scorrere l'Adriatico, e nel 4 Aprile 1797 Giambattista Contarini scriveva: « vedersi volteggiare in questi paraggi due legni esteri armati giunti un mese fa al porto di Lagoscuro carichi di munizioni », e con essi appariva il famoso *Liberatore d'Italia* comandato dal Laugier il quale, veduta nelle acque di Caorle una barca peschereccia di Chioggia di « Paron Nicola Brustola », ne prese a viva forza il vecchio settantenne Domenico Lombardo costringendolo a fargli da piloto contro le sue rimostranze entro il porto di Lido, e volendo da lui informazione sui legni che si trovavano in porto.

« Avvicinavasi intanto il naviglio del Laugier, dopo fatti
» alcuni tiri di saluto, sempre più al Lido. Il comandante
» Pizzamano Domenico staccava immediatamente due lancie
» facendo ricordare al Capitano come leggi della Republica
» vietavano assolutamente a qualunque legno estero armato
» l'ingresso nel porto.

(1) Delib. Senato, T. F., filza 46.

Digitized by Google

» Fu alteramente respinta l'ammonizione, e mostrando » di non voler ritirarsi, furono fatti due tiri di volata dal » castello per avvertire i due altri bastimenti che susseguivano in distanza di non proseguire, i quali obbedendo vol tarono bordo. Ma non così il *Liberatore*, che sebbene il » Laugier andasse dicendo *adesso adesso* e facesse mostra » di gettar l'ancora, pel fatto sempre più avanzava. Fosse » mala direzione o la violenza dell'acqua che lo trascinasse, » venne a dar dentro nei legni veneziani, e specialmente » sulla galeotta del capitano Viscovich armata di Bocchesi. » Allora si accese feroce mischia, e quantunque il Laugier, » presa la tromba, cominciasse a gridare *sommessione*, tanta » era la confusione di quel momento, avendo cominciato » anche il castello di S. Andrea a tirare, secondo le istruzioni che già teneva il Pizzamano, che nulla poteva intendere. Entrarono i Bocchesi nel vascello, e fecero man » bassa su quanto trovarono, anzi rimase ferito lo stesso » Chioggiotto quantunque gridasse se essere veneziano, saccheggiarono le robe, sperperarono le carte. Accorse il » Pizzamano, e riuscì a grave stento a metter limite al furore, e salvare il restante dell'equipaggio. Il Laugier era » morto da una palla. Ciò avveniva il 20 Aprile, e il Pizzamano s'affrettò di rendere informato il Provveditore alle » lagune e ai lidi. Il Senato decretava lodi e ricompense ad » esso Pizzamano, che seguito aveva puntualmente gli ordini del suo Governo, e gli ufficiali e soldati che aveano » valorosamente combattuto » (1).

Il Lombardo moriva delle sue ferite all'Ospitale nel 27 Aprile (1797) dopo avere con giuramento confermato la verità del fatto da lui esposto (2).

Il Pizzamano veniva poi arrestato cedendo il Senato vigliaccamente alle esigenze del Bonaparte! Il 6 Aprile 1797

(1) Romanin, *Storia di Venezia*, t. X, pag. 113, 114.

(2) Costituto di Domenico Lombardo, 20 aprile 1797. Castel S. Andrea, ore 4 della notte. Delib. Sen. T. F. Milit., N. 45.

Digitized by Google

moriva Jacopo Nani nel momento in cui la patria più aveva bisogno del suo braccio e della sua mente (1).

Fu nominato al suo posto Zuanne Zusto « uomo di patrio zelo e d'irreprensibile politica condotta, rimanendo però al Condulmer la sopraintendenza e la disposizione delle forze della laguna (2).

Intanto aveva preso possesso del Reggimento di Chioggia Carlo Borin, di famiglia padovana, recentemente aggregata al patriziato veneto, uomo di cui sembra il coraggio non fosse la principale virtù. — Angelo Memo richiamato in patria ad altri importantissimi uffici, lasciava nel 4 Marzo questa città che aveva saputo così bene apprezzare e di cui il Minor Consiglio lo aveva per gratitudine eletto Protettore (28 Decembre 1796). L'8 Aprile si spedivano alcuni nostri volontari nelle piazze di terraferma e nel 12 ordinava il Senato al Provveditor Zusto di riferire sullo stato di difesa dell' Estuario e di provvedere alla maggior sicurezza della Dominante.

Riguardo a Chioggia rispondeva egli: « si piantarono artiglierie al Caroman e fu restaurato ed armato il forte degli Alberoni, nonchè i castelli di S. Pietro e di Chioggia. *Quest'ultimo riparto che è uno dei principali punti dell' Estuario da guardarsi*, si è presidiato con un corpo di truppa, vi si sono formate alcune fortificazioni militari e si è costituito a Brondolo un forte che guarda in ogni punto la venuta della superior terraferma.... sarebbesi egli condotto nella corrente settimana a fare una visita generale a tutto l'estuario e *specialmente a Chioggia* »; proponeva poi « la costruzione di nuove fortificazioni per difendere la Città di Chioggia affatto aperta, ed il lato di S. Erasmo e Vignole opposto al litoral del Cavallino; l'aggiunta di nuove opere a tutta l'estesa dei Litorali da Chioggia al Lido, onde im-

(1) Intorno ad esso e sulle difese da esso organizzate scrisse poi non ha guari un buon libro il co. Filippo Nani Mocenigo.

(2) Romanin, T. X, pag. 84.

Digitized by Google

pedire e difficultare almeno il progresso ai corpi nemici, cercando di promuovere sollecitamente e di predisporre tutte quelle provvidenze che potessero in un caso di bisogno impiegare *l'efficace concorso degli abitanti dei litorali medesimi*, e finalmente prevenir tutto ciò che potesse in un'estrema esigenza offrir un numero possibilmente esteso di barche opportune onde poter fornire l'estuario d'un numero maggiore d'armati », e nel 19 Aprile scriveva (filza 45): « Ho presentemente il conforto di poter esporre che a custodir la laguna, e a sostener anche un colpo di mano o un attacco parziale in qualche punto dell'estuario, sono attualmente pronte tre divisioni ed un corpo volante di flottiglia composta di 38 legni, tra galere, sciabecchi, galiotte e felucche, e di altri 168 fra barche cannoniere, obusiere, passi galleggianti, bragozzi e pieleghi, li quali legni tutti portano una forza di 759 pezzi di artiglieria fra colubrine, cannoni, falconetti, lettriere e obusieri, ed inoltre un corpo di 5716 tra truppa oltremarina italiana, artiglieria e marina; oltre ad altre 3410 teste divise in vari appostamenti di questo Estuario.

In aggiunta a tutte le forze suddette trasportabili ad ogni occorenza dove lo ricercasse il bisogno, si sono impiantate in laguna sette batterie stabili che guardano l'argine di Campalto e Tessera; si sono armate di grosse batterie le isole di S. Giorgio in Alga, di S. Secondo, Certosa; fortificato con due opere stabili il forte di S. Erasmo, piantate dell'artigliere sulla punta del Caroman ecc. »

Disposizione delle truppe nelle seguenti località:

Chioggia	Ital.	558	Oltrem.	441
Procuratia 6	»	47	»	79
S. Zorzi Magg.	»	—	»	130
S. Stefano	»	—	»	100
S. Leonardo	»	—	»	112
S. Franc. e S. Dom.	»	—	»	327

Digitized by Google

In fusta	»	—	»	75
Certosa e S. Erasmo	»	—	»	279
S. Pietro in Volta, Alberoni e Canal dei Marani	»	—	»	208
Lido e Serraglio	»	115	»	460
Castello S. Andrea	»	121	»	—
Murano	»	166	»	—
S. Secondo e S. Giorgio in Alga sulla flottiglia	»	205	»	—
	N.	1212	N.	2211

E sull'efficace concorso della popolazione di Chioggia poteva contare, perocchè avvicinandosi sempre più i Francesi dalla parte di terraferma, con nobile slancio radunatosi il Maggior Consiglio votava il seguente indirizzo al Principe che siamo orgogliosi di publicare come monumento dello splendido patriottismo dei nostri maggiori:

Addì 18 Aprile 1797.

« Il Maggior Consiglio è stà chiamà appositamente per prender la Parte seguente:

» Dopo ben 14 secoli che la città nostra *a differenza della suddita terraferma* divide a suo maggior vanto e conforto coll'inclita dominante la difesa, le vicende e i pericoli dell'Estuario è ben connaturale il comun desiderio nelle presenti ben note emergenze di portar fino al Trono la pienezza de' suoi sentimenti. Lealtà d'intenzioni, espanzione d'attaccamento, filial sommessione, sopratutto zelo di pura, concorde, inviolabile fede e sudditanza tanto più di se medesima propria ed intensa, quanto radicata dall'esempio e dalle riprove date sì in Terra che in Mare da suoi Maggiori, che in ciascun l'han col sangue trafusa.

Ecco la candida offerta che questa Prima fra le altre Comunità del Dogado desidera di rassegnare all'augusto cospetto del suo Sovrano, certa di accoglimento non meno propizio di quello non ha guari paternamente riscosso dalle tre compagnie de' suoi Volontari nel primo lor consecrarsi

Digitized by Google

all'immancabile veglia e sostegno della publica tranquillità; e però in questa estraordinaria adunanza convocata tostochè le circostanze lo permisero, gli attuali Deputati mandano parte per cui siano fatti presenti al benemerito nostro Eccell. Rappresentante tali comuni ferventissimi voti non disgiunti dalle più vive suppliche onde gli piaccia scortarli al Trono Augusto implorando che discender voglia ad accoglier due Cittadini da deputarsi appositamente dal Minor Coasiglio per contestar a' suoi piedi colla viva lor voce l'esuberanza de comuni sentiuenti avvalorati dall'*oblazione di vita e sostanze* a riconferma di quella originaria integerrima fede il più per essa vantato e innegabile fra suoi caratteri.

1797, Die 18 Aprilis. Tam in Minori quam in Majori Consiglio *Omnes* per acclamationem ».

« Addi detto.

« Scrutinio nel Spettabile Minor Consiglio per la elezione di due Cittadini a tenor della parte presa in questo dì dal Spettabile Maggior Consiglio e furono nominati: Gian Francesco Maria Nordio, Marangoni Nod.° q. Pietro Nod.° e Gio. Batta Naccari D.r di Ser Antonio » (lib. Cons. XX, pagina 95 tergo).

Registriamo ad onore i nomi dei Deputati che avean proposta la parte:

Giovanni Antonio Vianelli di Nicoletto Maria,

Giuseppe Antonio Pagan q. Nicoletto,

Domenico Nordio Marangoni di Gian Francesco.

La città ed il popolo con raro esempio di fedeltà eran disposti a tutto sacrificare per la salvezza della Republica. Rovigo e Padova erano invase. Francesco Labia, lasciato senza difesa con soli 87 bombardieri senza munizioni invano tante volte richieste, e solo troppo tardi aiutato di truppe, riceveva ordine (29 Aprile) di farle ritirare a Venezia, come per la via di Padova o di Brondolo si dava ordine di rimandare le sue truppe al Podestà di Rovigo.

Il 30 Aprile cominciavano le ostilità, i Francesi a Fusina erigendo un parapetto e ponendovi soldati ed artiglieria; di

Digitized by Google

che impaurito il Senato scriveva al Provveditore Estraordinario impedisse qualunque avanzamento di tali lavori, anche coll'abbandono del posto o chiedendo un armistizio!

Si facevano leve in Dalmazia e già erano in viaggio le truppe spedite da quel Provveditore, ma il Senato (3 maggio) sospendeva l'invio di cernide e quelle in viaggio faceva ritornare.

Tomaso Condulmer o per vigliaccheria o per connivenza coi Francesi cedeva ad essi Brondolo (5 Maggio), ritirava la flottiglia e rimandava sull'istante in Dalmazia gli Schiavoni che erano qui di presidio.

Allora davvero manifestavasi il malcontento nei Cittadini di Chioggia e nel popolo, che si vedeano dalla repubblica abbandonati e cresceva la speranza nei mestatori di afferrare il potere, l'illusione nei creduli delle irrisorie promesse di libertà, il desio di bottino nella canaglia.

Quel giorno stesso il Senato spaventato, come sempre, dai Savi e dal Condulmer deliberava l'entrata dei Francesi, nè tenendosi sicuro dall'ira del popolo e della truppa d'oltremare ordinava (10 maggio) il rinvio di questa in Dalmazia, ed il richiamo di quattro delle sei compagnie d'Italiani che erano in Chioggia.

« D'ordine della Signoria, scriveva il Zusto, ho fatto ritirare la flottiglia da ogni appostamento, ho richiamato a questa volta, perchè rimasti senza truppe, i due Deputati ai litorali di Pellestrina e Malamocco Dom. Almorò Tiepolo ed Anzolo Zusto; resta ancora il N. H. Giambattista Contarini a Chioggia ».

Obbedito così agli ordini di disarmare l'Estuario, il Zusto ritiravasi sdegnosamente. — Il Principe, la Signoria, i Capi de' 40 ed i Savi insistevano presso il Contarini perchè spedisse, più a loro difesa che a quella di Venezia, le 4 compagnie d'Italiani, lasciando le altre due nel Castello, ma troppo sdegnato era il popolo di Chioggia contro gli antichi' Signori.

Rispondeva il Contarini (11 Maggio): « non ha confini

Digitized by Google

il dolore che prova l'animo mio nel non poter immediatamente prestarsi all'esaurimento del comando contenuto nell'inchinata sua d'oggi spedita per espresso alle ore 14. Lo staccare una sola pattuglia da questa città sarebbe lo stesso che segnare la sentenza di morte del N. H. Rappresentante e per me, e la strage di tutti li benestanti. L'apparenza sola della forza è quella con cui contengo il popolo. (Delib. Sen. filza 47) ».

Per la difesa di Chioggia avea il Contarini incontrato varie spese e molti creditori eranvi fra i cittadini che voleano essere pagati; chiese 6.000 lire a Venezia e non le ebbe e dovette rivolgersi al Podestà Borin (12 Maggio) che pagò del proprio lire 6.880, essendosi i Deputati del Minor Consiglio rifiutati di dar più di mille lire poichè già prima altre ne aveano esborsate.

In quel giorno una illegale e confusa adunanza del Maggior Consiglio in Venezia sotto l'impressione della paura, che gli spari degli Schiavoni con cui nel partirsi salutavano per l'ultima volta il vessillo di S. Marco, gli aveano subitamente destato, votava la caduta della Republica.

Carlo Borin la notte del 13 ritiravasi a Padova. Il Contarini, malato dalle fatiche e dal cordoglio, riduceva ordinatamente la sua truppa a S. Giorgio (filza 47); lo stesso giorno (14) entravano in Chioggia i Francesi condotti dal Generale Lanusse e s'istituiva la Municipalità provvisoria.

Questi sono i fatti che si svolsero in Chioggia negli ultimi giorni della Republica, e, nel centenario della sua caduta, in omaggio alla verità storica ho desiderato, e mi fu gentilmente assentito, che gli atti di fiero e splendido patriottismo della mia città nativa fossero resi noti in questo periodico.

C. Bullo

Digitized by Google

DOCUMENTI

I.

1796 Primo Settembre in Pregadi.

Al Publico Rapresentante di Chioggia.

Non dissimile dagli altri contrassegni di fedeltà, e suddito attaccamento manifestato da molti di cotesti benemeriti sudditi, è quello, che colle diligenti lettere vostre 16 agosto prossimo passato, ci porgete dell' Arte ossia Scuola de' Marzeri ch' offre in spontanea esibizione al Publico Erario, la suma di ducati 500 effettivi, colla parte accompagnata che s'approva. Meritevoli però gli offerenti medesimi della piena publica comendazione, e d'aggradimento, il Senato nell' accogliere l'offerta suddetta v'incarica di far comparire alla vostra udienza quegli individui che rappresentano l' Arte medesima e dopo lettura delle presenti facendone pure alli stessi tenere una copia ad ostensibile testimonio del grato publico sentimento, loro in voce e con addattate frasi, manifesterete li sensi di quella piena publica approvazione che loro viene giustamente retribuita.

E delle presenti sia data copia alli Magistrati de' Deputati et aggionti alla provision del danaro, Revisori dell' Entrade Publiche, ed al Savio Cassier del Collegio per rispettivo lume.

VALENTIN MARINI, *Segretario.*

† 164 — 1 — 5.

Serenissimo Prencipe.

Li generosi clementissimi sensi di Vostra Serenità, e di Vostre Eccellenze espressi nelle venete Ducali 28 Giugno decorso, e ripetuti per sovrano comando dalla voce di questa divota Rappresentanza, coi quali

Digitized by Google

fu esuberantemente retribuita la spontanea Doppia Decima nella Publica Cass. di questa Fedelissima Comunità destarono negli animi de' suoi componenti il più vivo impegno e fervido desiderio di contrassegnare vieppiù con nuove volontarie obblazioni la fedel loro sudditanza, e divozione verso il publico nome. Quindi le Scuole e le Fraglie tutte confermate da Membri della Comunità medesima esibirono a gara, alcune la personale opera propria, altre le rispettive loro Arti in publico servizio, come dalle parti rassegnate all' Eccellentissimo cavalier Nani Deputato alle Lagune e Lidi. L' Arte però, o sia Scuola de' Marzeri riconoscendosi per la diversa sua condizione incapace di prestarsi a meccanici travagli, prese sin dalli 17 Luglio scaduto l' unita parte colla quale offre al Publico Erario Ducati effettivi cinquecento: suffragio quanto tenue, in vista alle attuali publiche circostanze, altrettanto espressivo in ragguaglio alle ristrette Finanze de' suoi individui, il più appassionato attaccamento verso il naturale loro Prencipe.

Incaricato anche uno de' Membri al Comparto, e riscossione della summa stessa mancò dopo vari giorni di grave malattia, sicchè nella necessità della sostituzione si rese inevitabile il ritardo, co cui il Commissionato da essa Scuola si trasferisce costà per verificar il relativo contamento nella Pubblica Zecca.

Resta perciò portato colle presenti ossequiose a Vostra Serenità, ed a Vostre Eccellenze che in questa nuova oblazione, qualunque siasi, vorranno benignamente contemplare impegnati per la conservazione della Serenissima Republica gli universali voti di questa fedelissima Città decorata della Veneta originaria Cittadinanza coll'annesse Sovrane Ducali 1382 22 Gennaro ed unito confermativo Atto dell' Eccellentissima Residenza del Consiglio Eccellentissimo di 40 al Criminal 1671, 13 Ottobre. Grazie.

Chiozza 16 Agosto 1796.

ANZOLO MEMO, *Podestà.*

Addì 16 Luglio 1796. Chiozza

presentata a Sua Eccellenza Podestà dai Gastaldi, e Bancali della Fraglia dei Marzeri di questa Città.

Onorando Capitolo della Fraglia de Marzeri sotto la protezione della Beata Vergine Assunta

Nelle presenti Publiche urgenze si farà preciso dovere la Fraglia nostra di palesar un Sagio del fortunato vostro vassallaggio verso l' adoratissimo nostro Prencipe, e nella situazione, che il ristretto numero de Confratelli, reso più scarso dall' esser taluno ascritto anche ad altre Fraglie, e dall' avanzata età e particolari circostanze di talunaltro

Digitized by Google

non permette esibire un volontario personale servizio, animati gli attuali Gastaldi, e Bancali dalle Sovrani Ducali 28 Giugno decorso, che benignamente accolgono la spontanea doppia Decima offerta da questa Città primogenita ne' suoi Cittadini decorata, come dall' annessa terminazione 1671 degli Eccellentissimi Presidenti sopra gli Offizi del Consiglio Serenissimo di 40 al Criminal, esecutive delle Sovrane Ducali 1382, 27 Gennaro del Fregio della Veneta Originaria Cittadinanza, sostituiscono di mandar parte, con cui a nome della Fraglia nostra siano offerti in libero dono a Sua Serenità Ducati effetivi 500 da trarsi dai Negozi, i quali abbiano ad esser tansati dal signor Benetto Bottari, come il maggior d'età fra i Proprietari medesimi.

E la presente, presa che sia, sarà rassegnata al benemerito e zelantissimo nostro Rappresentante perchè scortar la voglia al Soglio augusto colla fiducia, che sia per accogliere questo lieve tratto della suddita divozione nostra al veneratissimo nostro Sovrano.

Chiozza 1796, 7 Luglio.

Io Zuanne Gorin q. Gasparo Sindico vista e laudata
Zuanne Camuffo q. Costante Sindico vista e laudata.

1796, 10 Luglio.

Congregato il Capitolo di detta Veneranda Scuola nella Chiesa di S. Martin di questa Città, in ordine a mandato dell' Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Podestà del giorno corrente e letta, e proposta alla ballotazione la sudetta parte, ebbe di sì voti N. 26, no N. 3; è presa.

Tratta dall' autentica esistente nell' Officio Pretorio di Chiozza per me.

LORENZO ODOARDI, *Cancellier.*

Tratta dalla filza N. 3, Deliberazioni del Senato circa spontanee offerte.

Digitized by Google

(Documento II) *Addi 24 Agosto 1796*

Appostamenti in cui sono disposti i seguenti Corpi di Milizia

Località	Corpi	Numero delle Compag.	Numero delle Teste	Totale
S. Nicolò del Lido	Regg. Zulati	8	984	
	» Medin	9	1180	
	» Mida	1	79	
	Cavalleria	1	40	
	Artiglieria	-	260	
	C. Cevasani	1	87	
	Batt. Paravia	-	267	2397
Motta S. Antonio	Batt. Paravia	5	210	210
Forte Alberoni	Batt. Grabovez	-	222	222
Castel S. Andrea	Italiani	3	337	337
S. Giorgio in Alga	Batt. Nachich	-	230	230
Certosa	Regg. Bucchia	8	944	944
S. Angelo della Polvere	Regg. Zanchi	-	144	144
S. Giorgio Magg.	Regg. Michieli	7	714	714
Giudecca	Batt. Danese	-	309	
	Batt. Cipico	-	238	547
Murano	Italiani	14	1640	1640
Campalto	C. Ca Sacchi	1	87	87
Castel S. Pietro	Batt. Sura	-	225	225
Chioggia	Regg. Mida	2	114	
	Regg. Michieli	1	103	
	Porzion batt. Bortoluzzi	-	311	528
Castel di Chioggia	idem	-	100	100
Brondolo	Batt. Mattutinovich	-	437	437
	Teste in totale			9262

Legni di presidio ai forti		
Porti	Nome dei legni	Numero Totale
Lido	Galera Giunone	
»	Galeotta Tisifone	3
»	Galeotta Bella Annetta	
Malamocco	Galera Pace	
»	Tartana C. Radmiri	3
»	Sciabecco Fortunato	
Chioggia	Galera Zaira	
»	Galeotta Buona Amicizia	
»	Galeotta Azzardo	
»	Galeotta Cap. Giubanovich	7
»	Galeotta Cap. Lazzarovich	
»	Sciabecco Valoroso Leone	
»	Sciabecco Conforto	
	Totale dei legni	13

Flottiglia	Numero Totale
Galere	1
Galeotte	5
Sciabecchi	8
Cannoniere	8
Obusiere	37
Pieleghi e Bragozzi	84
Zattere	8
Feluche	2
Totale dei legni	153

Digitized by Google

GIOVANNI BOCCACCIO

E LE SUE OPERE

La vita.

Il mondo letterario de' poeti primi da Ciullo al Guinicelli, al Cavalcanti, all'Allighieri ed al Petrarca, non è un mondo naturale: è, direi quasi, uno stato patologico dello spirito. La *canzone d'amore* del *maggior Guido*, la *Commedia* di Dante e le *Rime* del Petrarca segnano il punto culminante di tale tensione intellettiva. La reazione, quindi, dati questi precedenti, doveva essere un fatto logico. Ed ecco come al culto della sostanza astrusa e complicata, seguì il culto della bella forma: ecco come l'*Africa* pose il Petrarca alla destra di Virgilio. S'aggiunga la generale corruzione della società per le sconfitte dei Ghibellini, l'incremento delle industrie, l'interessamento alle cose materiali, le necessità della vita che allontanavano dal misticismo dei lirici primi, dall'allegoria di Dante, dalla dolce melanconia del Petrarca, per gettare il nuovo mondo letterario in mezzo all'erudizione classica antica ed alla decadenza del gusto classico moderno. Così sorse Giovanni Boccaccio, che fu l'interprete più vero di questo nuovo mondo letterario, la voce più sonora di questa società nuova.

Il Boccaccio nacque nel 1313 in Parigi, ove il padre, Boccaccio di Chellino, s'era recato pe' suoi affari della mer-

Digitized by Google

catura. Giovanetto, fu tradotto a Firenze, e quivi primieramente educato.

Il padre, oriundo di Certaldo, voleva farne un mercante, quantunque Giovanni, a soli sei anni, componesse versi, e il suo maestro Giovanni Strada lo dicesse nato per le lettere. Com' è facile supporre, ne' traffici non fe' bella prova, e il padre, fattigli spendere inutilmente sei anni a visitare Parigi ed altre città con un mercante, si decise a fargli studiare diritto canonico. Ma neppure a ciò era chiamato Giovanni; ed è ammissibile che il padre gli permettesse, d' allora, di battere la via delle lettere. Però, nel timore che in tal modo il figlio suo si riducesse in povertà, verso la fine del 1330 lo mandò a Napoli, ove avrebbe potuto attendere altresì alla mercatura.

A Napoli trovavano protezione presso il Re Roberto i migliori letterati della penisola, coi quali Giovanni entrò presto in dimestichezza. In questa città, fra le provocanti bellezze della Corte, stimolato dalle grazie di Maria dei conti d'Aquino, e poi dalle dissolutezze della regina Giovanna succeduta a re Roberto, egli, bello ed elegante giovine, facile parlatore ed uomo sensuale, conobbe tutte le seduzioni dell'amore, tutti li incanti della voluttà, tutti gli stimoli della passione. E fu in questa Corte licenziosa ch'egli apprese le raffinatezze del senso, quali s' incontrano spesso nel *Decameron*.

Si fa risalire all' 11 aprile 1338 il suo amore per Maria d' Aquino, la bellissima figlia naturale di Re Roberto e la poco scrupolosa moglie d'un alto personaggio di quella Corte. S'innamorò di lei, secondo quanto egli stesso riferisce nell'introduzione al *Filocolo*, nella chiesa di san Lorenzo, il sabato santo; ma con lei visse breve tempo in istretta relazione, perchè Maria, invaghitasi d' altri, lo abbandonò. Di questo amore, come vedremo, sono piene le opere minori del Boccaccio.

Il quale, fra il 1339 ed il 1341, tornò a Firenze, chiamatovi dal padre; nel 1346 dimorò presso Ostasio da Polenta

Digitized by Google

a Ravenna, nel 1348 presso l'Ordelaffi a Forlì, e nello stesso anno, probabilmente, si trovò a Napoli. Nel 1350 conobbe il Petrarca a Firenze, e nell' aprile del 1351 lo visitò, quale ambasciatore del Comune, a Padova per offrirgli una cattedra nell'Università fiorentina pur allora fondata. Rivide Ravenna nel 1353, per invito di Bernardino da Polenta; nel 1359 fu ospite del Petrarca a Milano; nel 1362 andò a Napoli per stabilirvisi definitivamente, su promesse di Niccolò Acciaiuoli: fallite le quali, nel 1363 passò a Venezia dal Petrarca. Fu pure a Venezia nel 1367, e nel 1368 a Padova con messer Francesco; e dimorò di bel nuovo a Napoli dall'autunno del 1370 alla primavera del 1371. Rifiutati dignitosamente li aiuti che gli offriva il Petrarca, ritornò a Firenze.

Quivi la signoria, per la petizione di molti cittadini, gli affidò l'incarico di spiegare la *Divina Commedia*, assegnandogli l' annuo stipendio di cento fiorini d'oro; spiegazione ch'ebbe principio nella chiesa di santo Stefano il 18 ottobre del 1373, ma che doveva giungere soltanto fino al canto XVII dell'*Inferno*, perchè il Boccaccio, malatosi di scabbia, declinò l'ufficio nel gennaio del 1374.

Già prima che gli venisse accordato quest'alto onore, i suoi meriti erano stati conosciuti ed apprezzati dalla Repubblica, la quale, nel 1351, lo aveva inviato ambasciatore in Romagna e nell'Italia superiore ai principi Malatesta, Ordelaffi e Da Polenta per conchiudere una lega; nello stesso anno in Tirolo a Luigi di Brandeburgo perchè scendesse a fiaccare la baldanza dei Visconti; nel 1354 ad Innocenzo VI in Avignone per conoscere le sue intenzioni circa la spedizione di Carlo IV, ed il contegno che doveva tenere Firenze; nel 1365 pure ad Avignone per portare ad Urbano V l' omaggio della Republica; in fine, nel 1367 a Roma per ringraziare lo stesso papa della lodevolissima idea di ricondurre nella città eterna la sede pontificia.

Sia o no vero che, ancora assai giovane, alla vista della tomba di Virgilio si sentisse tratto potentemente alla lette-

Digitized by Google

ratura, certo è che il poeta epico latino fu a lui carissimo, come Orazio e Dante, e che sentì fortemente l'amore della classicità: basterebbero a provarlo le sue opere latine. Amò pure il greco, e a lui si deve se il dotto Leonzio Pilato lesse pubblicamente le sue erudite lezioni a Firenze, ove fu ospite del Boccaccio; e se i capolavori d'Omero ed altri greci vennero in Toscana.

Notevole è la sua conversione. Il certosino Giovacchino Ciani, per incarico di Pietro Petroni, altro certosino, ebbe virtù di farlo ravvedere dei leggieri costumi della sua vita, e di indurlo a penitenza; e il Boccaccio avrebbe del tutto abbandonati gli studii, se il Petrarca non ne lo avesse dissuaso.

Rinunciato ch'ebbe alla spiegazione del Poema dantesco, decise di ritirarsi a vita privata; rivide, prima, la sua amata Napoli, tornò a Venezia a salutare il carissimo Petrarca, poi fissò sua stanza in Certaldo. Quivi morì il 21 dicembre del 1375.

Le opere minori.

1) *Filocolo.*

La prima forma della prosa del Boccaccio appare nel *Filocolo.*

È questo una specie di romanzo in nove libri i fatti del quale erano già patrimonio delle letterature europee, in modo singolare della francese e della spagnuola.

Vi si narra del nobile romano Quinto Lelio Africano, che, con la moglie Giulia Topazia e con seguito di guerrieri e di dame, si reca a san Giacomo di Gallizia, in pellegrinaggio, per sciogliere un voto. Ma il dio d'Acheronte, che ha giurata la sua morte, si veste da cavaliere, si presenta a Felice, un re pagano, gli parla dell'imminente arrivo dei romani che, secondo lui, avevano già incendiata una sua città, e lo esorta a dar loro battaglia. Re Felice arma il suo esercito e si avvia: incontra l'innocente naviglio e lo assalta: uc-

Digitized by Google

cide Lelio e fa prigione Giulia. Però, udendo dall'infelice com'ella e suo marito fossero diretti a ringraziare l'Apostolo chè, sua mercè, erano per avere un figlio, da tanti anni sospirato invano, si commuove e la raccomanda alla regina.

Poco dopo Giulia dà alla luce una bambina che viene chiamata Biancofiore, nello stesso tempo che la moglie del re partorisce un bambino, Florio. Morta Giulia puerpera, la figlia sua è allevata insieme a Florio in Verona, ove il re trasporta la sua sede: e col crescere delli anni, in quella comunanza di vita, nasce fra i due giovani la passione. Il re, dopo di avere inutilmente tentato d'uccidere questo amore col mandare il figlio a studiare a Montorio, finge che Biancofiore abbia tentato di avvelenarlo, e la condanna al rogo: da cui però Florio la libera. Allora consegna la ragazza a dei mercanti che la vendono all'ammiraglio di Alessandria, spargendo la voce ch'ella era morta. Ma l'innamorato, saputa la cosa, con alcuni compagni, dopo parecchie avventure, corre ad Alessandria, ed ottiene, con sotterfugio, di visitare l'amata prigioniera: con la quale, però, è sorpreso e condannato al fuoco. Se non che, difesi dalla magìa d'un anello, e da Venere e Marte, i due amanti si salvano, e Florio, debellati i nemici, è riconosciuto dallo zio ammiraglio, che lo unisce a Biancofiore. Quindi, ritornato in patria, si reca a Roma ove per i consigli d'un saggio, Ilario, si fa cristiano, e divulga il cristianesimo fra i sudditi di Verona (Marmorina).

Questa prima opera del Boccaccio risente di tutti i difetti del periodo di formazione dello scrittore. È, si può dire, uno zibaldone di cose mitologiche, pagane e cristiane; vi si sente l'erudito che sfoggia la sua vasta conoscenza della materia classica, ma che non sa addattarla convenientemente al soggetto: che cerca l'ampolloso ed il gonfio ove tutto dovrebb'essere piano, semplice, naturale: che, ad esempio, per annunciare che cominciava il mattino dice: « L'Aurora aveva rimossi i notturni fuochi, e Febo avea già rasciutte le brinose erbe », e per accennare alla sera imminente: « I di-

Digitized by Google

siosi cavalli del Sole caldi per lo diurno affanno si bagnavano nelle marine acque d'occidente »; l'erudito che non sa cogliere l'opportuno momento psicologico, ma si distrae in circonlocuzioni sbiadite e fredde, come quando Florio al partire per li studii, dice a Biancofiore: « La chiarità del tuo » viso passa la luce d'Apollo, nè la bellezza di Venere si può » agguagliare alla tua. E la dolcezza della tua lingua farebbe » maggiori cose che non fece la cetera del tracio poeta e » del tebano Anfione. Per le quali cose l'eccelso imperador » di Roma, gastigatore del mondo, ti terrebbe cara compa- » gna, e ancora più, ch'egli è mia opinione, che se possibile » fosse che Giunone morisse, niuna più degna compagna di » te si troverebbe al sommo Giove. » O quando egli stesso, il Boccaccio, apostrofa Amore, dopo la morte di Lelio e lo svenimento di Giulia: « Deh! quanto Amore si portò villa- » namente tra voi, avendovi tenuti insieme con la sua virtù » tanto tempo caramente congiunti, e ora, nell'ultimo parti- » mento non consentì che voi vi avessi insieme baciati o al- » meno salutati. »

È giustizia però il riconoscere che, in mezzo a queste ampollosità e ricercatezze oziose, il *Filocolo* ha non pochi nè lievi pregi. Ed anzi tutto è notevole la tendenza a quel realismo che doveva, nel *Decameron*, assurgere al suo apogeo, di contro alle astrazioni goffe e vuote dell'epoca. Poi, degna di considerazione è la forma linguistica e stilistica che dimostra più sicurezza di tocco, più pastosità e più morbidezza che nelle prose antecedenti. In fine, ed è il pregio maggiore, la curiosa invenzione d'introdurre nel racconto Fiammetta e la società napoletana: al quale proposito è necessario avvertire all'origine del *Filocolo*.

Al primo tempo, adunque, dell'amorosa corrispondenza del Boccaccio con la figlia di re Roberto, si trovarono i due giovani a conversare in lieta brigata. Essendo caduto il discorso su le avventure di Florio e di Biancofiore, divulgate in Italia dai cennati romanzi di Spagna e di Francia, Maria pregò Giovanni di scrivere in volgare un *libretto* che cele-

Digitized by Google

brasse la costanza e l'amore di due innamorati. Così nacque il *Filocolo:* e fu per ciò che il Boccaccio finse che Florio, quando moveva a cercare Biancofiore in Alessandria, venisse da una tempesta lanciato su la spiaggia di Napoli, ove andando una mattina a diporto, s'abbattè in un'allegra compagnia. A capo della quale era Fiammetta (nome con cui sempre è designata Maria) che lo ricevette con cortesia, e lo fece assistere alla soluzione di tredici questioni d'amore, sul genere di queste: *quale è più infelice fra due donne, quella che ebbe amante e lo perdette, o quella che non può sperare di averne mai uno? quale di tre amanti merita la preferenza, il più cortese, il più forte, o il più saggio? quale è più vivace amore, il timido o l'ardito? è preferibile amare una fanciulla, una maritata o una vedova?* (1). In questo modo il Boccaccio si procurò l'occasione di ritrarre la vita napoletana; e poichè, sebbene in germe, erano in lui squisite qualità di artista del vero e della natura, questa è la parte migliore del libro, e tale da far riscontro a quelle pagine del *Corbaccio*, ove pure troveremo descritta la società di Napoli (2).

2) *Filostrato.*

Al *Filocolo* il Boccaccio fece seguire il *Filostrato*. È questo, per la forma, un poema epico: in sostanza, una novella splendidamente riuscita.

(1) Gaspary, *Storia della letteratura italiana*, II, pag. 6; Bartoli, *Boccaccio*, conferenza.

(2) Notevole altresì è la preferenza che il Boccaccio diede a quest'opera su tutte le altre sue giovanili; e n'è prova (come asserì per primo il Muzio nelle sue *Battaglie per difesa dell'Italica lingua*, e come conferma il Gaspary al luogo citato) l'aver egli fatto argomento della quinta novella della decima giornata la quarta delle questioni amorose or ora accennate, e argomento della quarta novella della stessa giornata la questione tredicesima.

Digitized by Google

Troilo, un giovane troiano del tempo di Achille, è insensibile alle lusinghe e alle seduzioni feminili, finchè gli si presenta Griseida, figlia di Calcante, un sacerdote di Apollo che abbandonò, da solo, Troia e si rifugiò tra i Greci, prevedendo la distruzione della sua città. Ed è tale l'innamoramento di Troilo, che decide di uccidersi se Pandaro, amico suo e cugino della bella, non lo soccorre. Costui, profittando della sua dimestichezza con la cugina, incomincia l' assedio: ella si mostra dapprima schifiltosa e si difende giurando di voler tener fede al marito mortole da poco, ma finisce col cedere, com'era nel desiderio di Pandaro, di Troilo ed anche suo. Avviene intanto che, per una tregua stabilita fra Greci e Troiani, Griseida deve recarsi presso il padre Calcante: lamenti, preghiere e disperazioni delli amanti non valgono: ella parte, promettendo di ritornare sotto qualche pretesto. Ma, mentre Troilo per quaranta giorni l'aspetta, e, ad una sua lettera, riceve risposta ambigua e degna di sospetto, ella lo abbandona e lo dimentica per Diomede: quando poi in battaglia, su la veste di Diomede mira il fermaglio da lui regalato alla infedele, cerca la morte su 'l campo, e gli viene data da Achille.

Su questo canevaccio il Certaldese tessè una magnifica tela: il romanzo di Benoît Sainte-More e di Guido delle Colonne fornisce solamente l'episodio; lo svolgimento è del tutto originale. Ed è uno svolgimento fine, psicologico, umano: Troilo è l'innamorato ardente fino alla disperazione; Griseida la femina astuta, che passa da un amante all'altro con la stessa voluttà, ma che ricorre a tutte le sottigliezze per apparire una donna virtuosa; Pandaro è l'amico vero, disinteressato, fedele, che non indietreggia dinanzi a nessun ostacolo, e si fa mezzano in buona fede, non vedendo nel poco delicato incarico che un mezzo di giovare a Troilo. Riuscitissima è l'analisi dell'amore, della separazione, dell'abbandono: da vero artista le scene che dipingono l'assedio di Pandaro; e superato solo da qualche novella del *Decameron* tutto lo studio di Griseida.

Digitized by Google

La forma, invece, è alquanto difettosa: si vede che il Boccaccio sa maneggiare abilmente l'ottava, ma talora dà nel prosaico. Questo difetto, però, non scema il pregio complessivo dell'opera, ove i fatti si succedono con logica progressione, le avventure sono ritratte sinceramente, senza tutti i fronzoli e li imbellettamenti del *Filocolo*, e li episodii trovano il conveniente loro posto; ed ove, quel che più vale, amore si spoglia del velo retorico di cui andava cinto, e, pur tra i fiori della poesia, appare tale quale essere deve nell'eterno drama della vita, con l'impetuosità dei desiderii, frenati dalla ricerca dell'artificio moderno.

3) *Teseide.*

Un altro poema in ottave è la *Teseide*, diviso in dodici libri.

Distrutta Tebe, Arcita e Palemone vengono dalla loro città condotti prigionieri ad Atene da Teseo. Quivi, da una finestra, mirano e s'innamorano d'Emilia, sorella della regina Ippolita; e quando Arcita, liberato, ma bandito, se ne torna ad Atene sconosciuto per poterla vedere, Palemone, fuggito dal carcere, lo cerca ed impegna con lui un fiero duello. Teseo, sorpresili e saputa la ragione del combattimento, si commuove: ed accorda loro di combattere solennemente nel teatro d'Atene, ciascuno con venti compagni. Fra questi figurano Agamennone, Menelao ed altri eroi della guerra omerica. Arcita rimane vincitore; ma Venere, protettrice di Palemone, gli fa cadere il cavallo, quegli precipita, e, per le ferite già ricevute, muore lasciando al suo emulo Emilia.

A cominciare dal titolo, che vorrebbe significare la celebrazione di Teseo mentre, in realtà, Teseo qui è un personaggio secondario (se togli le sue avventure con le Amazzoni, cantate nel primo libro) tutta l'opera è errata nel disegno, poichè di poema epico non ha che l'apparenza: quantunque sembri che il Boccaccio avesse avuta appunto l'intenzione di comporre qualche cosa come l'*Eneide*.

Digitized by Google

Ma egli non era nato per l'epica: la causticità del suo spirito non poteva trovarsi bene fra l'armi ed i combattimenti. Egli era nato per il comico, e le avventure eroiche dovevano, con lui, naufragare in un pelago di minuziosità inutili. Non comprese quale dovesse essere il posto degli episodii, e si occupò, di preferenza, di essi, perdendosi a sminuzzare li accessorii in una poesia senza spirito e senza nervi, appunto perchè l'eroico era un anacronismo per lui e pel suo tempo. Sarebbe stoltizia negare che li assedii, le battaglie, le congiure, i sacrificii, l'intervento delli Dei, ed altri particolari rispondano alle leggi dell'epopea classica: come pure che le descrizioni della natura, delle cose, della bellezza, si scostino dal vero; ma in tutto ciò manca l'anima, il sentimento, la vera arte che ti parla al cuore. Se togli la scena in cui il morente Arcita cede e raccomanda Emilia al rivale, nulla trovi in questo lavoro che t'interessi davvero e ti commuova; ciò, forse, dipende dall'aver voluto il poeta, sotto la favola greca, aombrare l'abbandono della sua Fiammetta: alla quale, precisamente, è indirizzato il poema.

Il merito, adunque, della *Teseide* è soltanto nella forma poetica; in quell'ottava che, sebbene usata con minor magistero che non sia nell'anteriore *Filostrato* e nel successivo *Ninfale fiesolano*, dal campo popolare del *Cantare di Fiorio e Biancifiore* il Boccaccio trasportò nel campo puramente letterario, facendosene il perfezionatore.

4) *Ninfale fiesolano.*

Riuscita opera d'arte può, in vece, considerarsi l'altro poema in ottave, il *Ninfale fiesolano*, semplice storia d'un amore ch'ebbe triste fine.

Là, ove adesso è Fiesole, negli antichi tempi solea recarsi Diana con le sue ninfe: di una delle quali s'innamorò Affrico, giovane pastore del luogo. Venere, vista la timidezza di lui, gli apparve in sogno, e lo consigliò a mischiarsi alle ninfe sotto vesti feminili, e rapire la sua Mensola. Il

Digitized by Google

giovane realizzò il sogno ; ma, dopo di aver resa madre la bella ninfa, questa, per timore di Diana, gli si fece irreperibile, per cui egli, disperato, si uccise, e venne trasformato nel fiumicello Affrico: mentre nel fiumicello Mensola era trasformata la sua ninfa, sorpresa da Diana col bambino. Sopraggiunse più tardi Atalante, il quale, indignato per la vendetta di Diana, scacciò le ninfe o le costrinse a darsi a marito, quindi edificò Fiesole ; e Pruneo, il figlio dei due disgraziati amanti, venne dal dio creato siniscalco, ed ottenne il territorio posto tra la Mensola ed il Mugnone.

Questo uscire dal mondo convenzionale della cavalleria è per sè stesso un sommo pregio. Abbiamo qui la natura in tutta la potenza e la sincerità delle sue manifestazioni, perchè il poeta coglie e rende l'argomento mitologico con altissimo sentimento del vero e del reale, sbarazzandosi dalli impicci dell'erudizione per tuffarsi e cullarsi con l'imaginazione in un mondo idillico, pastorale, primitivo. Che cosa più semplice dell'amore d'Affrico e Mensola? È la eterna legge, che regola il mondo, la quale, in onta alle convenienze ed alle esigenze sociali, s'impone all'ammirazione d'ognuno: la legge del cuore che spezza i vieti pregiudizii di casta, e suggella l'uguaglianza di tutte le creature: la immutabile legge dell'universo e del pensiero che scalza i dommi d'ogni autocrazia. Ed il Boccaccio è artista perfetto quando narra le inquietudini dei genitori d'Affrico sofferente, o quando ritrae la scena magistrale del padre che cerca il figlio e lo ritrova cadavere, o quando analizza la passione di Mensola, le sue lotte, il suo grande affetto materno.

Si potrà osservare che talora all'ottava manca la plasticità, e che il poeta per essere naturale riuscì talvolta troppo dimesso ; ma non si potrà negare la verità e la profondità di questa dotta osservazione del Carducci: « Qui l'idillio d'a» more persuaso dalla stessa natura s'intreccia coll' epopea » delle origini, e la sensualità in mezzo a' campi e torrenti » è selvatica e pura come nel Dafni e Cloe, e la verità di » tutti i giorni, un'avventura d'amore forse dell'altro ieri, è

Digitized by Google

» carezzata dal canto delle ninfe mitologiche su le cime di » Fiesole soavemente illuminate dalli splendori di maggio e » della leggenda, nelle fiorenti convalli che saranno poi scena » al *Decamerone;* e viene in fine Atalante, il mitico incivi- » litore, e, a vendetta de' due amanti sacrificati ai voti cru- » deli di Diana, disperde le ninfe o le costringe ai matri- » moni, e fonda la città e la civiltà. Non sembra la parabola » del Rinascimento su le rovine degli istituti ascetici? » (1).

5) *Ameto.*

Al *Ninfale fiesolano* s'unisce l'*Ameto*, lavoro in prosa e verso che, appunto per la forma, ricorda la *Vita nova* di Dante.

Ameto era un *vagabondo giovane* che *furibondo seguia le timide bestie* in caccia, *e rade erano quelle, che 'l suo occhio scorgesse, che per velocità di corso, o per volgimenti sagaci, o che dal suo arco non fossero ferite, o da' cani ritenute, o ultimamente vinte dalle sue insidie, e nelle sue reti incappate, in breve da lui si trovassero aggiunte.* Avvenne un giorno che, stanco e sudato, si gettò a giacere su la fresca erba, e mentre riposava gli giunse l'armonia d'una canzone, così soavemente cantata ch'egli si tenne certo d'essere capitato fra li Dei. Fe' tacere allora i suoi cani, e, alzatosi, si diresse *verso quella parte, ove il canto estimava;* e vide in fatto *più giovanette* bellissime tanto che, stimandole ninfe, *indietro timido ritratto s'inginocchiò, e stupefatto, che dir si dovesse, non conoscea.* Al suo giungere, i cani custodi delle ninfe gli si lanciarono contro; ma, richiamati da esse, si chetarono, e Ameto rassicurato potè tutto gustare il canto sublime di Lia. Qualche cosa di nuovo cominciò, d'allora, o turbare la sua mente ed il suo cuore: « ed in sè con non falso pensiero reputa beato chi di sì » bella giovane la grazia possiede; ed in cotal pensier dimo-

(1) *Ai parentali di Giovanni Boccaccio*, III.

Digitized by Google

» rando, sè medesimo mira, quasi dubbio tra il sì e 'l no » d'acquistarla; ed alcuna volta sè degno di quella estimando, » in sè si rallegra; poi con più sottile investigazione ricer- » candosi, danna la rozzezza della sua forma con l'avuta le- » tizia, ed indegno si reputa della Ninfa. Ma dopo questo » pensiero, riforma il primo; e dopo il primo nel secondo » ricade, ora dannando, ora lodando nella sua mente; e così » in continovi combattimenti s'accende del piacer di colei, la » qual mai più non aveva veduta; e quanto che egli imma- » gini il nuovo disio non dovere al disiderato fine recare, » cotanto più di quello l'appetito s'affuoca ». Combattuto da sì fatti pensieri, ora risolve di rendersele degno, ora, in vece, di non tentarlo neppure; ma alla fine si decide di provare, e « rimossi alquanto i suoi capelli, non istanti in alcun or- » dine dinanzi al viso, l'irsuta barba costrigne stare in piano » ed a suo potere cuopre i difetti del non sano vestimento, » già cominciandosi a vergognare, se alcuna cosa in sè forse » conosceva deforme. » Quindi « cerca nell'animo qual via » sia da pigliare nelle nuove cose; e più volte da pronta » volontà sospinto, volle con pietose parole, piene di prieghi » (se gli l'avesse sapute dire) tentare il nuovo guado; ma » la natura del novello signore, a cui ignorantemente aveva » pur testè l'anima data, nol consente: onde egli indietro » tirandosi, rimane vergognoso, e se 'l viso più rosso per » lo sole che per quella, il sostenesse, aperta la mostrerebbe; » ma mosso da altro consiglio, quindi levandosi, per li caldi » campi ritorna alla sua preda. » Omai gli pare di non poter vivere senza vedere Lia, la bella ninfa, e poichè ella non gli fa il broncio, egli continua a visitarla, seguitando *i caldi amori con petto non sano*. Ma sopraggiunge la perfida stagione, coi venti gelidi e impetuosi, con le nevi, con le piog- gie e coi ghiacci; « per le quali cose ciascuno volentieri » guarda le proprie case, e quinci Ameto non piccolo spazio » di tempo della sua Ninfa perde la chiara vista, e con ra- » gione, da dolore costretto, i suoi lunghi ozj, e le spiace- » voli dimoranze del verno maladice, a' suoi occhi imponendo

Digitized by Google

» la legge che serva il cielo. » Ritorna finalmente la primavera, ed egli ripiglia la vita di prima, e tutto si delizia della vista di colei, a cui consacrato ha ogni suo pensiero: e se avviene talvolta ch'ella si mostri, disfoga la sua amarezza col cantare le bellezze di lei:

« Le tue bellezze degne d'ogni canto,
Non possono esser tocche col mio metro,
Non degno a ciò, ma pur dironne alquanto.
Tu se' lucente e chiara più che 'l vetro,
Ed assai dolce più ch'uva matura
Nel cuor ti sento, ov'io sempre l'impetro.
E siccome la palma in ver l'altura
Si stende, così tu vie più vezzosa
Che 'l giovinetto agnel nella pastura;
E se' più cara assai e graziosa,
Che le fredde acque ai corpi faticati,
O che le fiamme a' freddi, o ch'altra cosa.
E i suoi capei più volte ho simigliati
Di Cerere alla paglie secche e bionde,
D'intorno crespi al tuo capo legati.
E le tue parti ciascuna risponde
Sì bene al tutto, e il tutto alle tue parti,
Se non m'inganna quel che si nasconde.
Che per sommo disìo sempre a mirarti
Di grazia chiederei al sommo Giove
Di star, sol ch'io non credessi nojarti. »

Giungono intanto *i festevoli giorni della reverente antichità dedicati a Venere*, e tutti i templi si adornano per solennizzare la Dea. « Ma tra gli altri eminentissimo sopra » marmoree colonne sostenenti candida l'anima, se ne lieva » uno tra le correnti onde di Arno e di Mugnone, quasi ugual- » mente distante a ciascheduno, intorniato, quanto di lui si » stende del vicino piano, di graziose ombre d'eccelsi pini, » di diritti abeti, d'altissimi faggi, e di robuste quercie. » Quivi convengono di preferenza pastori, ninfe, fauni, driadi, satiri, naiade, e i *popoli* di Vertunno, di Priapo, di Pallade, di Minerva, di Giunone e di Diana. E, *poichè porti furono da tutti incensi e prieghi*, e *tacque il tumultuoso tempio*, e

Digitized by Google

chi qua chi là si sparse in cerca di fresche ombre, empiendo l'aria di suoni e di canti, Ameto segue Lia, « la » quale al tempio non guari lontana, in bellissimo prato » d'erbe copioso e di fiori, difeso da molti rami carichi di » novelle frondi, sopra chiara fontana con sua compagnia si » pose a sedere. » E intanto ch'ella accontenta Ameto, narrando *de' superiori Iddii e de' difetti mondani verissime cose*, ecco arrivare due altre ninfe, l'una *coronata di verdissima ellera*, l'altra adorna di *ghirlanda di mortine verde*. Accolte con ogni gentilezza da Lia, porgono tutti attento orecchio al canto del pastore Teogapen, il quale celebra le lodi e la potenza di Venere. Giungono poi altre due ninfe, l'una delle quali tiene i *biondi capelli* in parte *con nodo piacevole raccolti nella sommità della testa*, in parte *compresi fra le verdi fronde della laurea ghirlanda;* l'altra è tutta *di verde vestita*. Segue fra due pastori (Achaten, da Achademia venuto, e Alceste d'Arcadia) una gara poetica, di cui quest'ultimo è dichiarato vincitore. Ed ecco, in fine, due altre ninfe: la prima *vestita tutta di bianchissimi vestimenti*, la seconda *vestita di vestimenti rosati;* ed Ameto, ch'era venuto innamorandosi man mano di ognuna, intuona un canto a tutti li Dei, ed in modo speciale al *sommo Giove*, ringraziandoli d'avergli concesso di vedere tante bellezze, e pregandoli di far pago il suo *disio*,

« Il qual si è, che noi eternalmente,
Come noi siam, tegnate in questo loco,
Sanza ch'alcun sen parta mai nïente,
Giovani, lieti, ed in festa, ed in gioco,
Sanza difetto, sempre mai accesi,
Ogn'ora più ferventi nel tuo fuoco. »

Sempre *sedendo sotto il bello alloro alle fresche ombre*, Lia si volge alle compagne, e così parla: « Giovani, il sole » tiene ancora il dì librato, perchè la sua calda luce ne vieta » di qui partirci; i pastori dormono, le cui sampogne poco » avanti ne feciono festa... Adunque narranti, e chi noi

Digitized by Google

» siamo insieme, ci facciamo conte; e dicendo, faremo che » noi oziose, come le misere fanno, non passeremo il chiaro » giorno, il quale non al sonno amministratore de' mondani » vizj, nè alla fredda pigrizia nutrice di quelli si dee do- » nare. » Accordatesi su ciò, e scelto Ameto quale direttore della festa, una ad una narrano i loro casi d'amore. La prima è Mopsa, la ninfa *di rosato vestita*, consacrata a Pallade; la seconda, *di sanguigno vestita*, è Emilia consacrata a Giunone; la terza, *di purpurea veste coperta*, è Adiona consacrata a Pomona; la quarta, *di bianco vestita*, è Acrimonia consacrata a Bellona; la quinta, *che di vermiglio vestiva*, è Agapes consacrata a Citerea (Venere); la sesta, *di verde vestita*, è Fiammetta consacrata a Vesta; la settima è Lia consacrata a Cibele. La narrazione di questi amori, che non vanno immuni da qualche licenziosità, tende a dimostrare la potenza delle singole Dee a cui, per virtù d'amore, le ninfe procurano il culto dei loro amanti, ed alle quali ciascuna innalza un canto di lode. Finito il raccontare, si vedono fendere l'aria due schiere di uccelli, sette bianchissimi cigni e sette cicogne, che ingaggiano tra loro una fiera pugna, finchè queste ultime, vinte, se ne partono. A ciò segue una *subita nuova luce* da cui, *dopo uno mirabile strepito, una colonna* discende *di chiaro fuoco*, e poco appresso s'ode *una voce soave* che incoraggia i riguardanti attoniti, e si rivela per la vera Deità, la Venere del cielo, raccomandando alle sette ninfe di *svelare*

« . . . . le luci oscure e nebulose
D'Ameto, acciocchè diventi possente
A veder le bellezze sue *(di lei)* gioiose. »

Ed allora Lia lo spoglia e lo tuffa nella chiara fonte, e, mondatolo d'ogni lordura, lo consegna a Fiammetta che lo ripone dov'era prima: Mopsa, *con veste in piega raccolta* gli asciuga gli occhi levandogli l'*oscura caligine che Venere gli toglieva:* Emilia *lieta e con mano pietosa* dirizza lo sguardo di lui *dove la santa Dea teneva la vista sua*: Acri-

Digitized by Google

monia gli rafforza la facoltà visiva: Adiona lo copre *di drappi carissimi:* ed Agapen *in bocca spirando, di fuoco mai da lui simile non sentito*, l'accende. Così il barbaro Ameto diviene degno di vedere e di conoscere le mirabili cose che conducono alla verità.

Evidentissima, in quest'operetta, è l'intenzione filosofica e morale del Boccaccio: il trionfo, cioè, della civiltà su la barbarie, della cultura su l'ignoranza, dell'arte su la natura rozza e scipita.

Ameto è l'uomo della plebe, rude, incolto e selvaggio, al quale si presentano a mano a mano le sette virtù: prudenza, giustizia, temperanza, fortezza, carità, speranza e fede, raffigurate rispettivamente nelle sette ninfe che sono sacre a Pallade, Diana, Pomona, Bellona, Venere, Vesta e Cibele; ninfe tutte di cui egli s'innamora, per dimostrare l'influsso della virtù su 'l suo animo.

È, in apparenza, il concetto di Dante, del quale è imitata l'azione del XXXI del *Purgatorio* nell'azione della purificazione di Ameto; ma il concetto allegorico dantesco perde qui la sua serietà chiesastica, diviene mondano e si umanizza, in quanto l'essenza cristiana naufraga in una immensa confusione di paganesimo. E ciò è visibile nella procacità delle ninfe con le loro scollacciate narrazioni, cui fanno riscontro certe professioni dommatiche di fede.

Del resto, se questa miscela di pagano e di cristiano dà spesso all'*Ameto* un carattere grottesco per gli elementi classici e mitologici de' quali si ammanta, non si può disconoscere il fine del Boccaccio ch'era quello di secolarizzare l'allegoria, conducendo alla contemplazione della natura le menti, distratte, forse, dal sogno divino dell'Allighieri.

(*Continua*) LUCIO BOLOGNA.

Digitized by Google

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

Enrico Bevilacqua. — *Le Pasque Veronesi — Monografia storica documentata.* — Verona, Remigio Cabianca, libraio-editore, 1897 (pp. 410).

Venezia a poco a poco languiva, e Verona, « la più fulgida gemma dell'impoverito suo diadema » (p. 7), a guisa d'un grande sodalizio patriarcale fondato e ravvalorato dai secoli, godeva sicura della sua pace rosea, produttrice di letizia e di agiatezza. Era infatti Verona tra le città più sobrie, più ricche e più industriali dello stato, tanto che ben le si addiceva l'elogio di Cacciaguida a Firenze (*Parad.*, XV, 33-43). Venne d'un tratto la bufera a turbare e sconvolgere dalle fondamenta sì fatta tranquillità. Il conte di Provenza, fratello di Luigi XVI, dopo la decollazione di costui, era riparato, col falso nome di Luigi XVIII, a Verona; ma le rimostranze e le recriminazioni del partito di Robespierre giunsero a tal segno, che l'inerme repubblica di Venezia deliberò di allontanare il Borbone dai suoi territori. Fu questo forse il pretesto principale che indusse il Bonaparte, il quale si teneva lontano dal commettere un atto lesivo della neutralità, ad occupare Verona. E i Francesi, secondo il racconto d'un contemporaneo, v'entrarono il 1 giugno 1796, « a mezzogiorno, provenienti da Villafranca, ove avean pernottato, e tosto armarono le porte ed i ponti, ed ordinarono foraggi, pane, vino, acquavite e col debito di registrarne il quantitativo, quale, dissero i loro Generali, sarebbe appuntino pagato dalla repubblica Francese. Questo però fu un avvenimento che colpì sul vivo i buoni Veronesi, perchè non aspettato, nè mai avvezzi a ricevere entro le mura truppe straniere, fino dalla lega di Cambray a questa parte » (p. 24).

Da quel giorno nefasto datano i terribili guai, che funestarono la città per oltre dieci mesi; guai, che il 30 luglio furono per breve tempo sospesi, chè gli Austriaci, salutati come liberatori, entravano in Verona, e la Francia raccoglieva tutte le sue forze contro il Wurmser.

Digitized by Google

Bonaparte, riuscito vittorioso, si ristabilì nella costernata città, la quale più nulla ebbe a compiere a danno dei prepotenti invasori. Le carte del tempo fanno testimonianza delle oscenità, delle ladrerie, delle malversazioni commesse da costoro, fin che il dolore e la disperazione a stento repressi traboccarono in odio, e quanti uomini aveva la città atti alle armi si sollevarono e si collegarono ad esercito « Nessuno — diceva un manifesto assai probabilmente genuino — tema de' nemici estranei. La Città e il Territorio sono pronti alla difesa, e ognuno spargerà il suo sangue per la patria, pel Sovrano e per la buona causa. Viva S. Marco! Viva la Repubblica! Viva Verona! » (pp. 55-6). E Verona sola, con poche truppe venete e poche schiavone, mancanti d'armi, di munizioni, di vettovaglie, di tutto, si oppose ferocemente, accanitamente, per sette notti o sei giorni continui, dal 17 aprile, seconda festa di pasqua, al 24 aprile 1797, contro i Francesi; la cui guarnigione, quantunque piccola cosa, era ben fortificata, sotto il comando del Balland, del Beaupoil, del Carrère, in Castel San Pietro, in castel San Felice e in Castelvecchio.

E qui vorremmo riassumere punto per punto lo svolgimento e la catastrofe di questa insurrezione, bandita da un monaco, Luigi Maria Frangini, guidata dai cittadini più autorevoli, accesa e fomentata dal popolo: ci trattiene l'indole dell'opera che abbiamo sott'occhio (1), più analitica che sintetica, rizeppa di fatti, di aneddoti, di testimonianze contemporanee, di documenti varî, e qua e là interrotta da pagine autorevoli, in cui lo scrittore, dimenticando la sua narrazione festevole, elegante, disinvolta, si ferma a scrutare gli avvenimenti e a denudare la verità.

« Come in tutte le esplosioni di popolo — osserva acutamente il Bevilacqua — il primo scatto è il più violento e irresistibile, così può dirsi di questa insurrezione veronese: per ben sette giorni non isbollirono il furore e l'entusiasmo, ma fu immediatamente dopo lo scoppio che toccarono il parossismo ». Allo scoppio forsennato del 17 aprile succede la lunga resistenza dei Veronesi; la quale si riduce « più che altro, ad un regolare assedio dei castelli »; ma « il periodo più acuto e

(1) L'opera si divide in tre parti: *Le cause* — *La insurrezione* — *Le conseguenze*. — Non meno importante delle due prime e densa di fatti è la terza, nella quale, mentre si dimostra, pazientemente e con un tal quale ardore, che alle Pasque Veronesi non si adattano gli appellativi, mille volte ripetuti dagli storici, di massacro, macello, carneficina, Vespri Siciliani, si tratteggiano le condizioni di Venezia e di Verona nello scorcio del 1797 e, dopo quell'anno, le immense ruberie di oggetti artistici compiute dai Francesi e l'ingresso degli Austriaci il 21 gennaio 1798. V. a tal proposito Pompeo Molmenti, *La decadenza e la fine della Repubblica Veneta*, nel vol. *Venezia*, Firenze, G. Barbèra, 1897, p. 236 sg.

Digitized by Google

fortunoso, il periodo della caccia furibonda e disordinata al Francese, il più denso di fatti, quello che impresse una larga chiazza di sangue su quella scena, perpetuamente svolgentesi, del dramma umano che si chiama la storia, è racchiuso nella cerchia » di quanto accadde nella notte memoranda del 17 aprile (pp. 111, 171).

Il Bevilacqua racconta giorno per giorno gli avvenimenti principali e secondari di tale reazione, fermo nel lodevole concetto che, se si trascorse oltre il giusto limite con qualche parziale esagerazione, « la storia addimostrò eccessivo ed ingiusto rigore verso la condotta dei Veronesi in quei giorni ». È per ciò ch'egli, esaminando accuratamente i fatti su le testimonianze più autorevoli degli storici, dei diaristi contemporanei, degli scrittori francesi, viene a sostenere non veri il tradimento e la congiura orditi dai Veronesi e maturati nell'ombra e il massacro dei feriti ed ammalati nell'ospedale militare di Sant'Eufemia (pp. 111-29), ingiusto il confronto volgare delle Pasque Veronesi con i Vesperi Siciliani, poi che « quello di Sicilia fu un'ecatombe di nemici sorpresi, quella di Verona una battaglia per la vita regolarmente e lealmente combattuta » (p. 406). Il libro acquista per tal modo il pregio e il valore d'un'opera, oltre che di circostanza, di vera e sana critica, infiammata, il più delle volte, da un nobile sentimento patriottico.

Che questo sentimento, espresso forse troppo di frequente, e l'altro sentimento, che il Bevilacqua non ha rossore di celare, contro le mene del Bonaparte e dei Francesi (1), danneggino un libro d'indagine storica e di seria critica, è vero; ma è vero d'altra parte che il bravo e coscienzioso autore, affidandosi ai numerosissimi documenti raccolti nella Comunale di Verona e agli scritti di contemporanei e di predecessori, come il dotto studio di Osvaldo Perini (2), offre, in un'opera, che si legge d'un

(1) Se il Bevilacqua appiccica a Napoleone l'appellativo, ormai voluto dai psichiatri, di « sublime delinquente » (p. 11), ci pare un po' troppo arrischiato quest'altro giudizio: « .... l'esercito Francese parve divenuto un'immensa associazione di ladri e malfattori; e Bonaparte stesso lo riconobbe, quando invocava la fucilazione e la forca contro le arpie più arrabbiate, non pensando certo che *il primo capestro avrebbe dovuto cingere il suo collo, destinato invece a reggere una testa coronata*. Non è unico il caso nella storia » (p. 38). Cfr., oltre alle *Mémoires* ormai classiche del generale Marcello Marbot, le *Lettres inédites de Napoléon I.er publiées par* Léon Lacestre, Paris, Plon, 1897 e l'artic. su di esse *Napoleone inedito*, nella *Minerva*, vol. XIV, pp. 97-107; di più, in un campo di lettura amena, la conferenza di A. G. Barrili su *Napoleone* e l'altra di *V.* Fiorini su *I Francesi in Italia*, nella *Vita italiana durante la Rivoluzione francese e l'Impero*, Milano, Treves, 1897, p. 97 sg.

(2) *Storia di Verona dal 1790 al 1822*, Verona, Noris, 1873. Per altri ottimi accenni bibliografici e per la recensione paziente delle *Mémoires de Jean Landrieux*, Paris, Savine, 1893, vedi nel vol. del B., pp. 25-6, 76-7, 317-9, 354.

Digitized by Google

fiato, a guisa d'un romanzo o d'un qualsiasi lavoro d'arte, la pagina intera, perfetta, minuziosa delle Pasque Veronesi.

« Pur troppo — conchiude il Bevilacqua, e noi finiremo con lui (p. 410) — tanta congerie di testimonianze e di prove non impedirà che per un pezzo ancora si ripeta negli scritti e s'insegni nelle scuole essere le Pasque Veronesi una pagina di storia vergognosa per l'Italia, su la quale convenga stendere il velo dell'oblio per decoro nazionale. Quanto a me sarò ben soddisfatto dell'opera mia, se appianerà almeno la strada a dissipar codesto errore, che racchiude un'enorme ingiustizia ». Così e non altrimenti si pensa, scorrendo ad uno ad uno, sopra i fogli strappati dai diarî ed ora elegantemente cuciti, quegli avvenimenti di terrore, di angoscia, di abnegazione, di gloria.

GIUSEPPE BIANCHINI.

Luigi Fichert. — *Femminismo*, (o Terzo Sesso). — Satira Sociale. — Venezia. C. Ferrari, tipografo-editore MDCCCXCVII.

La Satira è dedicata, con bella epigrafe, alla memoria di Giuseppe Giusti, e la stampa è riuscita splendida, seducente. L'egregio prof. Fichert, in questi ultimi anni, ha udito nuovamente la voce della Musa, e con fantasia pronta ed ardente corse a' gioghi di Parnaso, per dirla alla vecchia; tuttavia la *Madre Slava* rimane sempre il suo lavoro migliore. In quest'ultimo libretto elegante, il Fichert mostrasi un pessimista benigno, come egli stesso si giudica Svela il male del così detto Femminismo, anzi ne prende piuttosto la caricatura, ma ne invoca e ne spera il rimedio e la cessazione. Ed il rimedio per lui consiste, più che ne' libri e ne' pedagoghi, nell'affetto. Questo nuovo lavoro, egli poi lo chiama in senso letterario, un Saggio di Satira con anarchia di metri. È una Satira, adunque, con forma originale e bizzarra e di contenuto opportuno e fine morale. Questo rilevasi dal preambolo che il poeta fantasticamente dice essere la Sinfonia della Satira. Ora vediamo se tali intendimenti sono mantenuti, e se il canto corrisponde alle promesse. Il Sermone è diviso in tre parti, le quali indipendentemente dall'argomento determinato, offrono qua e là qualche passaggio che rivela l'ingegno dell'autore, e molti versi temprati con robustezza o gentilezza ed esprimenti con bella originalità e forbitezza di elocuzione sentimenti dell'animo od oggetti materiali. Ma temiamo che la fantasia, questa volta, abbia preso il volo in-

Digitized by Google

sofferente ed ardita, prima che l'idea fosse maturata bene nella mente. E temo che la composizione e la distribuzione ne sieno riuscite difettose. La prima parte è una censura della poesia contemporanea così ne' propositi, come in certe sue forme metriche particolari. Ma non si entra nelle viscere della questione. Entravi l'autore nella seconda parte, la quale è la narrazione di un amore volgare di un giovinastro negoziante per una ballerina, una Elssler da strapazzo. L'autore crede di cantare il suo tema; è un'illusione, egli non lo canta veramente. Qui abbiamo la vecchia storia della ballerina avida, indifferente, che desta la passione in un sempliciotto e che lo conduce alla rovina; ma non abbiamo la pittura del fenomeno nuovo, della piaga ulcerosa della società moderna: il Femminismo non è colto e dipinto ne' suoi giusti caratteri particolari. È quadro di maniera e con troppi accessori e confusi; la luce non colorisce la figura con verità e con rilievo, anzi le figure mancano del tutto. Nella terza parte, infatti, continua il racconto della ballerina, la quale avendo abbandonato l'amico fallito, conduce a Napoli la vita della donna emancipata e a poco a poco ella sfuma e scomparisce tra l'onda de' versi rapidi che illuminano meglio lo stato e certe condizioni della società nostra in generale, che non il vero femminismo. Ora la donna emancipata è altra cosa, è cosa ormai fuori di moda, di essa faceva la caricatura lepidamente il Fusinato un cinquant'anni fa, di essa chiacchieravano noiosamente allora tanti romanzi, e madama Sand, l'immortale scrittrice, girava l'Italia fumando il sigaro e vestendo da biricchino di Parigi. Tutte queste condizioni hanno senza dubbio contribuito alla generazione ed alla formazione del femminismo, ma, lo ripeto, non sono il femminismo d'oggi. Il nostro satirico accenna qua e là, non determina bene, e l'artista non scolpisce la statua rappresentatrice dell'oggetto reale. Il racconto, adunque, non è riuscito, resta come soffocato in mezzo alle invettive ed alle apostrofi, e poi è stato scelto male. La ballerina è tipo vecchio, rappresenta altra cosa, rappresenta un male diverso. Il femminismo vero, ha ragione il Fichert, è causa di compassione e di dolore; non così quella sua donna volgare ed emancipata la quale non desta che il riso ed il ribrezzo. Il femminismo dell'oggi, a mio parere, consiste in questo: la donna, la madre, la sposa, la sorella, le quali vedendo che l'uomo non è più capace di mantenerle, pensano a provvedere a sè stesse, e farsi maschi e far concorrenza e negli uffici pubblici e nelle professioni e nelle arti. Perchè l'uomo ha troppi capricci da soddisfare, ed ama il lusso ed il piacere e fugge da' sacrifici. Fugge la donna senza dote, non ama la famiglia modesta, illuminata dalla luce dell'onesto lavoro e mormora impudentemente ch'egli non è nato per mantenere la donna e che anch'essa ha dovere di lavorare e di pensare a se stessa. E la donna silenziosa e commossa lo intese, ne indovinò la triste ironia e strozzando il dolore del cuore, tramontati gli antichi

Digitized by Google

ideali, le antiche gentilezze amorose e sante della famiglia, fecesi virile, e scosso il pudore, corse alle fabbriche, agli uffici, ai fondachi, ed ora vôrrà essere avvocato e medico ed ingegnere ed ogni altra cosa. Condizione pietosa sotto la maschera di un necessario provvedimento: da qui doveva scaturire la satira piena di ridicolo e di dolore, a mio vedere. Forse m' inganno: ma io volli dire francamente la mia opinione all'egregio prof. Fichert; ed ho già lodato tanti altri pregi particolari di immaginazione e di forma che adornano questo suo ultimo lavoro stimabilissimo anche per il sentimento sincero che risuona nel verso facile e bene adattato alla Satira.

RAFFAELLO FABRIS.

Digitized by Google

Ultime pubblicazioni arrivate all'Ateneo

Calzado Adolfo. — Donizetti e l'Opera italiana in Spagna. — Paris, 1897, Imp. Chaix.

Levi Morenos Dott. Davide. — La mascherata dei Chiozoti. — Treviso 1897, Nardi.

Salata Francesco. — Cose dell'Istria. Sunti e note. — Parenzo 1897, tip. Coana.

Fichert Luigi. — Femminismo (o terzo sesso), Satira sociale. — Venezia 1897, Ferrari.

Torossi Dott. Gio. Batta. — La sezione scientifica all'Esposizione internazionale di Bruxelles. — Treviso 1897, tip. Turazza.

Pacher Giulio. — I microsismografi dell'Istituto di fisica della R. Università di Padova. — Venezia 1897, Ferrari.

Sollima Dott. Francesco. — Le fonti di Strabone nella geografia della Sicilia. — Messina 1897, tip. D'Amico.

Bevilacqua Enrico. — Le Pasque Veronesi, monografia storica documentata. — Verona 1897, Remigio Cabianca, editore.

Della Rocca gen. Enrico. — Autobiografia di un veterano, Ricordi storici ed aneddotici, (1807-1859). — Bologna 1897, tip. Zanichelli.

Capuana Luigi — Gli «ismi» contemporanei. — Catania 1898, cav. Nicolò Giannotta Editore.

Salvati Michele. — Poesie navali. — idem, idem.

Simonetti Bianca. — Fiori autunnali. — idem, idem.

Verga Giovanni. — Una peccatrice. — idem, idem.

De Amicis Edmondo. — Le tre capitali. — idem, idem.

Serao Matilde. — Storia di una monaca. — idem, idem.

Maddalena E. — Un libretto del Goldoni. — Trieste 1897, tip. Amati e C.

Marson Luigi. — Sui ghiacciai del Massiccio del Monte Disgrazia. Osservazioni del 1896 (con 4 incisioni). — Roma 1897, Soc. Geografica italiana.

Ricci Serafino. — Epigrafia latina. — Milano 1898, Hoepli.

Volpi e Visentini. — Brevi cenni sulla vita del Maestro Antonio Lotti. (Nozze Acerbi-Bolzon) — Venezia 1897, tip. fratelli Visentini.

Ferrero Guglielmo. — L'Europa giovane. — Milano 1897, f.lli Treves.

Negri Gaetano. — Meditazioni vagabonde. — Milano 1897, Hoepli.

Direttori della Rivista:
L. Gambari — G. Occioni-Bonaffons, *Vicepresidenti dell'* Ateneo

Fausto Rova, gerente responsabile

Digitized by Google

SAGGIO SUL PROTETTORATO

In conclusione, come regola giuridica atta a risolvere praticamente le varie questioni che possono presentarsi circa la validità dei trattati precedentemente conchiusi dal protetto, può adottarsi la seguente del Pic: il protettore deve rispettare solo i trattati temporanei non implicanti alcuna partizione di sovranità, no i trattati perpetui (salvo quelli aventi un legame di connessità col territorio), nè i temporanei implicanti uno smembramento di sovranità o conferenti a una terza potenza dei privilegi inconciliabili col diritto superiore e l'autorità esclusiva del protettore.

c) *Diritti del protettore sulla sovranità interna del protetto.*

Le restrizioni apportate alla sovranità interna del protetto sono uno degli elementi più variabili del protettorato e l'indicazione di una teoria in proposito è quanto di più scabroso possa immaginarsi, visti i principî di vario genere e spesso contradittorî, da cui bisogna partire per l'enunciazione di alcune idee generali. Non basta infatti il dire, che

Digitized by Google

per vedere quali diritti il protettore possa vantare nell' amministrazione interna del protetto bisogna senz' altro ricorrere alle clausole esplicite contenute al riguardo nel trattato, e che occorre per mezzo di una interpretazione rigorosamente restrittiva togliere allo Stato civile la possibilità di estendere tacitamente i suoi poteri per semplice atto della sua autorità ; non basta, perchè la clausola dell' incamminamento generale verso la civiltà, che costituendo il fine ultimo del rapporto giuridico stabilito fra Stato civile e Stato barbaro esiste di fatto o virtualmente in ogni protettorato, e l' assunzione da parte del protettore di tutte le relazioni esteriori del protetto, anche questa clausola quasi costante, inducono di necessaria conseguenza una folla di casi, in cui il protettore ha diritto d' ingerirsi negli affari d' amministrazione interna del protetto, a prescindere dalle stipulazioni esplicite del trattato. A lato dunque ad un elemento variabile e contingente dato dalle clausole del trattato, riguardo alle quali deve rispettarsi il principio dell' interpretazione restrittiva come per tutte le clausole eccezionali, vi è un elemento costante nei suoi principi se non nelle sue singole applicazioni, che deriva dal concetto stesso del protettorato e che acquista maggiore o minore estensione a seconda della civiltà dal protetto e della somma dei diritti acquistati dal protettore circa la sovranità internazionale.

Il carattere speciale, che assume l' ingerenza del protettore nell' amministrazione interna del protetto come conseguenza dell'autorità che esso ha nella politica internazionale, è stato benissimo posto in luce dal Pillet in un magistrale articolo da lui pubblicato sull' argomento (1). Nell' attuale sviluppo delle relazioni internazionali, egli osserva, non esiste si può dire alcuna branca della sovranità, che possa essere giustamente qualificata d' interna o di nazionale, e il cui

(1) Pillet. *Des droits de la puissance protectrice sur l'administration intérieure de l'Etat protegé* (*Revue gén. de droit int. pub.* 1895 pag. 583-608).

Digitized by Google

esercizio non rischi di sollevare dei litigi internazionali; quindi i poteri del protettore devono estendersi a tutti i rami dell'amministrazione interna del pretetto, ma naturalmente solo nel loro lato internazionale, in quanto cioè possono interessare le relazioni del protetto coi terzi Stati. Del resto alla misura della responsabilità assunta dal protettore per gli atti del protetto deve corrispondere la misura dei diritti a lui pertinenti all'intento di obbligare il protetto a soddisfare i suoi obblighi internazionali; questa misura varia naturalmente secondo i trattati, in cui una lunga enumerazione urterebbe facilmente le suscettibilità del protetto e riuscirebbe incompleta e dannosa all'autorità del protettore; ma in ogni caso la logica corrispondenza, che deve esistere fra oneri e diritti, e il savio discernimento, con cui quella corrispondenza deve essere avvisata all'infuori della precisa lettera del trattato, servono di limite all'azione del protettore.

Noi non vogliamo entrare nell'esame delle critiche nella clausola detta *de la marche vers la civilisation*, esistente quasi sempre nei trattati di protettorato e a proposito della quale non dividiamo il pessimismo, con cui altri ebbe a riguardarla (1); ponendoci esclusivamente sul terreno dei fatti per trarne deduzioni giuridiche, osserviamo che l'obbligo assunto dal protettore, in virtù stessa del rapporto da lui stretto, di condurre il protetto ad un miglioramento materiale e morale, importa per lui il diritto d'ingerirsi nell'amministrazione interna all'intento di abolire istituzioni degradanti o inumane (tratta, sacrifici umani, pirateria ecc.), di assicurare la libertà di coscienza e di culto, di promuovere l'istruzione, di dare sviluppo alle industrie, al commercio, alle vie di trasporto. Quest'opera, che può dirsi ve-

(1) D'Orgeval. *Les protectorats allemands* (*Annales de l'École libre des sciences politiques* 1890 p. 701). Vedi in difesa della clausola citata Despagnet op. cit. pag. 366-368.

Digitized by Google

ramente nobile e umanitaria nonostante il pessimismo ad oltranza di alcuni, deve a preferenza espletarsi coll' esempio e col consiglio anzichè col comando, ma costituisce ad ogni modo tutto un campo, in cui il protettore interviene negli affari interni del protetto in nome della civiltà e del progresso anche all' infuori delle esplicite enunciazioni del trattato.

Anzichè trattare partitamente dei casi d' ingerenza, che generalmente e in modo esplicito vengono ammessi nei trattati di protettorato, e dei casi, che nel silenzio di quelli ne discendono logicamente in virtù dei principî da noi enunciati, trattiamo sistematicamente dei sommi poteri dello Stato protetto in quanto questi vengono per qualunque maniera modificati dall' autorità dello Stato protettore.

Potere costituzionale. — Alle volte il protettore garantisce esplicitamente il mantenimento del governo o della dinastia, con cui il trattato di protettorato fu conchiuso; così per es. la Francia per l' Annam, per il Cambodge, per Tunisi, pel Madagascar (trattato del 1885); alle volte esso si riserva il diritto d' approvazione sulla nomina dei capi e sull' organizzazione dei pubblici poteri; così la Francia per il protettorato di Abomey (1) e per quello ora cessato di Tahiti (trattato del 5 agosto 1847), l'Inghilterra per Zanzibar, e l' Olanda pei principi protetti delle Molucche, la cui successiene resta sempre nelle stesse famiglie, riservandosi solo il protettore il diritto di scegliere il successore fra i membri di quelle. In tali casi, quando si tratti di una rivolta o guerra civile o di un tentativo per sottrarsi all' obbligo dell' approvazione, il protettore ha il dovere o il diritto contrattuale d' intervenire. Un esempio recente mostra come siano solleciti gli Stati protettori di far rispettare i loro voleri dai protetti e come la mancanza di moderazione faccia perdere a certe pretese, pur legalmente fondate, il

(1) *Revue gén. de droit int. pub.* 1894. *Documents* p. 33. Trattato di protettorato fra la Francia e l'Abomey 29 gennaio 1894.

Digitized by Google

profumo della giustizia. Il 25 agosto 1896 morì il sultano di Zanzibar Hamid-bin-Thwain-bin-Seyid. L'Inghilterra per l'articolo 5 del trattato di protettorato 14 giugno 1890 aveva il diritto di approvare la nomina del nuovo sultano. Prevenendo il console inglese e il primo ministro del sultano, che era un suddito britannico, uno dei pretendenti, Saïd-Khaled, occupò il palazzo con circa 1500 uomini e con un proclama diretto a tutti i consoli si dichiarò legittimo sultano. Il governo inglese, sostenendo le ragioni di un altro pretendente al trono, Hamoud-bin-Mohamed, rifiutò di riconoscere Saïd e gli fece rimettere un *ultimatum* coll'intimazione di abbassare la bandiera del palazzo, pena il bombardamento. Non avendo Saïd obbedito, la minaccia fu messa ad effetto colle conseguenze di circa un migliaio fra morti e feriti su tremila persone, che erano rinchiuse nel palazzo, e dell'imgresso degl' Inglesi nel palazzo stesso, dove fu immediatamente proclamato sultano il favorito britannico. Saïd riuscì a rifugiarsi presso il console tedesco, il quale ne negò la consegna agl' inglesi, essendo l'estradizione per delitti politici vietata dai trattati; poi per maggior sicurezza fu fatto imbarcare su una nave tedesca (1).

L'Inghilterra, come abbiamo detto, aveva il diritto di accordare il suo aggradimento al nuovo sultano, e senza dubbio il diritto di accordare implica anche quello di negare; ma sarebbe enorme il pretendere ch' essa avesse il diritto di appoggiare il suo rifiuto con una misura di coercizione, che è la più micidiale che esista e che, anche non tenendo conto dei motivi umanitari per cui la si vorrebbe abolita, non si dovrebbe usare per la sua terribile efficacia se non in casi di estrema necessità.

Anche nel silenzio dei trattati si deve ammettere l'ingerenza del protettore, quando il cambiamento costituzionale o l'assunzione al trono di una determinata persona susciti delle questioni d'indole internazionale o quando la

(1) *Revue gén. de droit int. pub.* 1896. *Chronique* p. 696 e segg.

Digitized by Google

rivoluzione comprometta il mantenimento stesso del protettorato, il che è abbastanza facile nei paesi barbari; ma bisogna guardarsi dal confondere l'ingerenza dovuta al legittimo sentimento della propria autorità e della propria responsabilità di fronte agli altri Stati, da quella intesa ad imporre arbitrariamente i propri voleri al protetto senza trovar giustificazione in alcuna evidente necessità e cagionando al popolo barbaro un danno maggiore colla intromissione di quello che sarebbe naturalmente derivato dal libero corso lasciato alla rivoluzione interna. In conclusione: nessun diritto più sacro ad un popolo che quello di scegliersi liberamente il proprio governo e il proprio sovrano; il protettore non può attentare ad esso se non strettamente nei limiti fissati dal trattato o in quelli che siano rigorosamente necessari al mantenimento della sua autorità, usando in ogni caso grande moderazione per non aggravare i mali già sempre rilevanti, che derivano dai disordini interni.

Potere legislativo. — Come principio generale può porsi il seguente: di regola il protetto conserva la sua autonomia nell'esercizio del potere legislativo; tuttavia può darsi che il protettore, per la missione di civiltà che egli assume, si riservi nel trattato l'esercizio di tale diritto in alcuni casi determinati; quando una determinazione esplicita non ci sia e, all'infuori dei casi specificati, quando quella determinazione esista, l'esercizio del potere legislativo da parte del protettore deve essere contenuto nei limiti richiesti dalla necessità di assicurare l'efficacia del protettorato e dalla responsabilità assunta dal protettore.

La convenzione conclusa l'8 giugno 1883 tra la Francia e la Tunisia all'art. 1.° prescrive: « Afin de faciliter au gouvernement français l'accomplissement de son protectorat, S. A. le Bey de Tunis s'engage à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financiaires que le gouvernement français jugera utiles » (1). Una disposizione analoga è

(1) Rouard de Card op. cit. pag. 161.

Digitized by Google

contenuta nella convenzione 17 giugno 1884 tra la Francia e il Camborge (1). In virtù di tali clausole, che pongono una gran parte della sovranità interna in mano del protettore, questo ha un ampio potere di ordinanza, che lo rende il vero legislatore per conto del protetto. Talora il protettore, pur non assumendo direttamente il potere legislativo, ha un diritto di controllo sull'esercizio che ne fa il protetto; così nel trattato del 1847 tra la Francia e Tahiti vi era tutta una serie di articoli, che si riferiva all'intervento del commissario francese a proposito della confezione delle leggi (2); così ancora la Francia, oltre i poteri derivanti dalla citata convenzione del 1883, ha il diritto di approvare la promulgazione e la messa in esecuzione nella Reggenzà di tutti i decreti resi dal Bey, diritto che con decreto 10 nov. 1884 fu delegato al residente della Repubblica (3).

Quando il potere del protettore non ha alcun appoggio nel trattato, se esso esista nei singoli casi rappresenta una questione quant'altra mai difficile e delicata. Talora non può esservi dubbio sulla soluzione affermativa a favore del protettore: uno Stato civile, che alle Conferenze di Berlino e di Bruxelles ha assunto di fronte agli altri Stati l'obbligo contrattuale di operare alcune fondamentali riforme umanitarie nei paesi barbari dove in qualunque modo esso fa sentire la sua azione civilizzatrice, ha in conseguenza il dovere di prendere, se sia il caso, i necessari provvedimenti legislativi, anche a prescindere dalle speciali disposizioni che quasi sempre esistono in proposito nei trattati di protettorato riguardanti paesi barbari, i quali mantengano quelle istituzioni che gli Stati civili si sforzano di abolire (4). Tal'altra volta non può esservi dubbio sulla soluzione favorevole al protetto: così certamente questo avrà diritto di legiferare libe-

(1) De Clercq. *Recueil des traités de la France* t. XIV p. 382.
(2) Rouard de Card nella *Revue gén. de droit int. pub.* 1894 p. 341.
(3) Rouard de Card. *Les traités de protectorat* ecc. pag. 36.
(4) Gairal op. cit. pag. 230-231.

Digitized by Google

ramente intorno allo stato e alla capacità dei suoi sudditi, al diritto contrattuale, alle successioni, al diritto penale per gli indigeni, al regolamento generale della proprietà fondiaria. Delle gravi difficoltà possono invece sorgere sull' autorità, che il protettore può pretendere nella legislazione interna del protetto come derivazione conseguente all' assunzione della sovranità internazionale. Il Pillet sostiene che tutta la legislazione riguardante gli stranieri appartiene al protettore (1); ma tale opinione, espressa così in termini assoluti, non può non essere rigettata come inesatta ed eccessiva. Nonostante la mancanza di una precisa delimitazione fra le rispettive sfere di competenza della sovranità interna e di quella esteriore e nonostante l' appellativo d' internazionale, che vien dato al diritto privato riguardante gli stranieri, è certo che questo non rientra nel campo della sovranità esteriore se non in quella parte di regole, che vengono fissate mercè accordi bilaterali o collettivi degli Stati; appare indiscutibile che il diritto internazionale positivo, non convenzionale, rientra nella libera competenza interiore di ciascuno Stato, senza che gli altri Stati abbiano diritto di reclamare, eccetto nei casi di violazione dei diritti di umanità. Se dunque il protettore ha *ipso jure* la facoltà di fissare con altri Stati a nome e per conto del protetto delle norme di diritto internazionale privato, esso non può avere direttamente il diritto di emanare tutte le norme giuridiche riflettenti stranieri, che devono aver vigore nel territorio protetto; in quest' ultimo caso la sua autorità per correlazione alla sua responsabilità per gli atti del protetto deve limitarsi a vegliare affinchè quest' ultimo non violi i supremi principî di umanità e di comunanza fra i popoli. La relazione costante, che esiste fra il diritto internazionale privato e il diritto internazionale pubblico, per l' intervento dello Stato a fine di garantire l'osservanza del primo, fa sì che l' ingerenza del protettore in tutta la legislazione riguardante gli stranieri abbia un ca-

(1) Pillet, art. cit. nella *Revue générale* 1895, p. 605.

Digitized by Google

rattere di maggior colleganza col concetto stesso di protettorato e un' estensione maggiore di quella che non abbia l'ingerenza nel resto della legislazione interna del protetto; ma ad ogni modo quella non può razionalmente trascorrere i limiti di una vigilanza generale, scendendo ad atti di autorità solo quando il trattato lo autorizzi esplicitamente o lo comandino imperiose necessità internazionali. Due esempi tolti dalla pratica recente potranno mostrare in qual modo noi intendiamo l'applicazione di quanto abbiamo detto. Nella seduta 11 dicembre 1893 della Camera dei deputati francese l' onorevole de Mahy depose un progetto di legge portante agli stranieri l' interdizione di acquistare in Francia, in Algeria e nelle colonie e *paesi di protettorato* tutti i terreni situati nel raggio di difesa delle piazze forti, dei posti militari e porti di mare (1). Evidentemente l' autore del progetto, assimilando quanto alla capacità legislativa della Francia i territori protetti a quelli della madre patria e delle colonie, mostrava di avere un concetto affatto inesatto del protettorato; pur tralasciando di osservare che nel caso, in verità non frequente, che uno Stato protetto dalla Francia avesse in un trattato accordato a sudditi stranieri il diritto di acquistare immobili nel suo territorio, il governo francese sarebbe venuto con quel progetto a suscitare delle difficoltà diplomatiche per le giuste proteste degli Stati interessati; e prescindendo anche dalla considerazione, che il territorio del protetto, come formante la base d' una distinta personalità politica, deve essere completamente sottratto nel suo regolamento giuridico al protettore, si dovrà certo ritenere insostenibile l' opinione contenuta implicitamente nel progetto di legge del Mahy e per cui il protettore, senza delegazione avuta dal protetto, avrebbe il diritto di apportare delle restrizioni al possesso immobiliare a danno degli stranieri, non potendosi certo pretendere che tale diritto discenda

(1) *Revue générale* 1894 *Chronique* pag. 491.

Digitized by Google

dall' idea stessa di protettorato e dalla responsabilità del protettore.

Un altro esempio assai interessante può trarsi dal recente affare del Transvaal. Si sa come la scoperta di diamanti prima e poi di ricchissimi giacimenti auriferi da qualche anno a questa parte abbia richiamato nella piccola repubblica sud-africana un gran numero di stranieri, dei quali più della metà (20 mila su 35 mila) è rappresentata da inglesi. E parimenti nota la lotta fra i Boeri, assoluti padroni del piccolo Stato, e questi stranieri, detti *uitlanders*, i quali pretendono di ottenere colla naturalizzazione tutti i diritti politici, mentre i Boeri inferiori di numero, temendo di perdere l'indipendenza con tanta fatica acquistata, han cercato di rendere sempre più difficili le condizioni per l'acquisto di quei diritti. Dopo l'infelice spedizione fatta dal D^r^. Jameson d'accordo cogli *uitlanders*, il ministro delle colonie inglese Chamberlain, quantunque avesse subito sconfessato Jameson e Cecil Rhodes, sostenne per l' Inghilterra il diritto di dare dei consigli amichevoli al governo del Transvaal per quello che riguarda i suoi affari interni, assumendo così a sostegno degli *uitlanders* che il protettore abbia la facoltà d' ingerirsi nella legislazione sulla nazionalità del paese protetto (1). Accennando a questo fatto il Heilborn risale alla questione di principio e nega la massima assoluta posta dal Pillet, per cui la legislazione sulla naturalizzazione è fra gli oggetti, che dipendono dalla direzione del protettore, potendo essa colpire le giuste pretese delle potenze amiche; quando effettivamente, egli osserva, siano impegnati i diritti dei terzi Stati, il diritto del protettore non può contestarsi, ma è ben altrimenti quando la legge fatta dal protetto non implica per nulla la responsabilità internazionale del protettore e sopra-

(1) Vedi in questo senso quasi tutti i pubblicisti inglesi citati sopra a proposito dal Transvaal e specialmente il Dicey nella *Nineteenth Century* may 1896 pag. 735.

Digitized by Google

tutto quando, come nel caso del Transvaal, il fine dell' ingerenza non sia altro che di procurare un vantaggio ai propri sudditi (1).

Rientra nel diritto interno del protettore e sfugge quindi in gran parte al nostro esame il decidere quale autorità sia competente ad esercitare il potere legislativo, che il protettore abbia per conto del protetto. Il Wilhelm, che ha fatto in proposito degli studi, espone riguardo alla Francia i dati seguenti: spesso il governo della repubblica, basandosi sull'art. 18 del senato-consulto 3 maggio 1854, che riguardava esclusivamente le colonie, ha provveduto con semplici decreti; la cassazione con sentenza 8 agosto 1889 ha ritenuto, che le leggi del bey di Tunisi approvate dal residente generale diventano obbligatorie anche per i francesi residenti a Tunisi; la formula, con cui i trattati di protettorato vengono sottoposti all' approvazione delle Camere e da queste ne viene autorizzata la ratifica, è la seguente: « Le président de la Républiqne *est autorisé* à ratifier et *à faire* éxécuter le traité signé à.... le..... ». Da ciò il Wilhelm deduce come principio, che per tutto quello che implicitamente o esplicitamente discende dalla convenzione di protettorato basta un semplice decreto fatto dal capo dello Stato in virtù della delegazione ricevuta dal parlamento colla formula citata; per tutto il resto della legislazione interna riservata al protetto basta il visto del residente generale, il quale però può prendere legalmente sotto forma d' *arretés* le disposizioni regolamentari indispensabili al mantenimento dell' ordine pubblico (2).

Come teoria generale mi pare si possa affermare, che il

(1) Heilborn. *L'Angleterre et le Transvaal. Revue générale* 1896 pagina 174.

(2) Wilhelm. *Théorie juridique des protectorats (Journal du droit int. privé* 1890 p. 204-219); id *Des Protectorats. Questions de principe se rattachant à leur fonctionnement* (*Annales de l'École libre des sciences politiques* 1889 p. 694-707).

Digitized by Google

protettore non è astretto a seguire le forme e la procedura delle sue leggi, essendo la forma di decreto del capo dello Stato più consigliabile in vista della celerità che occorre spesso nelle deliberazioni, della necessità di sottrarre alle passioni e alle vicende dei partiti parlamentari dei provvedimenti, che devono essere esclusivamente ispirati dalla considerazione del miglioramento materiale e morale del popolo protetto, e dalla convenienza che i provvedimenti stessi siano redatti da persone aventi competenza speciale, aventi cioè completa e profonda conoscenza delle condizioni locali e di civiltà del popolo al quale devono applicarsi, il che si ritrova più facilmente nei funzionari tecnici di un ministero anzichè in un assemblea politica. Del resto l'autorità legislativa del governo del protettore può bene essere delegata al residente, i cui provvedimenti legislativi saranno promulgati da lui in nome dello Stato che rappresenta e non già del protetto, il quale esercita al riguardo una funzione puramente passiva (1).

Potere esecutivo. — L'autonomia dell'amministrazione interna è il carattere fondamentale del protettorato, il quale come procedimento coloniale viene lodato appunto perchè lascia al popolo barbaro assieme ai suoi costumi tutto il suo or-

(1) Vedi in contrario Heilborn. *Das völkerrechtliche protectorat*, p. 186. Dal punto di vista giuridico non si può negare che l'opinione del Heilborn sia rigorosamente esatta. I poteri, che il protettore esercita nell'amministrazione interna del protetto, sono dei poteri che vengono delegati da quest'ultimo, nel quale non cessa di esistere l'*imperium* territoriale; adunque le autorità del protettore, che hanno nel territorio protetto il potere di fissare norme obbligatorie *erga omnes* o di dichiarare il diritto nei casi singolari, essendo semplicemente sostituite alle autorità territoriali, devono ritenere la forza esecutiva dei loro atti o giudicati come emanante dalla sovranità del protetto. Tuttavia in pratica riuscirà quasi impossibile far sì che la formula di promulgazione delle leggi e quella esecutiva delle sentenze si richiamino alla sovranità del protetto, che non è quella direttamente mandante delle autorità, che promanano gli atti legislativi o giudiziari, e che viene considerata inferiore e subordinata a quella dello Stato a cui esse appartengono. Così per es. le sentenze dei tribunali tunisini vengono emanate *au nom du peuple français* anzichè del sovrano territoriale.

Digitized by Google

ganismo amministrativo. Tale autonomia appartiene a quella categoria di elementi, che i romanisti chiamerebbero *naturalia negotii*, che esistono cioè normalmente in un dato negozio giuridico salva stipulazione contraria delle parti; essa infatti si sottintende sempre in un trattato di protettorato anche quando, come nell' art. 2 del trattato 1885 pel Madagascar, non venga esplicitamente affermata. Le eccezioni devono risultare direttamente o come conseguenza naturale da clausole concordate nel trattato o da convenzioni posteriori; la speciale natura del rapporto non implica che un diritto accordato al residente di superiore vigilanza su tutta l' amministrazione del protetto per far salvi i diritti essenziali di umanità e di rispetto agli stranieri in relazione alla responsabilità del protettore.

Un rapidissimo esame comparativo di alcuni dei principali trattati di protettorato ci darà modo di vedere quali siano i casi, in cui più generalmente è intaccata l' autonomia del protetto riguardo al potere esecutivo, distinguendo in questo per comodità di analisi il campo dell'amministrazione propriamente detta, quello della gestione finanziaria e l' altro della polizia.

Quantunque il trattato del Bardo non portasse direttamente alcuna restrizione alla sovranità interna del Bey, la Francia per rendere effettivo il suo protettorato non mancò d' intervenire negli affari interni della Reggenza, regolarizzando poi la nuova veste tacitamente da lei assunta colla convenzione 8 giugno 1883. Per applicazione dell' art. 1° di tale patto la Francia creò diversi servizi distinti (agricoltura, poste e telegrafi, lavori pubblici, istruzione) diretti da agenti francesi messi a disposizione del governo tunisino; istituì un segretario generale (francese) del governo tunisino destinato alla sorveglianza sull' amministrazione generale indigena diretta da due ministri indigeni; mise sotto il controllo d' agenti francesi l' amministrazione locale, che resta nelle mani dei capi indigeni (1). Il trattato 6 giugno 1884 tra

(1) Rouard de Card op. cit. pag. 33-34.

Digitized by Google

la Francia e l' Annam, pure lasciando l'amministrazione del paese ai funzionari indigeni, riserva « le douanes, les travaux publics et en général les services qui exigent une direction unique ou l'emploi d'ingénieurs ou d'agents européens » (1). Il residente, che di fronte alle terze potenze è un agente diplomatico e nei rapporti dei due Stati è il depositario dei poteri del protettore, è quasi sempre anche un amministratore, avendo sotto di lui degl' impiegati, che esercitano le loro funzioni nei diversi distretti (2).

La gestione finanziaria del protetto è oggetto di frequenti clausole speciali nei trattati; il che trova una giustificazione non solo negl'interessi reciproci degli Stati contraenti, ma anche nella garantia dei diritti dei creditori stranieri, che il protettore viene ad assumere. Coll'art. 7 del trattato del Bardo i due Stati contraenti si riservavano di fissare di comune accordo le basi di una organizzazione finanziaria della Reggenza atta ad assicurare il servizio del debito pubblico e a garentire i diritti dei creditori della Tunisia. La riserva ebbe il suo esplicamento nella convenzione del 1883, colla quale la

(1) Despagnet op. cit. p. 347 348. — L'art. 14 del trattato 1885 pel Madagascar diceva: « Le gouvernement de la République, afin de seconder la marche du gouvernement et du peuple malgache dans la voie de le civilisation et du progrès, s'engage à mettre à la disposition de la reine les instructeurs militaires, ingénieurs, professeurs et chefs d'ateliers qui lui seront demandés », sancendo così di fatto una vera ingerenza nell' amministrazione interna dell' isola.

(2) Wilhelm. *Journal du droit int. privé* 1890 p. 218. — Il Gairal (op. cit. pag. 237-240) parla a lungo dell'organizzazione di uno speciale contenzioso amministrativo nei paesi di protettorato. V. anche Despagnet op. cit. pag. 346 n. (3). Per l'art. 6 del protocollo italo-francese del 25 gennaio 1884 la Francia divenne responsabile nelle materie del contenzioso amministrativo per gli atti amministrativi del governo tunisino, secondo le norme della legge italiana 20 novembre 1865. Vedine le applicazioni fatte dalla giurisprudenza in Vincent et Pénaud. *Dictionnaire de droit international privé*. Paris, 1888; voce *Pays protegés*, chap. I, n.° 21.

Digitized by Google

Francia garantì un prestito emesso dal Bey per la conversione o il rimborso del debito pubblico, mentre il Bey s' impegnava a non contrarre altri prestiti senza l' autorizzazione del governo francese e a non prelevare dalle rendite pubbliche che le somme necessarie per assicurare il servizio del prestito e per la lista civile, dovendo il resto andare a coprire le spese di amministrazione della Reggenza e del protettorato. La commissione internazionale fu rimpiazzata dalla direzione generale delle finanze, la quale prepara il bilancio, che viene poi approvato dal ministro degli affari esteri francese e sanzionato e promulgato dal Bey (1). Al Tonkino i residenti francesi centralizzano il servizio delle imposte e ne sorvegliano la percezione e l' impiego.

La Tunisia, tipo di protettorato grandemente accentuato per l' estensione dei diritti che vengono accordati al protettore, ci fornisce altresì esempio di numerose restrizioni all'autonomia del protetto dal punto di vista della polizia. Infatti gli agenti francesi nei distretti dove esercitano il loro controllo e gli ufficiali nei territori sottoposti all' autorità militare hanno sotto i loro ordini la gendarmeria indigena; nelle città più importanti vi sono dei commissari di polizia francesi; il generale comandante il corpo d' occupazione, a cui è confidato il ministero della guerra tunisino, ha sotto i suoi ordini la guardia beylicale e dirige il servizio del reclutamento militare, essendosi la Francia impegnata a garantire la tranquillità della Reggenza (2). Al Madagascar per l'art. 3 del trattato del 1885 il residente francese aveva una scorta militare, che fu limitata a 50 uomini e che non implicava veramente un diritto di polizia; per l'art. 4 del trattato 1.° ottobre 1895 la Francia si

(1) Rouard de Card op. cit. pag. 30-33. Disposizioni analoghe a quelle vigenti in Tunisia furono adottate nell' art. 6 del trattato 1° ottobre 1895 sottoscritto dalla regina del Madagascar, poi abrogato per effetto dell' annessione (ibid. p. 181).

(2) Rouard de Card op. cit. pag. 34-37.

Digitized by Google

riservò il diritto di mantenere le forze necessarie all' esercizio del suo protettorato, come correspettivo all' obbligo di garantire la tranquillità dell' isola.

A prescindere dalle stipulazioni del trattato uno speciale diritto di polizia sul territorio e sulle acque territoriali del protetto deriva dall' atto di Bruxelles del 1890, il quale fissando delle norme per la repressione della tratta ne incaricò per l' esecuzione il protettore (1).

Potere giudiziario. — L' abbandono da parte del protetto del diritto di giurisdizione sui sudditi del protettore e sugli assimilati è essenziale o per lo meno costante effetto del protettorato; non può dirsi veramente che esso discenda dal concetto giuridico di tale rapporto, esistendo come servitù internazionale in quasi tutti i paesi fuori della cristianità che non sono protetti; esso tuttavia si verifica costantemente non solo perchè, stabilendosi il protettorato, di cui noi ci occupiamo, su popoli barbari, esistono sempre quelle condizioni che giustificano il sistema capitolare, ma anche per la speciale dignità e superiorità di diritto che il protettore ha di fronte al protetto. Con che si spiega il fatto che anche nei paesi, dove il protettore aveva dei tribunali consolari, esso vi sostituisce delle nuove e proprie autorità giurisdizionali, il cui ambito di competenza viene più o meno esteso a seconda delle disposizioni del trattato di protettorato (2) e delle particolari convenzioni cogli altri Stati interessati. Così nei trattati per Madagascar (art. 4) e per l' Annam e il Tonkino (art. 10) vien posto il

(1) Vedi a tal proposito la questione sollevata nel 1893 per la visita operata da navi inglesi nelle acque del Madagascar su sambuchi battenti bandiera francese sospetti di tratta: *Revue générale*, 1894. *Chronique* p. 84.

(2) Spesso il protetto delegando al protettore l'esercizio della giurisdizione anche sui suoi sudditi si riserva il giudizio sulle controversie relative alla proprietà delle terre, il cui regolamento giuridico è parimenti sottratto all'autorità legislativa del protettore: così per es. era a Tahiti in virtù dell' ordinanza 14 dicembre 1865 della regina Pomarè; così anche oggi è a Tunisi.

Digitized by Google

principiò dell' esenzione dei francesi e degli stranieri dalla giurisdizione territoriale, principio che trovò poi la sua esplicazione nella legge 2 aprile 1891 per il Madagascar e nei decreti 18 settembre 1888, 12 novembre 1889 e 13 gennaio 1894 per l'Indo-China, che organizzarono i tribunali francesi. Quando il protettore ha organizzato nel paese protetto un proprio e completo sistema giudiziario, gli stranieri vi sono senz' altro sottomessi: quando infatti gli Stati, a cui questi appartengono, non possono pretendere a loro favore l'immunità giurisdizionale derivante dalle capitolazioni, essi non possono lamentarsi della delegazione fatta dal protetto al protettore, in virtù della quale i loro sudditi vengono ad essere soggetti a giudici dotti ed imparziali in cambio di quelli indigeni, di civiltà e dottrina inferiori; se essi invece hanno nel paese protetto le proprie giurisdizioni consolari, devono rinunciarvi per un principio, che ha ormai costante applicazione nei rapporti fra gli Stati europei, e per il quale le capitolazioni devono cessare, quando perdono la loro ragione d' essere per lo stabilimento di una giustizia europea. A tale effetto occorrono degli accordi amichevoli fra il protettore e gli Stati interessati (1), accordi che per maggiore correttezza diplomatica devono precedere quello fra protettore e protetto avente le scopo di estendere agli stranieri la competenza dei tribunali organizzati dal protettore. Così è avvenuto in Tunisia, dove il decreto del Bey del 3 maggio 1883 d' accordo col governo francese estese la competenza dei tribunali fran-

(1) Nella questione di Massaua l'Italia di contro alla Francia sostenne, e a nostro avviso con piena ragione, che trattandosi di paese conquistato non è necessario notificare alle Potenze interessate l'abolizione delle capitolazioni, cessando queste *ipso jure* per l'estinzione della personalità dello Stato barbaro che viene annesso; mentre per il protettorato è necessaria una notificazione susseguita da accordi, perchè non è esclusa la possibilità di un ritorno del paese protetto sotto la libera amministrazione dello Stato, che rimane sovrano e che può secondo le circostanze riprendere l'esercizio dei suoi diritti (*Libro Verde* 1888, *Massaua*; pag. 113, 128 ecc.)

Digitized by Google

cesi creati con legge 27 marzo 1883 (1) ai sudditi delle potenze amiche, i cui tribunali consolari sarebbero soppressi; le trattative intavolate del governo della repubblica cogli altri Stati erano infatti già a buon punto, solo l'Italia avendo sollevato delle difficoltà, che furono poi appianate col protocollo segnato a Roma il 25 gennaio 1884, in virtù del quale « le gouvernement du roi d'Italie consentait, avec réserve de l'approbation parlementaire, à *suspendre* en Tunisie l'exercise de la juridiction des tribunaux consulaires italiens », restando però in vigore le capitolazioni per le altre immunità, vantaggi e garantie, che esse conferiscono agl'Italiani e ai consoli d'Italia (2). Viceversa al Madagascar il principio

(1) Il testo della legge e del decreto citato può trovarsi in fine all'articolo del Lenepven de la Font: *Juridiction des tribunaux français en Tunisie et leur compétence à l'égard des étrangers* (*Journal du droit int. privé* 1883 p. 437).

(2) V. Despagnet (op. cit. p. 333-335) a proposito della questione esistente fra i due governi d'Italia e di Francia, se la soggezione degli italiani alla giurisdizione francese in Tunisia portasse con sè per essi come per tutti gli altri stranieri la soggezione diretta alle misure coercitive di polizia giudiziaria della Francia. Il nostro governo ha sostenuto che l'accettazione della giurisdizione francese non implicava l'abbandono del diritto di protezione e della facoltà esclusiva d'espulsione o d'arresto attribuita ai consoli dalle capitolazioni, avendo il protocollo del 25 gennaio 1884 riservato all'art. 2 tutte le altre immunità capitolari all'infuori del diritto di giurisdizione, come risulta anche dalle note diplomatiche scambiate fra l'incaricato d'affari francese e il ministro Mancini (*Libro Verde*; 1884; *Sospensione della giurisdiz. cons. it. in Tunisia*; pag. 97 e segg.). Per l'interessante e complessa questione delle capitolazioni in Tunisia per quanto riguarda l'Italia, vedi il libro citato: *Tunisi e il Protettorato. Memoranda.* Roma, Bocca, 1891, pag. 112-170 (dove le varie controversie sorte tra la Francia e l'Italia sono risolte quasi sempre con imparzialità e con acume giuridico), nonchè la relazione fatta dal ministro Mancini alla Camera dei deputati sul protocollo italo-francese per l'amministrazione della giustizia (*Camera dei deputati, prima sessione* 1882-83-84, n. 18, 25). — Colla convenzione consolare e di stabilimento stipulata il 28 settembre 1896 l'Italia ha rinunciato definitivamente al regime capitolare in Tunisia. Per l'art. 7 di tale convenzione gl'Italiani in Tunisia non sono giudicabili che dalla giurisdizione fran-

Digitized by Google

affermato dalla legge 2 aprile 1991 e dal decreto 24 agosto 1892, per cui la competenza dei tribunali francesi allora istituiti poteva essere estesa ad altre persone con decreti resi sulla proposta dei ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia, non potè avere la stessa applicazione che ebbe in Tunisia per mancanza di accordi cogli Stati che vantavano i diritti capitolari (1).

L'esistenza di tribunali del protettore nello Stato protetto ha, secondo l'opinione generale, la virtù di assimilare il territorio di questo al territorio di quello; onde i delitti commessi nel territorio del protetto devono considerarsi come commessi nel territorio del protettore e non possono applicarsi in conseguenza le norme di diritto penale internazionale, che quest'ultimo ha nella sua legislazione; e ancora per il diritto di polizia inquirente, che consegue a quello di giurisdizione, le autorità del protettore potranno ricercare e punire i delinquenti stranieri, che hanno commesso un delitto nel territorio del protettore e si sono poi rifugiati nel territorio protetto, anche se si tratti di delitti politici non passibili d'estradizione. L'assimilazione dei territori dei due Stati all'effetto della giurisdizione non può sostenersi, quando viene a mancare la ragione giustificatrice ossia l'esistenza di speciali tribunali del protettore. Non così parve alla Corte di Cassazione francese, la quale con sentenza 27 ottobre 1893 cassò

cese; tuttavia in materia immobiliare (per la quale non sono competenti i tribunali francesi) essi sono soggetti al giudizio dei tribunali tunisini e in ultima istanza del Bey. In quest'ultimo caso vi è un lieve vestigio dei privilegi capitolari, essendo disposto che la citazione ad un italiano per comparire davanti ad un tribunale tunisino deve essere trasmessa per mezzo del console italiano, il quale sarà chiamato sotto pena di nullità del giudizio ad assistere al dibattimento o a farvisi rappresentare. Ma l'esecuzione dei giudicati spetta in ogni caso alle autorità francesi. (Vedi Paul Leroy Beaulieu. *Le traité italo-tunisien et le traité anglo-tunisien* nell'*Économiste français* 17 oct. 1896, p. 405).

(1) Le Garrec. *Du fonctionnement de la justice française à Madagascar (Journal du droit intern. privé* 1895 p. 259).

Digitized by Google

la sentenza 21 luglio 1893 della corte d' assise di Saint-Denis (isola della Riunione), che s' era dichiarata incompetente a giudicare di un delitto commesso nell' isola d'Anjouan da due indigeni e due francesi (1). L' isola era stata posta sotto il protettorato francese con trattati del 21 aprile 1886, 16 ottobre 1887 e 8 gennaio 1892, ciascuno dei quali non concede espressamente alla giurisdizione francese il diritto di conoscere dei delitti commessi da francesi nel territorio protetto; solo l' art. 3 dell' ultimo trattato accorda al residente francese un ampio diritto di polizia e l' art. 4 del trattato del 1887 organizza una speciale giurisdizione mista in materia civile (2). Il principio della Cassazione francese non potrebbe certo generalizzarsi, sostenendo che i nazionali del protettore residenti nel paese protetto debbono considerarsi senz'altro, a prescindere da ogni esplicita dizione del trattato, come sottoposti alle leggi e alle giurisdizioni penali della patria; esso tuttavia nel caso concreto ci appare giustificato, rappresentandosi più che come il frutto di una vera e propria interpretazione estensiva, come il risultato di una logica deduzione dai principi generali riguardanti il protettorato e dalle speciali clausole dei trattati per l'isola di Anjouan. Non bisogna infatti dimenticare che di contro al principio che vieta in materie eccezionali, quali quelle da noi trattate, l'interpretazione estensiva, v' è l' altro principio che deve servire al primo di limite e di correttivo, per il quale uno degli elementi naturali, se non essenziali, del protettorato è la rinuncia da parte del protetto al potere giurisdizionale di fronte ai sudditi del protettore, che si trovano nel suo territorio. D' altra parte l' esistenza della giurisdizione penale può bene ritenersi implicitamente riconosciuta in un trattato, che concede al

(1) *Revue générale* 1894, *Chronique* p. 64. — Vedi in conformità al giudicato della corte d'assise di Saint-Denis una sentenza 20 giugno 1882 della corte d'assise del Senegal, che viene riportata dal *Journal du droit intern. privé* 1883 p. 281.

(2) Rouard de Card op. cit. p. 166-168, 170-171, 174-176.

Digitized by Google

protettore l'esercizio della giurisdizione civile e del diritto di polizia. Se è l'intenzione dei contraenti, che deve essere guida all'interpretazione, appare evidente che, una volta che le autorità indigene non vennero riconosciute idonee a compiere gli atti di polizia e di esecuzione, esse non potevano, implicitamente ma di necessaria conseguenza, neppure essere riconosciute atte per sapere ed imparzialità a compiere una funzione ben più importante che è quella di giudicare degli elementi raccolti dalla polizia inquirente; se la vita e la libertà dei cittadini sono qualche cosa di più dei loro interessi materiali, l'intenzione manifestata di sottrarre questi ultimi al giudizio di giudici barbari contiene l'intenzione implicita di sottrarvi anche le prime.

In generale l'autonomia del protetto quanto alla giurisdizione sui suoi sudditi rimane inalterata. Nei casi di contestazione fra sudditi del protettore e indigeni giudica spesso l'autorità nazionale dei primi (Annam art. 10 al. 2); talora viene organizzata una giurisdizione mista, come era al Madagascar per l'art. 4 del trattato 1885 (che del resto non ebbe mai esecuzione), pel quale avrebbe dovuto giudicare il residente assistito da un giudice malgascio, e in Abissinia, nella quale in virtù dell'art. 10 del trattato di Uccialli le controversie civili miste fra italiani e etiopi erano sottomesse alla decisione collettiva di un delegato italiano e di un delegato etiopico (1). Qualche volta, come avviene a Tunisi in virtù del decreto del bey 31 luglio 1884, la giurisdizione del protettore si esercita anche nelle contestazioni fra uno straniero e un indigeno. Talora anche in materia penale gl'indigeni sono sottomessi alla giustizia del protettore; ma più spesso

(1) Vedi Falzone, op. cit. pag. 55-61. Le lunghe critiche che l'A. fa alle disposizioni dell'art. 10 hanno per noi scarsissimo valore, dappoichè egli sostiene che il trattato non ridusse l'Abissinia nella condizione di Stato protetto, avendola anzi per molti riguardi immeritamente innalzata alla dignità di Stato civile.

Digitized by Google

la competenza di questo si restringe al caso in cui vittima del delitto sia un suo suddito o uno straniero, o in cui un suo suddito sia coautore o complice (1).

Le autorità giudiziarie indigene e quelle del protettore agiscono in una completa indipendenza fra loro e mentre la legislazione, che esse devono rispettivamente applicare, è quella competente secondo le norme del diritto internazionale privato, le sentenze da esse emanate sono soggette a tutte le norme del diritto procedurale internazionale (2).

§ 3. — Fine del protettorato.

L'origine contrattuale del protettorato fa sì che i modi coi quali esso si estingue non offrano delle caratterische speciali, ricollegandosi coi modi generali d'estinzione dei trattati.

Il Vattel, parlando del rapporto di protezione, già così comune nella vecchia Europa, dice che quando il protettore per libera volontà propria o per impossibilità è venuto meno, all'occasione, al suo obbligo di difesa dello Stato protetto, questo ha diritto di ritenersi sciolto da ogni vincolo, essendo la garantia del protetto, in correlazione alla sua debolezza, condizione essenziale al patto stipulato fra i due Stati (3). Contrariamente a questo sostiene il Despagnet (4), io non credo possa questo principio trasportarsi negli stessi termini nel campo del protettorato. Innanzi tutto, come appare da tutto il corso di questo studio, io non ritengo col Despagnet che l'obbligo della tutela sia il solo carattere costante e veramente essenziale nel moderno protettorato; il concetto da cui questo è ispirato è un concetto sociale anzichè giuridico, consistendo nel disegno dello Stato civile di fare grada-

(1) V. il decreto 2 sett. 1885 del bey di Tunisi in Despagnet op. cit. p. 360.

(2) Despagnet op. cit. p. 350; Gairal op. cit. p. 248-250.

(3) Vattel. *Il diritto delle genti.* Trad. Loschi, vol. I (Lione 1781); p. 204-205.

(4) Despagnet, op. cit. pag. 400-401.

Digitized by Google

tamente di una società barbara e rudimentale una società complessa e civile; l'aiuto prestato all'evoluzione dello Stato protetto si concreta in varie idee giuridiche, non ultima delle quali è quella riferentesi all'obbligo della difesa da ogni atto esteriore, che turbi il pacifico svolgimento dell'idea madre di progresso. Pur tralasciando di considerare, che la difesa, sia per le clausole esplicite del trattato sia per la natura dei patti ivi stipulati, non incombe in ogni caso al protettore, è certo che essa non è mai il carattere più saliente del protettorato come era nel rapporto di protezione, che veniva stipulato fra popoli aventi uno stesso grado di civiltà ed aveva come origine la debolezza di uno di questi e come contenuto, spesso esclusivo, la difesa dello stesso da parte dello Stato più forte. In secondo luogo non posso ammettere, che quando vi sia violazione di uno qualunque degli obblighi nascenti dal protettorato, sia di quello di difesa che di qualunque altro, lo Stato che dal suo canto ha adempiuto ai propri doveri possa considerare come risoluto *ipso jure* il trattato di protettorato: il Vattel infatti cita il caso della città di Lucerna, che, non essendo stata difesa dai duchi d'Austria suoi protettori se ne separò alleandosi coi cantoni svizzeri e, sostenendo la sua causa di fronte all'imperatore, affermò «aver essa usato il diritto naturale e comune a tutti gli uomini, che permette a ciascuno di cercare la sua propria sicurezza, quando è abbandonato da quelli, che obbligati sono a soccorrerlo». Anche nel diritto pubblico trova impero lo spirito del principio, per cui la condizione risolutiva tacita esistente nei contratti bilaterali per il caso d'inadempimento delle obbligazioni deve essere invocata giudizialmente: la violazione di un trattato non può dare allo Stato violatore alcun diritto, essa non è che uno stato di fatto, che sopprime gli effetti del trattato e nulla più; l'abrogazione non può avvenire che per volontà comune dei contraenti (1). D'al-

(1) Funk-Brentano et Sorel. *Précis du droit des gens.* Paris, Plon, 1877, p. 125-126.

Digitized by Google

tronde è pur vero che una progressiva invadenza del protettore negli affari del protetto e una tacita acquiescenza di quest' ultimo possono condurre ad un' abrogazione del patto di protettorato, sostituendo questo con un' annessione più o meno larvata, come è avvenuto pei principati indigeni delldell' India inglese.

La guerra fra protetto e protettore sospende l' esecuzione del trattato di protettorato, come sospende tutti i trattati conclusi per regolare le condizioni pacifiche dei belligeranti, essendone resa impossibile l' applicazione; per la revoca occorre sempre un nuovo accordo di volontà (1).

Una espressa denuncia unilaterale egualmente che la guerra (denuncia tacita) deve ritenersi come una violazione del trattato e non può quindi mai avere la virtù di distruggere un protettorato (2): per quanto questo sia divenuto oneroso allo Stato che lo subisce, la sua risoluzione non potrà avvenire che conforme al principio fondamentale del diritto delle genti, che fu esplicitamente consacrato nella Conferenza di Londra del 1871. Checchè piaccia dunque al Despagnet addurre in contrario (3) è certo che il nostro protettorato sull'Abissinia non poteva dirsi cessato di diritto nè per la denuncia fatta da Menelik nè per la guerra che ne seguì; esso cessò soltanto colla stipulazione del trattato di Addis Abeba del 26 ott bre 1896, col quale il trattato di Uccialli veniva definitivamente annullato (art. 2) e l' Italia riconosceva l' indipendenza assoluta e senza riserva dell' Impero d' Etiopia come Stato sovrano e indipendente (art. 3).

Se un nuovo accordo è la sola forma regolare di abrogazione dei trattati perpetui, dai quali hanno sempre origine i rapporti di protettorato, vediamo in quali condizioni lo

(1) Funck-Brentano et Sorel, op. cit. pag. 247-248.

(2) Heilborn, op. cit. pag. 179.

(3) Despagnet. *Le conflit entre l' Italie et l'Abyssinie. Revue générale* 1897, p. 33-34.

Digitized by Google

Stato inferiore possa legittimamente pretendere dallo Stato superiore quell'abrogazione. Innanzi tutto è certo, che il diritto di domandare l'annullamento o la modificazione del trattato di protettorato competerà allo Stato protetto, quando il protettore abbia violato una delle clausole essenziali del trattato. Di tale principio fece un'applicazione, a mio avviso inesatta, il De Louter, (1) a proposito dell'invasione Jameson nel Transvaal: egli infatti sostiene che, la responsabilità dei fatti della Compagnia Sud-Africana ricadendo sul governo inglese, la rottura flagrante per quanto indiretta della convenzione del 1884 dà al Transvaal il diritto di domandare la revisione delle clausole, che non hanno potuto prevenire un attentato patente alla sua esistenza. Ma sarebbe un attribuire al fatto di un privato una portata internazionale, che esso non ha mai avuto nè potrebbe avere secondo il diritto comune vigente fra i popoli. Lo Stato leso non può vantare altra pretesa se non la punizione del colpevole o la modificazione della legislazione dello Stato a cui questo appartiene, al fine di rendere in avvenire meno probabili gli attentati alla propria sicurezza. Nel caso del Transvaal la grande correttezza politica dell'Inghilterra e la punizione del colpevole, secondo una legge che è un modello del genere, tolgono ogni diritto a soddisfazione diversa o maggiore, tenuto anche conto del buon volere mostrato dal gabinetto inglese col manifestare in parlamento l'intenzione di modificare i privilegi della *Chartered* come misura di prevenzione.

Altro caso, e assai più controverso, è quello di nuove condizioni civili e politiche, in cui viene a trovarsi lo Stato protetto e che lo spingono a esigere una completa libertà. Tutti in genere gli scrittori affermano, che il protettorato non è una forma definitiva del diritto delle genti, ma un grado di

(1) De Louter. *La question du Transvaal. Revue de droit intern.* 1896, p. 133. Vedi nello stesso senso, e ancor più recisamente, il Joubert. *L'indépendance du Transvaal. Revue britannique* avril 1896 p. 246.

Digitized by Google

transizione fra la dipendenza politica assoluta e la piena sovranità o viceversa; il Rouard de Card ad esempio dice che il protettore o ha intenzione di conquistare il paese o vuole impedire la conquista di uno Stato rivale; nel primo caso esso proclamerà l'annessione, quando non temerà di sollevare proteste troppo vive, nel secondo dichiarerà l'indipendenza, quando ogni danno gli sembrerà scongiurato (1). Ma a tali considerazioni empiriche, non ispirate dalle leggi generali della storia, non può attribuirsi un valore maggiore di quello che potrebbe attribuirsi alla proposizione seguente: il protettorato si cambia in annessione, quando al tentativo del popolo soggetto di ridursi a libertà non corrisponde un sufficiente apparecchio di forze materiali (vedi Madagascar), si converte in indipendenza quando il protetto ha raggiunto un tal grado di potenza militare da costituire un serio ostacolo per il protettore, il quale non voglia fare soverchio dispendio di uomini e di denaro per mantenere la sua autorità in mezzo alle continue rivolte del popolo soggetto (vedi Abissinia.

I trattati, per quanto qualificati di perpetui e circondati di solenni guarentigie, son destinati a cadere colle cause che li hanno prodotti: essi sono l'espressione del rapporto esistente, nel momento in cui furono contratti, tra le forze morali e materiali degli Stati che li conclusero; cambiando questo rapporto l'antica espressione rimane vuota di contenuto effettivo e, mantenuta, diventa inutile o dannosa. Destino storico fatale dei popoli barbari soggetti all'opera colonizzatrice degli Stati civili è la completa indipendenza, allorchè essi hanno raggiunto la maturità, hanno la coscienza di nazione e posseggono i mezzi atti ad estrinsecarla. Nella via che corre dalla barbarie alla civiltà, dal principio della colonizzazione all'acquisto dell'indipendenza, il protettorato

(1) Rouard de Card. *Un protectorat disparu. Revue générale* 1894, pag. 330.

Digitized by Google

rappresenta sempre una tappa, una tappa iniziale o intermedia; in altri termini la destinazione finale di un paese protetto è sempre l'indipendenza, soltanto talora questo fine esso raggiunge direttamente, senza passare per altri stadii, quando è giunto a maturità, mentre altre volte per le necessità indotte dalla sua profonda barbarie o per volontà utilitaria dello Stato civile è costretto a passare per lo stadio dell'annessione. I negoziatori di un trattato di protettorato possono essersi ingannati, la forza delle cose può aver guastato i loro calcoli e frustrato le loro speranze; dati i costumi, l'indole bellicosa, l'inettitudine e la corruzione dell'amministrazione indigena il protettorato non si appalesa mezzo atto a raggiungere rapidamente l'incivilimento; i rapporti fra i due Stati contraenti non sono quelli intravvisti dai negoziatori in rapporto al fine che si propone lo Stato civile, il protettorato ha contro di lui la forza delle cose, deve essere sostituito dall'annessione. L'opera di civiltà propostasi dal protettore si è compiuta; lo Stato barbaro sotto la benefica influenza protettrice ha raggiunto un alto grado di progresso morale e materiale vivificato dall'idea e dalla coscienza di nazione; il protetto ha raggiunto uno stadio d'evoluzione uguale o molto vicino, magari anche superiore a quello del protettore, i rapporti dei due Stati si sono profondamente modificati; la subordinazione dell'uno all'altro sarebbe contraria al fondamento che natura pose alla convivenza dei popoli; il protettorato ha perfezionato la sua missione, la sua vitalità è esaurita, esso deve dar luogo alla completa indipendenza politica del protetto. Ecco le leggi immanenti della storia: il fine è sempre e dovunque l'autonomia dei popoli e a tal fine riesce sempre il protettorato, quantunque in un modo più o meno prossimo; ci riesce anche quando si trasforma nello stadio intermedio dell'annessione. Talora anzi esso stesso è uno stadio intermedio nel percorso graduale di un azione colonizzatrice, che comincia coll'annessione e che a poco a poco col progressivo incivilimento dello Stato barbaro si trasforma in una benefica azione tutelare, la quale a sua

Digitized by Google

volta rallentati, poi rotti gli ultimi, tenui legami, cede il posto alla completa autonomia. La pratica giuridica non può disconoscere queste leggi della storia; esse d'altronde s'imporrebbero infrangendo dei vincoli, che ostacolano i liberi movimenti dell'adulto, come sorreggevano i primi passi del bambino. Se fa opera saggia il protettore che, credendolo consigliato dall'interesse della civiltà, sostituisce o per esplicito accordo o tacitamente l'annessione al protettorato, esso è da biasimare vivamente, se non accondiscende a ridonare la completa libertà al popolo da lui educato alla vita civile, quando l'apostolato del tutore è naturalmente finito per la maturità raggiunta dal pupillo.

Capitolo IV.

Il Protettorato coloniale.

§ 1. — Principi generali.

Della natura del protettorato coloniale e dei punti di contatto, che esso ha da un lato col protettorato internazionale e dall'altro coll'occupazione, noi abbiamo già parlato nella parte introduttiva di questo studio: l'opinione stessa da noi manifestata, che il protettorato coloniale ha ormai una figura propria, per quanto non nettamente definita, e non possa quindi considerarsi, anche avuto riguardo alla sua grande estensione attuale, come una semplice finzione di un altro rapporto giuridico internazionale, l'occupazione, e per conseguenza indegno di essere studiato come istituto a parte, tale opinione c'induce ora ad esaminarlo un po' più dappresso e a delinearne attraverso le infinite varietà diplomatiche i caratteri più salienti.

I territori, che possono essere soggetti ad un protettorato coloniale, sono quelli abitati da tribù selvagge e che il diritto internazionale considera come *res nullius*. La civiltà è un ente astratto ribelle ad ogni definizione di giurista;

Digitized by Google

anche un sociologo si troverebbe imbarazzato a darne un'idea chiara e compressiva; l'internazionalista ha per gli scopi della sua scienza un criterio abbastanza sicuro nell'esistenza di un governo territoriale, che in circostanze normali mantiene l'ordine e protegge ogni classe d'abitanti nel godimento del sistema giuridico stabilito per essa (1). Quando un tal governo esiste, a prescindere da ogni considerazione sul carattere intellettuale o morale del popolo che vi è soggetto, si ha uno Stato, i cui rapporti cogli altri Stati rientrano più o meno nel diritto internazionale, a seconda che esso è degno del riconoscimento integrale o parziale di cui parla il Lorimer: quando uno Stato ha diritto solo ad un riconoscimento parziale per la sua condizione di barbarie, esso potrà essere soggetto ad un protettorato internazionale, non ad un protettorato coloniale. Esercitandosi quest'ultimo su territori occupabili, la capacità obbiettiva di uno Stato civile a stabilire un protettorato coloniale in una data ragione è soggetta alle stesse restrizioni e limitazioni riferibili al diritto d'occupazione. La più importante di tali limitazioni, esistenti nei rapporti attuali degli Stati colonizzatori, è quella relativa all'*hinterland* (in inglese *back country*), che può definirsi la situazione di un paese, che è di dietro ad un altro, occupato da uno Stato civile, e ne costituisce il prolungamento geografico. Vecchio come la storia coloniale, riallacciandosi alla questione generale dell'estensione geografica, che deve attribuirsi ad un'occupazione cominciata con un atto di presa di possesso sulla costa del mare o sulla sponda d'un fiume, il processo dell'*hinterland* ha servito alle più strane ed esagerate pretese delle potenze coloniali, ciascuna delle quali ha spesso preteso di sottrarre all'azione delle altre un territorio vacante solo perchè contiguo ad una sua colonia e compreso nello stesso bacino orografico, in cui si trova quest'ultima, o necessario alla difesa di essa o for-

(1) Westlake op. cit. pag. 150-152.

Digitized by Google

mante un' isola vicina alla costa da essa posseduta (1). Recentemente si è sentito persino parlare di *hinterland morale*: nel 1885 a proposito della delimitazione di possessi tedeschi e della Colonia del Capo, Gladstone cercò di contestare i diritti della Germania, allegando che i territori dove essa si installava facevano *naturalmente* parte della sfera d' azione della colonia britannica; ma il 1° agosto 1888 il gabinetto di Berlino si rifiutò di ammettere tale strana teoria, che tenderebbe ad impedire lo stabilimento di uno Stato su territori, dove un altro Stato non può vantare alcun titolo giuridico sia di occupazione che di protettorato, e, come osservò giustamente il Bismarck, ad applicare all' Africa la dottrina di Monroë; dopo aver detto: l' America agli Americani, si sarebbe detto: l' Africa ..... agl' Inglesi (2). I quali poi respinsero la comoda teoria dell' *hinterland morale*, quando questa fu sostenuta contro di loro dal Portogallo per il possesso del Nyassaland nell' Africa australe (3). Il Westlake osserva a ragione, che l' influenza civilizzatrice privata, esercitata per mezzo del commercio o di missioni, all' infuori di ogni azione di governo, non può dare ad uno Stato alcun titolo giuridico su un dato territorio, e che se una potenza europea interviene a rompere tale benefico e pacifico sviluppo, è certo un grave danno, ma lo Stato che perde il beneficio eventuale dell' espansione coloniale su quel dato territorio, non può prendersela che con se stesso per non avere affermato a tempo la sua autorità (4).

La mancanza nell' *hinterland* di valore giuridico e il de-

(1) Westlake op. cit. pag. 178-186; Travers Twiss op. cit. p. 189-200; Calvo. *Le droit international théorique et pratique;* 4ᵉ édit. t. I, p. 413-426; Catellani op. cit. pag. 592 e segg.

(2) Despagnet op. cit. pag. 153 e *Les occupations des territoires et le procedé de l'hinterland* nella *Revue générale* 1894, p. 103 e segg.

(3) Westlake. *Le conflit anglo-portugais. Revue de droit intern.* 1891, p. 243 e 1892, p. 170.

(4) Westlake, op. cit., pag. 189-190.

Digitized by Google

siderio di accaparrare alla loro esclusiva azione coloniale dei territori ancora vacanti hanno indotto le potenze a stipulare delle convenzioni, che delimitano le rispettive sfere d'influenza anche al di fuori dei paesi, che sono una dipendenza naturale di un territorio già occupato. L'importanza pratica di tali convenzioni, venendo esse sempre stipulate fra due Stati che hanno degl' interessi o delle mire comuni nel territorio che ne è oggetto, consiste nell' evitare le possibilità di conflitti fra quegli Stati, fra cui potrebbero più facilmente sorgere, poichè ciascuno di essi s'impegna a non fare acquisti di territori e a non accettare protettorati nella sfera di azione riservata all' altro. Ma il loro difetto giuridico sta nel non potere essere opposte ai terzi, se non quando il diritto, che ciascuno dei due Stati si riserva, si estrinseca mediante l' occupazione o il protettorato: le pretese in contrario hanno dato luogo a numerosi incidenti diplomatici (1). Uno Stato ha obbligo di non assumere protettorati di sorta nel territorio, che esso stesso ha riservato all' influenza di un'altro Stato; ma non è giuridicamente vincolato a non assumerne in regioni, che sono riservate all' influenza di un altro Stato in virtù di accordi, a cui esso non ha preso parte.

Il modo, col quale viene stabilito un protettorato coloniale, è sempre quello di un trattato coi capi indigeni. A questi patti non può attribuirsi il valore di veri trattati del diritto delle genti per la mancanza da una parte di una personalità internazionale: essi possono considerarsi quali

(1) Vedi in Westlake (op. cit. p. 202-204) la natura personale delle convenzioni relative alle sfere d'influenza e la mancanza in queste ultime del carattere di un titolo d'ingrandimento territoriale, a proposito della convenzione 12 maggio 1894, colla quale l' Inghilterra cedette in affitto allo Stato del Congo dei territori, sui quali essa non aveva altri diritti se non quelli nascenti dai protocolli anglo-britannici del 1891 e 1894 per la delimitazione delle sfere d' influenza dei due Stati nell' Africa orientale.

Digitized by Google

convenzioni fra uno Stato e una collettività vertenti su di un oggetto di diritto pubblico, ossia sull'acquisto di alcuni diritti di sovranità. Qualunque sia il valore giuridico che ad essi venga attribuito, è impossibile negar loro una grande utilità effettiva consistente nel modo pacifico di iniziare un'opera coloniale, nell'assicurare le popolazioni indigene, nel segnare un punto di partenza di un'occupazione, che col processo del tempo diventerà completa. Ma io ritengo, e l'ho già detto, che non si possa neppure negar loro valore giuridico, almeno nella maggior parte dei casi. Innanzi tutto bisogna non dimenticare, che i territori a cui tali patti si riferiscono, sono territori occupabili e che nulla si oppone a che uno Stato possa per atto esclusivo della volontà propria acquistare su di essi solo alcuni diritti della sovranità territoriale, particolarmente quelli che si riferiscono ai rapporti esteriori, una volta che esso può acquistare l'intera sovranità per mezzo dell'occupazione; ora, se anche un patto con cui uno Stato civile assume un protettorato coloniale, non volesse per qualche vizio giuridico ritenersi valido come accordo bilaterale di volontà originante per ambe le parti diritti e doveri, non si potrà in tale ipotesi negare ad esso il valore di un atto unilaterale, per cui lo Stato civile manifesta la sua volontà di assumere una parziale sovranità nel territorio occupabile. Non io certo negherò i doveri morali, che gli Stati civili hanno verso gl'indigeni delle tribù barbare; ma sono convinto (e posso dire la mia convinzione conforme all'opinione generale) che quelli per esercitare presso di queste la loro azione civilizzatrice possono e talora anzi, nel caso di resistenza, debbono fare a meno del loro consenso; tanto meglio dunque se il consenso esiste, ma se non esiste rimane sempre la manifestazione di volontà dello Stato, che ha un valore indipendente. Non vi è in ciò alcuna anormalità giuridica: nel diritto privato, quando un atto o contratto manca di alcuno dei requisiti richiesti per una data figura giuridica, esso trapassa in una diversa figura, se di di questa ha tutti i caratteri essenziali. Così è che tali

Digitized by Google

trattati devono in ogni ipotesi essere riconosciuti dagli altri Stati, i quali commetterebbero un grave atto di slealtà se cercassero di stipulare colle stesse tribù dei patti contradittori, salvo però ad esigere che i diritti che il primo Stato ha inteso di assumere vengano effettivamente esercitati.

Ma i patti stipulati con tribù il più delle volte hanno valore giuridico anche come atti bilaterali. Infatti non vi sono uomini selvaggi al punto d'essere incapaci d'arrivare ad un'intesa con altri uomini; altrimenti la stessa coesistenza sociale, per quanto rudimentaria, delle tribù (avente spesso la forma monarchica elettiva, talora anche quella repubblicana) sarebbe impossibile. Tutto sta nella capacità specifica di ciascuna tribù in rapporto all'oggetto dedotto in contratto, capacità sulla quale non si possono emettere delle idee generali, tutto dipendendo dalle varie condizioni intellettuali, morali e materiali delle tribù, che hanno il loro riscontro nella diversità delle concezioni giuridiche: quello che è certo si è che le tribù selvagge non hanno la sovranità nè in idea nè in atto, ma è altrettanto certo che i rapporti rudimentali esistenti in esse, sia quanto al territorio che quanto alle persone, sono il principio della sovranità. Così è che quando con un trattato di cessione o di protettorato un capo indigeno cede ad uno Stato civile tutto o parte di quei diritti rudimentali, lo Stato acquista nel territorio un principio di diritto, che egli perfeziona per virtù sua propria riducendolo a vera ed integra sovranità o alla sovranità internazionale. Io ritengo sia un concetto giuridico sbagliato quello per cui quei patti non sarebbero validi secondo i principi di diritto, perchè l'assenso del capo indigeno, che pure è perfetto per quei diritti che egli possiede e cede, non si estende anche all'acquisto maggiore e posteriore, che lo Stato civile fa per potenza propria; infatti è necessario e sufficiente alla validità di un contratto, che l'accordo di volontà sussista circa l'oggetto, che è posto in stipulazione, e nel momento in cui questa viene conchiusa, mentre nel caso in esame la sovranità sorge dopo ed è giuridicamente acqui-

Digitized by Google

stata in via parzialmente indipendente dalla volontà della tribù. Ciò è vero tanto nel caso di una propria cessione territoriale, quanto nel caso di protettorato, che è semplicemente una delegazione di poteri, che nelle mani del delegatario si perfezionano e si trasformano. Certo in pratica questa distinzione di momenti giuridici, un po' sottile anche teoricamente parlando, non viene quasi mai osservata; anzi la creduta impossibilità, che essa si verifichi per forza stessa di cose, induce ad usare una terminologia, che oltrepassa di gran lunga l'intelligenza di selvaggi, e ad adottare delle formule, che sono la negazione d'ogni criterio giuridico e dello stesso buon senso: lo Stengel riporta il caso di un agente di una società tedesca di colonizzazione, che intravvedendo il punto difettoso di una delegazione, che attribuiva al delegatario poteri maggiori di quelli posseduti e ceduti dal delegante, trovò un mezzo sommario di rimediarvi, offendendo quello stesso principio giuridico, al cui difetto pretendeva riparare; egli infatti si faceva cedere dagl'indigeni dell'Africa orientale *tutti i diritti costituenti la nozione di sovranità quale la comprende il diritto pubblico tedesco* (1). Quando si sarà generalizzata l'idea, che per l'assunzione di perfetti diritti di sovranità da parte dello Stato civile non è necessario fare apparire che questi vengono ceduti tal quali dai contraenti selvaggi, usando nella forma un vero travestimento diplomatico, allora i trattati con tribù non civili assumeranno una veste più seria e nella maggior corrispondenza fra il contenuto e la forma non presteranno più così facilmente il fianco alle critiche dei pubblicisti e alle contestazioni dei diplomatici (2).

(1) von Stengel. *Die deutschen Schutzgebiete*, 1889, pag. 54.

(2) Vedi in Westlake (op cit. pag. 161-166) uno di questi trattati seri accanto ad un altro di quelli, che secondo l'autore « prètent plutôt à rire qu'ils ne servent d'argument ». Cfr. pure in Catellani (*Le colonie e la Conferenza di Berlino* pag. 537-538) il testo di un trattato

Digitized by Google

Ai trattati che danno origine ai protettorati coloniali, non essendo essi veri trattati internazionali, non si applicano le norme relative del diritto pubblico interno; ma trattandosi ad ogni modo di atti di diritto pubblico implicanti l'idea di sovranità, le persone che li conchiudono non possono agire se non come mandatari dello Stato. L' esistenza del protettorato coloniale è spesso collegata con quella delle compagnie di colonizzazione, le quali sia nella stipulazione dei trattati che nello esercizio del protettorato agiscono nella qualità di mandatarie o *negotiorum gestores* dello Stato a cui appartengono: quest' argomento, degno quant' altri mai d' un' accurata trattazione speciale, esce dal quadro del nostro lavoro e però non ne parleremo che per incidenza sol quando mano a mano se ne presenterà l' occasione (1).

Quanto alla notifica e alla speciale presa di possesso, che devono aver luogo anche nel protettorato coloniale, non abbiamo nulla da aggiungere a quanto abbiamo già detto. Come qualunque altra condizione di fatto, che non lede i loro diritti, il protettorato coloniale deve essere riconosciuto dagli altri Stati, la cui risposta alla notifica ufficiale ha il valore di un impegno preso di riconoscere i diritti di sovranità, che verranno esercitati dal protettore, e di non cercare di assumere nel territorio stesso dei diritti che siano in contraddizione con quelli. In corrispondenza al carattere di esclusivo che ha il protettorato, lo Stato civile ha l' obbligo di prendere effettivamente possesso di quei diritti di sovranità, che esso ha acquistati.

Quale sia il contenuto del protettorato coloniale è difficilissimo, quasi impossibile dire in termini generali, così pro-

addizionale stipulato il 19 aprile 1884 dallo Stanley coi capi del distretto di Pala-Pala all' intento di rendere loro più chiaro il tenore del trattato di cessione, che il 7 gennaio dell'anno antecedente essi avevano concluso col tenente Van de Velde.

(1) Per le compagnie coloniali, quali soggetti attivi o passivi di protettorato, vedi il Despagnet op. cit. pag. 299-310.

Digitized by Google

fonde sono le differenze, che esistono nei sistemi delle diverse potenze coloniali e che fanno di questi ultimi dei veri tipi distinti, che non si possono studiare unitamente. Ciò m' induce a delineare a grandi tratti questi diversi tipi, cercando a volta a volta e secondo l' occasione d' indurne alcune considerazioni d' indole generale.

§ 2. — Il protettorato coloniale inglese e americano.

Il protettorato coloniale inglese il più sovente consiste nella protezione dei nazionali stabiliti su un dato territorio, ezercitata mediante l' istituzione di consoli o di altre giurisdizioni speciali incaricati di rendere giustizia non solo ai loro concittadini ma anche agli Europei e talora pure agli indigeni, e in ciò può vedersi un' applicazione di quel superbo principio di diritto pubblico inglese, per cui « quando gl' Inglesi si stabiliscono in una contrada disabitata o barbara portano seco loro non solamente la legge, ma anche la sovranità del loro Stato » (1).

Questa estensione di protezione giudiziaria, dai sudditi britannici a tutti gli stranieri residenti nel territorio protetto e talora anche agl' indigeni, dà la misura della differenza che corre fra tale rapporto di protettorato e il regime delle capitolazioni: il primo è una forma, per quanto lievissima, di semi-sovranità, consistendo nell' assunzione da parte dello Stato civile dell' esercizio integro di un importante diritto di sovranità territoriale; il secondo non è che una servitù in-

(1) Dudley-Field. *Prime linee di un Codice internazionale.* Trad. Pierantoni. Napoli 1874; § 77 nota. La prima sezione del *Foreign Jurisdiction Act* del 1890 dispone, che la Regina può esercitare ogni giurisdizione che essa possiede o possiederà in paese straniero. Poichè la giurisdizione su tutti gli stranieri è indispensabile al compimento dei doveri internazionali, che sono generalmente riconosciuti come l' attributo del protettorato coloniale, si deve ritenere che la Regina possa accordare ai suoi tribunali nei paesi protetti la giurisdizione su tutte le persone che vi risiedono. (Vedi Westlake op. cit. pag. 198-201).

Digitized by Google

ternazionale, consistendo in una restrizione apportata all'autorità indigena a favore dei cittadini dello Stato civile. Tale differenza fu appunto posta in rilievo dallo Scott, incaricato d'affari inglese a Berlino, il quale nella sua lettera 22 settembre 1884, a proposito della questione d'Angra-Pequeña, distingue nettamente il protettorato avente un carattere politico e territoriale dalla semplice protezione verso i soli suoi nazionali, che uno Stato civile usa trattando con popoli non civili (1).

Convien notare che l'Inghilterra, seguendo il suo spirito giuridico tradizionale dell'evoluzione tacita e graduale dei rapporti di diritto pubblico non meno che di quelli di diritto privato, ha fatto sì che l'uso e la sottomissione volontaria degl'indigeni modificassero il contenuto dei primitivi trattati conclusi coi capi delle tribù protette, in guisa da attribuire al protettore tutti i diritti che gli spettano secondo la figura normale del protettorato, e infine da confondere in fatto la condizione del paese soggetto con quella di colonia della corona. Così nella Costa d'Oro l'Inghilterra conchiuse coi capi indigeni dei trattati, che stabilivano la protezione e la giurisdizione inglese, senza cessione di alcun altro diritto di sovranità territoriale; questi protettorati riposanti sulla tolleranza si consolidarono coll'uso, che fu sempre la chiave di volta d'ogni sistema giuridico inglese, ed è appunto per diritto d'uso che attualmente, mentre la amministrazione è ancora nelle mani degl'indigeni, il governatore britannico ha acquistato il potere d'esercitare ed esercita di fatto tutti gli attributi della sovranità riguardo all'ordine pubblico, alla percezione delle rendite e all'amministrazione della giustizia; e l'estensione di tale autorità non ha limiti ben definiti, dipendendo da considerazioni geografiche e da convenienze amministrative. I protettorati della Costa del Niger, detti fino a poco tempo fa *Oil Rivers prote-*

(1) Vedi Banning. *Le partage politique de l'Afrique*, 1888; pag. 61 a 67; citato in Despagnet op. cit. pag 150-151.

Digitized by Google

clorale, hanno avuto origine da numerosissimi trattati stipulati coi capi indigeni in virtù dei poteri conferiti dai *Foreign Jurisdiction Acts* e pei quali si procedette allo stabilimento di una giurisdizione consolare, riservata in origine ai soli residenti inglesi, e con un diritto d'appello davanti la Corte suprema di Lagos. A datare dal 1° aprile 1891 fu stabilita una tariffa doganale per sovvenire alle spese dell'amministrazione del protettorato, relative al mantenimento del commissario imperiale e console generale, di vice-consoli e agenti consolari, del corpo di sanità, del personale delle dogane e di un piccolo corpo di polizia: il commissario imperiale riceve istruzioni dal ministro degli affari esteri anzichè da quello delle colonie, ma in fatto è difficile distinguere questo protettorato da una *crown colony* (1).

Dal punto di vista giuridico il principio dell'interpretazione restrittiva, di cui noi abbiamo parlato a proposito dei trattati stabilenti un protettorato internazionale, non può soffrire eccezione riguardo ai patti che danno origine a dei protettorati coloniali. Quantunque questi non possano considerarsi come veri trattati, nella loro qualità di accordi sinallagmatici esigono quell'esecuzione di buona fede, che vieti all'un contraente di estendere i suoi poteri a danno dell'altro. Tuttavia in questo caso il sistema evolutivo inglese non è così da condannare come nel caso del protettorato del diritto delle genti, esso è anzi politicamente giustificabile; difatti, esercitandosi il protettorato coloniale su territori, che sono occupabili secondo il diritto delle genti, una occupazione parziale intervenuta mediante un accordo non esclude che lo Stato possa per atto di sua volontà estendere i suoi poteri fino alla piena occupazione, che esso avrebbe potuto com-

(1) Noufflard. *Les colonies Anglaises de la côte occidentale d'Afrique (Annales de l'École libre des sciences politiques* 1896, pag. 595 e segg) V. anche D'Orreville. *Les protectorats anglais de le presqu'île de Malacca (Annales* 1892, p. 520).

Digitized by Google

piere fin da principio, quando lo creda richiesto dalle esigenze della progredita colonizzazione. Ciò corrisponde alla destinazione, che generalmente viene prefinita al protettorato coloniale, e che è arte di savia politica condurre al perfezionamento a grado a grado e senza scosse in virtù di taciti accordi colle stesse tribù colonizzate

Oltre questa forma, che rappresenta come un principio di titolo per un'occupazione che seguirà gradatamente, l'Inghilterra ne adotta anche un' altra, per la quale essa assume gli stessi diritti, che ha il protettore in un protettorato internazionale. Ne offre un esempio — non isolato — quel trattato stipulato il 26 settembre 1889 fra Buchanan, console al Nyassa, e i capi indigeni Makololo, che ricevette tante lodi dal Westlake. Venne in esso stipulato, che le questioni che insorgeranno fra i capi e dei sudditi brittannici saranno sottomesse a un rappresentante di S. M. la Regina, la cui decisione sarà obbligatoria e in ultimo appello, e che i capi stessi non cederanno giammai territorio ad alcun' altra potenza e non stipuleranno trattati con governi stranieri, se non coll' intermediario e col consenso del governo inglese. Non è che tale trattato non comprenda tutte le basi necessarie al futuro svolgimento della sovranità territoriale, secondo i concetti ormai prevalenti nella pratica dei rapporti internazionali, ma esso lascia integra l' autonomia dell' amministrazione interna ed elimina la pretesa di fondare sul tacito consenso dei capi indigeni il diritto dell' Inghilterra di stabilire più tardi nel loro paese, nella sua qualità di sovrana territoriale, un governo regolare (2).

Per quanto singolarissimi siano i rapporti fra gli Stati Uniti d' America e le tribù indiane, io ne pongo qui un fuggevole accenno non solo perchè mi sembra che il protettorato coloniale sia la categoria giuridica internazionale a cui quelli più si avvicinano, ma anche perchè essi non sono che

(2) Westlake, op. cit. pag. 164-165.

Digitized by Google

una continuazione trasformata del sistema di colonizzazione inglese, che era più nettamente caratterizzato. Prima dell'emancipazione delle colonie americane, l'Inghilterra non si era mai immischiata negli affari interni delle tribù indiane, se non per allontanare emissari stranieri che tentassero di indurle a stipulare dei trattati, acquistava i loro territori solo per mezzo di patti e non colla forza, assicurarava la loro indipendenza e le considerava in sostanza come Stati protetti. In virtù del diritto di scoperta l'Inghilterra si attribuiva un titolo esclusivo, che poteva essere completato col possesso delle terre delle tribù, il cui diritto era qualificato come un diritto d'occupazione, *occupancy*, che soltanto se trasferito all'Inghilterra diventava per effetto del diritto primordiale già da questa posseduto un vero e proprio diritto di sovranità (1). In ciò si verificava esattamente quel fenomeno giuridico, che, come noi abbiamo a più riprese osservato, è caratteristico del protettorato coloniale.

Gli Stati Uniti succeduti all'Inghilterra continuano ad applicare gli stessi principî. Fin dai primi trattati, dopo la emancipazione, stipulati colle tribù indiane essi ebbero cura d'inserire una clausola fissante la protezione degli Stati Uniti ad esclusione di quella di qualsiasi altra potenza, e come successori del dominio già appartenente agl'Inglesi rifiutarono alle tribù la facoltà d'alienare in altre mani che le loro il diritto d'occupazione delle terre. Senonchè, mentre questa protezione federale, ritenuta come naturale sia per le ragioni storiche che per quelle geografiche, viene considerata dagli scrittori americani quale un rapporto internazionale di semi-sovranità, lo sviluppo che essa prende di fatto la carat-

(1) Il metodo della conquista britannica nelle parti settentrionali del continente americano venne descritto in varie decisioni della Corte Suprema degli Stati Uniti su questioni riflettenti le tribù indiane. Vedi Calvo. *Le droit internat théorique et pratique*, 4.e édit. t. I, § 71, e specialmente Wheaton, *Supreme Court Reports*, 21, U. S. p. 543 e segg. (riportato in Weslake op. cit. p. 156-179).

Digitized by Google

terizza piuttosto come un rapporto di diritto interno. La giurisprudenza ha più volte deciso, che le tribù possono correttamente denominarsi *domestic dependent nations* e gl'indiani *domestic subjects*, i quali possono essere naturalizzati soltanto con un atto speciale del Congresso o per trattato. Una legge federale del 3 marzo 1871 stabilì, che in avvenire non potesse più esser conchiuso alcun trattato colle tribù, perchè esse non sono nazioni indipendenti. Così gl' Indiani sono ridotti alla condizione di sudditi americani con minorati diritti civili e politici e soggetti quasi completamente alle autorità e alle leggi federali; il loro territorio è governato da agenti di vario grado, mandati dal governo di Washington e facenti capo ad un ufficio degli affari indiani, che fa parte del dipartimento dell' Interno, e vi ha impero una quantità di leggi emanate dal Congresso e riguardanti ad es. la proprietà fondiaria, il diritto penale, l' istruzione primaria, l'insegnamento dell' agricoltura e dell' industria ecc. (1).

Non a torto il Lawrence (2) osserva esistere una certa analogia fra questi rapporti americani e quelli fra gl' Inghilterra e i principati indigeni dell' India; gli Stati Uniti infatti del pari che la Gran Brettagna partirono dal concetto del loro assoluto ed esclusivo dominio entro un dato ambito territoriale e da quest' idea trassero tutte le possibili conseguenze, trasformando a poco a poco i primitivi rapporti di indole internazionale in rapporti di carattere interno ed estendendo i loro poteri a mano a mano che lo consigliavano le esigenze della civiltà colonizzatrice.

(1) Sulla condizione giuridica e sociale degl' Indiani d'America vedi l' interessante opuscolo dello Stoerk. *Ueber die Rechtsverhältnisse der Indianer in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.* Greifswald, 1891; dal quale ho attinto alcuni dati di fatto accennati nel testo.

(2) Lawrence sur Wheaton. vol. I, part. 1ª, cap. III, p. 265.

Digitized by Google

§ 3. — Il protettorato coloniale francese.

Oltre i numerosi protettorati internazionali, pei quali, secondo più di uno scrittore (1), essa ha speciale predilezione ed attitudine, la Francia ha stabilito numerosissimi protettorati coloniali, fra i quali costituirebbero già una mole rispettabile quelli che vengono enumerati dal Rouard de Card come acquistati dalla Francia in Africa dal 1870 al 1895. La forma e il contenuto dei trattati stipulati con tribù selvagge non differiscono in sostanza da quelli dei trattati che stabiliscono dei protettorati del diritto delle genti. In generale i capi indigeni perdono l'esercizio del loro potere riguardante i rapporti esteriori e s'impegnano a non fare alcuna convenzione e a non segnare alcun trattato senza l'assenso del rappresentante della Francia, che deve contrassegnare ogni atto di simile natura (2); talora essi non possono intraprendere alcuna guerra senza il consenso del rappresentante francese, nè cedere alcuna parte del loro territorio senza l'autorizzazione del governo francese, al quale sono sottoposte le differenze che essi hanno coi paesi vicini o con altri paesi egualmente sottoposti alla protezione della Francia (3). L'ingerenza della Francia nell'amministrazione interna è assai spesso più accentuata che non sia nei protettorati internazionali. Generalmente viene rispettata la legislazione esistente nei paesi protetti e sono mantenute le giurisdizioni indigene per gli affari civili e penali interessanti i soli indigeni, mentre viene completamente organizzato il servizio della giustizia francese pei Francesi, per gli Europei e per gli assimilati, e viene istituita una giurisdizione mista per giudicare le contestazioni fra indigeni e francesi

(1) Vedi ad es. Wilhelm. *Theorie juridique des protectorats* (*Journal du droit intern. privé*, 1890, p. 204).

(2) Rouard de Card op. cit. pag. 41, 112-113, 143-144.

(3) ibidem, pag. 102, 113, 118, 129-130.

Digitized by Google

o assimilati, le quali talora vengono semplicemente giudicate dai rappresentanti dell' autorità francese (1); qualche volta le autorità francesi giudicano anche le contestazioni fra indigeni (2). Dal punto di vista dell' amministrazione propriamente detta il governo francese, come correspettivo alla protezione contro ogni aggressione dal di fuori, si riserva il diritto di fare nel paese protetto tutti i lavori giudicati utili per lo sviluppo della comune prosperità (3); i capi indigeni subiscono delle restrizioni alla loro autonomia quanto alle concessioni di terre e miniere, all' abolizione della schiavitù, alla creazione di scuole, all' esercizio del commercio, favorendo in ogni modo lo sviluppo e il pacifico esercizio del commercio francese (4). Il governo del protettore non è rappresentato presso ciascuno dei paesi protetti da uno speciale residente com' è nei protettorati internazionali, ma dal governatore di una delle più vicine ed importanti colonie francesi (5), che talora può avere un delegato col titolo di residente (6).

Quanto alla designazione giuridica di tali rapporti, è notevole, che mentre vengono non di rado usate le parole di *protection, protectorat, amitié intime,* il più delle volte nei numerosi trattati riportati dal Rouard de Card si riscontra l'espressione cumulativa *protectorat et suzeraineté* (7), o semplicemente quella di *suzeraineté* (8). Dipende ciò da una semplice inesattezza di linguaggio dovuta alla mancanza di coltura giuridica, che troppo sovente si lamenta nei negoziatori di simili trattati, o non piuttosto deriva dalla natura stessa del rapporto che vien posto in essere? Io pro-

(1) Rouard pag. 42-43, 48-49, 118, 130.
(2) ibidem, pag. 113.
(3) ibidem, pag. 43, 103-104, 131.
(4) ibidem, pag. 51, 119, 122, 131, 154.
(5) ibidem, pag. 43, 114, 119, 123, 131, 146.
(6) ibidem, pag. 104.
(7) ibidem, pag. 182, 183, 185, 188. 198, 200, 201, 214, 218, 220, 224.
(8) ibidem, pag. 196, 212.

Digitized by Google

pendo nell' accogliere quest' ultima opinione. Già il Catellani in una nota critica al lavoro del Gairal ha acutamente osservato, «che talora il protettorato contemporaneo si sviluppa e si afferma in tal guisa da coincidere di bel nuovo nel suo concetto o nelle sue conseguenze col concetto feudale ora apparentemente abbandonato del vassallaggio» (1). Dal fatto che in alcuni dei protettorati stabiliti su Stati estra-europei di civiltà inferiore si riscontra un limite all' autonomia originaria della sovranità, limite che poi è quasi sempre indiretto e non corrispondente a un qualche cosa di attivo da parte dello Stato superiore, sarebbe un' illazione precipitata, derivante da semplicismo giuridico, il considerare tali protettorati come altrettanti casi di vassallaggio. Per quanto varie e mutevoli siano le forme di subordinazione degli Stati, certamente esse possono con acuta sintesi ricondursi a tipi fissi, dai cui caratteri differenziali viene possibilmente eliminata ogni nota accidentale ; ma appunto per la variabilità e mutevolezza di quelle forme e per la complessità dei loro caratteri distintivi non si possono confondere o scambiare i tipi, per avere riscontrato in uno di essi una nota, che è predominante nell' altro. Così per esempio dal fatto che l' Inghilterra ha un diritto d' approvazione sulla nomina del sultano di Zanzibar, non mi pare si possa senz' altro concludere che il sultanato è un vassallo della Corona inglese, nel mentre tutto l' organismo giuridico dei rapporti esistenti fra Stato superiore e Stato subordinato corrisponde al tipo del protettorato e per nulla affatto a quello del vassallaggio (2). Non si può però negare che qualche volta la cosa si presenta sotto un aspetto differente: ad es. nel caso di conquista dello Stato barbaro,

(1) *Rivista italiana per le scienze giuridiche* vol. XXIII, fasc. I, pag 87.

(2) Vedi una bellissima analisi differenziale fra *suzeraineté* e protettorato nel citato articolo del Heilborn: *L'Angleterre et le Transvaal* nella *Revue générale de droit int. pub.* 1896 p. 33 e segg.

Digitized by Google

il conquistatore ne rimane padrone per diritto di guerra e se egli non usa di tale esteso diritto coll' annessione e conserva al popolo vinto una certa autonomia interna sotto l'autorità dell' antico sovrano, ciò non può essere che in virtù di una delegazione, di una investitura di sovranità affatto analoga a quella dei feudi medioevali, nei quali il feudatario o spontaneamente o dopo una guerra sfortunata riceveva dal signore l' investitura dei poteri sovrani in quello stesso territorio, nel quale egli fino allora aveva goduto completa autonomia. Non è a dire che ciò si verifichi sempre dopo una guerra, giacchè questa può benissimo essere compiuta all' unico intento di stabilire o ristabilire un protettorato e fermarsi a questo risultato senza avere per fine la conquista, dopo la quale la forma esteriore di protettorato altro non è che un mezzo per amministrare senza dispendio di danari e di forze il paese soggiogato. In ogni caso il legame di vassallaggio, pur sotto le forme e le apparenze di protettorato, si appalesa non solo per il carattere iniziale dell' investitura, ma anche per tutte le note caratteristiche accessorie che sono proprie del vassallaggio ; onde, a prescindere dalla qualifica diplomatica che al rapporto viene attribuita, non è soverchio l' imbarazzo che trova il giurista nel classificare questo in una categoria piuttosto che in un' altra. Il Dahomey, prima della conquista francese del 1892 e della detroizzazione del re Behanzin, era uno Stato indipendente, capace nonostante la sua barbarie di figurare nei rapporti internazionali. Il generale Dodds, investito di pieni poteri dal governo francese, con dichiarazione del 5 gennaio 1894 smembrò l' antico regno in due, aventi per capitali Abomey e Allada ed entrambi sottoposti al protettorato della Francia con a capo dei re designati dai capi indigeni coll' approvazione del governo della Repubblica. Con atto del 15 gennaio 1894 fu riconosciuto come re d' Abomey Ago-li-Agbo, col quale il 29 gennaio 1894 il generale Dodds concluse un trattato, che all' art. 1 dice: « Le roi et les habitants du royame d' Abomey se placent sous le protectorat et la suzeraineté de la

Digitized by Google

France » (1). L'impiego di quest'ultima parola non si troverà fuori di luogo, ove si pensi all'origine dello Stato e nel considerare le diverse stipulazioni del trattato si abbia riguardo alla naturale differenza, che deve correre per la diversa civiltà del popolo soggetto fra il vassallaggio usato nei paesi europei e quello, che la grande duttilità dei rapporti coloniali permette di usare nei paesi incivili.

Questo fatto, che il protettorato nasconda un vassallaggio, si riscontra molto più agevolmente nei protettorati coloniali. Stabiliti su territori occupabili, che lo Stato civile potrebbe senz'altro sottoporre alla sua assoluta sovranità, è assai facile che, anche indipendentemente da una vera e propria conquista, essi abbiano il valore di una retrocessione, fatta dallo Stato civile al capo indigeno, di quei poteri che questi deve considerare come perduti dal momento che il primo ha manifestato l'intenzione di occupare il territorio, retrocessione la quale naturalmente viene accompagnata da oneri, che rendono gli stessi capi indigeni primi e docili strumenti di colonizzazione nei paesi loro soggetti. Così avviene, come abbiamo già visto, in moltissimi dei protettorati coloniali stabiliti dalla Francia in Africa. Qualche volta nei trattati non viene usata la formula: *déclare se placer sous la suzeraineté et le protectorat de la France;* invece, a marcare meglio il rapporto correlativo fra la protezione accordata dalla Francia e l'obbligo di fedeltà del capo indigeno, coll'art. 1° questo dichiara di porsi sotto la *suzeraineté* della Francia e il governo francese, coll'art. 2°, gli promette la sua protezione (2). Del resto numerose stipulazioni di tali trattati danno a divedere come la parola *protectorat* o *protection* rappresenti l'obbligo di difesa, che incombe al *suzerain* in correspettivo dell'omaggio del vassallo e dei diritti che questo ha ceduto: di tale natura per es. sono il diritto

(1) Rouard de Card, op. cit. pag. 92-104, 188-189.
(2) ibidem, op. cit. pag. 129 n. (4).

Digitized by Google

che spetta alla Francia di giudicare, come già il signore feudale, tutte le questioni che sorgono fra capi egualmente soggetti (1), e la pensione, che sotto varie forme e vari titoli il governo francese corrisponde ai capi indigeni e che rappresenta il compenso feudale dato al vassallo in cambio dei diritti acquistati dal signore (2).

§ 4. — Il protettorato coloniale tedesco.

Il protettorato coloniale tedesco è importantissimo non solo per la singolarità del suo sviluppo, ma anche per essere stato inalzato a dignità di sistema universale dalla politica coloniale tedesca e aver servito quale unico mezzo all' incremento meravigliosamente rapido di quest' ultima.

Sono troppo noti i moventi e gl' inizi della colonizzazione germanica perchè io abbia qui bisogno di ricordarli (3). La guerra del 1870-71 ebbe una singolare influenza nello sviluppo coloniale delle due potenze, che vi avevano preso parte. La Francia, profligata sotto il colpo terribile, parve non trovasse modo migliore di dare al mondo prova della sua grande vitalità e delle sue forze rinascenti se non dando alla sua colonizzazione un impulso così grandioso e potente, che è appena paragonabile a quello del suo secolo d' oro all' apogeo della potenza politica ed economica. La Germania, che nella guerra aveva trovato l' unità e la coscienza di una

(1) Rouard de Card, op. cit. pag. 113, 118, 130.

(2) ibidem, pag. 163, 197, 199, 201, 202, 204, 206, 207, 212, 214.

(3) Vedi Geffken. *L'Allemagne et la question coloniale* nella *Revue de droit intern.* 1885, pag. 105; Delavaud. *La politique coloniale de l'Allemagne* negli *Annales de l'École libre des sciences politiques* 1887, p. 523-546 e 1888, p. 10-40 (ivi può trovarsi una copiosissima bibliografia); Rolin-Jaequemyns. *L'année 1888 au point de vue de la paix et du droit international* pag. 187-196 nella *Revue de droit intern.* 1889 p. 166; Geffken. *Le traité anglo-allemand du 1er juillet 1890* nella *Revue de droit intern.* 1890, p. 587.

Digitized by Google

grande potenza militare e politica, fu spinta nel campo, per lei vergine, della colonizzazione, non solo per il felice intuito dei suoi uomini di Stato, segnatamente del Bismark, che una grande potenza non può ai nostri giorni completamente disinteressarsi delle grandi questioni coloniali, che hanno assunto tanta importanza nella vita degli Stati, ma anche per il bisogno di riversare in terre vergini l'esuberante popolazione germanica, di creare nuovi sbocchi al rifiorente commercio, di avere dei depositi di carbone e dei porti di rilascio per la marina destinata alla protezione del commercio tedesco. La Francia aveva perduto nella guerra parecchi miliardi e il prestigio militare; appena sanate le piaghe economiche, essa sentiva il bisogno di riaffermare il valore del suo esercito; d'altronde essa seguì l'ispirazione tradizionale in lei dell'accentramento nelle mani dello Stato di tutte le pubbliche attività; onde le sue imprese coloniali, iniziate colla conquista o con accordi pacifici, furono tutte imprese ufficiali fatte dallo Stato o per lo Stato. La Germania invece, che non aveva bisogno di allori per il suo esercito e non poteva per imprese esterne e quasi di lusso allargare troppo i cordoni della borsa, viste sopratutto le idee parsimoniose del Reichstag, cercò di procurarsi colonie esclusivamente per mezzo dell'azione privata, accordando a questa l'alta protezione dell'impero. Il 23 giugno 1880 davanti ad una Commissione parlamentare il Bismark così esponeva le sue idee sulla colonizzazione: « Nous devons couvrir de le protection de l'Empire les établissements librement fondés par des sujets allemands, des rameaux, pour ainsi parler, de la nation allemande, et dans des territoires qui ne sont placés sous la souvrainété d'aucun autre état. Je crois que le devoir de l'Empire est d'etendre sa protection aux établissements lontains fondés de cette manière par des sujets de l'Empire, et non seulement à leurs comptoirs, mais aux territoires qu'ils peuvent avoir acquis ». E nella seduta 26 giugno 1884 del Reichstag egli formulava così il suo programma: « Je suivrai l'exemple de l'Angleterre en accordant à ces négotiants quelque chose

Digitized by Google

comme les chartes royales jadis conférées à la Compagnie des Indes occidentales. Je n'entends pas fonder des provinces, mais proteger des établissements commerciaux (1) ». Aborrendo dalle colonie a tipo francese ripiene di funzionari e di guarnigioni, di caserme e di forti, il Bismark si proponeva un intento economico e un intento politico, consistente il primo nell'evitare aggravi al bilancio dello Stato e il secondo nella possibilità di ritirarsi, quando l'affare andasse male o suscitasse troppo gravi difficoltà diplomatiche, senza compromettere la bandiera dello Stato. E assai difficile cogliere i momenti giuridici di attuazione di tale programma coloniale, non solo per il motivo estrinseco delle incertezze e delle oscillazioni a cui esso fu soggetto, ma anche e sopratutto per la originalità delle idee giuridiche, in cui venne attuandosi e che sono un connubio fra alcune idee vigenti nel vecchio diritto pubblico tedesco e alcune proprie del moderno diritto coloniale (2).

Il modo di formazione delle colonie germaniche è essenzialmente pacifico, consistendo in trattati stipulati coi capi indigeni ora da semplici commercianti, ora da compagnie, ora da commissari imperiali. Questi trattati per la quantità e la natura dei diritti, che vengono ceduti dagl'indigeni, variano

(1) *Discours du prince de Bismark* t. XI, p. 231.

(2) Si possono in proposito consultare le opere seguenti: Charpentier. *Entwikelungsgeschichte der Kolonialpolitik des deutschen Reiches.* Berlin, Bahr, 1886; von Stengel. *Die staats-und völkerrechtliche stellung der deutschen Kolonien.* Berlin, 1886; Holtzendorff. *Handbuch des Völkerrechts.* vol. II, § 55. Hamburg, Richter, 1887; Ring. *Deutsche Kolonialgesellschaften nebst Statuten der Gesell.* Berlin, Heymann, 1887; Gareis. *Deutsches colonialrecht* Giessen, Roth, 1888; Demay. *Histoire de la colonisation allemande* Paris, 1889; Frenzel. *Deutschlands Kolonien.* Hannover, Muyer. 1889; D'Orgeval. *Les protectorats allemands (Annales de l'École libre des sciences politiques* 1890. p. 698 e 1892, p. 625); Blondel. *Essai sur la colonisation allemande.* Lille, Danel, 1895; von Stengel. *Die deutschen Schutzgebiete, ihre rechtliche stellung* ecc. Munchen, Hirth, 1895.

Digitized by Google

all'infinito, andando da una pura e semplice cessione allo stabilimento di un protettorato coloniale simile a quello in uso presso le altre potenze colonizzatrici. Su tali acquisti coloniali, siano essi dovuti all' iniziativa privata o a quella ufficiale, per l' art. 1 della legge 17 aprile 1886 sulla situazione giuridica dei territori protetti tedeschi (1) l' imperature esercita il protettorato a nome dell' impero. Il protettorato o *Schutzgewalt*, come contrapposto alla *Staatsgewalt*, ha per suo contenuto negativo la volontà dello Stato di non adempiere nei territori protetti tutte le prescrizioni e tutti i doveri di Stato e si concreta in una protezione efficace ai nazionali per mezzo di una supremazia (*Oberherrschaft*) politica e territoriale ad esclusione di qualsiasi altro Stato, e in una amministrazione economica, rispettando i costumi e le istituzioni degl' indigeni. I territori protetti fanno parte dell' impero dal punto di vista del diritto pubblico internazionale, mentre dal punto di vista del diritto costituzionale tedesco non sono che una specie di annesso (*Nebenland*); dal primo punto di vista, nonostante la mancanza di assunzione della piena sovranità, in virtù della presa di possesso i territori protetti sono sotratti alla colonizzazione degli altri Stati; dal secondo questi stessi territori non sono soggetti alla diretta amministrazione dell' impero e all' osservanza delle sue leggi, le quali non hanno effetto se un' ordinanza dell' imperatore non le introduce in ciascun territorio coloniale colle modificazioni giudicate necessarie, e ciò in omaggio a quel principio di diritto pubblico tedesco, per cui gran numero di leggi imperiali non entrano in vigore nei singoli Stati confederati che in seguito a leggi d' introduzione (*Ausführungsgesetze*) votate dalle singole legislature locali.

In sostanza questo sistema coloniale ha il carattere prevalente di processo di amministrazione economica, assumendo il protettore soltanto l' obbligo di garantire le condizioni esteriori dell' esistenza della colonia e il protetto quello di assicu-

(1) *Annuaire de législation étrangère*, t. XVI, pag. 95 e segg.

Digitized by Google

rare il funzionamento amministrativo interno sotto il controllo del protettore; è così che ad esso fu attribuito il nome di *protettorato coloniale amministrativo*. Gli agenti di tale amministrazione esercitata sotto l'alta protezione dell'impero possono essere o gli stessi capi indigeni o delle compagnie di colonizzazione. I capi indigeni non hanno e non possono quindi esercitare una vera sovranità; l'oggetto delle stipulazioni col protettore non può riflettere che certi diritti di autorità (*Hoheitsrechte*), che vengono lasciati ai capi indigeni o puramente e semplicemente o in via di retrocessione. Così in virtù del trattato 15 luglio 1884 fra il re di Togo, M'lapa, e il dottor Nachtigal il primo conservò dei diritti di carattere territoriale sugli stranieri e anche sui sudditi dell'impero; in tal modo quel re barbaro mentre aveva *jure proprio* i diritti personali di amministrazione interna, esercitava per delegazione dei diritti di sovranità territoriale, che non potevano sorgere se non per effetto della natura di Stato civile del protettore, riscontrandosi in questo caso una netta ed espressa applicazione pratica di quanto noi abbiamo detto a proposito del protettorato coloniale in genere, che consiste nel mantenimento al capo indigeno del potere personale interno e nell'assunzione *ex integro* della sovranità internazionale da parte del protettore, il quale naturalmente può farne una cessione (non retrocessione, perchè la sovranità internazionale non esisteva, almeno come tale, nel capo indigeno) allo stesso capo indigeno (1). Il più delle volte i capi tribù conservano dei poteri interni per retrocessione tacita consentita dall'impero, e

(1) L'unica difficoltà giuridica, insormontabile a mio avviso, esistente in tale cessione si ha nel fatto della mancanza di accordo di volontà riguardo all'oggetto, il quale non era nè posseduto nè conosciuto dal capo indigeno, e nella conseguente incapacità di questo stesso ad esercitare, dei diritti di cui non ha cognizione. Tale difficoltà pare abbia avuto i suoi effetti anche nella pratica, talchè con successivi accordi il re di Togo conservò soltanto un potere personale sui soli indigeni, mentre un commissario imperiale con degli agenti esercita l'autorità dell'impero.

Digitized by Google

questi poteri hanno quasi sempre carattere personale, e solo per eccezione (ora sempre più rara per il crescente intervento dei funzionari dell' impero) il carattere territoriale.

Il procedimento delle compagnie coloniali era il caposaldo del programma coloniale del principe di Bismark (1), ed è differente da quello anche attualmente in vigore in Inghilterra non solo per la sua intima connessione col sistema del protettarato, ma anche per la natura dei legami che avvincono le compagnie alla madre patria. Un esempio sarà più eloquente di una lunga spiegazione. Il 17 maggio 1885 l'imperatore Guglielmo emanava la seguente patente di protezione e di presa di possesso della Nuova Guinea: « Avendo nel mese di agosto del 1884 promessa la nostra protezione ad una Associazione di sudditi tedeschi, che nell' intervallo prese il nome di *Compagnia della Nuova Guinea*, per un'impresa coloniale da essa tentata nei territori orientali ed insulari dell' Oceano Pacifico del Sud; e la Compagnia rappresentata dal punto di vista giuridico dal nostro consigliere intimo commerciale Adolfo von Hansemann, avendo dichiarato obbligarsi ad organizzare e mantenere a proprie spese tutti gli stabilimenti pubblici destinati al progresso del commercio, allo sviluppo economico del suolo, al mantenimento dei rapporti pacifici cogl' indigeni ed alla loro civilizzazione; noi concediamo alla Compagnia la presente patente di protezione, affermando d' aver preso possesso dei territori di cui si tratta. Alla stessa Compagnia colle condizioni di intrattenere gli stabilimenti da essa creati e di so perirvi ai bisogni dell' amministrazione, concediamo i diritti analoghi a quelli della sovranità ed il privilegio di prendere possesso di territori non ancora occupati e di conchiudere trattati con indigeni. Sono riservate al governo l' alta sorveglianza e le misure necessarie a far rispettare i diritti di proprietà regolarmente acquistati anteriormente ed a proteggere gli abitanti. L' organizzazione dell' amministrazione giudiziaria ed il regolamento e la direzione dei rapporti fra

(1) *Discours*, t. XIII, p. 62.

Digitized by Google

il territorio protetto ed i paesi stranieri sono riservati al nostro governo. La Compagnia della Nuova Guinea avrà l'obbligo di costituirsi nel termine di un anno, secondo le prescrizioni della legge germanica; i membri del Consiglio d'amministrazione e gli ufficiali dirigenti dovranno essere sudditi germanici; e il governo si riserva il diritto di emanare ulteriormente le disposizioni, che giudicasse utili di prendere per completare le lettere patenti e regolarne l'esecuzione. La non osservanza di tali regole importerebbe per la Compagnia la perdita di ogni diritto alla nostra protezione (1) ».

Da questo tipo di patente di protezione *(Schutzbrief)* si vede come il processo giuridico sia il seguente: l'imperatore constata che i capi indigeni hanno ceduto alla compagnia i loro diritti di sovranità (*Rechte der Landeshoheit*) nel tempo stesso che i loro territori, poi accetta per l'impero i diritti di sovranità, stabilisce il suo protettorato imperiale sul territorio, infine delega i diritti di sovranità alla Compagnia, che li eserciterà sul territorio. Una compagnia privata è per sè inetta ad acquistare diritti internazionali, quindi gli acquisti di territorio da essa fatti per mezzo di pàtti con tribù selvagge non possono considerarsi che come acquisti a titolo privato, i quali non trasmettono nell'acquirente se non quei diritti — che non sono di sovranità — esistenti nel cedente. Una compagnia privata non può avere in sè stessa la potenzialità di divenir sovrana o protettrice, essa può solo porre le basi di un diritto di sovranità territoriale, che acquista tale forma giuridica perfetta o per la formazione col processo del tempo di un vero Stato autonomo o colla sanzione dello Stato, al quale la compagnia appartiene. Quando questa sanzione è intervenuta, i territori acquistati diventano secondo i casi territori protetti o puramente e semplicemente colonie, e allora lo Stato

(1) Questa patente di protezione si trova riportata nel Catellani *Le colonie e la Conferenza di Berlino*; pag. 419-421.

Digitized by Google

può delegare una parte dei suoi diritti di sovranità territoriale alla Compagnia stessa, che colla sua azione benefica vi diede origine, quasi come compenso all'inizio della colonizzazione, che viene a profittare alla madre patria senza averle procurato spese o difficoltà diplomatiche. La Compagnia viene così ad assumere per virtù di delegazione la qualità di soggetto attivo di protettetorato; ma essa non diventa propriamente una Compagnia sovrana, come generalmente le compagnie inglesi, giacchè lo Stato non le delega se non i diritti di autorità strettamente necessari allo sviluppo economico del territorio coloniale, riservando per sè non solo l'alta sorveglianza e la protezione degli abitanti e della proprietà, ma anche l'amministrazione della giustizia e l'esercizio dei rapporti internazionali. Così secondo il diritto coloniale tedesco la Compagnia si scosta dal tipo classico della *chartered company* inglese, che ha quasi la figura di una sovranità internazionale subordinata alla Corona britannica, per avvicinarsi al tipo, che ora pare maggiormente vagheggiato dalla scienza, di associazione privata, avente attribuzioni economiche coll'appannaggio di quei diritti di autorità, che sono necessari e sufficienti al libero e fecondo esercizio di quelle attribuzioni. Così la compagnia tedesca ha assunto bene spesso la funzione di semplice intermediaria fra i diritti ancora esistenti nelle tribù protette e l'intervento diretto dell'impero, il quale esercita il suo protettorato da un lato per mezzo della Compagnia e dall'altro per mezzo di agenti ufficiali, che rappresentano l'autorità imperiale e la funzione governativa. Colla legge dell'impero 31 gennaio 1889 il commissario imperiale non solamente fu incaricato di una missione di controllo e di sorveglianza, ma fu investito di un'autorità preponderante di fronte ai rappresentanti locali delle Compagnie ed ha specialmente il diritto di revocare le loro decisioni e i loro regolamenti.

Da poco tempo sorta, la colonizzazione tedesca ha subito in questi ultimi anni una profonda modificazione, dovuta alle delusioni, di cui fu causa l'azione colonizzatrice privata.

Digitized by Google

Le Compagnie per mancanza di quei potenti mezzi pecuniari, che resero così prospere le Compagnie inglesi, per difetto di sapiente gestione, per gli attacchi frequenti delle popolazioni indigene mancarono in buona parte al loro scopo. Il Bismark attuò in principio, nonostante le fiere proteste sollevate, quell' articolo del suo programma, che permetteva l' abbandono di quelle opere coloniali, che non riuscivano o non destavano una seria fiducia; ma l'esperienza successiva dovette indurlo a ricredersi completamente sull' efficacia dell' azione privata e l' alta sua sapienza politica, avuta la vittoria sul suo orgoglio — pure smisurato — lo condusse a cambiare gradatamente di sistema, rendendo sempre più frequente ed intenso l' intervento diretto dello Stato per mezzo di sussidi pecuniari, d' organizzazione di truppe, d' installazione di funzionari. I funzionari imperiali, che prima quali agenti di controllo e di alta sorveglianza rappresentavano l' autorità protettrice imperiale presso le tribù o presso le Compagnie, che spesso aveva l' obbligo di pagarli, accrebbero a poco a poco le loro attribuzioni diminuendo i poteri dei capi e delle Compagnie. Si estese vieppiù l' autorità legislativa dell' impero sui territori protetti e da semplici decreti introduttivi in questi ultimi di leggi imperiali, come la legge consolare del 13 luglio 1879, che aveva già costituito la base dell'organismo giuridico privato dei territori coloniali, si passò all' assunzione di un vero e diretto potere legislativo da parte dell' impero. Ormai la *Schutzgewalt* non viene rappresentata che come il punto di partenza di un' organizzazione più completa, come il principio di un'evoluzione che conduce alla *Staatsgewalt*. Questa evoluzione dal regime di protettorato coloniale a quello di vere e proprie colonie (che del resto, come già abbiamo avuto occasione di accennare, corrisponde ad un destino storico necessario), già sensibile sotto il Bismark (1), divenne più accentuata e palese sotto

(1) Vedi *Discours du prince de Bismarck* t. XII, pag. 237, 232; t. XIII, p. 26, 27, 32, 62.

Digitized by Google

il suo successore von Caprivi, il quale nella seduta del Reichstag del 5 febbraio 1891 fece la seguente memorabile dichiarazione: « Nous voulons prendre en main l'administration comme administration imperiale immediate, ou, si l'on peut s'exprimer ainsi, bien que le mot soit tout à fait étranger à la constitution de l'Empire, nous voulons administer le pays comme colonie de la couronne. M. Bamberger nous a reproché de rompre avec notre passé. Il se peut qu'il ait raison. Nous appliquons l'administration imperiale immediate, parce qu'autrement on n'arriverait vraisemblablement à rien faire de l'Afrique orientale ». Uno dei primi atti del nuovo cancelliere era stato quello d'istituire con ordinanza del 29 giugno 1890 una sezione coloniale addetta al ministero degli affari esteri e con successiva ordinanza del 30 ottobre 1890 un consiglio coloniale organizzato sul tipo del consiglio superiore delle colonie di Francia; e non è forse lontano il giorno in cui in Germania, sull'esempio delle grandi potenze coloniali, verrà istituito un ministero delle colonie come suprema direzione alle diverse amministrazioni assunte direttamente dalla corona imperiale. —

La storia della colonizzazione tedesca non manca di essere feconda di utili ammaestramenti. Io non credo che la concezione, certamente geniale, di combinare il protettorato coloniale colle compagnie commerciali all'effetto di colonizzare con poca spesa e minore responsabilità, semplicemente per l'esito suo infelice, debba ritenersi come mancante dei germi di una sana vitalità. Certo non conviene dissimulare i difetti dell'applicazione, che se ne fece in Germania. Anzitutto, specialmente nel periodo di creazione, è una vana illusione il pretendere di non gravare per nulla il bilancio dello Stato, come non è conforme ai sentimenti di buona fede il favorire e l'incoraggiare la formazione di compagnie commerciali per poi abbandonarle al loro destino, quando nello svolgimento della loro azione trovino degli ostacoli derivanti dall'azione concorrente di altre potenze o dagli attacchi degl'indigeni; se lo Stato viene a beneficiare dei

Digitized by Google

vantaggi, che possono derivare dalla colonizzazione privata, deve, per essere conseguente, sorreggerla all' uopo per vincere le difficoltà, che non possono essere superate se non dall' azione morale e materiale dello Stato stesso; l' agire diversamente, in ispecie quando gli uomini di governo non siano abbastanza preveggenti ed acuti, scoraggia i privati e li allontana da imprese, che richiedono il più delle volte dei capitali ingenti, i cui frutti non si possono ritrarre nella più favorevole delle ipotesi che a lunghissima scadenza. Altro grave errore della politica coloniale tedesca si è quello di aver voluto erigere il protettorato amministrativo a sistema universale di colonizzazione senza alcun riguardo alle condizioni infinitamente diverse dei paesi colonizzati: innamorata dell' idea geniale concepita, la Germania dimenticò che il segreto del fecondo reggimento politico delle colonie sta nell' usare nella varietà dei casi quelle *savantes dégradations de souveraineté*, di cui è maestra l' Inghilterra. E riguardo al grave problema delle compagnie coloniali, l' esperienza fattane dalla Germania mostra come la loro opera assai raramente sia utile negl' inizi della colonizzazione per le ostilità degl' indigeni e per le difficoltà diplomatiche che che troppo di sovente debbono superarsi, e come esse ormai nei nostri tempi siano destinate a perdere in buona parte il loro carattere di diritto pubblico, conservando un carattere puramente o almeno prevalentemente economico, e rimanendo così impedite di asservire agl' intenti materiali, che sono la loro propria destinazione finale, gl' interessi generali della civiltà e del progresso morale e intellettuale degl' indigeni.

§ 5. — Il protettorato coloniale Italiano.

Anche l' Italia ha usato del protettorato coloniale per gli acquisti fatti fuori dei limiti della colonia Eritrea lungo le coste dell' Oceano Indiano dall' Equatore fino al 12.° di latitudine nord, dove esistevano delle dominazioni semi-selvagge ben lungi dall' avere la personalità di Stato. Il sul-

Digitized by Google

tano di Obbia, che nel dicembre 1888 avea fatto all' Italia una formale domanda di protettorato per mezzo del Filonardi nostro console a Zanzibar, nell' 8 febbraio 1889 stipulò col Filonardi un trattato, con cui dichiarava di sottoporre il suo paese di Obbia e tutte le sue possessioni, da El Marek a Ras Auad (dal 2°30' al 5°53' lat. nord) sotto la *protezione e governo* del Re d' Italia, di inalberare in tutti i suoi paesi la bandiera italiana, impegnandosi inoltre di non fare « contratti o trattati con qualsiasi governo o persona senza il pieno consenso del governo d'Italia ». Nello stesso giorno, con atto separato, il Filonardi prometteva al sultano, salvo l' approvazione del governo italiano, un' annualità di 1200 talleri come compenso della stipulazione del trattato (1). Con trattato del 7 aprile 1889 i sultani di Obbia e dei Migertini riconobbero il protettorato italiano sulla costa compresa fra 5°53' lat. nord e l' 8°3' (territori di Garad e dell' Uadi Nogal, la cui proprietà era contestata fra i due sultani) ponendo la rimanente costa del Guardafui fino al 49° E. G. nella sfera d' influenza dell' Italia. Il sultano dei Migertini, in compenso del protettorato italiano da lui accettato, riceveva un' annualità di 1800 talleri (2).

Nel 24 marzo 1891 lo stesso Filonardi stipulò coi tre capi indigeni Incan Mahamud, Sultan Otoman e Sultan Abu Bacher, un altro trattato, col quale questi ponevano i loro paesi, le loro tribù e i loro sudditi, *sotto la protezione, il comando e l' autorità del governo d' Italia*, inalberando come segno della protezione la bandiera italiana e promettendo di non mantenere relazione alcuna con gli stranieri senza l' autorizzazione del governo italiano (3).

Nonostante le formule molto comprensive usate nei trattati, questi protettorati italiani debitamente notificati alle potenze, non ebbero per ora che un valore negativo, essendosi

(1) *Libro Verde. Somalia italiana.* (1885-1895) p. 36-37.
(2) *Libro Verde*, pag. 40-41.
(3) *Libro Verde*, pag. 69-72.

Digitized by Google

il nostro governo limitato ad esercitare una sorveglianza intermittente sul territorio e sulla popolazione.

Almeno un principio di organizzazione amministrativa italiana ebbero invece i quattro porti del Benadir, Brava, Merka, Magadiscio e Warscheik, che con atto del 12 agosto 1892 il sultano di Zanzibar concedeva in amministrazione temporanea all'Italia mediante un canone annuo di 160 mila rupie (1); ma tale organizzazione non può interessarci direttamente non trattandosi di protettorato. Infatti il sultano di Zanzibar concedeva all'Italia i quattro porti per venire da questa amministrati politicamente e giudiziariamente in nome del governo del Sultano e sotto la sua bandiera; il governo italiano può levare imposte e prendere tutte le misure necessarie per provvedere alle spese del governo locale, al mantenimento della forza pubblica, all'amministrazione della giustizia e allo sviluppo dei lavori pubblici; nomina tutti gl'impiegati e paga anche i giudici indigeni; ha il diritto di regolare il commercio, la navigazione, la pesca, i mezzi di comunicazione, di stabilire delle dogane ecc. La concessione veniva fatta per 25 anni; allo spirare di questo termine essa potrà essere rinnovata per altri 25 anni con una semplice dichiarazione del governo italiano. Ritornando i quattro porti al sultano, degli arbitri stabiliranno il rimborso da questo dovuto al nostro governo per le spese fatte per i lavori pubblici. Come compenso per la cessione delle dogane l'Italia s'impegnava a pagare al sultano 40.000 rupie al momento della presa di possesso e poi successivamente un'annualità di 160.000 mila rupie. Il governo del sultano autorizzava il governo italiano a cedere l'amministrazione dei porti del Benadir a una società italiana, che amministrerebbe in nome del sultano, ma sempre sotto la responsabilità del governo del Re d'Italia.

Il 15 maggio 1893 il Sultano accordava al governo

(1) *Libro Verde*, pag. 98 e segg.

Digitized by Google

italiano l'esercizio provvisorio per tre anni della convenzione 12 agosto 1892 (1). Il governo a sua volta subconcesse l'amministrazione dei quattro porti ad una compagnia commerciale diretta dal capitano Filonardi, la quale ebbe delegata dal governo anche l'amministrazione del protettorato della foce del Giuba ad Itala lungo la costa del Benadir, dove sono interposti i quattro porti zanzibariti (2).

Per esercitare i diritti concessile lungo tutta la costa del Benadir la Compagnia Italiana credette opportuno promulgare un regolamento unico tanto pei tratti di costa soggetti soltanto al protettorato quanto pei porti provvisoriamente amministrati dall'Ital a per concessione del sultano di Zanzibar. Questo regolamento amministrativo, che fu approvato dal nostro governo e notificato a Zanzibar dal R. Consolato e nel Benadir dalla Compagnia stessa, riserva al governo italiano il dominio delle terre incolte e senza proprietario e delle miniere, delega alla Compagnia il regolamento forestale, proibisce la tratta degli schiavi (3), riservando alla Compagnia il fissare delle norme per la gruaduale abolizione della servitù domestica, istituisce un registro per la trascrizione di tutti i titoli riguardanti la proprietà immobiliare; la giustizia sarà amministrata per gl'indigeni da *Cadi* nominati dalla Compagnia (i quali hanno anche le funzioni notarili) con appello al governatore della città più vicina e finalmente al gerente della Compagnia, e per gli europei dal gerente stesso, secondo le leggi in vigore nel regno d'Italia, seguendo le norme dei tribunali consolari; è proibita l'importazione, confezione e vendita d'armi da fuoco, salvi

(1) *Libro Verde*, p. 114-116.

(2) *Libro Verde*, p. 124 e 254.

(3) In tutti i territori protetti italiani lungo le coste dell'Oceano indiano vennero applicate le clausole di Berlino e di Bruxelles relative alla tratta, al commercio delle armi e delle bevande alcooliche, ed alla libertà del commercio. *Libro Verde*. Appendice XIII, doc. 101 a 115; pag. 253-276.

Digitized by Google

gli speciali permessi rilasciati dal gerente della Compagnia; vengono stabilite infine delle tariffe doganali (1).

Il 15 luglio 1893, essendo cessata la concessione per tre anni fatta alla Compagnia Filonardi e C., l'amministrazione del Benadir fu ripresa in mano del governo italiano, il quale nel 15 aprile 1896 aveva segnato coi delegati dei promotori della costituenda *Società anonima commerciale italiana del Benadir* una convenzione, che dovrà essere approvata con legge (2). Così, quando quest'approvazione sarà intervenuta (non oltre, si spera, la fine del corrente anno) anche l'Italia potrà fra i suoi possedimenti annoverare dei protettorati coloniali amministrati da una compagnia commerciale sul tipo tedesco.

Venezia, Agosto 1897.

(1) *Libro Verde*, doc. III, all. I., pag. 260-262.

(2) Vedi il testo di questa convenzione nella recente pubblicazione dei signori G. Errera e E. Alamanni. *Studi coloniali. La Compagnia commerciale per l'Eritrea.* Roma, Loescher, 1897; pag. 88-93.

Digitized by Google

IL DIRITTO E LE LEGGI CIVILI

DI VENEZIA

FINO AL DOGADO DI ENRICO DANDOLO

Il manoscritto conservato nella biblioteca di s. Marco in Venezia al numero CXXX della classe V latini arreca nuova e intensa luce sulla storia della legislazione e della giurisprudenza veneziana medioevale (1), permettendoci di ricostruire con sicurezza la genesi degli statuti pubblicati sotto il dogado di Jacopo Tiepolo il 25 settembre 1242 (2). L'importanza del prezioso manoscritto, appartenuto già probabilmente a qualche rettore della Dalmazia (3), fu ben compresa dal prof. Riccardo Predelli. Il quale volse tosto il pensiero a pubblicarne la prima parte, che, abbracciando gli statuti civili di Enrico e Raniero Dandolo con altri di Pietro Ziani e di Jacopo Tiepolo, è infatti quella che più desta e richiama la nostra curiosità e la nostra attenzione. Compiuta con tutta diligenza la copia diplomatica e preparata una serie opportuna di raffronti con taluni fra i più antichi manoscritti dello *statutum novum*, ebbe la bontà di pensare a me, come ad un possibile collaboratore giuridico nell'edizione da lui vagheggiata. Assumendomi l'impegno di coadiuvarlo, per

(1) Di esso diedi già qualche notizia nella nota su *Iacopo Bertaldo e lo Splendor consuetudinum civitatis Venetiarum* inserita nel *Nuovo Archivio Veneto*, XIII, p. I.

(2) E non il 6 settembre, come il MANIN e i più dicono. Lo statuto dice *die sexto exeunte* e non *intrante septembri*.

(3) Cfr. su ciò il PREDELLI nell'*Archivio veneto*, tomo IV, parte I.

Digitized by Google

quanto so e posso, nell'opera difficile, pensai tosto che a giudicare seriamente del valore e dell'indole delle leggi nuovamente ritrovate e a determinare quanto fosse dovuto ai singoli legislatori, quanto alle età precedenti era necessario rendersi almeno un po' famigliare la storia degli instituti, quali ebbero vita prima della codificazione. Le leggi infatti vanno sempre apprezzate in relazione ai tempi che le produssero; nè si può valutarne giustamente l'efficacia prescindendo da quelle altre fonti onde son chiarite le condizioni di fatto, cui avrebbero dovuto corrispondere. Talvolta il legislatore, seguendo il pensiero di pochi eletti, trascende la coscienza popolare e detta norme in pratica inosservate: più spesso l'opera sua riproduce imperfettamente il complicato intreccio della vita giuridica e di essa trascura importanti manifestazioni, le quali tuttavia perdurano e si svolgono sotto forma di consuetudini. Tali difetti, l'ultimo specialmente, sono tanto più gravi e spiccati agli inizi della legislazione scritta: lo statutario inesperto sa cogliere appena i lati più appariscenti dei rapporti giuridici, i più comuni o quelli intorno a cui le contestazioni riescono più aspre e frequenti. Perciò s'occupa più della procedura che del diritto per essa tutelato, più della forma che della materia. Nè diversamente accadde per gli statuti veneti, di cui spero prossima la stampa. Non tutte le consuetudini del dogado vi ebbero sanzione. Gran parte restò anzi in queste, come nelle leggi successive, incontemplata (1). E per ciò già il Bertaldo (2) scriveva in sul limitare del secolo decimoquarto non potersi le leggi com-

(1) Manin Daniele — *Della veneta giurisprudenza*. Venezia 1848, p. 19. Com'è noto il lavoro del Manin fa parte dell'opera *Venezia e le sue lagune* stampata a Venezia il 1847. Ebbe l'onore di una versione francese, opera di Edoardo Millaud, pubblicata a Parigi il 1867. Precede ad essa una prefazione che per lo storico del diritto ha un interesse affatto secondario.

(2) Cfr. Bertaldo. — *Splendor consuetudinum civitatis Venetiarum* ed. Schupfer, Bologna 1896 nella *Bibliotheca iuridica medii aevi* diretta dal Gaudenzi. L'edizione accuratissima, quale migliore non si po-

Digitized by Google

prendere senza la conoscenza delle consuetudini: sapeva ben egli quanto vasto fosse il dominio di queste in confronto al dominio delle norme scritte, e ci avvertiva non poter esser conoscitore vero del diritto veneto chi quelle trascurl. Riconstruire gli usi e le leggi vigenti fra le lagune nei rapporti privati prima della compilazione degli statuti è appunto lo scopo del presente lavoro, frutto di lunghe e pazienti ricerche.

Le quali mi lusingo non debban esser giudicate vane. Onde sgorgò il diritto di Venezia? Che relazioni ebbe col romano, col bizantino, col barbarico? Come e quando si formò? Quando trovò sanzione scritta? E per opera di chi? Son tutte domande queste, di cui nessuno può dissimularsi il peso, e che pure non ebbero sinora risposta o non l'ebbero soddisfacente. Nocque forse a Venezia l'aureola poetica onde la tradizione e il fascino dell'arte l'hanno perennemente avvolta. Quando pensiamo a lei ci par quasi di vederla fulgoreggiante sempre fra nimbi d'oro sì come la pinsero le fantasie ardenti e i pennelli magici di fortissimi artisti: abbagliati dallo splendore della sua storia esterna, amorosamente studiata da tanti illustri scrittori, ne trascurammo la storia intima.

La contemplazione degli effetti distrasse il nostro sguardo indagatore delle cause che quelli produssero. Che conosciamo noi della costituzione, dell'economia, del regime amministrativo, delle leggi di Venezia? Appena in questi ultimi tempi si nota fra noi e più in Germania un risveglio notevole in questi studi destinati a riconstruire le instituzioni, le abitudini, i costumi ed il pensiero del popolo veneziano (1).

teva attendere da così insigne maestro, è sussidio prezioso allo studio della legislazione e della giurisprudenza veneta del secolo decimoquarto Cfr. il mio scritto già ricordato.

(1) Avrò più volte occasione di ricorrere ai lavori dello Hain, dello Gfrörer, del Simonsfeld, del Claar, del Lenel, del Cecchetti, del Monticolo, del Pinton, del Predelli, del Molmenti, che sono tra i più egregi campioni di questo indirizzo.

Digitized by Google

E volli, forse troppo audace, misurarmi anch'io nel difficile arringo. Se è vero, pensai, che il diritto si foggia diversamente secondo il territorio, deve ben essere attraente, instruttivo il ricercare come fossero regolati i rapporti giuridici in questa Venezia per postura geografica così singolare. E mi parve opportuno coglierli appunto nel tempo in cui l'efficacia delle scuole romanistiche non s'era peranco ripercossa nella pratica e la consuetudine constituiva tuttavia la principale fonte del diritto.

È argomento quasi vergine, poichè non si può certo dar peso a lavori, come quello del Padrecca che, ricercando la genesi delle venete leggi, risale a Mosè, Solone, Licurgo, Platone e dimentica per tali origini remote, ipotetiche, direi quasi risibili, le cause prossime e reali (1). Manca quasi affatto una letteratura la quale serva di guida in queste ricerche già ardue per sè stesse. In generale dagli storici (neppure il Foscarini (2) e il Manin fanno eccezione) furono presi a punto di partenza gli statuti del Tiepolo, e il periodo nostro, pur così importante, venne appena accennato con poche e inconcludenti parole (3). Il Sandi solo se ne occupò diffusamente (4): ma purtroppo alla prolissità della trattazione non risponde

(1) Padrecca — *De iuris et legum venetarum origine.* Venetiis 1767. Cito appena la dissertazione storico e critico-legale del Negri (*Sopra la veneta giurisprudenza.* Padova, 1771) la quale è più che altro un'apologia degli statuti veneziani messi in relazione con le leggi di Roma.

(2) Foscarini — *Della letteratura veneziana.* Venezia 1854. Nel primo libro trovasi un accurato e geniale prospetto della storia della legislazione e della giurisprudenza veneta; è ancora la miglior guida in questo genere di studi.

(3) Un buon riassunto storico della legislazione di Venezia, si legge nel Pertile (*Storia del diritto italiano,* vol. II), e, corredato da nuove e sapienti osservazioni, nello Schupfer (*Manuale di storia del diritto italiano* II[a] ed. Città di Castello 1895).

(4) Sandi — *Principi della storia civile della repubblica di Venezia della sua fondazione fino all'anno 1700.* Venezia 1755-1772.

Digitized by Google

la bontà del contenuto (1). Alcune osservazioni argute, per quanto riguarda specialmente la procedura, offrono invece lo Hain (2) e il Monticolo (3); utili notizie si possono altresì raccogliere dai lavori del Galliciolli (4), dal Cecchetti (5), del Molmenti (6). Sono però frammentarie per lo più, nè sempre ben ordinate e sicuramente interpretate. Non io del resto m'illudo che a disgregamenti e lacune sia del tutto sfuggito il mio lavoro. É arte troppo difficile quella di saper dare a disperse notizie il giusto valore che hanno nel sistema naturale della vita giuridica; e, riunendo in una sintesi efficace gli sparsi frammenti, ricostruire gli instituti così come furono vitali. Forse neppure lo consentirebbero le fonti che in tale studio ci soccorrono.

Sono infatti più che mai scarse. È notissimo che le cronache medioevali, se pur talvolta rendono conto dei rivolgimenti politici, trascurano generalmente d'informarci intorno alle condizioni giuridiche dell'età descritta. I cronisti veneti non fanno eccezione, e, prescindendo dalla cronaca altinate (7), cui lo storico può davvero attingere preziose notizie, ben poco si ricava dalla cronaca del diacono Giovanni (8).

(1) E questa è la principale ragione per cui è poco citato e adoperato. Anche meno utile è per questo riguardo il Ferro — *Dizionario del diritto comune e veneto* Venezia 1778.

(2) Hain Arnold — *Der doge von Venedig seit dem Sturze der Orseoler bis zur Ermordung Vitale Michiels II* (1032-1172) Leipzig 1883.

(3) Monticolo — *La cronaca del diacono Giovanni e la storia politica di Venezia sino al 1009.* Pistoia 1882.

(4) Galliciolli — *Delle memorie venete antiche profane ed ecclesiastiche.* Venezia 1795.

(5) Cecchetti — *Il doge di Venezia.* Venezia 1864; *La vita dei veneziani fino al 1200.* Venezia 1870; *La vita dei veneziani fino al secolo XIII.* Veneza 1871 nell'*Archivio veneto*, II.

(6) Molmenti — *La storia di Venezia nella vita privata.* Venezia 1880.

(7) Pubblicata prima dal Rossi nell'*Archivio storico italiano* il 1845 (serie I, tomo VIII), fu ristampata nell'*Appendice* n. 19 dell'*Archivio* stesso e ultimamente con largo apparato dal Simonsfeld nei *Monumenta Germaniae historica*, Scriptores, XIV.

(8) Poco utile è ormai l'edizione dello Zanetti fatta a Venezia nel

Digitized by Google

dal *Chronicon gradense* (1), dalla *Historia ducum* (2), dal *Chronicon sancti Salvatoris* (3), da quello attribuito a Piero Giustinian (4) e degli scritti di Marino da Canale (5), di Andrea Dandolo (6), di Lorenzo de Monacis (7) e di Marin Sanudo (8). Della vecchia giurisprudenza appena offrono qualche notizia le dimenticate glosse agli statuti civili del Tiepolo (conservate nella biblioteca Quirini Stampalia (9), nel museo civico di Venezia (10) e nella biblioteca classense di Ravenna (11)) e lo *Splendor consuetudinum civitatis Venetiarum* di Jacopo Bertaldo, opere scritte in sul finire del secolo decimoterzo e al principio del decimoquarto. E, poichè delle leggi

1765: e lo studioso potrà solo valersi con profitto dell'edizione del PERTZ nei *Mon. Germ. hist.* Scriptores VI e di quella recente e accuratissima del MONTICOLO (*Cronache veneziane antichissime*, Roma 1891) nelle pubblicazioni dell'istituto storico italiano.

(1) Pubblicate dal PERTZ e dal MONTICOLO, — op. cit., vol. cit.

(2) Pubblicata dal ROSSI e dal SIMONSFELD. — op. cit.

(3) L'opera di Francesco de Grazia fu pubblicata a Venezia il 1766.

(4) Nel ms. marciano cl. X lat, n. XXXVI e in copia del secolo decimoquinto nel ms. CXXXVII della medesima classe.

(5) L'originale francese e una versione italiana trovansi nell'*Archivio storico italiano*, serie I, vol. VIII.

(6) Edita dal MURATORI fra i *Scriptores rerum italicarum*, XII. Mancando ancora un'edizione critica approfittai delle varianti raccolte dal SIMONSFELD (*Textvarianten zu Andrea Dandolo* in *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde* XVIII) e ricorsi nei casi dubbi al ms marciano latino 400 del catalogo Zanetti.

(7) SANUDO — *Vitae Ducum* in MURATORI — op. cit., XXII. Le opere più recenti, che mi sono state utili in qualche cosa, avranno indicazione ai loro luoghi nel corso del lavoro.

(8) La sua cronaca fu edita a Venezia il 1758.

(9) Nel ms. I, cl. IV.

(10) Nel ms. Cicogna, n. 1212.

(11) Nel ms. 246. Intorno a questi tre codici verte precisamente la mia nota *Su talune glosse agli statuti civili di Venezia composte nei secoli decimoterzo e decimoquarto* pubblicata negli *Atti del R. Istituto di scienze, lettere ed arti*, serie VII, tomo VIII, pp. 406 sgg. Di essi mi occupai, ma solo di sfuggita, pur nella notizia *A proposito di Riccardo Malombra* inserita nell'*Archivio giuridico*, vol. LV, fasc. 6.

Digitized by Google

anteriori al 1195 appena tre o quattro giunsero a noi, la principal fonte dovettero essere naturalmente i documenti pubblici e privati di quei tempi che, malgrado gli incendi e le dispersioni, si conservano tuttavia in buon numero. Molti furono pubblicati da eruditi scrittori (1), ma sono pochissimi tuttavia a paragone degli inediti. Il codice trevisaneo (2), le opere del Diplovataccio sulla storia veneta (3), il codice del piovego (4), i libri dei *Pacta* (5), le buste delle ducali, gli ar-

(1) Ricordo specialmente il Muratori (*Antiquitates italicae medii aevi*, Mediolani 1738-1742), il Lunig (*Codex Italiae diplomaticus*, Frankfurt und Leipzig, 1735), l'Ughelli, (*Italia sacra*, 1717-1722), il Corner (*Ecclesiae venetae antiquis monumentis illustratae*, Venetiis 1749), il Vianelli (*I Vescovi di Malamocco*, Venezia, 1790), il Gloria (*Codice diplomatico padovano*, Venezia 1877-1879 nei *Monumenti della Deputazione veneta di storia patria* ser. I, vol. II e IV), il Tafel e Thomas (*Urkunden zur älteren Handels-und Staatsgeschichte der Republik Venedig* nelle *Fontes rerum austriacarum* XII-XIII), il Romanin (*Storia documentata di Venezia*, Venezia 1854), il Baracchi (*Le carte del mille e millecento che si conservano nell'archivio notarile di Venezia* nell' *Archivio veneto* VI-XXII, il Bellemo, (*Il territorio di Chioggia*, Chioggia 1893) e, in varie opere, il Cecchetti, il Molmenti, il Monticolo, il Simonsfeld. Molto si può pure attingere dai *Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium*.

(2) L'apografo più vecchio e accreditato trovasi nell'archivio dei Frari in Venezia: di qui furono tratte, credesi, le copie esistenti alla marciana nei mss CLXXXI e CCCX, cl. X lat. Cfr. su di esso il Monticolo — *I manoscritti e le fonti della cronaca del diacono Giovanni* nel *Bullettino dell'Istituto storico Italiano* IX, p. 215 sgg., 291, sgg. 301 sgg.

(3) Cioè i trattati *De venete urbis libertate* e *De potentissima Venetiarum urbe deque etiam civitatibus, insulis et locis illustrissimo dominio subiectis* contenuti nei mss. marciani cl. XIV latini LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII. Di questa fonte, importantissima per la storia veneta come raccolta di documenti antichi, avrò occasione di occuparmi in altro apposito lavoro.

(4) L'originale trovasi nel museo civico di Venezia nel ms. Cicogna n. 2563. Io mi valsi dell'apografo esistente nell'archivio stesso del Piovego ai Frari.

(5) Cfr. su essi Tafel e Thomas (*Der Doge Andreas Dandolo und die vom demselben angelegten Urkundensammlungen Staats und Handelsgeschichte Venedigs*) e il Monticolo, op. cit., pp. 172 sgg.

Digitized by Google

chivi dei procuratori di s. Marco e specialmente quelli delle manimorte ne offrono a migliaia. Sono pel giurista una miniera inesplorata: quelle brevi scritture tornano di prezioso sussidio a ricostruire le condizioni sociali e politiche del tempo in cui furono redatte; dalle pergamene ingiallite e corrose par di raccogliere ancora i palpiti di una vita operosa che lungo corso di secoli separa dalla nostra.

Ma, prima di entrare nella descrizione di quelle, sembrami opportuno premettere qualche notizia sulle vicende della legislazione veneta medioevale, intorno alla quale rimangono tuttavia tanti dubbi e tante incertezze. Parmi questa una premessa necessaria alla ricostruzione materiale degli instituti. È vecchia disputa infatti se Venezia abbia avuto leggi proprie fin dagli inizi o se il primo corpo ordinato di esse derivi da Enrico Dandolo. Le risoluzioni date all'importante quesito furono assai disparate: e la mancanza di fonti sicure permetteva che gli autori si sbizzarrissero in ipotesi a loro piacimento. Tuttavia può dirsi dominante l'opinione del Foscarini, seguita poi da quasi tutti i successivi scrittori, secondo la quale il comune sarebbe stato dotato di statuti propri fin dai suoi inizi. Anche qui fu d'ostacolo a una conclusione veramente scientifica quella nebbia di poesia che offusca gli albori della storia veneta. La leggenda delle lagune non trovò ancora un Niebuhr audace che la demolisse per sostituirvi i risultati di un'indagine veramente positiva. Gli stessi scrittori che, come il Wüstenfeld (1), il Simonsfeld (2), il Monticolo (3), il Cipolla (4) analizzarono con sapiente scrupolosità il *Chronicon altinate*, sebbene qua e là offrano ricostruzioni nuove, non osarono alzare risolutamente il piccone della critica contro l'edificio leggendario da secoli

(1) Wüstenfeld — *Venetorum historia ab antiquissimis temporibus usque ad ducum sedem Rivoalti fixam deducta.* Gottingae, 1846.

(2) Simonsfeld — *Das Chronicon altinate*, München, 1878.

(3) Monticolo — *La cronaca del diacono Giovanni* già cit.

(4) Cipolla — *Ricerche sulle tradizioni intorno alle antiche immigrazioni nella laguna* nell'*Archivio veneto* XXVII-XXXI.

Digitized by Google

rispettato. E si continuò a credere che gli abitatori avventizi delle lagune accomunati dal caso si riducessero alla semplicità di un popolo nascente (1) e, come suol appunto avvenire nell'infanzia dei popoli, si governassero *solum ius naturae sequentes et aequitatem spectantes* (2). Ma tale opinione è fondata sul presupposto che Venezia, sorta a un tratto e quasi per caso, sia stata bruscamente scissa da terra ferma e abbandonata a sè stessa. Il che, se potè esser sostenuto per amor proprio nazionale come vivace reazione agli attacchi non troppo misurati mossi dal Welser all'originaria indipendenza dei veneti, nessuno vi può oggi credere. Le ricerche degli eruditi non permettono più di dubitare che le isole dell'estuario prima di essere asilo ai profughi incalzati dalle irruenti orde barbariche fossero abitate da popolazioni che dai municipî continentali dipendevano e avevano con loro comuni origini, tradizioni e diritto. Le sopravvenienti o erano romane anch'esse, o, se non erano romane, dovettero piegarsi agli usi ed al volere dei più. Le relazioni, che furono sempre attive tra Venezia e la terraferma pur quando in questa ebbero intieramente impero i germani invasori, lo dovettero dunque essere tanto più in sul principio. Nè la indipendenza dei veneti si affermò improvvisa: si venne invece a poco a poco stabilendo nel fatto, e per la incuria di coloro cui spettava l'alta sovranità, e per la fine arte con cui il popolo industre seppe approfittare d'ogni circostanza, d'ogni appiglio per allentare i propri vincoli di soggezione. Ma prima che questi fossero completamente sciolti dovettero passare dei secoli. Ond'è che le leggi dominanti la Venezia continentale furono senza dubbio quelle della Venezia nuova, la quale, nei primi tempi almeno, non aveva bisogno di sanzioni proprie. Al mutarsi dei rapporti giuridici bastava la pieghevolezza delle consuetudini.

(1) Cf Manin — op. cit., p. 5.

(2) È il detto col cardinale Valier citato dal Foscarini, op. cit., p. 15, nota 1.

Digitized by Google

Vi è nondimeno un cronista del secolo decimoquinto, Lorenzo de Monacis (1), il quale a Venezia attribuisce un corpo di statuti fino dal primo formarsi della città. Egidio Fontana, mandato proconsole a Venezia il 427, ne sarebbe stato autore. A lui attinse poi, aggiungendo nuovi particolari, lo Scardeonio (2), affermando che dal nome suo le norme da lui emanate sarebbero state dette *sanctio aegidiana*. La notizia nondimeno è più che sospetta; e già la combatterono nel secolo scorso lo Zuanelli (3) e il Sandi (4). Collegasi infatti a un altro leggendario racconto, secondo il quale Venezia, fondata da Padova, avrebbe da essa avuta la magistratura dei consoli (5). L'Egidio legislatore sarebbe anzi stato appunto fratello del console Gallieno Fontana. Non occorre insister molto: delle famose *constitutiones aegidianae*, che, giusta lo Scardeonio, avrebbero dovuto essere in uso ancora ai suoi tempi, nessun ricordo è rimasto in accreditate fonti; e l'esistenza loro è

(1) De Monacis — op. cit., p. 9: « Anno CCCCXXVII mittitur pro» consul Aegidius, frater Galiani de Fontana, qui diversos mores adveniен» tium in unam communxit consuetudinem et legem scriptam sub dicto » Aegidio ».

(2) Scaradeonio — *De antiquitate urbis Patacii* in Graevius — *Thesaurus antiquitatis et historiarum Italiae* IV, p. III, p. 304: « cum haud » multo post Athilae immanitatem confluere coepisset undique populus » ex vicinis oppidis ad incolendas insulas Rivoalti circumjacentes, missus » est eo vir sapiens Aegidius Fontana, Galliani Fontanae, frater, qui, ac» cepta iuris condendi potestate atque pro arbitrio statuendi quicquid » conduceret novae civitati et e republica fore putaret, veluti alter » Solon legislator, promulgavit de omnium consensu iustissimas et san» ctissimas leges, quibus cavit ut omnes circumjacentes insulae in unum » coalescerent corpus et sub una regerentur consuetudine atque iisdem » legibus viverent. Condidit ergo... municipalia iura admodum salubria » in quibus hoc sane atque praecipuum fuit religionis cultus atque iusti» tiae et aequitatis observantia. Haec sanctio usque in hodiernum diem » habetur in summa observantia et lex aegidiana appellatur. »

(3) Zuanelli — *Concordanza del diritto comune coi veneto*, Venezia, 1772.

(4) Sandi — op. cit., vol. I, P. I, pp. 340 sgg.

(5) Cfr. su essa il Wüstenfeld (op. cit., p. 17 sgg.) e Musatti — *Storia di un lembo di terra*, Venezia, c. 26 sgg.

Digitized by Google

anzi affatto esclusa dai documenti. Il racconto dello Scardeonio dovette essere dunque a parer mio suggerito da un esagerato orgoglio paesano e dal pregiudizio che un popolo non possa reggersi senza leggi scritte. Nè val la pena di confutarlo più oltre. Respingendo quella tradizione dobbiamo del pari metter da banda l'altra che parla di leggi composte da Maurizio doge (1). Derivò forse da ciò che un *Mauritius magister militum*, probabilmente lo stesso che pochi anni dopo fu tratto al dogado, ebbe col doge Paoluccio Anafesto conspicua parte nella conclusione dei trattati che stabilirono un *modus vivendi* fra la sorgente repubblica e il regno longobardo. Convien piuttosto prescindere dai diversi pareri manifestati sulla origine del diritto veneto, e, scevri di prevenzioni, scrutare i documenti del passato per strappar loro il segreto della vita giuridica di cui sono testimoni e indizi.

E dovremo anzitutto concludere che nei primordî della Venezia nuova, la quale dell' antica voleva e doveva custodire le tradizioni, dominarono, e non solo in via di consuetudine, le leggi romane. Le lagune, ripeto, furono infatti dapprima tutt'uno col continente, e venne malamente interpretata la famosa epistola di Cassiodoro (2), stilata giusta la retorica gonfia della antichità decadente, quando si volle da essa indurre l' indipendenza delle isole rispetto ai goti (3). È illusione il credere che gli abitatori avventizî delle lagune, *puri ac castitate pleni* (4), si venissero creando un diritto *ex novo* deducendolo dalla propria coscienza, (5) a

(1) Cfr. Molmenti — op. cit.

(2) Cassiodoro — *Variae*, XII, 24.

(3) Lo ammette p. es. ancora il Papadopoli — *Sulle origini della veneta zecca e sulle antiche relazioni dei veneziani cogli imperatori considerate dietro l'esame delle primitive monete*, Venezia, 1882, p. 11 e seguenti.

(4) Così il Bertaldo — op. cit., p. 8. Egli attinge evidentemente a una *legenda translationis corporis beati Marci.*

(5) Un tal concetto domina anche nell'altro scritto del Manin — *Sopra un antico codice di marina nelle Esercitazioni scientifiche e letterarie dell'Ateneo di Venezia* IV (1837).

Digitized by Google

mano a mano che i rapporti sociali rendevan necessaria qualche altra norma. Quanto di romano è passato nel diritto veneto non fu già, a parer mio, risultante di semplici tradizioni e reminiscenze educatrici ed ausiliarie del naturale sentimento del giusto (1): ma lo ius romano fu veramente la base su cui tutto l'edificio giuridico veneziano ebbe a posare, non senza intrusione di qualche elemento straniero. Voler ridurre a stretti confini l'efficacia di quello perchè non ebbe in Venezia autorità di legge è un grosso anacronismo: è riferire a tempi antichi un sistema che solo potè esistere quando i veneziani riuscirono ad avere un corpo proprio di leggi. Più addietro si risale e più efficace e viva si trova infatti l'azione delle leggi romane. Prettamente romana, più che non lo fosse nella stessa Ravenna, è qui la redazione dei documenti (2); nè mancano tracce di diritto pregiustinianeo, che avranno il voluto risalto a suo luogo. Ma v'ha di più. Nelle carte di donazione, il cui formulario risale senza dubbio all'ottavo secolo e probabilmente deriva da tempi molto più remoti, trovasi la formula assai significativa: *in legibus piissimorum augustorum dominorum nostrorum cautum atque preceptum est ut quod semel datum vel donatum fuerit nullo modo revocetur.* Nè più nè meno di quel che si dicesse nella imperiale Ravenna. Ben è vero che in tempi più recenti la formula apparisce alquanto modificata corrispondentemente alle condizioni politiche nuove, in cui il comune veneziano, aspirante a indipendenza, venne a trovarsi dopo il decimo secolo Incominciò dallo sparire il *dominorum nostrorum;* poi cadde anche il *piissimorum augustorum*, e da ultimo non rimase che l'*in legibus.* Noi però, che conosciamo la formula più completa e antica, talvolta ripetuta ancora per intero da qualche notaio, non la giudicheremo,

(1) Cfr MANIN — op. cit., loco cit.

(2) Il documento veneziano meriterebbe uno studio a sè. Per ora non abbiamo che le osservazioni del FICKER (*Forschungen für die Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck 1868-1874) e del BRUNNER — *Zur Rechtsgeschichte der romischen und germanischen Urkunden*, 1880.

Digitized by Google

come l'Hain (1), allusione a leggi proprie dei veneti: si allegavano invece con sicurezza le romane (2). Un tal passo indarno si cerca letteralmente nella compilazione giustinianea: ma la massima vi si trova affermata in più luoghi (3). E, poichè in tanta penuria di documenti espliciti nessun indizio si deve lasciar sfuggire, e, mancando i contemporanei, è forza affidarsi ai più accreditati fra i documenti posteriori, allegherò pure la dichiarazione del doge Giovanni Dandolo, il quale, raccogliendo in succinta compilazione gli statuti sparsi prima in nove volumi, osserva: *ad iustitie observantiam et doctrinam leges sunt edite ab antiquo et successivis temporibus condita sunt statuta, quibus homines ad bone operacionis exercitium et ad vite eorum comoda regerentur* (4). Anche in Venezia il nome di *leges* pareva addirsi appena alla maestà delle norme romane! Che queste avessero imperato pur nel Veneto era dunque tradizione diffusa, confermata ancora nel *Liber Communis* (5) e in Jacopo Bertaldo, il quale accenna esplicitamente come fossero in Venezia gli *iura communia et leges non a grecis, sed a latinis consuetudinibus derivata* (6).

Le invasioni barbariche strinsero poi Venezia all'oriente, e per lungo tempo le isole dell'estuario *in devotione imperii illibatae perstiterunt* (7). Le fogge e l'arte bizantina signoreggiavano in Venezia: parole elleniche entravano nel linguaggio comune: anche il diritto non poteva sfuggire all'efficacia delle leggi greco-romane, se pure queste non domi-

(1) Cfr. HAIN — op. cit., p. 75, n. 2.

(2) Il che ora nota anche il LENEL — *Die Entstehung der Vorherschaft Venedig an der Adria mit Beiträgen zur Verfassungeschichte*, Strassburg 1897, p. 122, nota 6.

(3) Il Lenel cita le Instituzioni (II 7, 2). Ma più probabilmente si accenna nei documenti a constituzioni imperiali: puoi vedere nel medesimo senso la c. 10 C. VII, 55.

(4) Cfr. il libro *Fractus*, pref.

(5) Cfr. la prefazione.

(6) BERTALDO — op. cit., p. 32.

(7) DANDOLO — op. cit., c. 150.

Digitized by Google

narono effettivamente nelle lagune come ritiene lo Gfrörer (1) Era del resto una vecchia idea; il Sandi (2) stesso aveva pensato che, come a Ravenna e nel mezzodì d'Italia, i *Basilica* avessero imperato nella Venezia. La sua fu per verità semplice congettura, timidame..te esposta, ma potrebbe aver riprova in un diligente esame delle instituzioni giuridiche qui vigenti. Tanto più che spesso gli imperatori la facevano da padroni e imponevano la volontà loro al doge e al popolo veneto, ai greci strettamente legato per relazioni di commercio. È noto come la legge del 971, con cui si proibiva il commercio delle armi con i saraceni, fu deliberata appunto per coazione degli ambasciatori di Giovanni, Basilio e Costantino imperatori, *terribiliter minantes ut naves cum hominibus et sumptis cremare facerent* (3). Tracce di quest'influenza bizantina avrò più volte a ricordare nel corso del lavoro: ma a prova di essa mi par opportuno ricordare fin d'ora le parole del Bertaldo esser state *omnes consuetudines venete.... a grecorum fontibus derivate, que cotidie assiduis actibus observantur, videlicet vadimonia mulierum, subscriptiones, forme sententiarum, que loquuntur in tercia persona per modum breviarii testificacionis, et alia multa sine dubio* (4). Tanto n'era egli convinto che in oriente cercava persino l'origine di instituti da Venezia tolti certamente agli usi germanici vigenti in terra ferma!

Poichè v'ha molta esagerazione nel concetto di quegli storici, i quali reputano Venezia rocca inespugnata del romanesimo, chiusa a qualunque influenza barbarica (5). Que-

(1) Gfrörer — *Storia di Venezia dalla sua fondazione fino all'anno 1084*, vers. Pinton, Venezia 1878.

(2) Sandi — op. cit., P. I, vol. I.

(3) Cfr. Romanin — *Storia documentata di Venezia* Venezia 1853, I doc. IX, p. 373.

(4) Cfr. Bertaldo — op. cit. p. 52.

(5) Lo sostenne già p. es. il Romanin — *Ueber eine bestrittene Urkunde Lothars* nei *Sitzungberichte der phil. hist Classe der wien. Akademie der Wissenschaft*, XI, p. 712 sgg. 1853).

Digitized by Google

sta dovette invece farsi presto e fortemente sentire. La maggior parte delle immigrazioni, come quelle che vennero giù da Oderzo ed Aquileia, ebbero luogo in fatti quando già la dominazione longobarda s' era da lunga pezza affermata sul continente (1). Che più ? Talune fra le principali famiglie di Venezia vivevano, fuori delle lagune, a legge longobarda, i Candiani, per esempio, e i Falier, che alla repubblica diedero buon numero di dogi.

Non vo' dire che quella dominasse direttamente sulle isole dell'estuario, ma vi penetrò forse per vie indirette in ragione della frequenza e dell'importanza dei rapporti intercedenti fra i due popoli. Probabilmente non vi furono estranei i trattati fra i dogi e i re longobardi, iniziati da Liutprando: già il Kohlschütter (2) e il Fanta (3) hanno messo in luce quanta parte abbiano in questi le norme dettate da Rotari e da Liutprando stesso. Le leggi longobarde correvano poi certo per le mani dei veneziani. Un documento dalmato del 1075 (4), ricordando la pena della morte e della confisca minacciate a chi avesse ricettato un nemico, citava la *romanam legem quae in presenti pagina scripta esse videtur in IV capitulo eiusdem legis.* Non si pensi alla legge giustinianea: si tratta proprio e unicamente dell'*Edictum regum longobardorum* (5). E l'efficacia di questo e degli usi germanici si

(4) E forse i barbari stessi vennero tra le lagune. Il cronista Marco (c. 14) ci narra appunto che i coloni di Equilio e di Caorle erano tali che non si poteva *nihil de sensu, neque de intellectu sive de locutione, tamquam inlaqueatis bestiis, adaudire.* Cfr. le osservazioni del Rossi nell'*Archivio storico italiano* (1845) VIII. p. 775 sgg.

(2) Kohlschütter — *Venedig unter Peter Orseolo II.* (991-1008) — Göttingen 1868, Exk. II, p. 80 sgg.

(3) Fanta — *Die Verträgen der Kaiser mit Venedig bis zum Jahre 983* nei *Mitteilungen des Instituts für österreisch. Geschichtsforschung*, Ergänzungband I (1885).

(4) Cfr. Romanin — op. cit., I doc. XVIII; Tafel e Thomas — op. cit., doc. XXI

(5) Cfr. l'edizione Padelletti nelle *Fontes iuris italici medii aevi* (Torino 1877) p. 40. Di ciò non s' accorse lo Gfrörer (op. cit., 327),

Digitized by Google

manifesta non solo nella procedura giudiziaria, che tende sempre con maggior forza all'uniformità, ma nella costruzione stessa degli instituti, specialmente per quanto riguarda la proprietà, il diritto di famiglia, le obbligazioni. Anche i nomi sono penetrati e rimasti in uso fra le lagune: nelle carte e sugli statuti, accanto ai romani corrispondenti, troviamo frequenti quelli di *allodium*, *morgengab*, *vadia*, *crosna*, *wiffa*, *launegild*.

Ed è probabile per non dir certo che in Venezia abbiano avuto autorità anche i capitolari carolingi. Un indizio fortissimo; se non addirittura una prova inconfutabile, ci offre il *Chronicum altinate*. Esso c'informa infatti che ai tempi di Beato ed Obelerio dogi il ladro era punito la prima volta con l'avulsione di un occhio o col taglio della mano, la seconda con l'accecamento completo, la terza con la forca (1). Già il Simonsfeld l'ha notato: la rigida norma è derivata dal capitolare pubblicato ad Haristall il 779 (2). La influenza delle leggi carolingie sul diritto penale di Venezia risulterebbe del resto anche solo dalle *promissiones de maleficio* (3). Ma v'ha di più: lo stesso *Chronicon altinate* ci avverte esplicitamente che i tribuni *de romana autem sive de salica traxerunt legem* (4). L'affermazione del cronista, di

che invece vi si fondava erroneamente per provare come Venezia seguisse il rifiorire del diritto romano avveratosi in terra ferma: nè lo avvertirono altri storici per quanto io so.

(1) Cito l'edizione del SIMONSFELD a p. 36: «... cuius terra non furtum, non latrocinio, nullus detentus erat. Sed si illorum fuisset frater quod ad illorum esset dicentem quod iste est malefactor et consciliator et duos fuisset venerabiles peribendi testimonium: nichil enim eum erunt observantem, sed statim illum unum oculum illius vulserunt aut manu illius inciderent. In secunda enim declarata culpa alium oculum et si in tercia inventus fuerit suspendetur.»

(2) Dal cap. 12.

(3) È quello ch'io mi sforzai di provare in un lavoretto sul diritto e le leggi penali di Venezia prima del secolo decimoterzo, che è ormai pronto per la stampa.

(4) Loco cit.

Digitized by Google

poco posteriore all'età descritta, è degna di fede. Erano i tempi, in cui Obelerio e Beato si accordavano coi monarchi di Francia per afforzarsi contro l'impero d'oriente, e quelli aspiravano a consolidare la loro supremazia sulle lagune fossanche a forza d'armi. La storia di quel periodo è più che mai torbida e confusa, ma la dipendenza temporanea di Venezia dall'impero occidentale ha nel passo citato un forte indizio che, unito agli altri, già accuratamente raccolti e illustrati da insigni scrittori, acquista un'importanza gravissima, quasi decisiva. E un'altra osservazione mi sembra di poter fare senza, come direbbe il buon Odofredo, fabbricar castelli in Spagna. Dubito che sotto la *lex romana* si celi anche qui l'editto longobardo. La cronaca altinate è fra le poche dell'alto medioevo, la quale faccia menzione dell'opera legislativa di Giustiniano che *legem romanam instituit* (1). Ma già il Conrat nella sua *Geschichte des römischen Rechts im früheren Mittelalter* ritenne che la notizia fosse derivata di seconda mano da altri anteriori cronisti. Infatti quello che nella *lex romana* doveva esser contenuto ha poco di giustinianeo e poco di romano. Piuttosto ha del barbarico. Ma lasciamo la parola al cronista, che, sebbene il più delle volte in tanta rozzezza di forma e di stile non permetta al lettore di poter capire quello ch'ei volesse significare, qui è abbastanza chiaro: *in omnique altercacione iuxta positione per consuetudine investigaverunt ab omni illorum antiquitate de omnibus placitis, que per cartulis cyrographorum sive pro memoria retinente, que memorialis apelantur, sive per manifestationes sive per testimonii testamenti, sive per breve recordacionis vadimonium dantem et fideiussorem eis recipientem, breviarii apelatur, ceteri autem cartulis seu et placitis* (2). Nè diversamente si spiega il cronista Marco che certamente attinse dall'altinate: *De romana autem sive de salica traxerunt legem: in omnique altercatione iusta positionem per*

(1) A pag. 16.
(2) Chron. altin., p. 36

Digitized by Google

consuetudinem investigaverunt ab omni illorum antiquitate de omnibus placitis, que cartule chyrographorum sive memoriales appellantur, sive per manifestationes, sive per testimonium testamenti, sive per brevem recordationem per vadimonium et fideiussores eis recipientem: breviarium appellatur (1).

Nè è da credersi, che all' azione del feudalesimo o alle idee e condizioni ond' esso originò Venezia sia pienamente sfuggita, malgrado le concordi tradizionali affermazioni degli scrittori. Chi non s'arresti alla superficie delle cose ne rimane persuaso. Certo l' influenza di esso si fece più fortemente sentire nei rapporti pubblici; ma pur nei privati se ne può scorgere qualche traccia, nel colonato specialmente. Anche la parola *feudum* non rimase estranea alle lagune, e noi la troviamo usata, per esempio, in un documento chioggioto del 1164 nel quale si fa cessione d'una terra *ad fictum nomine feudi* di due anfore di ottimo vino (2). È certo però che nelle lagune il feudalesimo non riuscì ad attecchire in tutta la sua pienezza.

Piuttosto, per completare il cenno dei diritti che, se anche non ebbero valore effettivo di legge, tuttavia per mezzo delle consuetudini esercitarono qualche efficacia sulle instituzioni venete, ricorderò i canoni e i decreti pontificî. L'autorità di questi poteva esser fatta valere indirettamente per mezzo dai vescovi e prelati, nella concione partecipi della vita politica e legislativa dello stato. Di certe leggi si capisce che la chiesa fu inspiratrice (3): e non mancano documenti in cui la

(1) Ms. marc. cl. XI it. n. CXXIV c. 37. Cfr. *Archivio storico italiano* (1845), VIII, p 783.

(2) Cfr. Cecchetti — *La vita veneziana nel 1200* nell' *Archivio veneto* II. p. 99.

(3) Così nella legge del 971, che vieta la vendita di materiale da guerra ai saraceni, si rivela dalle parole: *magnum certissime esse peccatum scimus tale adiutorium pagane genti prebere, que cum eo superare vel nocere valeant christianos.*

Digitized by Google

sacrorum canonum auctoritas sia esplicitamente allegata (1). Qualche valore ha anche la testimonianza del Bertaldo, sebbene egli esageri affermando che i *seniores veneti.... sua puritate sequebantur sacras leges in suis actionibus racionabiliter et attente* (2). Vero è che i confini fra l'autorità ecclesiastica e laica erano ben delineati fin dai primi tempi, e che quella, cui restava il regolamento del matrimonio, non avrebbe potuto arrogarsi indebite ingerenze. La sanzione ecclesiastica rimaneva distinta dalla civile: entrambe battevano la propria via.

6. Ci sono così noti gli svariati fattori, che, affinati e fusi nel crogiuolo delle consuetudini, diedero nascimento e vita al diritto veneto. Poichè anche in Venezia, come in tutta Italia (3) e nella Francia stessa, alla varietà delle leggi successe un periodo in cui quelle furono sopraffatte dalle consuetudini. In Venezia v'è però questo di speciale che, accanto al costume, le leggi fatte per altri tempi e altre condizioni, in gran parte disusate e manchevoli, non ebbero più autorità di sorta. L'*usus patriae*, di cui già si trova menzione nel decimo secolo (4), le soppiantò interamente e dominò infine da solo. Se il diritto romano durò qui, come nel mezzodì d'Italia e in generale ne' paesi nostri soggetti alla dominazione bisantina, ciò avvenne appunto sotto

(1) Nella legge del 960 sul commercio degli schiavi con l'oriente, di cui parlerò di proposito più sotto.

(2) Bertaldo — op. cit., p. 8. La sua notizia sembra però una semplice induzione desunta dal fatto che *de ipsis legibus in suo statuto veteri fit mentio specialis in pluribus locis.*

(3) Cfr. Pertile (*Storia del diritto italiano*, Torino 1795, p. 387 sgg.), Schupfer (op. cit., p. 140 sgg.), Calisse (*Storia del diritto italiano I.*, Firenze 1891, p. 141 sgg.), Salvioli — *Manuale di storia del diritto italiano*, Torino, 1893, p. 76 sgg.

(4) Nella quietanza di Gualdrada del 25 ottobre 976, che si può veder pubblicata in Ficker, *Forschungen für Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck 1874, IV, c. 29.

Digitized by Google

forma di consuetudine: e quella parte che di esso rimase non restò naturalmente pura. Le sentenze dei giudici, informate sopra tutto all' equità, si transmisero per tradizione: si ebbe così un uso giudiziario allato a quello che sgorgava *ipsis rebus dictantibus* dalla coscienza del popolo (1). Ed è notevole un'altra particolarità. La territorialità del diritto, che tanto penò ad attuarsi sul continente, si trova in Venezia affermata fin nelle età più remote cui giungano i documenti a noi conservati. Qui non troviamo professione di leggi; i Candiani viventi a legge longobarda nel padovano erano soggetti nè più, nè meno degli altri all' uso comune. Non voglio dire che qualche professione di legge non si trovi pur segnata con la data di Venezia (2). Ma, si noti, non proviene da persone e da notai veneziani; i disponenti e il notaio sono stranieri.

7. Col secolo nono incominciò per Venezia un periodo nuovo. Fattasi consciente della propria forza nella lotta coi Franchi che, vincitori dovunque, non seppero tuttavia domare i pochi e risoluti abitatori delle lagune, anelò ad affermarsi indipendente e libera anche di fronte all' impero d'Oriente, cui i trattati dell' 803 e dell' 812 l'avevano assegnata. Allora battè moneta, fece guerra in proprio nome e si arrogò insieme, ciò che più importa a noi, l'autorità di far leggi. Le quali però non rispondevano più al rigido concetto romano, per cui la legge traeva la forza obbligatoria da sè stessa o dallo *ius maiestatis* dei governanti: si avvicinavano piuttosto agli *ewa* e ai *pacta* germanici, prendendo valore da una promessa, corroborata da stipulazione penale e giuramento, della parte cui incombeva l'osservarla. Ciò si palesa anche nel nome di *promissio*, che è generale alle norme giuridiche de' veneti antichi. E la *promissio* era poi di

(1) Lo Hain (op. cit.) suppone che la *lex* citata nei documenti fosse appunto la consuetudine giudiziaria desunta dai protocolli dei giudici.

(2) Cfr. Gloria — *Codice diplomatico padovano*, doc. 1499, 1593, 1514, 128, 35, 14.

Digitized by Google

due specie; poteva essere un impegno che il doge ó l'autorità suprema del governo assumeva verso il popolo (avendo talvolta aspetto di comando, dicevasi anche, più raramente, *constitutio*, *statutum*) o essere per lo contrario un impegno preso dal popolo verso il doge. In ambi i casi la validità della legge dipendeva dalla *collaudatio populi*: e le forme erano le stesse, quali si usavano nelle altre deliberazioni che riguardassero pubblici interessi. Dopo la data e una breve arringa introduttoria sui motivi della legge seguivano le disposizioni prese, e contro i transgressori si fissava una sanzione, che nel maggior numero dei casi rappresentava quasi una stipulazione penale da soddisfarsi qualora venissero meno alla convenzione giurata. Chiudevano il documento le firme delle parti contraenti, del doge cioè e di un numero vario di cittadini, rappresentanti la concione. Il documento era da ultimo autenticato dal notaio con la forma di *roboratio* e *completio* solitamente usata nelle *notitiae privatae*.

Di siffatte leggi alcune ci son rimaste intere; d' altre serbarono notizia i cronisti. Il maggior numero si riferisce ad oggetti attinenti al diritto pubblico. Ricordo specialmente quelle prese sotto il dogado di Angelo Partecipazio [814-820] (1) e di Pietro Candiano [971 luglio] (2), che proibivano il commercio coi saraceni per quanto risguardasse armi od altro che potesse servire a imprese militari contro i cristiani: quella

(1) Dandolo — *Chronicon*, ed. Muratori, p. 167: « Leo cum filio, imperatores augusti, edictum proposuerunt ne quis in Syriam vel Aegiptum accedere auderet, quod catholici duces Venetiarum approbantes subditis suis pariter inhibuerunt ». Cfr. pure Tafel e Thomas, op cit., doc. VII, p. 5.

(2) Trovasi il nostro documento nel codice trevisaneo c. 48. Fu pubblicato dal Romanin (op. cit., p. 373 sgg.) e da Tafel e Thomas (op. cit., doc. XIV, p 25 sgg.) Ne parlano, valutandone giustamente l'importanza, il Lebret (*Staatsgeschichte der Republik Venedig*, I, p. 148), il Marin (*Storia civile e politica del commercio dei veneziani*, II, p. 9), l' Heid, *Le colonie commerciali degli italiani in oriente nel medioevo* vers. Muller, Venezia 1868, II, p. 169.

Digitized by Google

del febbraio 997, con cui, dogando Pietro Orseolo II, si volle impedire con gravissime pene (20 lire *auri obrizi* o la morte) qualsiasi tumulto fatto armata mano nel palazzo ducale (1); quella importantissima del 1032, presa sotto il governo di Domenico Flabanico, intesa a regolare l'elezione del doge vietando le colleganze nel trono e la designazione del successore (2); la promissione del maleficio del doge Orio Mastropiero del 1181 (3) e l'altra legge dallo stesso doge emanata l'agosto 1185, comminante pene gravissime a chi senza ragionevoli motivi entro il terzo giorno non avesse assunto l'ufficio cui fosse stato eletto (4). Pur non mancano norme di diritto civile. Primo in ordine di tempo ci si affaccia il decreto dell' 876, con cui si vietò il commercio degli schiavi in oriente, colpendo di forti pene i contrafacienti (5). Sembra tuttavia che disposizione così rigorosa e troppo lesiva all' interesse de' mercanti veneti non avesse molta efficacia in togliere l'immorale ed esecrato costume: anzi *de gravitate maligni et invidi hostis ista constitutio corrupta*

(1) Trovasi il documento nel cod. trevisaneo, c. 123 e in DIPLOVATACCIO. — *De venetae urbis libertate* al privilegio 189. Lo pubblicò il ROMANIN (op. cit., pag. 385)

(2) Cfr. DANDOLO, — op. cit., c. 242, p. V.: *His diebus reperitur statutum ut dux creandus consortem vel successorem non faciat, nec fieri permittat eo vivente, quod salubre decretum usque ad presentia tempora perseverat. Decretum de conduce seu successore non creando sub hoc duce statutum est*

(3) Il ms. si trova all'archivio dei Frari nella b. 5 delle *Ducali*. Fu edita per cura di EMILIO TEZA a Bologna nel 1863.

(4) Si trova all'archivio dei Frari nelle *Ducali* b 5.

(5) Cfr. DANDOLO — op. cit., p. 186: « mercatores Veneti lucri cupidi » a piratis et latrunculis mancipia comparabant et transfretantes de eis » commercium faciebant. Cui manifesto facinori duces (Orso, I, Giovanni » Partecipazio) obviare dispositi una cum clero et populo Venetiarum pie » decreverunt ne quis de mancipiis commercium faciat vel in navibus » recipiat imponentes graves paenas contrafacientibus ». Non è di Orso Ipato (dal 726 al 742) come scrissero il GALLICCIOLLI (op cit. III, 884) e il VALSECCHI, loc. cit., nell'*Archivio Veneto* XIII, p. 112).

Digitized by Google

extitit et transgressa (1). Perciò nel 960 Pietro Candiano IV, da un anno appena doge, col patriarca, i vescovi, il clero e il popolo delle lagune, dovette rinnovare la constituzione precedente aggravando le pene ai transgressori. Per motivi politici nella stessa legge proibivasi che i mercanti veneziani portassero in Grecia lettere dalla Lombardia e dalla Germania. Abbiamo quindi notizie abbastanza particolareggiate intorno alle constituzioni di Domenico Morosini (1148-1156) che si proposero specialmente di regolare il sistema delle prove e il regime dotale (2). Nel 1173 poi

(1) Il documento trovasi ms nelle *Ducali* b. I presso l'archivio dei Frari, nel cod. trevisaneo, c. 75 e in DIPLOVATACCIO (op. cit., priv. 189) Lo pubblicarono il LÜNIG (*Codex Italiae diplomaticus*, IV, 1522), l'UGHELLI (*Italia sacra*, ed. 2, V. p. 1210), il GALLICCIOLI (op. cit. lib II, § 863), il ROMANIN (op. cit., p. 370). TAFEL e THOMAS (op. cit., doc. XIII, p. 17). Si veggano anche le osservazioni che fanno sul nostro documento gli autori citati e il LAZARI (*Del traffico e delle condizioni degli schiavi a Venezia nel tempo di mezzo*, 1862, est. dalla *Miscellanea di storia italiana*, vol. I) TAFEL e THOMAS (op cit., doc. XII, p. 15) credettero all'esistenza di un'altra legge proibitiva del commercio degli schiavi del giugno 945 fondandosi su una nota del ms. marciano, cl. XIV, cod. XXXIX dove è detto: » 945 giugno: *Giovanni Molino sottoscrive con altri del cons. dil comun di Venetia un decreto che proibisce la mercantia dei sciavi ed il portar lettere hinc inde di Levante in Ponente senza il pub. consenso* ». Poiché il contenuto del documento e l'indicazione del mese, coincidono con quelli della nostra legge ov'è appunto ricordato lo *Joannes da Molino*, credo che si tratti precisamente di questa e che la diversa designazione dell'anno dipenda dall'aver sbagliato nello interpretare l'indizione attribuendo il documento alla indizione precedente alla vera. E questa deve essere pur stata l'opinione del GALLICCIOLLI (op. cit. lib. II, p. 131, § 565) come lo è certamente del PINTON *La storia di Venezia di A. F. Gfrörer* in *Arch. Ven.* XXV, p. 312 e XXVI pp. 331 sgg. La legge fu presa.... « residente Petro duce Candiano una cum domino » Bono egregioque patriarcha et cum venerabilibus episcopis et primatibus » nostris in publico palatio ». Firmarono il doge, il patriarca di Grado, i vescovi di Olivolo, Torcello e Eraclea e 65 altri: rogò Domenico prete e cancelliere *ex mandato domini Petri ducis*.

(2) DANDOLO, op. cit., col. 286: « Hic dux (Domenico Morosini) iu- » dicio iudicum et populi collaudatione utiliter statuit, quod nullius » testimonium dicentis aliquem recepisse super bonis suis recipiatur nisi

Digitized by Google

Sebastiano Ziani pubblicò il suo calmiere e, instituendo i giustizieri, con cura sapiente testè illustrati dal Monticolo (1), dettò norme notevolissime concernenti l'ufficio loro e le materie di loro competenza (2). Nè ci son note altre leggi di carattere privato che risalgano a tempi anteriori al dogado di Enrico Dandolo. É bensì vero che tra le *leggi, ordini et decreti di diversi consigli di Venezia nelle materie civili dall' autentico estratti* e per la prima volta aggiunti al *Novissimorum statutorum ac Venetarum legum volumen* stampato il 1729 sono allegate due parti con la data del 26 settembre 1041 e dell'8 marzo 1047 (3), ma in tali indicazioni vi è manifestamente errore. L'una esce infatti dal consiglio dei pregadi che, instituito nel 1229, ebbe autorità legislativa solo al finire del secolo decimoquarto (4); l'altra accenna già ai *loci a terra de novo acquisiti*, il che farebbe conchiudere a un'età anche più recente. Le due parti, di cui ci occupiamo, sono poi certamente del 1401 (5) e del

» cartam ostenderit, excepto socero si nurum receperit in domum suam. » Item nullius testimonium ad vadimonium comprobandum valeat nisi » infra VIII die in curia praesens dixerit se in patria fuisse. Item » quod scrinium, idest res que hodie portantur in cofanis alicuius foeminae, » non debeat esse maioris pretii librarum quinquaginta Venetiarum, et » si plus fuerit, nil ultra exigatur. Item nullius testimonium valeat nisi » vocatus fuerit ab utraque parte, exceptis de fortiis, de furto et vadi- » monio ». Vedi le osservazioni dell'Hain (op. cit., p. 71) Il cronista Giustinian (ms. cit. c. 66) dice soltanto che: *hic dux iudicio iudicium et populi collaudatione statuti optima plura capitula fecit.*

(1) Monticolo, *L'ufficio della giustizia vecchia a Venezia dalle origini fino al 1330* nella *Miscellanea della R. deputazione veneta di storia patria*, XII, Venezia 1893.

(2) La legge *de edulis vendendis*, il cui originale si trova all'Archivio dei Frari nella busta 6 dalle ducali, fu pubblicata dal dott. Candido Trevisanato nel *Programma della scuola di paleografia di Venezia*, Venezia, 1862, p. 18 sgg e più correttamente dal Monticolo, op. cit., p. 81 sgg.

(3) Cfr. p. 221.

(4) Cfr. i capitoli primo e terzo del mio lavoro: *Il senato veneziano.*

(5) Cfr. il registro XLV *Senato terra*, c. 112.

Digitized by Google

1407 (1), chè appunto in questi anni le troviamo riportate nei registri ufficiali come proposte e deliberazioni nuove.

Ma forse Venezia non ebbe anche prima del secolo decimoterzo un vero corpo di leggi civili ordinato e completo? Il *parvum statutum* che gli antichi veneziani *puri ac castitate pleni* seguivano *racionabiliter et attente e in scriptis habebant* (2), fu proprio quello del Dandolo? O il Bertaldo, onde togliamo siffatta notizia, alluse a statuti già prima esistenti? A una risposta affermativa ci indurrebbe senz'altro l'opinione comune: se badassimo al Foscarini (3) e al Manin (4) prima di quelle vi sarebbero state tre altre collezioni. Ma poichè oggi la tirannia della *communis opinio* è fortunatamente scossa e, come si vagheggiava nei tempi migliori delle nostre università medioevali, la *sententia magistri* ridivenne *tantum probabilis*, sarà lecito a me il dubitarne. Anzi tutto su quale fondamento è poggiata? Eccolo. Una cronaca vetusta e autorevole narrava che ai tempi di Jacopo Tiepolo: *el fo conzado lo statuto et li ordini et leze de Veniexia et fo la quinta fiada* (5). Non avendosi notizia di correzioni o aggiunte agli statuti di Enrico Dandolo prima che il Tiepolo stesso si fosse proposto di ordinare le patrie leggi, si può spiegare l'illazione che già avanti il 1195 vi fossero state in Venezia tre redazioni di statuti. Ma non era punto rigorosa. Non si pensò infatti che da quell'anno al 1242 potevano esservi stati altri legislatori e che i medesimi legislatori potevano esser tornati più volte sull'opera loro. Andrea Dandolo avrebbe fornito nella sua cronaca validissimi argomenti in favore di questa ipotesi (6); ma fu trascurato.

(1) Cfr. il libro *Leona* del maggior consiglio, c. 162 t. L'errore appariva del resto già corretto nell'indice cronologico delle leggi premesso al volume.

(2) Bertaldo — op. cit., p. 8.

(3) Foscarini — op. cit., p. 17.

(4) Manin — op. cit., p. 5.

(5) Ricordate dal Foscarini — op. cit, p. 17, nota 1.

(6) Parlando infatti di Pietro Ziani ci avvertiva che nel 1223 *statuta de venditione possessionum ad usum nozum laudabiliter edidit.*

Digitized by Google

E a torto: oggi il ms. marciano, di cui ho fatto notar l'importanza, ci pone sott'occhio tutte le redazioni di statuti anteriori a quella del 1242. S'incomincia dagli statuti civili pubblicati nel settembre del 1205 da Raniero Dandolo mentre il padre stava *cum magno exercitu victoriosissime* in Costantinopoli; poi si hanno quelli di Pietro Ziani del febbraio 1214, del 1226 e quelli pubblicati dal Tiepolo il luglio 1230, il novembre 1231, il maggio 1233.

Ma si adducono altri argomenti da cui parrebbe legittimo indurre l'esistenza di statuti veneti già nel secolo undecimo. Il Foscarini (1) e il Molmenti (2) fanno gran caso del privilegio concesso a Loreo nel 1094. I veneziani promettevano di osservar con essi *eandem legem quam in veneticos . . . . . in placitis et offensionibus* (3): dunque i veneziani avevano leggi. Ma già lo Schupfer, nel suo felice riassunto della storia legislativa di Venezia, ha argutamente notato non esser ben certo che *lex*, anzi che la scritta, designasse proprio la legge non scritta o anche accennasse semplicemente alla pratica e ai metodi dei giudizi (4). A me pare che sia veramente così: rispondendo alle richieste dei loredani che amavano *quiescere sub eorum potestate et tranquillitate iuris* e con loro *unanimiter morari*, i veneti assicuravano ai richiedenti le medesime garanzie di cui godevano gli altri sudditi.

Potrebbe piuttosto far certa impressione ciò che Giovanni Diacono (5) e dopo lui Andrea Dandolo ci hanno tramandato di Pietro Orseolo I (976-978), il quale *cepit causas bene et utiliter tractare censuramque legis in omnibus studiose observare*. Per altro a chi volesse fondarsi su tal passo per conchiudere all'esistenza di leggi scritte fin dal se-

(1) Foscarini — op. cit., p. 17, nota 3.
(2) Molmenti — op. cit., p. 42.
(3) Cfr. Romanin — op. cit., I, doc. 19.
(4) Schupfer — op. cit, p. 366.
(5) Giovanni Diacono — *Chronicon* ed. Monticolo, p. 141.

Digitized by Google

colo decimo si potrebbe validamente obbiettare col Monticolo che la frase non ha valore assoluto, ma è solo una lode generica da non prendersi alla lettera. Sono tanti nel medioevo gli esempi, onde risulta che il concetto delle *lex* si confondeva con quello del diritto e della giustizia in generale, da non essere improbabile che tal significato abbia appunto la parola *lex* anche presso i due cronisti testè citati. E a questo proposito è notevole come lo stesso Giovanni Diacono, parlando di Pietro Orseolo II (971-1008), usi la vaga espressione: *proprios equo moderamine equitatisque trutina praesse satagebat* (1). Di *leges* non è più menzione: eppure sarebbe tornato a proposito il farlo se fossero esistite. Concludendo sembra a me di non poter dare anche alla prima notizia importanza maggiore di quella che potremmo attribuire, per esempio, alle parole del cronista Giustinian quando, parlando dei dogado di Maurizio, c'informa che *populum sibi commissum iuste et provide gubernavit* (2).

Così va per non sicura via chi, al pari del Molmenti (3) e dello Hain (4), fonda una conclusione di tanta importanza su frasi come queste: *per legem et sententiam iudicare*, o *per legem et iudicium cartam evacuare, confirmare*, o per *veram legem dicere* (5). Avrebbero già di per sè poco valore perchè si ritrovano in documenti del secolo ottavo, e probabilmente si tratta di formule tradizionali di tempi più remoti, quando *le leges* esistevano veramente. Ma, anche se non si volesse ammetter questo, è certo che quì la parola *lex* ha ben altro significato da quello che noi sogliamo oggi attribuirvi: indica, già lo notai, il diritto in astratto come, per esempio, in un documento del giugno 1189, nel quale si parla di una investitura concessa *usque dum primitus Matheus*

(1) Giovanni Diacono — op. cit., p. 149;
(2) Ms. marc. cit. c. 13.
(3) Molmenti — op. cit., p. 42.
(4) Hain — op. cit., p. 57.
(5) Cfr. p. es, per questa frase il Gloria — op. cit., doc. 193.

Digitized by Google

Gabriel de confinio sancte Marie matris Domini suam racionem inde consequi et habere valeat ut lex exigit (1). Oppure, ed è il caso più frequente, è, come il Bertaldo stesso ci avverte, sinonimo di *sententia* (2). Troviamo infatti nei documenti ricordata sempre, accanto al *preceptum ducis*, la *lex iudicum*. *Legem dictare* era la frase medioevale appropriata ai *sapientes* o *legislatores* che indicavano le norme consuetudinarie o legali da seguirsi dai giudici (3): niente di più o di diverso fu tra i veneti il *legem dictare* o *proferre* o *promulgare*. Chi voglia convincersi di ciò non ha che a leggere la breve promissione ducale da Enrico Dandolo giurata il 1192, prima nella serie di queste leggi pubbliche regola e freno all'autorità del doge: *ad complendas leges et iustitias, que iudicio iudicum fuerint promulgate, studiosi erimus bona fide, et, si iudices nostri in proferenda lege discordes apparuerint, nos legem dicere debeamus* (4). *Lex* dicevasi anzi talvolta il tribunale stesso. Non troviamo forse nel patto giustinopolitano del 977 (5): *ceterum, si aliquis ex vestris veneticis ad loca nostra morando, legem inquirere voluerit, secundum consuetudinem nostram et vestram facere debeamus?* E ancor più evidente è tale significato in un documento del 1065 (6), dove è detto che i litiganti *ad legem venerunt ante presentiam ducis*. Che *lex* fosse spesso equivalente a *curia* non ha mancato d'insegnarci il Bertaldo medesimo (7). E così appunto deve interpretarsi quella parola nel trattato del 1140 col principe Raimondo d'Antiochia (8).

(1) Cfr. la b. 28 delle pergamene del monastero di s. Giorgio.

(2) Bertaldo — op. cit., p. 11.

(3) Cfr. Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte*, Lipsia 1887, I, p. 287.

(4) Dall'originale esistente nel cod. marciano cl. XIV lat. n. LXXII: la pubblicarono il Lazari (nell'*Archivio storico italiano* sez. I, tomo IX, app. 29, Firenze, 1853) ed il Cecchetti *Il doge* Venezia, 1886, p. 107.

(5) Si può vederlo in Dandolo (op. cit., c. 233), nel Romanin, (op. cit., p. 376 sgg.) e in Tafel e Thomas (op. cit., pag. 31 sgg.).

(6) Cfr. Gloria — op. cit., doc. 193.

(7) Bertaldo — op. cit., p. 11.

(8) Cfr. Tafel e Thomas — op. cit., doc. 46.

Digitized by Google

Molto maggiore importanza sembrerebbero avere di primo acchito i patti coi principi Rainaldo e Boemondo III d' Antiochia del 1145 (1) e del 1167 (2), in cui si concede ai veneti *facere iudicia secundum legem et statuta eorum ipsis iudicantibus de quacumque querella in quocumque causa provocarentur*. Ma di fronte a siffatta locuzione che (mi richiamo novellamente all' autorità dello Schupfer (3)) non conclude troppo, stà la testimonianza gravissima di Enrico Dandolo, il quale, nella sua promissione già ricordata, dichiara che nei casi a lui riservati dovrà *legem dicere in meliorem partem secundum usum, ubi vero usus defecerit, secundum conscientiam sine fraude* (3). Di statuti (e pur qualche legge v'era già) qui non è cenno: evidentemente le *multe consuetudines* prevalevano tuttavia allo *ius scriptum*, proprio come dice il Bertaldo (4). E per ciò appunto credo che il primo corpo un po' esteso di leggi derivi da Enrico Dandolo stesso.

Poichè a ricostruire lo stato del diritto innanzi al 1195 non aveva il sussidio delle leggi, ho dovuto fondarmi sopra tutto sui documenti. E mi preme precisare i confini di territorio, entro i quali mi parve opportuno limitare le mie ricerche. Il concetto del Wüstenfeld che le instituzioni giuridiche di Venezia debbano giudicarsi da quelle del continente, nato per un sentimento giusto di reazione contro l' affermazione esagerata che tutto fosse in Venezia romano o bizantino senza influenze germaniche, va accolto con molte riserve. Se ne facessimo un criterio assoluto saremmo condotti certamente a conclusioni false. Perchè il diritto delle lagune ebbe le sue caratteristiche speciali, onde si distinse da terra ferma. I miei studî si mantennero pertanto entro i confini del *districtus*

(1) Cfr. Tafel e Thomas — op. cit., doc. 40.
(2) Cfr. Tafel e Thomas — op. cit., doc. 61.
(3) Schupfer — op. cit., loc. cit.
(4) Bertaldo — op. cit., p. 8.

Digitized by Google

Veneciarum (1), talvolta detto *regnum* (2), tal' altra *ducatus* o *provincia*, non di rado *Venecia* senza altro (3). Comprendeva il littorale da Grado a Cavarzere (4); già fin dal nono secolo appartenevano infatti a Venezia i *rivoaltenses*, *metamaucenses*, *torcellenses*, *clugienses*, *pistrinenses*, *caputargilenses*, *brunduligenses*, *laurelenses*, *murianenses*, *amianenses*, *burianenses*, *equilenses*, *civitatenses*, *finenses*, *gradenses* (5). E queste furono sempre le sole popolazioni, su cui le leggi venete ebbero assoluto impero

Non però tutti i documenti redatti nella Venezia hanno importanza per noi: quelli rogati da notai stranieri o per conto di stranieri sfuggono al nostro esame. Ma d'altro canto conveniva invece contemplare i documenti fatti dai veneziani nelle loro colonie d'Italia e d'oriente. Poichè, nelle relazioni internazionali i veneziani procurarono sempre che fosse applicato il loro diritto per quanto riguardava almeno i rapporti fra veneti e veneti e le cause con stranieri, nelle quali i veneti fossero convenuti. Concessioni di questo genere si trovano sancite nel patto di Warmundo del 1123 (6), in quello

(1) Cfr. Gallicioli, op. cit, VIII *(Risposte all' errata corrige del signor abate Tentori)*, p. III sgg.

(2) Così in documenti del 1116 e 1118. Cfr. Cipolla — *Notizia di un placito di Enrico V imperatore* nel *Nuovo archivio veneto*, tomo VII, pag. 324.

(3) Monticolo — *Intorno al significato del nome « Venezia »* nel *Nuovo archivio veneto*, III, p. 379 sgg.

(4) Tali confini sono pure segnati all'efficacia pratica degli statuti di Jacopo Tiepolo. Così anche la glossa su di essi conservata nel ms. Querini Stampalia, cl. IV, n. 5 e il Bertaldo — op. cit., p. 9.

(5) Cfr. i varî patti degli imperatori.

(6) Cfr. Tafel e Thomas — op. cit., doc. 40, p. 79 sgg.: « si vero » aliquod placitum vel alicuius negocii litigationem veneticus erga ve- » neticum habuerit, in curia veneticorum diffiniatur, vel, si aliquis ver- » sus veneticum querelam aut litigationem se habere crediderit, in eadem » veneticorum curia determinetur. Preterea super cuiusque gentis bur- » genses in vico et domibus venetorum habitantes eadem iusticiam et

Digitized by Google

con Baldovino del maggio 1225 (1), in quello con Boemondo d'Antiochia fatto tra il 1126 e il 1131 (2), in quello con Raimondo d'Antiochia del maggio 1140 (3), in quello con Fano del 1141 (4), in quello con Rainaldo d'Antiochia del 1145 (5), in quello con Boemondo III d'Antiochia del 13 maggio 1165 (6), in quello con l'imperatore Alessio III del 1199 (7) e in altri.

Questi criteri adottai rispetto ai limiti dello spazio: per quanto riguarda il tempo non oltrepassai di regola la data del 1195, salvo che, essendovi oscurità o lacune in documenti antichi, i più recenti mi paressero per serî motivi indizio di precedenti consuetudini o leggi. Dagli statuti delle altre terre della Venezia, eccezion fatta per quello di Chioggia, trassi ben poco vantaggio: i rapporti civili vi sono infatti generalmente trascurati.

E con ciò mi accingo senza più all'esame degli instituti giuridici.

(Continua) E. Besta

» consuetudinem, quas rex super suos, venetici habeant ». Cfr. anche Dandolo — op. cit., c. 270.

(2) Cfr. Tafel e Thomas — op. cit., doc. 42, p. 95.

(3) Cfr. Tafel e Thomas — op. cit., doc. 46.

(4) Crrer — op. cit.: X, p. 218 sgg. « ad rationem debeat inde esse » in vestra curia ibique distringatur secundum legem et secundum » vestrum usum » Fondarsi su questo passo per dimostrare l'esistenza di leggi venete in questi tempi, come fa l'Hain, (p. cit., p. 59), parrà a molti, dopo quel che ho detto, poco sicuro. Forse con la parola *lex* qui si voleva designare per eccellenza la *romana*.

(5) Cfr. p. 318.

(6) Cfr. p. 318.

(7) Cfr. Tafel e Thomas — op. cit., p. 248. Cfr. pure su questo documento il *Bulletin der bayer. Akademie.* XXXIX.

Digitized by Google

ARTICOLI GENERALI DEL CALENDARIO

PER L'ANNO COMUNE 1898

Computo Ecclesiastico

Numero d'oro	18
Epatta	VII
Ciclo solare	3
Indizione romana	11
Lettera domenicale	B

Feste Mobili

Settuagesima	Febbraio	6
Le Ceneri	Febbraio	23
Pasqua	Aprile	10
Ascensione	Maggio	19
Pentecoste	Maggio	29
Ss. Trinità	Giugno	5
Corpus Domini	Giugno	9
I^{a} domenica d'Avvento . .	Novembre	27

Quattro Tempora

Di primavera . .	Marzo	2 - 4 - 5
D'estate . . .	Giugno	1 - 3 - 4
D'autunno . . .	Settembre	21 - 23 - 24
D'inverno . . .	Dicembre	14 - 16 - 17

Avvertenza — Le ore del levare, del tramontare, del passaggio al meridiano del Sole, come quelle della Luna, delle fasi lunari e dei fenomeni astronomici, sono espresse in tempo medio dell'Europa centrale, il qual tempo avanza su quello di Venezia di 10^{m} 37^{s}; sono poi contate per 24 di seguito da *zero* (mezzanotte) a *ventitrè* (11 pomeridiane).

Digitized by Google

Segnalazione del Mezzogiorno a Venezia

L' Osservatorio del R. Istituto tecnico e di Marina mercantile « Paolo Sarpi » ha cominciato col 1.° novembre 1893 a trasmettere all' Osservatorio Meteorologico del Seminario patriarcale il mezzodì medio dell' Europa Centrale in luogo del mezzodì medio di Roma, che trasmetteva fino dal maggio 1880. Ciò in seguito all'adozione da parte della città del tempo solare medio del meridiano centrale del 2.° fuso sferico, situato 15 gradi all' Est di Greenwich.

Il mezzodì medio dell'Europa Centrale avanza sul mezzodì medio di Venezia di 10^m 37^s e su quello di Roma di 10^m 4^s; esso viene segnalato alla città per mezzo di un colpo di cannone.

Un orologio bene regolato sul tempo medio dell'Europa Centrale dovrà segnare i seguenti tempi nei seguenti luoghi all' istante in cui si udrà il colpo di cannone.

Piazza S. Marco	12^h	0	2^s	Stazione marittima	12^h	0^m	8^s
Ponte dell'Arsenale	12	0	3	Ponte di Rialto	12	0	3
Giardini Pubblici	12	0	3	Campo Ss. Gio. e Paolo	12	0	4
Ponte Lungo sulle Zattere	12	0	4	Campo S. Geremia	12	0	6
Chiesa del Redentore	12	0	3	Lido	12	0	9

Posizione geografica dell'Osservatorio

Latitudine geografica 45° 26' 10", 5 Nord
Longitudine da Greenwich 0^h 49^m 22^s, 12 Est

Elementi della direzione dell'ago magnetico per Venezia
(1898, o)

Declinazione : N 10° 10' W
Variazione annua — 5', 2 verso Est
Inclinazione : 61° 16'
Variazione annua — 1', 4

Stabilimento del porto di Venezia 10^h 30^m

Digitized by Google

FENOMENI ASTRONOMICI NEL 1898

Nell'anno 1898 avranno luogo tre eclissi di sole ed altrettante di Luna. Delle tre eclissi di sole sarà da noi visibile soltanto in parte quella totale del 22 gennaio, mentre non si vedranno quella annulare del 18 luglio e la parziale del 13 dicembre. Le eclissi di Luna saranno visibili tutte e tre; quella dell'8 gennaio è parziale, quella del 3 luglio pure parziale e quella del 27-28 dicembre è totale.

I. — Eclisse parziale di Luna, 8 gennaio

Principio dell'eclisse parziale .	0^h 47^m, 5	t. m. E. C.
Mezzo dell'eclisse . . .	1. 36 9	» »
Fine dell'eclisse parziale . .	2. 22, 4	» »

La massima fase dell'eclisse è di 0,16 essendo uno il diametro della luna.

II. — Eclisse totale di Sole, 22 gennaio

visibile in parte a Venezia

Il sole in questo giorno leverà alle 7^h 44^m già eclissato per circa un quarto del suo diametro, ma la massima fase dell'eclisse è oltrepassata.

La fine dell'eclisse avrà luogo a 8^h 20^m ant. ossia circa mezz'ora dopo la levata del sole.

Digitized by Google

III. — Eclisse parziale di Luna, 3 luglio

Principio dell'eclisse parziale .	20^h 45^m, 8	t. m. E. C.
Mezzo dell'eclisse . . .	22. 17, 4	» »
Fine dell'eclisse parziale . .	23, 48, 9	» »

La massima fase dell'eclisse è di 0,93 essendo uno il diametro della luna.

IV. Eclisse totale di Luna, 27-28 dicembre

Primo contatto con l'ombra terrestre	22^h 44^m, 7	t. m. E. C. del 27
Principio dell'eclisse totale .	23, 57, 3	» » »
Mezzo dell'eclisse	0, 42, 0	» » del 28
Fine dell'eclisse totale . . .	1, 26, 7	» » »
Ultimo contatto con l'ombra terrestre	2, 36, 3	» » »

La grandezza dell'eclisse è di 1,38 essendo uno il diametro della luna.

Digitized by Google

GENNAIO

(t. m. dell'Europa centrale)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	7.53	12.14.31,3	16.36	12. 5	19.22,2	1.23	9
2	7.53	12.14.59,3	16.37	12.30	20. 7,8	2 58	10
3	7.53	12.15 27,0	16.39	13. 1	20.55,4	4. 2	11
4	7.53	12.15.54,9	16.40	13.37	21.44,7	5 4	12
5	7.53	12.16.21,2	16.41	14.23	22.35,2	6. 2	13
6	7.53	12.16.47,5	16.42	15.16	23 25,9	6.51	14
7	7.53	12.17.13,4	16.43	16.16	—	7.34	15
8	7.52	12.17.38,8	16.44	17.20	0.15,6	8 9	16
9	7.52	12.18. 3,6	16.45	18.27	1. 3,9	8.39	17
10	7.52	12.18 27,9	16.46	19.35	1.50,2	9. 4	18
11	7.52	12.18 51,6	16 47	20.43	2.35,1	9.25	19
12	7.51	12.19.14,8	16.48	21.52	3.17,9	9.46	20
13	7 51	12.19.37,3	16 50	23. 2	4. 2,7	10. 6	21
14	7.50	12.19 59,2	16.51	—	4.47,6	10.26	22
15	7.50	12.20.20,4	16 52	0.15	5.34,8	10.49	23
16	7.49	12.20.41,0	16.53	1.30	6.25,6	11.16	24
17	7.48	12.21. 1,0	16.55	2 49	7.21,0	11.51	25
18	7.47	12 21.20,2	16 56	4. 7	8.21,0	12.36	26
19	7.46	12.21.38,7	16 58	5.19	9.24,7	13.34	27
20	7.45	12.21 56,5	16.59	6.21	10.29,5	14.45	28
21	7.44	12.22.13,5	17. 0	7.10	11 32,4	16. 6	29
22	7.44	12.22.29,8	17. 2	7.48	12.31,3	17.28	—
23	7.43	12.22.45,3	17. 3	8.18	13.25,6	18.49	1
24	7.43	12.23. 0,0	17. 5	8.43	14.15,6	20. 6	2
25	7.42	12.23.13,8	17. 6	9 4	15. 2,6	21.19	3
26	7.41	12 23.26,9	17. 7	9.24	15.47,7	22.29	4
27	7.40	12 23.39,2	17. 9	9.45	16.32,1	23.38	5
28	7.39	12.23 50,5	17.10	10. 7	17.16,8	—	6
29	7.38	12.24. 1,1	17.12	10.32	18. 2,4	0 45	7
30	7.37	12.24.10,8	17.13	11. 0	18.49,7	1.51	8
31	7.36	12.24.19,8	17.14	11 35	19 38,5	2 54	9

Fasi lunari								
	L. P. giorno	8 a	1h	24m	L. N. giorno	22 a	8h	25m
	U. Q. »	15 »	16h	47m	P. Q. »	29 »	15h	33m

Digitized by Google

FEBBRAIO

(t. m. dell'Europa centrale)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	7 34	12 24.27,8	17.16	12.17	20.28,6	3.53	10
2	7.33	12.24.35,0	17 17	13. 7	21.19.2	4.46	11
3	7.31	12.24.41,4	17 19	14. 4	22. 9,0	5 31	12
4	7.30	12.24.47,0	17.20	15. 8	22.58,5	6. 9	13
5	7.29	12.24.51,7	17.21	16.15	23.46,0	6.41	14
6	7.27	12.24.55.7	17.23	17.23	—	7. 7	15
7	7.26	12.24 58,8	17.24	18 32	0.31,9	7.31	16
8	7.24	12.25. 1,1	17.26	19.42	1.16,8	7.52	17
9	7.23	12.25. 2,7	17.27	20.53	2. 1,3	8.12	18
10	7.22	12.25. 3,4	17 28	22. 4	2.46,3	8.33	19
11	7.20	12.25. 3,4	17 30	23.19	3.33,0	8 55	20
12	7.19	12.25. 2,6	17.31	—	4.22,5	9.21	21
13	7.17	12.25. 1,2	17.33	0 36	5 15,6	9.52	22
14	7.16	12.24.59,0	17.34	1.53	6.12,7	10 32	23
15	7.14	12.24.56,1	17.36	3. 6	7.13,3	11.23	24
16	7.13	12.24 52,4	17 37	4.10	8.15,6	12.27	25
17	7.11	12.24.48,1	17 39	5. 2	9.17,2	13.41	26
18	7.10	12.24.43,1	17.40	5.43	10.16,3	15. 1	27
19	7 8	12.24 37,5	17.42	6.16	11.11.5	16.21	28
20	7. 6	12.24 31,1	17.43	6 43	12. 3,0	17.39	29
21	7. 4	12.24.24,1	17.45	7. 5	12.51,4	18.54	1
22	7. 3	12.24.16,5	17.46	7.26	13 37,7	20. 7	2
23	7. 1	12.24. 8,2	17.48	7.47	14.23,1	21.17	3
24	6.59	12.23.59,4	17.49	8.10	15. 8,5	22.26	4
25	6.57	12.23.49,9	17.51	8.34	15.54,6	23.34	5
26	6.56	12.23.39,8	17.52	9. 1	16.42,0	—	6
27	6.54	12.23.29,1	17.54	9.34	17.30,6	0.40	7
28	6.53	12.23.17.9	17.55	10.13	18 20,5	1.41	8

Fasi lunari								
L. P.	giorno	6	a	19h	24m	L. N.	giorno	20 a 20h 41m
U. Q.	»	14	»	1h	35m	P. Q.	»	28 » 12h 13m

Digitized by Google

MARZO

(t m. dell'Europa centrale)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	6.51	12.23. 6,2	17.57	10.59	19.20,9	2.37	9
2	6.49	12.22.53,9	17.58	11 54	20 1,1	3.25	10
3	6.47	12.22.41,2	17.59	12.54	20 50,4	4. 5	11
4	6.45	12.22.28,0	18. 1	13.59	21.38,3	4.40	12
5	6.43	12 22.14,3	18. 2	15. 7	22.25,0	5. 9	13
6	6.41	12 22. 0,1	18. 3	16.15	23.10,6	5.34	14
7	6.39	12.21.45,5	18. 4	17.26	23.55,8	5.56	15
8	6 37	12.21.30,6	18. 6	18.37	—	6.17	16
9	6.36	12.21.15,3	18. 7	19.50	0.41,6	6.38	17
10	6.34	12.20.59,6	18. 9	21. 6	1.28,8	7. 0	18
11	6.32	12.20.43 6	18.10	22.24	2.18,4	7.25	19
12	6.30	12 20.27,4	18.11	23.42	3.11,4	7.55	20
13	6.28	12.20.10,8	18.13	—	4 8,0	8.33	21
14	6.27	12.19.54,0	18 14	0.57	5. 7,7	9.20	22
15	6 25	12.19.37,0	18 16	2 3	6, 9,1	10.20	23
16	6.23	12.19.19,7	18.17	2.59	7.10,0	11.29	24
17	6.21	12.19. 2,3	18 18	3.42	8. 8,5	12.46	25
18	6.19	12.18.44,7	18.19	4.16	9. 3,4	14. 4	26
19	6.17	12.18.26,9	18.21	4 45	9 54,8	15.20	27
20	6.15	12.18. 9,0	18 22	5. 8	10.43,2	16.34	28
21	6.13	12.17 51,0	18.23	5.30	11.29,6	17.47	29
22	6.11	12.17.32.9	18.24	5 50	12,14,9	18 58	--
23	6 10	12.17.14,7	18.25	6.12	13. 0,2	20. 8	1
24	6. 8	12.16.56,4	18.27	6.35	13.46,3	21.16	2
25	6. 7	12.16.38,1	18.28	7. 1	14 33,6	22.23	3
26	6. 5	12.16.19,7	18.29	7.32	15.22,2	23.26	4
27	6. 3	12.16. 1,4	18 30	8. 9	16.12,0	—	5
28	6. 1	12 15.43,0	18.31	8.53	17. 2,4	0.25	6
29	5.59	12.15.24,7	18.33	9.44	17.52,5	1.16	7
30	5 57	12.15. 6,4	18.34	10.41	18.41,8	2. 1	8
31	5 55	12.14. 8,1	18.35	11.43	19.29,8	2.38	9

Fasi lunari								
	L. P. giorno	8 a	10^h	29^m	L. N. giorno	22 a	9^h	37^m
	U. Q. »	15 »	8^h	48^m	P. Q. »	30 »	8^h	40^m

Digitized by Google

APRILE

(t. m. dell'Europa centrale)

Giorni	Nascere apparente del Sole centro)	Passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	5.53	12.14 29,9	18.36	12.50	20.16,3	3. 8	10
2	5 51	12.14.11,9	18 38	13.57	21. 1,8	3.34	11
3	5 50	12.13.53,9	18.39	15. 6	21.46,9	3.57	12
4	5.48	12.13.36.1	18.41	16 16	22.32,4	4.19	13
5	5.46	12.13.18,5	18.42	17.29	23.19,4	4.40	14
6	5.44	12.13. 1,0	18.43	18.45	—	5. 2	15
7	5.42	12.12.43,7	18.44	20. 4	0. 8,9	5.26	16
8	5 40	12.12.26,7	18.46	21.24	1. 1,9	5.55	17
9	5.38	12.12. 9,9	18.47	22.43	1.58,8	6.31	18
10	5.36	12.11.53,3	18.48	23.54	2.59,4	7.16	19
11	5 34	12.11 37,0	18.49	—	4. 2,0	8.14	20
12	5 32	12.11.21,1	18.51	0.54	5. 4,3	9.22	21
13	5.31	12.11. 5,5	18.52	1.41	6. 3.9	10.37	22
14	5.29	12.10.50,3	18.54	2.18	6.59,8	11.54	23
15	5.27	12.10.35,4	18.55	2.48	7.51,5	13. 9	24
16	5.25	12 10.20,8	18.56	3.12	8.39,9	14.23	25
17	5.23	12 10. 6,7	18.58	3.34	9.25.9	15.34	26
18	5 22	12. 9.53,0	18.59	3.55	10.10,7	16.44	27
19	5.20	12. 9.39,7	19. 1	4 15	10.55.3	17.53	28
20	5.18	12. 9.26,8	19. 2	4.38	11.40,4	19. 1	29
21	5.16	12. 9.14,2	19. 3	5. 3	12.27,0	20. 8	1
22	5.15	12. 9. 2,2	19. 4	5.32	13.15,1	21.13	2
23	5.13	12. 8 50,6	19. 6	6. 7	14. 4,5	22.14	3
24	5.11	12. 8.39,5	19. 7	6.48	14 54,9	23. 9	4
25	5 10	12. 8.28,9	19. 8	7.36	15.45,2	23.55	5
26	5. 8	12. 8 18,7	19. 9	8.31	16.34.7	—	6
27	5. 7	12. 8. 9,0	19.10	9.31	17.22,7	0.34	7
28	5. 5	12. 7.59,7	19.12	10.35	18. 9,1	1. 7	8
29	5. 4	12. 7 51,0	19.13	11.41	18.54,1	1.35	9
30	5. 2	12. 7.42,8	19 14	12.48	19.38,3	1.58	10

Fasi lunari								
	L. P.	giorno	6 a 22^h 20^m	L. N,	giorno	20 a 23^h 21^m
	U. Q.	»	13 » 15^h 28^m	P. Q.	»	29 » 3^h 5^m

Digitized by Google

MAGGIO

(t. m. dell'Europa centrale)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	5. 1	12. 7.35,1	19.15	13.56	20.21,6	2.20	11
2	4 59	12. 7.27,9	19.17	15. 6	21. 8,0	2.41	12
3	4.58	12. 7.21,3	19.18	16.20	21.55,9	3. 1	13
4	4.56	12. 7.15,2	19.20	17.37	22.47.2	3.25	14
5	4.55	12. 7. 9,6	19 21	18 57	23.43,0	3 52	15
6	4 54	12. 7. 4,6	19 22	20.19	—	4.25	16
7	4.52	12. 7. 0,2	19.23	21.35	0.43,4	5. 7	17
8	4.51	12. 6.56,3	19 24	22.43	1.47,3	6. 1	18
9	4.49	12. 6.53,1	19.25	23.37	2.42,2	7. 8	19
10	4.48	12. 6.50,4	19.26	—	3 55,2	8.23	20
11	4.47	12. 6.48,2	19.27	0.18	4.53,9	9.42	21
12	4.46	12. 6.46,7	19.28	0 50	5.48,1	11. 0	22
13	4.44	12. 6.45,8	19.30	1.17	6 37,9	12.15	23
14	4.43	12. 6.45,5	19.31	1.39	7.24,7	13.26	24
15	4.42	12. 6.45,8	19.32	2. 0	8. 9,5	14.35	25
16	4.41	12. 6.46,7	19.33	2.21	8.53,6	15.44	26
17	4.40	12. 6.48,2	19.34	2.42	9.38,0	16.51	27
18	4.38	12. 6 50,1	19.36	3. 7	10 23,4	17 59	28
19	4.37	12. 6 52,7	19.37	3.34	11.10,6	19. 4	29
20	4.36	12. 6.55,8	19,38	4. 7	11.59,3	20. 6	30
21	4.35	12. 6 59,5	19.39	4.45	12.49,3	21. 2	1
22	4.34	12. 7. 3,7	19.40	5.31	13.39,7	21.51	2
23	4.34	12. 7. 8,5	19.42	6.25	14.29,5	22.33	3
24	4.33	12. 7.13,6	19.43	7.24	15.18,0	23. 7	4
25	4.32	12. 7.19,4	19.44	8.26	16. 4,5	23.37	5
26	4.31	12. 7.25,6	19.45	9.29	16.49,4	—	6
27	4.30	12. 7.32,3	19.46	10.34	17.32,9	0. 1	7
28	4.30	12. 7.39,4	19.46	11.41	18.16,0	0.22	8
29	4.29	12. 7.47,0	19.47	12.48	18 59,6	0.43	9
30	4.28	12. 7.55,0	19.48	13.58	19.44,8	1. 4	10
31	4.27	12. 8. 3,4	19.49	15.11	20.33,2	1.25	11

Fasi lunari								
	L. P.	giorno	6	a	7^h	34^m	L. N. giorno 20 a 13^h 58^m
	U. Q.	»	12	»	22^h	36^m	P. Q. » 28 » 18^h 14^m

Digitized by Google

GIUGNO

(t. m. dell'Europa centrale)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	4.27	12. 8.12,2	19.50	16.28	21.25,7	1.49	12
2	4.26	12. 8.21,3	19.51	17 48	22.23 4	2.19	13
3	4.26	12. 8 30,9	19 52	19. 9	23.26,1	2.56	14
4	4.25	12. 8.40,8	19.53	20.22	—	3.44	15
5	4.25	12. 8.51,0	19.54	21.24	0.31,9	4.46	16
6	4.25	12. 9. 1,6	19.54	22.12	1.37,8	6. 0	17
7	4.24	12. 9.12,5	19.55	22.49	2.40.8	7 21	18
8	4.24	12. 9.23,7	19.55	23.19	3.38,9	8.42	19
9	4 24	12. 9.35,2	19 56	23.43	4 32,1	10. 1	20
10	4.24	12 9.47,0	19.57	—	5.21,2	11.15	21
11	4.24	12. 9.59,0	19.57	0. 5	6. 7,5	12.27	22
12	4 23	12.10.11,2	19.58	0.26	6.52,3	13.36	23
13	4.23	12.10,23,7	19.58	0.48	7.36,7	14.43	24
14	4.23	12,10.36,2	19 59	1.11	8.21,7	15.50	25
15	4.23	12.10.48,9	19.59	1.36	9. 8,3	16.56	26
16	4.23	12.11. 1,8	20. 0	2. 7	9.56,2	17.58	27
17	4.23	12.11.14,8	20 0	2.44	10.45,5	18.57	28
18	4.23	12.11.27,8	20. 1	3.28	11.35,7	19.48	29
19	4.23	12.11.40,9	20. 1	4.20	12.25,7	20.32	—
20	4.23	12.11.54,0	20. 1	5.16	13.14,6	21. 8	1
21	4.23	12.12. 7,2	20. 1	6.17	14. 1,9	21.39	2
22	4.24	12.12 20,2	20. 2	7.21	14.47,1	22. 5	3
23	4.24	12.12.33,2	20. 2	8.25	15.30,8	22.27	4
24	4 24	12.12 46,1	20. 2	9.31	16.13,4	22 48	5
25	4.25	12.12.58,9	20. 2	10.36	16.45,8	23 8	6
26	4.25	12.13.11,7	20. 2	11.43	17.39,2	23.28	7
27	4.26	12.13.24,2	20. 1	12.52	18.24,6	23.50	8
28	4.26	12 13 36,5	20. 1	14. 6	19.13,5	—	9
29	4.27	12.13.48,5	20. 1	15.22	20. 7,1	0.16	10
30	4.27	12.14. 0,4	20. 1	16.41	21. 5,8	0.48	11

Fasi lunari								
	L. P.	giorno	4	a	15h	11m	L. N. giorno	19 a 5h 19m
	U. Q.	»	11	»	7h	4m	P. Q. »	27 » 5h 54m

Digitized by Google

LUGLIO

(t. m. dell'Europa centrale)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	4.28	12.14.12,0	20. 1	17.57	22. 9,1	1.29	12
2	4.28	12.14.23,3	20. 1	19. 5	23.15,1	2.23	13
3	4.29	12.14.34,4	20. 1	20. 0	—	3.31	14
4	4.29	12.14.45,1	20. 1	20.43	0.20,3	4.50	15
5	4.30	12.14.55.5	20. 0	21.17	1.22,2	6.14	16
6	4.31	12.15. 5,6	20. 0	21.45	2 19,3	7.37	17
7	4.31	12.15.15,3	19.59	22. 8	3.11,9	8.55	18
8	4.32	12.15.24.7	19.59	22.30	4. 1,0	10.11	19
9	4 33	12.15.33,8	19.58	22.52	4,47,7	11.23	20
10	4.34	12.15.42,4	19.58	23.15	5.33,3	12.33	21
11	4.35	12.15.50,6	19.57	23.40	6.18,9	13.41	22
12	4.36	12.15.58,4	19.57	—	7, 5,3	14.48	23
13	4.37	12.16. 5,8	19.56	0. 9	7.53,1	15.52	24
14	4.38	12.16.12,6	19.56	0.44	8 42,0	16.52	25
15	4 39	12.16.19,0	19.55	1.25	9.32,0	17.45	26
16	4.40	12.16.24,9	19.54	2 14	10.22,1	18.31	27
17	4.41	12.16 30,4	19.53	3.10	11 11,4	19 10	28
18	4.42	12.16.35,3	19.52	4.10	11.59,4	19.43	29
19	4.43	12.16.39,7	19.51	5.13	12.45,5	20.10	1
20	4.44	12.16.43,4	19.50	6.18	13.29,9	20.33	2
21	4.45	12.16.46,7	19.49	7.23	14.12,9	20 54	3
22	4 46	12.16.49,3	19 48	8.28	14.55,2	21.14	4
23	4.47	12.16.51,5	19 47	9.34	15.37,9	21.34	5
24	4.48	12.16 52,9	19.46	10.43	16.21,9	21.55	6
25	4.49	12 16.53,8	19.45	11.53	17. 8,3	22.18	7
26	4.50	12 16.54,1	19.44	13. 6	17.58,5	22.48	8
27	4.51	12.16.53.7	19 43	14.22	18.53,3	23.23	9
28	4.52	12.16.52,7	19.42	15 37	19.52,7	—	10
29	4.53	12.16 51,2	19.41	16.46	20.55,3	0.10	11
30	4.54	12.16.49,0	19.40	17.46	21.59,5	1. 9	12
31	4.55	12.16.46,2	19.39	18.35	23. 2,5	2.21	13

Fasi lunari								
	L. P.	giorno	3	a	22h	12m	L. N. giorno	18 a 20h 47m
	U. Q.	»	10	»	17h	43m	P. Q. »	26 » 14h 40m

Digitized by Google

AGOSTO

(t m. dell'Europa centrale)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	4.57	12.16.42,7	19.37	19.12	—	3.42	14
2	4 58	12.16.38,7	19.36	19.43	0. 2,0	5 6	15
3	4.59	12.16 34,0	19.35	20. 9	0.57,4	6 28	16
4	5. 0	12.16.28,9	19.34	20.32	1.49,2	7.47	17
5	5. 1	12.16 23,0	19.32	20 55	2.38,2	9. 2	18
6	5. 2	12.16.16,6	19 31	21.18	3.25,7	10.15	19
7	5. 3	12.16. 9,6	19.29	21.43	4.12,6	11.26	20
8	5. 4	12.16. 2,0	19.28	22.11	4.59,8	12.35	21
9	5. 5	12.15.53,9	19.27	22.44	5.47,9	13.41	22
10	5. 7	12.15.45,2	19.25	23.23	6 37,0	14.43	23
11	5. 8	12.15 36,1	19.24	—	7.27.0	15 39	24
12	5.10	12.15.26,3	19.22	0. 9	8.17,2	16.28	25
13	5.11	12.15.15,9	19.21	1. 2	9. 6,9	17. 9	26
14	5.13	12.15. 5,1	19.19	2. 2	9.55,5	17.45	27
15	5.14	12.14.53,7	19.18	3. 3	10.42,3	18.14	28
16	5.15	12.14.41,8	19 16	4. 8	11.27,5	18 38	29
17	5.16	12.14 29,4	19.15	5 14	12 11,3	19. 1	—
18	5.17	12.14.16,5	19.13	6.19	12 54,3	19.21	1
19	5.18	12 14. 3,1	19.11	7.26	13.37,3	19.41	2
20	5.19	12.13.49,1	19. 9	8.34	14.21,1	20. 1	3
21	5.20	12.13.34,7	19. 8	9.43	15. 6,9	20.24	4
22	5.21	12.13 19.9	19. 6	10.56	15.55,4	20 51	5
23	5.22	12.13. 4.5	19. 4	12. 9	16.47,7	21.24	6
24	5.23	12.12.48,7	19. 2	13.24	17.44,1	22. 6	7
25	5.25	12.12.32,6	19 0	14.33	18.43,9	22.58	8
26	5.26	12.12.16,0	18.59	15.35	19.44,3	—	9
27	5.28	12.11.58,9	18.57	16 27	20.45,7	0. 3	10
28	5.29	12.11.41,5	18.55	17. 7	21.47,2	1.18	11
29	5.30	12.11.23,6	18.53	17.40	22 42,6	2 39	12
30	5.31	12.11. 5,5	18.51	18. 8	23.35,6	4. 0	13
31	5.33	12 10.47,0	18.49	18.33	—	5.20	14

Fasi lunari								
	L. P.	giorno	2	a	5h	29m	L. N. giorno	17 a 11h 35m
	U. Q.	»	9	»	7h	13m	P. Q. »	24 » 21h 32m
							L. P. »	31 » 13h 51m

Digitized by Google

SETTEMBRE

(t. m. dell'Europa centrale)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	5.34	12.10.28,2	18.47	18.56	0.25,9	6.37	15
2	5.35	12.10. 9,1	18.45	19.19	1.14,6	7.51	16
3	5.36	12. 9.49,7	18.43	19.44	2. 2,6	9. 5	17
4	5.38	12. 9.30,1	18.41	20.11	2.50,7	10.17	18
5	5.39	12. 9.10,4	18.40	20.42	3.34,4	11 25	19
6	5.41	12. 8.50,3	18.38	21.20	4.29,2	12.30	20
7	5.42	12. 8.30,1	18.36	22. 4	5.19,6	13.29	21
8	5.43	12. 8. 9,6	18 34	22.55	6 10,2	14.22	22
9	5.44	12. 7 49,1	18.32	23.51	7. 0.4	15. 6	23
10	5.46	12. 7.28,5	18.30	—	7.49,3	15.44	24
11	5.47	12. 7. 7,7	18.28	0.52	8.36.8	16.14	25
12	5.48	12. 6.46,8	18.26	1.56	9.22,6	16.41	26
13	5.49	12. 6.25,8	18.24	3. 1	10. 7,0	17. 4	27
14	5.50	12. 6. 4,8	18.22	4. 7	10.50,6	17.26	28
15	5.52	12. 5.43,7	18.20	5.14	11.34,0	17.46	29
16	5.53	12. 5.22,6	18.18	6.22	12.18,2	18. 7	1
17	5.54	12. 5. 1,4	18.16	7.32	13. 4,1	18.30	2
18	5.55	12. 4.40,3	18.14	8.44	13.52,6	18.56	3
19	5.56	12. 4.19,2	18.13	9.59	14.44,4	19.27	4
20	5.58	12. 3.58,2	18.11	11.13	15.39,9	20. 6	5
21	5.59	12. 3.37,2	18.10	12.24	16.38,5	20.55	6
22	6. 0	12. 3.16,2	18. 8	13.28	17.38,8	21.55	7
23	6. 1	12. 2.55,4	18. 6	14 21	18.39,1	23. 5	8
24	6. 2	12. 2.34,7	18. 4	15. 5	19.37,6	—	9
25	6. 4	12. 2.14,1	18. 2	15.40	20.33,2	0.22	10
26	6. 5	12. 1.53,6	18. 0	16. 9	21.25,7	1.40	11
27	6. 6	12. 1.33,4	17.58	16.34	22.15,8	2 58	12
28	6. 7	12. 1.13,3	17.56	16.57	23. 4,4	4.14	13
29	6. 8	12. 0 53,4	17.54	17.21	23.52,3	5 29	14
30	6.10	12. 0.33,8	17.52	17.45	—	6.42	15

Fasi lunari									
	U. Q.	giorno	7	a	23h	51m	P. Q.	giorno	23 a 3h 39m
	L. N.	»	16	»	1h	10m	L. P.	»	30 » 0h 11m

Digitized by Google

OTTOBRE

(t. m. dell'Europa centrale)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	6.11	12. 0,14,5	17.50	18.12	0.40,4	7.55	16
2	6.12	11.59.55,5	17.48	18.41	1.29,2	9. 5	17
3	6.13	11.59.36,8	17.46	19.16	2.19,2	10.13	18
4	6 14	11.59.18,5	17.45	19.58	3.10,1	11.16	19
5	6.16	11.59. 0,5	17.43	20.47	4. 1,3	12.11	20
6	6.17	11.58.42,9	17.42	21.41	4.52,1	12.59	21
7	6 18	11.58.25,7	17.40	22.41	5.41,7	13.40	22
8	6.19	11.58. 9,0	17.38	23.43	6.29,7	14.13	23
9	6.20	11.57.52,6	17.36	—	7.15.8	14.41	24
10	6.22	11.57.36,8	17.34	0.47	8. 0,5	15. 6	25
11	6.23	11.57.21,5	17.32	1.52	8.44,0	15.28	26
12	6.24	11.57. 6,6	17.30	2.58	9.27,3	15.49	27
13	6.25	11.56.52,3	17.28	4. 5	10.11.3	16.10	28
14	6.27	11.56.38,6	17.26	5.15	10.56,9	16.33	29
15	6.28	11 56.25,3	17.25	6 27	11.45,2	16.58	30
16	6 30	11.56.12,6	17.23	7.43	12.36,9	17.28	1
17	6.31	11.56. 0,5	17.21	8.59	13.32,5	18. 5	2
18	6 33	11.55.49,0	17.19	10.13	14.31 6	18.51	3
19	6.34	11.55.38,2	17.18	11.21	15.32,8	19.50	4
20	6.36	11.55.27,9	17.16	12.18	16.34,3	20.58	5
21	6.37	11.55.18,3	17.15	13. 4	17.33,0	22.12	6
22	6.39	11.55. 9,2	17.13	13.41	18.28,9	23.29	7
23	6.40	11.55. 0,9	17.11	14.12	19.21,3	—	8
24	6.42	11.54.53,2	17. 9	14.38	20.10,9	0.46	9
25	6.43	11.54.46,3	17. 8	15. 1	20.58,7	2. 1	10
26	6 45	11.54.40,0	17. 6	15.24	21.45,6	3.14	11
27	6.46	11.54 34,4	17. 4	15 47	22.32,6	4.26	12
28	6.47	11.54.29,6	17. 3	16.12	23.20,6	5.37	13
29	6.49	11.54.25,6	17. 1	16.40	—	6.48	14
30	6 50	11.54.22,3	17. 0	17.13	0. 9,8	7.56	15
31	6 52	11.54.19,8	16.58	17.53	1. 0,5	9. 1	16

Fasi lunari										
	U. Q.	giorno	7	a	19h	4m	P. Q.	giorno	22	a 10h 9m
	L. N.	»	15	»	13h	37m	L. P.	»	29	» 13h 18m

Digitized by Google

NOVEMBRE

(t. m. dell'Europa centrale)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzoli (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	6.53	11.54.18,0	16.57	18.39	1.51,9	10. 0	17
2	6.54	11.54.17,2	16.56	19.31	2.43,3	10.52	18
3	6.56	11.54.17,1	16.54	20.29	3.33,7	11.35	19
4	6.57	11.54.17,9	16.53	21.30	4.22,4	12.11	20
5	6.59	11.54.19,4	16.51	22.33	5. 9,1	12,41	21
6	7. 0	11.54.21,9	16.50	23.37	5.53,7	13. 6	22
7	7. 1	11.54.25,2	16.49	—	6.37,1	13.30	23
8	7. 2	11.54.29,4	16.48	0.41	7.19,7	13.51	24
9	7. 4	11.54.34,3	16.47	1.46	8. 2,5	14.11	25
10	7. 5	11.54.40,2	16.46	2.54	8.46,8	14.33	26
11	7. 6	11.54.47,0	16.45	4. 5	9.33,4	14.57	27
12	7. 7	11.54.54,7	16.44	5.18	10.23,6	15.25	28
13	7. 9	11.55. 3,1	16.43	6.35	11.18,3	15.59	29
14	7.10	11.55.12,4	16.42	7.52	12.17,6	16.42	1
15	7.12	11.55.22,6	16.41	9. 5	13.19,7	17.38	2
16	7.13	11.55.33,6	16.40	10. 8	14.23,2	18.45	3
17	7.14	11.55.45,5	16.39	11. 0	15.25,2	20 0	4
18	7.16	11.55.58,0	16.38	11.41	16.23,6	21.19	5
19	7.17	11.56.11,5	16.37	12.14	17.18,0	22.36	6
20	7.19	11.56.25.8	16.36	12.41	18. 8,7	23.52	7
21	7.20	11.56.40,8	16.34	13. 5	18.56,8	—	8
22	7.21	11.56.56,7	16.33	13.28	19.43,2	1. 5	9
23	7.23	11.57.13,2	16.33	13.50	20.29,3	2.16	10
24	7.24	11.57.30,5	16.32	14.14	21.16,1	3.27	11
25	7.26	11.57.48.7	16.32	14.42	22. 4,1	4.35	12
26	7.27	11.58. 7,5	16.31	15.13	22.53,5	5.44	13
27	7.28	11.58.27,0	16.30	15.50	23.44,4	6.49	14
28	7.29	11.58.47,3	16.30	16.33	—	7.50	15
29	7.31	11.59. 8,3	16.29	17.23	0.35,8	8.44	16
30	7.32	11.59.29,9	16.28	18.19	1.26,6	9.30	17

Fasi lunari	U. Q. giorno	6	a	15h	28m	P. Q. giorno	20	a	18h	5m
	L. N. »	14	»	1h	21m	L. P. »	28	»	5h	39m

Digitized by Google

DICEMBRE

(t. m. dell'Europa centrale)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	7.33	11.59.52,3	16.28	19.19	2.16,1	10. 9	18
2	7 34	12. 0.15,2	16.28	20.22	3. 3,6	10.42	19
3	7 35	12. 0.38,7	16.27	21.25	3 48,8	11. 8	20
4	7.36	12. 1. 3,0	16.27	22.28	4.32,2	11.32	21
5	7.37	12. 1.27,8	16.26	23.31	5.14,3	11.54	22
6	7.38	12. 1.53,1	16,26	—	5 56,0	12.14	23
7	7 39	12. 2.19,0	16.26	0.36	6 38,3	12.34	24
8	7.40	12. 2.45,4	16 26	1.43	7.22,6	12 57	25
9	7.42	12. 3.12,2	16 26	2.53	8. 9,7	13.21	26
10	7.43	12. 3.39,6	16.26	4. 7	9. 1,1	13.51	27
11	7.44	12. 4. 7,8	16.26	5.24	9.57,4	14.30	28
12	7.45	12. 4.35,5	16.26	6.39	10.58,6	15.19	29
13	7 45	12. 5. 4,0	16.26	7.49	12. 2,9	16.22	—
14	7.46	12. 5.32,8	16.27	8.48	13. 7,8	17.35	1
15	7.46	12. 6. 1,8	16.27	9.36	14.10,1	18.56	2
16	7.47	12. 6.31,1	16.27	10.13	15. 8,6	20.18	3
17	7.48	12. 7. 0,6	16.27	10.43	16. 2,7	21.37	4
18	7.48	12. 7.30,3	16.27	11.10	16.53,1	22.54	5
19	7.49	12. 8. 0,1	16.28	11.33	17.41.0	—	6
20	7.49	12. 8.29,9	16.28	11.56	18.27,7	0. 7	7
21	7.50	12. 8 59,8	16 28	12.20	19.14,2	1.17	8
22	7.50	12. 9.29,8	16.29	12.45	20. 1,5	2.27	9
23	7.51	12. 9.59,5	16.29	13.14	20.50,0	3.36	10
24	7.51	12.10.29,5	16.30	13.49	21.39,9	4.42	11
25	7.52	12.10.59,3	16.31	14.30	22.30,7	5.43	12
26	7.52	12.11.29,0	16.32	15.17	23.21,5	6.39	13
27	7.52	12.11.58,6	16.33	16.12	—	7.27	14
28	7.52	12.12.28,0	16.33	17.10	0.11,3	8. 9	15
29	7.53	12.12.57,2	16.34	18.12	0.59,6	8.44	16
30	7.53	12.13.26,2	16 34	19.16	1.45,6	9.12	17
31	7.53	12.13.54,9	16.35	20 18	2.29,6	9.36	18

Fasi lunari									
	U. Q.	giorno	6	a	11^h	6^m	P. Q.	giorno	20 a 4^h 22^m
	L. N.	»	13	»	12^h	43^m	L. P.	»	28 » 0^h 39^m

Digitized by Google

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

L' Osservatore Veneto — Periodico di **Gasparo Gozzi**, pubblicato integralmente secondo l'edizione originale del 1761, e postillato ad uso delle scuole da **Emilio Spagni** -- *Firenze, Barbèra,* 1897.

Quanto hanno, specialmente in fatto di lingua, da disimparare i giovani dalla lettura de' giornali d'oggì, e quanto invece da apprendere con frutto e divertimento in quella della *Gazzetta Veneta* di Gasparo Gozzi o dell'*Osservatore*, che pubblicò dal 4 ottobre 1761 al 18 agosto 1762! Col qual' ultimo egli si prefisse « di rappresentare, a somiglianza dello *Spettatore* inglese, molti ritratti universali di costumi, trattando vari argomenti ora piacevoli, ora intorno alle buone arti; di qualche virtù o vizio vestito d'invenzione allegorica, con quello stile che *fosse* conveniente ad ogni argomento ». E ci riuscì così bene, da farne per sentenza del Tommaseo « la più variata ed amena ed intera delle opere sue » (1).

Non esitiamo quindi ad affermare che il Prof. Spagni ha con questa ristampa aggiunto un'altra perla alla collana che va componendo per la gioventù, col santo proposito d'educarne la mente ed il cuore. E tanto più gliene va data lode, in quanto abbia voluto riprodurla tal quale venne in luce la prima volta, senza le numerose ommissioni perpetrate dal Colombani nella seconda edizione (1767) e senza imitarlo dando agli argomenti un ordine diverso, cioè raggruppando tra loro le scritture affini, come favole, dialoghi, novelle e via discorrendo.

Va altresì lodato lo Spagni per le note di cui fornì il libro, a dichiarare vuoi tutte quelle reminiscenze classiche di cui tan'o allora era

(1) Scritti di Gasparo Gozzi — Firenze, Le Monnier, 1849 — Vol. 1.° pag. LXXXIX.

Digitized by Google

abuso, vuol gli accenni a persone, cose e fatti di quell'epoca; soltanto avremmo creduto opportuno altrettanto un indice, che ponesse sott'occhi il grande materiale che si contiene in queste pagine, e ne agevolasse allo studioso la ricerca.

Concludendo, la collezione scolastica del Barbera s'è arricchita d'un libro di più, da cui i giovani possono ricevere ispirazioni a ben fare, a nobilmente sentire.

C. M.

Alberto Cantoni. — *Pietro e Paola*, con seguito di bei tipi. Firenze, G. Barbèra, Editore, M.DCCCXCVII.

Sono dieci anni che in questa Rivista scrissi poche righe di critica per un'altra operetta di questo stesso autore. La recensione era sinceramente molta benevola. Poi non ebbi occasione di saperne più nulla; ma ora mi capita questo libro nuovo e con piacere ne scrivo altre due righe. La Novella critica, perchè l'autore ha il ticchio per questo genere, offre i medesimi pregi e d'invenzione e di lingua e di stile. L'autore batte colla novella critica e lasciamolo battere, una volta ch'egli riesce a fondere così bene la narrazione umoristica colla critica letteraria; anzi diciamo ch'egli ha saputo creare un genere nuovo che co' suoi saggi può essere accolto favorevolmente. Il Parini seppe darci un esempio splendidissimo di ironia continuata in un poema in versi, qui abbiamo in prosa una buona prova di argomento critico svolto e mischiato insieme colla narrazione romantica. E ripeto ciò che ho detto l'altra volta, cioè, che il signor Alberto Cantoni riesce molto bene nel genere difficilissimo dell'umorismo continuato; genere nuovo in Italia dove predomina lo stile giocoso o satirico o buffonesco, ma non il vero umorismo. Io rispetto i critici autorevolissimi; ma non direi che appartengono a questa maniera, col ducentista Cecco Angiulieri, tanti altri nostri poeti bernieschi; direi piuttosto che tentò la maniera nuova il povero Carlo Bini, cui spense la disperazione e che vi riuscì sovrano e spontaneo il nostro Alessandro Manzoni, sebbene non proprio secondo il genere degli autori d'oltralpi. Ora il Cantoni, se non vuol essere un imitatore de' grandi inglesi ed americani, lo diremo un felice discepolo del romanziere nostro e con questa sua novella ci ha dato un altro saggio pregevolissimo del genere. È l'uomo che studiando a fondo sè stesso, indovina anche le miserie dell'anima altrui e le dipinge con gentile tolleranza e sentimento di compassione. Il coltello taglia senza misericordia ma col cuore pietoso e disposto a medicare. Io non ho il piacere di conoscere l'autore; non posso quindi determinare quanto abbia soffiato di se stesso nelle sue figure fantastiche, ma ben si capisce che in tutte c'è un briciolo di lui fine osservatore dell'anima propria e manifesto accusatore di sè stesso col

Digitized by Google

sorriso bonario dell'umorista. Un giovane innamorato della bella calligrafia, per non mancare al dovere di riconoscenza, è condotto a farsi scrittore coll'aiuto della propria moglie. Ecco il tema semplicissimo, ma svolto da vero maestro. Originale l'invenzione, scolpiti e pieni di delicatezza i tipi principali del racconto. Abbiamo ricchezze di pensieri così rispetto alla letteratura, come alla vita sociale contemporanea, ed il tutto è velato da quello spirito serenamente comico che piace e che mostra un pensatore profondo. Non c'è, forse, la maravigliosa scioltezza di scrivere, la squisita arte di evitare tutto ciò che può apparire artificioso, doti che sono nel Manzoni; ma l'autore non si allontana di molto dal modo del suo maestro favorito. In lui qualche volta c'è il lombardo che cerca la frase quale florisce dalla bocca del popolo fiorentino e che egli non sa armonizzare nella perspicua e naturale fusione del pensiero e della parola, ma, in generale, è limpido e disinvolto e di lettura piacevolissima e piena di morale non ipocrita ma veramente umana.

RAFFAELLO FABRIS

Tullo Massarani — *Diporti e Veglie* — Seconda edizione, accresciuta di nuovi saggi — Ulrico Hoepli, Editore-libraio della R. Casa, Milano 1898.

Scuotiamo da noi il vecchio pessimismo: buoni libri si pubblicano oggi anche in Italia, nè manchiamo di valenti prosatori. Tra questi è certamente l'autore del presente volume, è quel Tullo Massarani che si è già acquistato una certa popolarità anche col libro: *Come la pensava il signor Lorenzi*. Ed il sig. Lorenzi, cioè, il senatore Massarani la pensa bene e profondamente in moltissime cose e di argomento svariato. Egli passa, con geniale facilità, da una discussione di filosofia ad un giudizio sopra un dipinto, e si mostra maestro nello scrivere facile e naturale.

Il volume, pubblicato da Ulrico Hoepli, in questa seconda edizione è accresciuto di sette nuovi Saggi, i quali confermano la fama acquistatasi dall'autore ed il giudizio favorevole che fu universalmente pronunciato in occasione della prima pubblicazione. Anche in questi nuovi Saggi, la materia è varia; vi prevale però lo studio sulle arti del disegno ed ogni scritto è infiammato di sacro amore verso la patria. Esempio eccellente per destare nel cuore dei giovini quel sentimento che da essi specialmente dovrebbe essere con sincerità venerato e coltivato. Il saggio sopra Giordano Bruno dimostra come anche nella famosa commedia di quel martire, trasparisca l'alto concetto panteistico del filosofo; e può accettarsi l'opinione su l'episodio dell'Ulisse Dantesco, quando non sia esagerata ma coordinata a certi fatti ed a certe aspirazioni comuni a quel tempo di avventure e scoperte. In mezzo a questi due lavori risplende e si svolge la bella collana di tutti gli altri pregevolissimi,

Digitized by Google

quale per vaghezza letteraria, quale per profondità di vedute. Il metodo critico del Massarani fa ricordare quel Camerini da lui molto amato e difeso: è un metodo non secco ed ispido di citazioni, ma elegante, ameno e benevolo. Forse qualchevolta l'arte pure vuol troppo mascherare la critica, come nel saggio: Maestro Benvenuto in visita, ma il poeta e l'artista non trascurano però la parte sostanziale e positiva del giudizio bibliografico sodo e di dottrina alimentato. Piace il vedere propugnati con validi argomenti democratici i diritti del quadretto di genere senza che sia disconosciuta l'importanza dell'arte maggiore che dalla storia attinge argomento; ed al lettore veneziano il cuore si allarga nel leggere quelle pagine gentili sullo sventurato lirico e drammaturgo Vittorio Salmini, l'amico del chiaro poeta francese Maurizio Faucon. E leggesi con piacere e con profitto il saggio sulla seconda Mostra di Belle Arti in Venezia, dove il giudizio è autorevole perchè di persona esercitata nella tecnica dell'arte. In questo lavoretto si scopre forse un po' troppo l'artifizio di evitare l'enumerazione volgare delle guide, per discorrere delle varie scuole con forma letteraria, in modo da passare dall'una all'altra scuola, come se l'autore fosse chiamato e condotto da naturale, logica e graduale considerazione. I pregi sono, dunque, moltissimi di questo libro; sono quelli che derivano dal pensiero di un uomo venerando e patriotta ed ornato di solida speculazione e pratica di viaggi e di cose direttamente studiate; i difetti sono quelli in comune con tutti gli scrittori della scuola manzoniana, alla quale senza dubbio il Massarani appartiene. Sono difetti di stile e qualche volta di distribuzione: consistono in quell'allungare di troppo il discorso a scapito della bella ed efficace concisione, e nella ricerca artificiosa di certi preamboli faticosi, come, a modo di esempio, quelli ne' due importantissimi Saggi che hanno per titolo *In Calabria* e *S. Marino*. Ma sono poi veri difetti codesti? o sono fisime d'una pedanteria vanerella?

RAFFAELLO FABRIS.

Tullo Massarani. - *Come la pensava il dottor Lorenzi e il libro del popolo italiano*. Forzani e C.° editori.

Il primo di questi due volumi ha fatto rumore ed ha, quindi, avuto molta fortuna. C'è il merito, infatti. Tullo Massarani è noto a tutti, e tutti sanno che è osservatore acuto, filosofo sano, scrittore gentile. Egli, nel libro sovra accennato, ha studiato, sviscerato tutti i problemi che si dibattono in questa fine di secolo. Con la pazienza, la freddezza, la precisione di un anatomista, egli ha mostrato ciò che v'è di buono e ciò che v'è di putrido nella società attuale.

La famiglia, il lavoro, i campi, l'emigrazione, le colonie, Roma e l'idea religiosa, i Comuni, le armi e la pace, la scuola, la coltura, l'igiene,

Digitized by Google

la giustizia, la mutualità, la benevolenza, l'onore, il dovere, l'ideale, — tutto l'illustre senatore ha trattato, e bene, per giunta.

E a proposito di Roma e dell'idea religiosa, quistione capitale dei nostri giorni, dice, e molto giustamente, che l'Italia, in materia religiosa, non ha da far altro che vivere e lasciar vivere. Roma non fu fatta in un giorno, e nè in un giorno la Curia Romana, con tutte le gerarchie che la puntellano, si disfà. Ma volere o non volere, la si trasforma, la si evolve lentamente anch'essa, e se noi siamo abbastanza savi per non frugare nelle cinigie e non farne uscire faville, si spegnerà adagio, adagio, anche quel focolare di sedizione, che il vecchio padre Curci ha battezzato di Vaticano regio. Che bel giorno quello in cui il Santo Padre si contenti di regnare sulle coscienze dei suoi fedeli e di essere eletto paciere da re e repubbliche!

Noi ammiriamo questi vecchi instancabili e sereni, i quali pensano e studiano per essere di giovamento alla società, e coll'esempio insegnano ai giovani il culto del dovere, l'amore al lavoro, la devozione alla patria.

« *Il libro del popolo italiano* » di Cesare Correnti, pubblicato per cura di Tullo Massarani, è uno di quei libri che fanno del bene, perchè sensati, perchè insegnano che a questo mondo, checchè ne dicano certi scalmanati, per starvi bene bisogna lavorare, bisogna rispettare, bisogna essere onesti.

Veramente, non fu il Correnti a dare ai suoi lavori il titolo « *Il libro del Popolo Italiano* », fu il Massarani, il quale ha compilato il libro, prendendone i vari brani dai lavori del Correnti stesso.

È proprio il libro del popolo, ed è scritto in forma piana e facile.

Infatti, diremo col Massarani, che può esservi di più confacente alla educazione morale e civile delle moltitudini, di quello che non sia l'erudirle nei primi elementi della scienza e nei dettami più certi della umanità e dell'esperienza? Che di più necessario del munirle di una qualche adeguata idea di questo mondo, di questa società, di questo loro proprio paese, in cui e per cui vengono tutto dì spendendo alacrità di braccia, di pensiero, di vita? Che di più urgente del farle capaci della stessa loro storia, se pur questa vogliasi sperare non perpetuamente infeconda?

E infatti il volume fa conoscere un po' di mondo al popolo, parla del lavoro, dell'agricoltura, del commercio, del mondo, delle razze, dell'Italia, delle sue frontiere, alcune delle quali ancora custodite da scolte nemiche, dell'Italia antica, di Roma e d'altre quistioni importanti che il popolo italiano dovrebbe conoscere per essere veramente italiano.

ISOTTO.

Digitized by Google

Giovanni Verga — Matilde Serao — Edmondo De Amicis.
(Catania — N. di Giannotta, editore).

Una Peccatrice è uno di quei libri che si leggono tanto volentieri, una di quelle opere, che pur non avendo il fascino della soluzione degli strani problemi che si propongono gli spiriti contristati di questa fine di secolo, sa dolcemente commovere l'anima del lettore. E' una semplice istoria d'amore, è un capitolo doloroso e straziante dell' eterno poema.

Un giovane, un sognatore, Pietro Brusio, si innamora perdutamente di una signora soavemente bella, Narcisa contessa di Prato. E' dessa una creatura un poco vana e si dà in braccio a frequenti e facili amori. Vede ovunque il giovine sognatore che l'adora, ma ella noncurante passa sorridendo al frivolo innamorato che l'accompagna. Pietro Brusio, disperato, si dà alla vita scioperata; ma poi, come rinsavito, si rimette al lavoro, e scrive un dramma nel quale trasfonde tutto lo strazio dell'anima sua. Alla rappresentazione la contessa di Prato assiste al trionfo di Pietro; il suo cuore, sì frivolo prima, incomincia a battere per un vero amore ardente. Ella, dopo un duello avvenuto fra Pietro e il marito, parte con il giovane poeta.

Dire l'ebbrezza, i sogni che sorrisero ai due giovani è impossibile. Narcisa amava come nessuna donna aveva mai amato. Ma Pietro, passati i primi bollori della passione, fu punto dal rimorso d'aver abbandonata la madre, d'aver lasciati svanire tanti sogni di gloria. Narcisa non l'affascinava più come prima, quando agognava di possederla, e sentì il bisogno di ritornare al suo paese.

L'infelice contessa, che vedeva il cambiamento di Pietro, si struggeva in lacrime, pregava, lottava, ma invano. Quell'affetto era per lei la vita, e sentiva che sarebbe morta, se non fosse più amata. Ridotta alla disperazione, quando Pietro era per partire, tentò d'avvelenarsi, e morì in braccio all'uomo adorato.

Il Verga ha trasfuso in quest'opera tutta l'anima sua d'artista e di poeta; è uno di quei racconti potenti che allietarono l'alba della vita artistica dello scrittore siciliano.

—

Narcisa Valdieri contessa di Prato s'avvelena, e la duchessina Eva di Muscettola, anima appassionata e mite, delusa nelle sue speranze d'amore, rinuncia al mondo e volonterosa entra nel chiostro.

La Serao con la *Storia di una Monaca* ha voluto presentare un intimo dramma svoltosi nell'alta società napolitana.

La gentile scrittrice meridionale fa subito risaltare la figurina pensosa e buona di Eva, nata per amare e per consolare. Eva si innamora di Innico Althan, un tenente di vascello, e ne diviene la fidanzata. Rosei

Digitized by Google

sogni, chimere d'oro sorridono all'anima pura della fanciulla, la quale crede eterne le passioni umane. Ma Innico, per quella dolorosa fatalità che pesa sulla natura umana rendendola incapace d'amore e di odio duraturo, dimentica Eva. Ella, disperata, entra in un chiostro. La scena del rito religioso è straziante; leggendola un'anima gentile, certo non potrà rattenere le lacrime.

Come forma, la *Storia di una Monaca* è uno dei libri della Serao che mi piacciono di più.

—

Le tre capitali.

Edmondo de Amicis, il celebre scrittore, il quale da ben trent'anni ci commuove con le sue opere magistrali, ha riordinato, ora, alcuni suoi scritti giovanili riguardanti Torino, Firenze, Roma, le tre capitali dell'Italia risorta. E' la descrizione degli effetti intimi e immediati prodotti da certi avvenimenti storici nell'animo di un testimonio oculare.

Dell'arte e della importanza del libro noi non diremo: è inutile. Gli italiani conoscono troppo bene Edmondo De Amicis, e non vorranno privarsi della soddisfazione di leggere *Le tre capitali*.

ISOTTO.

Serafino Ricci — *Epigrafia latina* — Con 65 tavole. Ulrico Hoepli. Milano, 1898, pp. XXXII-447.

Che fra quelli dei *Manuali Hoepli*, i quali in forma piana e quasi popolare, ma nel tempo stesso con compiutezza di trattazione, con rigore di metodo e con copia di bibliografia relativa all'argomento servono a generalizzare, per così dire, la scienza, venga ora a tenere un posto onorifico questo *Manuale* del Ricci, io credo che si possa in generale affermare. Del resto ce ne dava affidamento il nome stesso dell'autore, valente e modesto, il quale, per quanto ancor giovane, non è certo un Carneade nel campo degli studi archeologici. Ai giorni nostri poi, in cui e per le molte e varie scoperte fatte negli scavi e per il più serio e scientifico metodo di ricerche e di studi e per l'allargarsi delle singole discipline e i conseguenti vicendevoli contatti e rapporti l'epigrafia afferma il suo diritto di essere considerata non più come la povera Cenerentola fra le sorelle filologiche, ma come scienza vera e propria a sè e come indispensabile sussidio e complemento di tante altre discipline, niuno è che non veda l'utilità della presente operetta, che colma un vuoto non soltanto nella svariata e utilissima raccolta dei *Manuali Hoepli*, ma anche, in generale, nella serie delle pubblicazioni scientifiche e didattiche d'Italia. Ed infatti mentre l'Italia si vanta, a buon diritto, del *Dizionario epigrafico* del De Ruggiero, del quale affretta coi più caldi voti il compimento, e aspetta con impazienza dallo stesso insigne archeologo ed epigrafista il *Trattato di*

Digitized by Google

Epigrafia latina, mancava, e sia ora il benvenuto nelle nostre scuole e fra quanti si dilettano di simili studi, un *Manuale* come il presente, col quale il prof. Ricci, pur non perdendo mai di vista lo scopo didattico, è riuscito a presentarci una trattazione dell'argomento veramente degna di elogio sia per la bontà del metodo in generale, sia per la scelta e razionale distribuzione dei singoli capitoli. Certo l'autore molto si valse, com'era non soltanto suo diritto, ma anche suo dovere, del lavoro altrui, e specialmente, oltre gli Italiani, dei Tedeschi e dei Francesi; ma la sua non si può dire una semplice compilazione, chè a renderla in buona parte opera originale contribuiscono e la novità del lavoro con qnegli intendimenti in Italia e la speciale distribuzione delle varie sue parti e le non poche osservazioni personali ed aggiunte e notizie che o invano o con molta fatica si cercherebbero sia in libri consimili stranieri sia in lavori affini o speciali. Le ragioni, per le quali la materia è stata trattata in un modo piuttosto che in un altro ed entro quei dati confini, espone ampiamente l'A. nella chiara ed elegante prefazione; tralasciando ora di addentrarci in un minuto esame dei vari capitoli, ciò che uscirebbe anche dai limiti imposti a questo annuncio bibliografico, ci contenteremo di indicare in modo succinto il contenuto del libro. Questo è diviso in sei parti, alle quali fanno seguito un indice analitico della materia (pp. 421-442) e un capitoletto di aggiunte e correzioni (pp. 443-447). La I parte (pp. 1-33) contiene una breve storia dell'epigrafia latina con una *Introduzione* (c. I), con l'indicazione delle raccolte tanto di carattere generale che speciale nel campo dell'epigrafia latina (c. II), con la descrizione delle varie parti del CIL (c. III) e con una copiosa bibliografia (c. IV). La parte II (pp. 34-48) abbraccia, oltre le nozioni generali sul fine dello studio della epigrafia latina e sul metodo per conseguirlo, una appendice, che tratta dell'alfabeto latino, illustrato poi da alcuni paradigmi degli alfabeti di differenti età e dagli esempi di vari nessi e sigle. Nella parte III (pp. 49-59) l'A. distingue le classi delle epigrafi secondo la cronologia, accompagnando la trattazione con opportuni facsimili di iscrizioni appartenenti a tempi diversi. Nella parte IV (pp. 60-275), suddivisa in molti capitoli e appendici, che è la parte più diffusa e più importante del volume, l'A. illustra e classifica le varie epigrafi secondo il loro contenuto e fine, producendo anche qui delle varie classi di iscrizioni (*dedicatorie, sepolcrali, onorarie, di carattere pubblico*, non esclusi i titoli imperiali sulle monete) molti esempi scelti giudiziosamente dalle varie età. La parte V (pp 276-295) tratta, col medesimo metodo, le differenti classi d'epigrafi secondo la materia o l'oggetto antico su cui sono incise, rilevate o graffite, e la parte VI (296-419) dell'arte di supplire e di datare le epigrafi latine, con alcune appendici (p. e. l'indicazione, con le loro sigle, delle varie cariche e uffici, delle tribù romane, l'elenco alfabetico delle sigle usate nelle iscrizioni del genere di quelle illustrate nel c. IV, ecc.).

Digitized by Google

Come si vede, la materia è abbondante e ben disposta; aggiungono poi valore non piccolo al libro la perspicuità, eleganza ed esattezza dei caratteri, nonchè l'incisione riuscitissima e veramente bella delle numerose tavole. Pur non volendo ora addentrarmi, come sopra ho detto, in un esame speciale delle singole parti del libro, non essendo la mia una recensione, ma una semplice nota bibliografica, tuttavolta non posso astenermi dal notare uno strano errore, in cui è caduto l'A. a pp 142 sg. e 444. Nella illustrazione della seconda iscrizione degli Scipioni (perchè no prima, come ora generalmente si ammette? cfr. la mia *Lanx satura* in *Riv. di Filologia e d'Istr. Class.*, 1897, anno XXV, fascicolo IV, p. 558 e nota 1), a tacere del supplemento *viroro*, che non è accettabile (cfr. l. c. p. 560 sg. n. 5), perchè mai l'A., che nella tav. XXV e nella trascrizione a pie' di pagina riferisce esattamente *duonoro* (v. 2), all'incontro a p. 142 scrive *quonoro* e nella pag. seg. interpreta *quonoro* per *quorum*? Cfr anche l'indice analitico p. 437. È vero che questo errore è poi corretto dall'A. stesso a p. 444, ma se da Scilla non cade in Cariddi, egli sbaglia tuttavia, perchè spiega un *uonoro* per *duorum*: la qual forma, oltrechè sarebbe un *unicum*, non dà senso alcuno, mentre *duonoro* non è altro se non che il genitivo plur. di *duonus*, forma arcaica notissima di *bonus* (cfr. Georges, *Lexicon der lat. Wortf.* Leipz. 1890, p. 99); il senso poi torna chiarissimo, cioè: ottimo cittadino fra i *boni* (cfr. anche l'iscrizione di A. Atilio Calatino riferita da Cicerone in *Cato Maior* XVII, 61).

PIETRO RASI.

G. Naccari. — *Astronomia nautica.* Hoepli, 1898.

Alla ricca collezione dei Manuali Hoepli si è aggiunto testè un volume che interessa grandemente i capitani di marina e gli studiosi di astronomia in genere.

Il manuale del dottor Giuseppe Naccari titolare di Astronomia nautica al nostro R. Istituto Paolo Sarpi, comprende tutto quanto l'autore insegna da parecchi anni agli alunni che aspirano al titolo di *Capitani di gran cabottaggio* e di *lungo corso*, onde in esso sono svolti con molta chiarezza e precisione e con giusta misura i programmi governativi per quell'insegnamento.

Non si possono riassumere i capitoli di questa pubblicazione che è un necessario ristretto per se stesso di una scienza vastissima; diremo soltanto che del ricco patrimonio di quella scienza l'A. ha saputo scegliere quanto nella pratica della navigazione è necessario a conoscersi, descrivendo oltre ai principii teorici, gli strumenti che servono a determinare le osservazioni, e dando opportuni e numerosi esempi di calcoli relativi. — Più che tutto, al navigante interessa di poter determinare ad

Digitized by Google

ogni istante la latitudine e la longitudine del punto ove trovasi la sua nave; e tutto ciò è indicato in questo volume con molta chiarezza applicandovi i diversi metodi e risolvendo opportuni problemi.

Il libro del professore Naccari forma un numero doppio dei Manuali Hoepli: è corredato di 46 figure intercalate nel testo, assai bene disegnate, e di parecchie tavole numeriche.

G.

Prof. Filippo Repossi. — *Magistratura e perizie grafiche.* Venezia, Visentini, 1897.

Non tarderà gran tempo che la *grafologia*, nel suo più ampio significato, formerà una scienza speciale; e sarà una scienza molto complessa, che partendo dagli elementi della umile quanto utile calligrafia, assurgerà alle regioni più elevate della fisiologia, della psichiatria, del diritto, della filosofia e di tant'altre cose.

Il patrimonio di questa scienza in gestazione si arricchisce ogni giorno di nuove osservazioni, del frutto di più profonde meditazioni, e non resta ormai che coordinarlo in corpo di scientifica dottrina.

Con tutto ciò, fermandoci ad una delle molte suddivisioni in cui sarà distinta necessariamente quella scienza a venire, la faccenda delle *perizie grafiche* nei suoi rapporti colla magistratura, sarà sempre oggetto di fiere controversie, di dibattiti, che nel maggior numero di casi non avranno altro risultato positivo fuor del magro guadagno delle ore di *vacazione* che ne ritraggono i signori periti.

Poveri periti grafici! che vedono ogni giorno i loro rapporti insultati dallo immeritato scherno dei *periti della difesa*, ed ogni giorno trovano chi crede alle loro affermazioni più di quello di cui forse essi stessi sono persuasi!

Con molta competenza però, scrive di quelle penose questioni il professore Repossi nell'elegante volumetto qui sopra indicato: e l'A. dopo aver esaminato tutto che riguarda le perizie grafiche ed i loro effetti nelle quistioni giudiziarie, corredandolo del frutto della propria esperienza e di proprie considerazioni, conclude col sottopporre (umilmente dice il prof. Repossi), le tre seguenti proposte all'esame delle competenti Autorità.

I. Che fosse istituita una Scuola od almeno un tirocinio per gli aspiranti al *titolo di perito calligrafo giudiziario.*

II. Che oltre alla responsabilità penale, in cui incorre il perito in caso di provata corruzione, fosse stabilito un mezzo di censura per reprimere l'abuso di addurre a sostegno di tesi infondate, ragioni assurde o cavillose.

III. Che fossero ritenute di azione pubblica le ingiurie lanciate nelle relazioni peritali contro i colleghi della parte avversiva.

G.

Digitized by Google

Indice dell' annata 1897

Volume I.

Memorie:

Cronaca dell'Ateneo Veneto — *I Direttori dell'At. Ven.* Pag. 3, 133, 281
La sessione di Venezia dell' istituto di Diritto internazionale — *E. Catellani* . . . . . » 12
Appunto di critica d'arte — *Giulio Cantalamessa* . » 52
Angelo Querini e la Correzione del Consiglio dei X (1761-1762) — *Dott. A. Del Piero* . . . . . » 78
Cesare Vigna — Angelo Minich — Girolamo Soranzo — Augusto Buzzati — Andrea Tessier — Ricordi — *Dott. Cesare Musatti* . . . . . » 101
Pennacchiolo — *Anita* . . . . . » 119
Paulo Fambri — *M. Diena* . . . . . » 129
Dell'Anatomia in Venezia, discorso del *Dott. Luigi Nardo* con note e giunte del *Dott. Cesare Musatti* . . » 141, 302
I Mocenigo nei rapporti loro colla città di Chioggia — *C. Bullo* . . . . . » 193
Gaspare Gozzi e i suoi giornali (cont.) — *G. Zambler* . » 218, 385
La fuga di Giustiniana Gussoni (cont. e fine) — *A. Parenzo* » 240, 402
I cristiani di rito orientale a Venezia e nei possedimenti veneziani (1139-1791) — *P. Pisani* . . . » 361

Rassegna Bibliografica:

A. Fani. La deportazione. — *L. A.* . . . . . » 121
Paul Maria Lacroma. La Modella Formosa — *A. N. C.* » 125
Necrologio. Giacinto Gallina . . . . . » 127
Charles Rabany — Le théatre et la vie en Italie au XVIII siècle. — *E. Maddalena* . . . . . » 265

Digitized by Google

Sebastiano Rumor — Antonio Fogazzaro. — *A. N. C.* Pag. 274
Salvatore Farina - Il sig. Io. Che dirà il mondo? *A. N. C.* » 275
Raffaello Fabris — Contro il secolo — *G. O. B.* . » 276
Clarice Tartufari. Vespri di Maggio. — *Aldo* . . » 277
Alberto Boccardi. Il punto di mira. Alla luce del vero. — *Aldo* . . . . . » 278
A. Modena. — Della famiglia e della casa paterna di Celio Rodigino. — *Aldo* . . . . . » 278
F. Augusto de Benedetti. La diplomazia pontificia e la prima spartizione della Polonia — *Aldo* . . » 279
I primi cento concerti. — *Aldo* . . . . . » »
Alla benedetta Memoria di Luigi Occioni-Bonaffons — *R. F.* . . . . . » 280
Petri Pasinii. Adriades — *C. F.* . . . . . » 414
Fr. Elezovic' Carmina — *D. R.* . . . . . » 415
Giovanni Pascoli. Lyra Romana ad uso delle scuole classiche — *D. R.* . . . . . » 416
Giovanni Pascoli. Epos vol. I — *D. R.* . . . » »
Giovanni Pascoli. Myricae — *G. O. B.* . . . » 417
Opere di Mario Rapisardi. Vol. V. — *G. O. B.* . . » »
Antonio Puppo. Il libro dei carmi — *G. O. B.* . . » 418
Musica antica per chitarra, di Dom. Fumiati — *G. O. B.* » »
E. Callegari. Imprese militari e morte di Alessandro Severo — *G. O. B.* . . . . . » »
Francesco Foffano — Ricerche letterarie — *G. O. B.* » 419
Giorgio Manolesso Ferro — Una petizione del N. U. Giovanni Bembo nel 1814 a S. M. Luigi XVIII re di Francia per la restaurazione della repubblica di Venezia — *G. O. B.* . . . . . » »
Alfredo Panzini. Gli ingenui — *G. O. B.* . . . » 420
Duchessa Iolanda (Enrica Magnoni). Capitano Mari — *G. O. B.* . . . . . » »
Adele Butti. Giovanna d'Arco, studi — *G. Chiaves* . » »
Amilcare Laurìa. Povero don Camillo. — *G. Chiaves* . » 421
Luigi Capuana — Fausto Biagia ed altre novelle — *G. Chiaves* . . . . . » 422
Enrico Corradini. La gioia, romanzo — *G. Chiaves* . » »
Giulio Cardo. Storia di Cologna Veneta — *Aldo* . » 423
Guido Falorsi. Corso di storia del medio evo per le scuole secondarie — *G. Cogo.* . . . . . » 424
Renier dott. Stefano Andrea — Prodromo delle osservazioni sul camaleonte. — *E.* . . . . . » 426
Notizie varie . . . . . » »
Ultime pubblicazioni arrivate all'Ateneo. (Vedi Copertine) » 128

Digitized by Google

Volume II.

Memorie:

Saggio sul protettorato — *P. Fedozzi* . . . . Pag. 3, 113, 229
Gentucca. Saggio di commento al verso 37° Purgatorio « *Ei mormorava e non so che gentucca* » — *Dott. L. M. Capelli* . . . . . » 66
Gaspare Gozzi e i suoi giornali (fine) — *G. Zambler* . » 83
Gli ultimi giorni della Rep. Veneta in Chioggia — *C. Bullo* » 178
Giovanni Boccaccio e le sue opere — *Lucio Bologna* . » 205
Il Diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo (continua) — *Enrico Besta* . . » 290
Effemeridi del sole e della luna per l'anno 1898 — *G. Naccari* . . . . . » 325

Rassegna Bibliografica:

I Poemetti di C. Pascoli — *Vittoria Aganoor* . . » 103
Nel Sogno - di Matilde Serao — *V. A.* . . . . » 105
Il Poema Semitico del Pessimismo (Il libro di Iob) tradotto e commentato da David Castelli — *V. A.* . » 106
Un'Etèra romana. Tullia d'Aragona. Studio di Guido Biagi — *R. Fabris* . . . . . » »
Dott. Vittore Capretii Guidi. Dell'atrofia infantile: nosografia e ricerche anatomo-patologiche — *Dott. C. T.* » 108
Notizie varie . . . . . » 109
Enrico Bevilacqua. Le Pasque Veronesi. Monografia storica documentata — *Giuseppe Bianchini* . . » 222
Luigi Fichert. Femminismo (o Terzo Sesso) — *R. Fabris* » 225
L'Osservatore Veneto - Periodico di Gasparo Gozzi, pubblicato integralmente secondo l'edizione originale del 1761, e postillato ad uso delle scuole da Emilio Spagni - *C M.* . . . . . » 337
Alberto Cantoni. Pietro e Paola, con seguito di bei tipi — *Raffaello Fabris* . . . . . » 338
Tullo Massarani. Diporti e Veglie — *R Fabris* . . » 339
Tullo Massarani. Come la pensava il Dottor Lorenzi e Il Libro del popolo italiano. — *Isotto* . . . . « 340

Digitized by Google

Giovanni Verga — Matilde Serao — Edmondo De Amicis — *Isotto* . . . . . Pag. 338
Serafino Ricci. Epigrafia latina. — *Pietro Rasi* . . » 339
G. Naccari. — Astronomia nautica — *G.* . . . . » 341
Prof. Fil. Repossi — Magistratura e perizie grafiche — *G.* » 342

Ultime pubblicazioni arrivate all'Ateneo

La Mantia comm. Vito — I privilegi di Messina (1129-1816) Note storiche con documenti inediti. — Palermo 1897, Lib. A. Reber.

Mozzoni Traiano. — Dei fatti fisici, dei fatti sociali e delle leggi che li governano. — Venezia 1897, Tip. Carlo Ferrari.

Baldan Albano. — Piccole miserie. Conferenza tenuta all'Acc. Olimpica di Vicenza. — Venezia 1897, Tip. Compositori Tipografi.

Repossi prof. Filippo. — Magistratura e perizie grafiche. — Venezia 1897, Fratelli Visentini.

Molmenti Pompeo. — Commemorazione di Federico Stefani. — Venezia 1897, Ferrari.

Marina dott. Giuseppe. — L'Istituto antropologico italiano di Livorno. — Livorno 1897, Tip. R. Giusti.

Natalini Umberto. — Le vittime del Barone. Romanzo. — Pesaro 1897, Enrico Masini, editore.

Massarani Tullo. — Diporti e veglie — Milano 1898, Hoepli, editore.

Del Prado Rina. — Charitas Racconti dedicati all'adolescenza. — Trieste 1898, Morterra & Comp. editori.

Direttori della Rivista:
L. Gambari — G. Occioni-Bonaffons, *Vicepresidenti dell'* Ateneo

Fausto Rova, gerente responsabile

Digitized by Google

Anno XX. - Vol. II. Fascicolo 3

L'ATENEO VENETO

RIVISTA BIMESTRALE

DI SCIENZE LETTERE ED ARTI

Novembre-Dicembre 1897

VENEZIA

PREM. STAB. TIPO-LIT. FRATELLI VISENTINI

1897

Digitized by Google

INDICE

Memorie:

Saggio sul protettorato (fine) — *P. Fedozzi* . pag. 229
Il Diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo (continua) — *Enrico Besta* . » 178
Effemeridi del sole e della luna per l'anno 1898 — *G. Naccari* . . . . . » 325

Rassegna Bibliografica:

L' Osservatore Veneto — Periodico di Gasparo Gozzi, pubblicato integralmente secondo l'edizione originale del 1761, e postillato ad uso delle scuole da Emilio Spagni — *G. M.* . . . » 337
Alberto Cantoni. Pietro e Paola, con seguito di bei tipi — *Raffaello Fabris* . . . . » 338
Tullo Massarani. Diporti e veglie — *R. Fabris* . » 339
Tullo Massarani. Come la pensava il Dottor Lorenzi e Il libro del popolo italiano — *Isotto* . » 340
G. Verga, M. Serao, E. De Amicis — *Isotto* . . » 342
Serafino Ricci. Epigrafia latina — *Pietro Rasi* . » 343
G. Naccari. Astronomia nautica — *G.* . . » 345
F. Repossi. Magistratura e peripezie grafiche — *G.* » 346
Ultime pubblicazioni pervenute all'Ateneo . . » 350

Digitized by Google

Digitized by Google

L'ATENEO VENETO

RIVISTA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

PREZZI D'ABBONAMENTO

Per Venezia e per il Regno . . . . . L. **20**
Per l'Estero . . . . . » **24**
Pei soci corrispondenti, Istituti Educativi, Corpi morali . . . . . » **12**

Un fascicolo separato L. **3.50**, pagamento anticipato

I pagamenti possono effettuarsi anche semestralmente in Gennaio e Giugno.

Lettere e plichi alla Direzione dell'*Ateneo Veneto* Campo S. Fantino.

Gli abbonamenti si ricevono soltanto presso l'Amministrazione dell'*Ateneo*, Campo S. Fantino.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 01677 4567

BOUND
DEC 19

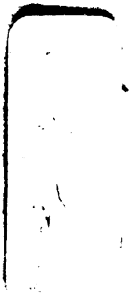

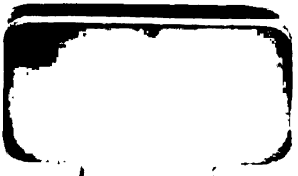

Digitized by Google